



Università degli Studi del Molise

**Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della
Formazione**

**Dottorato di Ricerca in Storia dell'Europa (XIV-XX secolo)
XXVII Ciclo**

Tesi di Dottorato

**Alberico Gentili oltre lo ius belli: tra guerra giusta e repubblicanesimo.
Proposte per l'Europa tra Cinque e Seicento**

Settore Scientifico-Disciplinare M-STO/02

**Candidato
Stefano Bruno Colavecchia**

**Tutor
Prof.ssa Michaela Valente**

**Coordinatore
Prof. Giovanni Cerchia**

Anno Accademico 2013-2014

*Alberico Gentili oltre lo ius belli: tra guerra giusta e
repubblicanesimo. Proposte per l'Europa tra Cinque e Seicento.*

Indice:

Alberico Gentili: il pensiero e la ricerca.....	4
<i>La dimensione europea della riscoperta gentiliana.</i>	<i>4</i>
<i>La fede, le persecuzioni</i>	<i>10</i>
<i>Gentili, l'Inghilterra elisabettiana e la transizione di fine secolo.....</i>	<i>20</i>
<i>Stato moderno, guerra legittima, cosmopolitismo.....</i>	<i>36</i>
Gentili e la cultura inglese. Il giurista ed il machiavellista.....	52
<i>Una relazione ambivalente: scambi culturali, esuli e circolazione delle opere nell'Inghilterra elisabettiana.....</i>	<i>52</i>
<i>Repubblicanesimo, arcana imperii, sovranità. Tra l'elogio dei Discorsi e la Lex regia: un'ipotesi di reinterpretazione gentiliana.....</i>	<i>78</i>
Un'interpretazione della fortuna di Alberico Gentili.....	113
<i>Una damnatio memoriae da ridefinire? Fortuna e recezione dell'opera gentiliana presso i contemporanei: l'Inghilterra.....</i>	<i>113</i>
<i>Alberico Gentili nella polemica della Rivoluzione inglese. Il pamphlet Englands Monarch.....</i>	<i>128</i>
<i>Tra Europa ed Italia. Sopravvivenza e fortuna di Alberico Gentili nella cultura europea. ..</i>	<i>138</i>
BIBLIOGRAFIA.....	159

Alberico Gentili: il pensiero e la ricerca.

La dimensione europea della riscoperta gentiliana.

"*Silete theologi in munere alieno!* Esclama Gentile per tenere lontani i teologi dalla discussione del concetto di guerra, di cui egli intende preservare il significato non discriminante. E' lo Stato, quale nuovo ordinamento razionale, che si mostra qui come veicolo storico della deteologizzazione e della razionalizzazione"¹.

Carl Schmitt, nelle pagine de *Il nomos della terra*, pubblicato nel 1950, sintetizzava con queste parole uno dei capisaldi del pensiero di Alberico Gentili, autore del *De iure belli*², capolavoro della letteratura moderna nel pensiero giuridico e politico. Le parole di Schmitt scaturivano dalle tesi gentiliane argomentate specificamente nei capitoli VI, IX e XII del I libro del *De iure belli*, nelle cui pagine il Gentili, affermando la concezione della religione come un libero connubio dello spirito tra l'uomo e Dio, respingeva ogni legittimità delle guerre di religione e, nel medesimo momento, della dottrina della guerra giusta così come strutturata nell'articolazione tradizionale della teologia cristiana dell'età medievale e moderna. Il paradigma gentiliano che agli occhi di Carl Schmitt appariva rivoluzionario era dunque incentrato sulla concezione della guerra come atto di sovranità riservato agli Stati. L'effetto di questo intrinseco carattere di pubblicità della guerra era quello di far ritenere giusto il conflitto bilateralmente – il capitolo VI del *De iure* porta significativamente il titolo di *Bellum iuste geri utrinque*³ - purché questo venisse intrapreso esclusivamente dagli Stati, mettendo così in moto processo di secolarizzazione e mitigazione del concetto stesso di guerra. La negazione di ogni legittimità alle guerre per religione ed il riconoscimento dell'eguaglianza giuridica e morale dei belligeranti rendevano possibile estromettere dallo spazio politico europeo il carattere discriminatorio e potenzialmente totalizzante del conflitto armato,

1 C. SCHMITT, *Il nomos della terra: nel diritto internazionale dello ius publicum europaeum*, Milano, Adelphi, 1991, p. 189.

² *De iure belli libri tres*, Hanoviae, excudebat Guilielmus Antonius, 1598.

³ *Ibidem*, lib. I, cap. VI.

rimarcando l'autonomia dello spazio della politica rispetto a quello proprio della religione. La rilevanza di questa innovazione del pensiero politico e giuridico è di portata ampia e dirompente, che appare in tutta la sua evidenza se solo si pensa al contesto storico, politico, religioso e giuridico in cui si forma e viene elaborata. La seconda metà del Cinquecento, infatti, vide l'Europa pervasa da violentissime ondate di conflitti che non ebbero solamente le tradizionali caratteristiche della politica dinastica e della guerra di conquista. Accanto ad essi, residuali dell'antica concezione patrimoniale degli Stati, s'intrecciarono e si sovrapposero scontri dirompenti e totalizzanti caratterizzati da una radicale matrice religiosa, innescati dalla disgregazione dell'unità religiosa dei cristiani in Europa occidentale a seguito della Riforma e dei suoi successivi sviluppi. La reazione degli Stati e delle Chiese - davanti al moltiplicarsi di guerre, conflitti, ribellioni - sia intestini che a livello internazionale - consistette in un progressivo irrigidimento ideologico e confessionale, nel tentativo di tamponare per quanto possibile la diffusione del pensiero non ortodosso e del dissenso nei confronti dell'autorità. La chiusura dogmatica ed ideologica ebbe un duplice impatto sulla vita culturale ed intellettuale del continente. Da un lato, il grande fermento politico e religioso produsse una mobilitazione intellettuale e una proliferazione di posizioni e nuove costruzioni che investivano direttamente la teologia e l'ideologia politica; dall'altro lato, la vivacità intellettuale finì con il produrre posizioni eterodosse, bollate rapidamente come ereticali o sediziose, in conflitto con le cristallizzazioni ideologiche e presto finite sotto l'attenta lente d'osservazione, e repressione s'intende, del potere. Davanti al rigore delle repressioni inquisitorie e censorie, in quegli anni travagliati si fecero sempre più consistenti, tra gli altri, i flussi migratori di élite e di intellettuali che, perseguitati per le proprie idee politiche o per il credo religioso, ricorrevano alla fuga per salvaguardare la propria incolumità⁴. Tra tali fitte fila di esuli *religionis causa*, Alberico Gentili, perseguitato assieme alla sua famiglia in seguito all'adesione alla Riforma e costretto alla fuga ed all'esilio, è una delle figure più importanti, non soltanto dell'emigrazione religiosa italiana⁵. Gentili, in maniera del tutto peculiare, emerge come una delle personalità che maggiormente erano destinate a lasciare un'impronta profonda nell'intera cultura europea, tali sono la vastità e la profondità degli argomenti trattati nei

⁴ Cfr. J. TEDESCHI, G. BIONDI, *I contributi culturali dei riformatori protestanti italiani nel tardo Rinascimento*, «Italice», vol. 64, n.1, 1987, pp. 19-61.

⁵ Sulle persecuzioni e i processi subiti nel corso degli anni da parte della famiglia di Alberico Gentili, si veda V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra in Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità, Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, Macerata, 6-7 dicembre 2007, a cura di L. LACCHÈ Milano, Giuffrè, 2009, pp. 167-196.

suoi scritti. Il pensiero di Gentili sfugge ad ogni tentativo di rigida classificazione, sia per la molteplicità ed ampiezza della sua formazione, sia per il suo milieu culturale e intellettuale. Per comprendere pienamente questa problematica ampiezza di orizzonti e cultura è opportuno tenere a mente che il diritto, la religione, la politica, sono ancora elementi e dimensioni simbiotiche nel Cinquecento, all'interno di “un sistema delle fonti in cui teologia e diritto si trovavano a coordinarsi e a compenetrarsi”⁶. Sarebbe pertanto fuorviante tentare di approcciarsi al pensiero gentiliano tentando di praticare delle cesure artificiali: nel XVI secolo alla base del diritto e del concetto di giustizia stava la legge divina, mentre a loro volta la tradizione giuridica ed il principio di autorità costituivano le basi di giustificazione e legittimazione delle istituzioni politiche e sociali. Permeato negli schemi metodologici e culturali da quella tradizione di pensiero che Richard Tuck ha ritenuto più opportuno definire “oratorical”⁷ piuttosto che umanista, Gentili fu chiamato dai suoi tempi e dalla storia a confrontarsi con guerre, dogmatismi, ideologie, con numerose sfide critiche e pericoli, con veri e propri nodi gordiani da sciogliere. Alberico Gentili affrontò queste problematiche con una riflessione a così ampio raggio da indurlo a parlare di un “arcipelago”⁸ a proposito della vastità della visuale e delle problematiche gentiliane durante la difficile e travagliata transizione dal medioevale – a quel tempo tutt'altro che sepolto – al moderno. E tuttavia, Gentili, dagli anni immediatamente successivi alla sua morte in avanti sembra quasi sparire dal dibattito culturale ed intellettuale europeo. Restano tracce del suo nome e delle sue opere, disseminate in maniera frammentaria per tutta l'Europa, ma fatte salve alcune eccezioni, un velo era destinato a calare su gran parte dell'opus gentiliano - complici alcune circostanze storiche e politiche di cui tratteremo più avanti - frettolosamente collocato nelle schiere dei predecessori di Grozio, e più tardi, coinvolto in una disputa piuttosto sterile sulla paternità della costruzione del diritto internazionale moderno. Tale *damnatio memoriae* era destinata a durare nei secoli, al punto che, quando nell'immediato secondo dopoguerra Schmitt ripercorreva la genesi dello *ius publicum europaeum*, l'opera di Alberico Gentili non era ancora riemersa in tutta la sua

6 D. QUAGLIONI, *La disciplina delle armi tra teologia e diritto. I trattatisti dello ius militare in Militari e società civile nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII)*, a cura di C. DONATI, B. R. KROENER, Bologna, Il Mulino, 2007, p.447.

7 R. TUCK, *The Rights of War and Peace, Political Thought and the International Order from Grotius to Kant*, Oxford, 1999, p. 17. Tuck preferisce definire tale tradizione di pensiero come 'oratorical' sulla base dell'uso massiccio fatto da Gentili, nelle fonti d'autorità, della letteratura e della retorica classica, in particolare della corrente neo-stoica romana.

8 I. BIROCCHI, *Il De iure belli e “l'invenzione” del diritto internazionale in Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli*, op.cit., pp. 101-138.

portata. Una prima riapparizione sulla scena ufficiale di Alberico Gentili si era avuta nel 1874, per iniziativa di Thomas Erskine Holland, uno dei successori del Gentili alla cattedra di Diritto Civile nell'ateneo di Oxford⁹. La prolusione inaugurale dell'anno accademico con cui Holland riportò al centro del dibattito scientifico Alberico Gentili ed il *De iure belli*, diede vita ad un processo di riscoperta dell'intero corpus delle opere gentiliane, incontrò accoglienza particolarmente favorevole in Italia, dove la ritrovata rilevanza accademica del Gentili si coniugò al clima politico del Regno d'Italia, imbevuto di patriottismo ed anticlericalismo post-unitario¹⁰. Le successive celebrazioni gentiliane degli atenei di Perugia e Macerata furono accompagnate dalla nascita del “Comitato per le onoranze ad Alberico Gentili”, presieduto dal principe ereditario Umberto, che volle dare in prima persona, con questa decisione, un tratto politico chiaramente visibile alla rievocazione gentiliana¹¹. In tale contesto Gentili venne così rappresentato come la figura dello studioso celebre che, post-mortem, dava lustro alla patria lontana dopo essere stato costretto in vita ad abbandonarla, vittima dalle persecuzioni religiose della Chiesa della Controriforma¹². A circa ottant'anni di distanza dalla prolusione di Holland, Schmitt giocò un ruolo altrettanto importante nella riscoperta e ridefinizione del contributo culturale apportato da Gentili alla costruzione dello *ius publicum europaeum* ed al superamento della dottrina della guerra giusta. Si disegnava così una triangolazione europea nella riscoperta del pensiero del Gentili, che dalla patria d'elezione - l'Inghilterra – passava per la patria d'origine italiana per giungere, infine, alla Germania, non solo patria di Schmitt ma anche tappa di passaggio del Gentili nella sua peregrinazione europea verso l'Inghilterra e terra in cui il fratello di Alberico, Scipione, si fermò per proseguire gli studi di diritto e dove poi svolse la sua attività accademica. La rilevanza della dimensione europea dell'autore e della sua opera emergono da un tale contesto, ancora oggi, come un riferimento culturale ed un settore di studi imprescindibili per pensare le molteplici sfide della contemporaneità. Le questioni decisive anche per la contemporaneità che restano in eredità dall'opus

9 T. E. HOLLAND, *An Inaugural Lecture on Albericus Gentilis*, in ID. *Studies in International Law*, Oxford, 1898, pp. 1-39.

10 D. PANIZZA, *La fortuna di Alberico Gentili: immagini e interpretazioni*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del convegno, Ottava giornata gentiliana, San Ginesio, Macerata, 26-27-28 novembre 1998*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 271-273.

11 T. E. HOLLAND, *An Inaugural Lecture on Albericus Gentilis*, pp. 37-39.

12 La riscoperta e l'utilizzo aggressivo della figura gentiliana in chiave anticlericale incontrò una reazione cattolica altrettanto decisa. Infatti, riporta Holland che da parte cattolica la scontentezza “[...] found violent expression in such journals as the *Civiltà Cattolica*, the *Osservatore Romano*, and the *Voce della Verità*; while by way of protest “contro l'empio disegno di onorare in “Alberico Gentili un nemico della Chiesa [...]”. T. E. HOLLAND, *An Inaugural Lecture on Albericus Gentilis*, p. 37.

gentiliano sono numerose e molte di esse sono state proficuamente analizzate e studiate grazie al rinnovato interesse per la figura del Gentili ed all'opera di istituzioni quali il Centro Internazionale di Studi Gentiliani, che, nei suoi oltre trent'anni di vita ha perseguito una fruttuosa serie di attività, pubblicazioni ed iniziative rivolte alla valorizzazione del pensiero e dell'opera di Alberico Gentili, contribuendo così in maniera decisiva alla costruzione di nuovi itinerari di ricerca. Un momento saliente e di grande rilevanza, non solo simbolica, dell'attività del Centro Internazionale è stato vissuto nel 2008 con le celebrazioni per il quarto centenario della scomparsa del giurista sanginesino, occasione in cui ha finalmente visto la luce l'edizione critica italiana del *De iure belli*, tradotto da Pietro Nencini. La traduzione italiana del *De iure* è strumento di ricerca indispensabile, integrata dall'introduzione di Diego Quaglioni e dall'apparato critico a cura di Giuliano Marchetto e Christian Zendri che arricchiscono la versione italiana del testo con tutte le basi autoritative allegate dal Gentili al *De iure*. Il panorama degli studi più recenti sulla figura e sul pensiero di Gentili è stato ulteriormente approfondito in campo internazionale dalla pubblicazione delle edizioni critiche in francese del *De iure*¹³ e del *De Legationibus*¹⁴ ad opera di Dominique Gaurier, e dall'edizione inglese del *De Armis Romanis*¹⁵ - la cui pubblicazione è più volte preannunciata da Gentili nelle stesse pagine del capolavoro gentiliano¹⁶ - a cura di Benedict Kingsbury e Benjamin Straumann. Questo lavoro ha il merito indiscusso di restituire al *De Armis* una prospettiva d'indagine autonoma rispetto al *De iure*, di cui non costituisce un semplice corollario. Tale lavoro è stato preceduto a sua volta dalla pubblicazione del *The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*¹⁷, sempre a cura dei suddetti studiosi, che offrono un esaustivo spettro di ricerca sull'influenza del diritto romano e del modello dell'Impero romano all'interno dell'impianto del pensiero gentiliano sulla legittimità della guerra, su

13 *Les trois livres sur le droit de la guerre*, A. GENTILI ; traduction, introduction et notes de D. GAURIER, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2012.

¹⁴ In corso di pubblicazione.

15 *The Wars of the Romans. A Critical Edition and Translation of De Armis Romanis*, Alberico GENTILI; Edited by B. KINGSBURY, B. STRAUMANN, Translated by D. LUPHER, Oxford University Press, 2011.

16 A. GENTILI, *Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598)*, Introduzione di D. QUAGLIONI, traduzione di P. NENCINI, apparato critico a cura di G. MARCHETTO e C. ZENDRI, Milano, Giuffrè, 2008, lib. I, cap. I, p.7. Cfr. anche ibidem, lib. I, cap. XIII, p.86. Il *De armis romanis* viene citato all'interno dei tre libri che compongono il capolavoro gentiliano sul diritto di guerra complessivamente per quattordici volte.

17 *The Roman Foundations of the Law of Nations, Alberico Gentili and the Justice of Empire*; Edited by Benedict KINGSBURY and Benjamin STRAUMANN, Oxford University Press, 2010.

conquista e la legittimità dell'impero, e, più in generale, sul diritto di guerra. La mole e la portata ampissima degli studi più recenti ci incoraggiano dunque ad incrociare fruttuosamente una ricca serie di ricerche ed evidenze storiche che, non solo affrontano tematiche di estremo interesse e completano alcuni aspetti del contesto storico, politico, religioso e culturale del tempo di Gentili, ma aprono la strada a nuovi, più ampi ambiti d'indagine e studio sul pensiero gentiliano e le sue molteplici influenze.

La fede, le persecuzioni

Venuto alla luce nel gennaio del 1552, a San Ginesio, nella Marca pontificia, Alberico Gentili crebbe in un contesto familiare caratterizzato dall'attività medica del padre Matteo. Il giovane Matteo Gentili, nei suoi anni di studi pisani, era stato istruito, oltre che al greco ed al latino, alla filosofia da Simone Porzio ed alla medicina da Giovanni Argenterio¹⁸, a loro volta in passato discepoli di Pietro. Primo di sette figli, Alberico intraprese un diverso percorso di formazione rispetto a quello paterno, laureandosi in legge presso l'Università di Perugia¹⁹ nel 1572 e, immediatamente dopo, ricoprendo la carica di pretore ad Ascoli per tre anni, al termine dei quali fece rientro nel paese natale, assumendo la carica di avvocato del comune²⁰, ricevendo inoltre l'incarico di redigere il libro V dello Statuto del 1577. Tuttavia Alberico non portò a termine il compito, limitandosi a redigere il proemio che venne successivamente, in seguito alla condanna del Sacro Tribunale, cancellato dalle autorità locali²¹.

In quel frangente storico San Ginesio – e con esso la famiglia Gentili – si trovava già da tempo ad essere oggetto della sorveglianza dell'Inquisizione romana. Il borgo marchigiano veniva già considerato da tempo dal Sant'Uffizio un luogo tra i più permeati dalla propaganda protestante, sia per la circolazione di testi provenienti dalla Germania e da altre terre riformate, sia per la presenza di comunità ereticali, tanto da

18 T. BENIGNI, *Memorie d'uomini illustri del Piceno. Alberigo Gentili da SanGinesio*, in *Antichità picene dell'abate Giuseppe Colucci patrizio camerinese*, Fermo, 1786, Tomo VII, p. XIII. Per le più recenti ricostruzioni delle vicende biografiche di Alberico Gentili si vedano: A. DE BENEDICTIS, *Gentili, Alberico in Dizionario biografico degli italiani*, disponibile online all'url [http://www.treccani.it/enciclopedia/alberico-gentili_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/alberico-gentili_(Dizionario-Biografico)/); *Alberico Gentili, vita e opere*, a cura di P. RAGONI, San Ginesio, Centro Internazionale di Studi Gentiliani, 2000.

19 Una testimonianza diretta degli studi perugini compiuti da Alberico Gentili proviene dalle *Laudes academiae Perusinae et Oxoniensis*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1605; Si veda anche G. SPERANZA, *Alberico Gentili. Studi dell'avvocato Giuseppe Speranza*. Roma, Tipografia Fratelli Pallotta, 1876, p. 19: “Con tanto studio di uomini di cose e di libri, in sul terzo anno da che si era recato in Perugia, ossia nel 23 settembre 1572, veniva creato dottore nella ragion civile alla età di poc'oltre anni 21: essendo promotori per la laurea il suo maestro Ridolfi ed alti due professori, Cornelio Benincasa e Giambattista Fedeli”.

20 G. SPERANZA, *Alberico Gentili*, pp. 20-21.

21 M. ASCHERI, *Lo Statuto del Comune di San Ginesio: il libro della città*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552 – Londra 1608). Atti dei convegni nel quarto centenario della morte, vol.III. Inaugurazione del Centenario Gentiliano, San Ginesio, 13-14 gennaio 2008. Le Marche al tempo di Alberico Gentili: religione, politica, cultura, San Ginesio, 13-14 giugno 2009*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 59 e ss.

indurre papa Pio V in persona a disporre un'indagine sul borgo. Di questi provvedimenti che tentavano di fermare il propagarsi dell'eresia nella Penisola, specificamente nella Marca, si trova una testimonianza diretta nelle lettere dei residenti veneziani. Da una lettera datata 25 settembre 1568 e scritta dal residente veneziano in Roma, in occasione di alcuni tumulti iconoclasti, si riportava che:

“In una terra della Marca, chiamata Amandola, i fuoriusciti, coi quali si dice che si sono accompagnati molti sfratati, entrati dentro, hanno usato grande crudeltà abbruciando le chiese, e buttando a terra, e rompendo le immagini con gran dispregio di tutte le cose sacre; onde si dice che sua santità ha animo di far qualche grande provvisione per quella terra, e per un'altra ancora vicina chiamata San Genese, poiché intende che in essa vi sono molti eretici”²²

Il rigore e la persecuzione inquisitoriale investirono gli stessi membri della famiglia Gentili - incluso Alberico - che vennero coinvolti in due riprese nei processi contro la comunità ereticale marchigiana. Il padre – già vicino in passato al circolo dalle marcate connotazioni di stampo zwingliano di Pietro Martire Vermigli²³ - e lo zio Pancrazio, vennero detenuti nelle carceri del Sant'Uffizio già nel corso dei procedimenti del 1567-68 e quindi sottoposti a processo, conclusosi con l'abiura *de vehementi* pronunciata nel 1570²⁴. Una nuova azione giudiziaria inquisitoriale, che ebbe inizio tra il 1576 e il 1578, si abbatté invece direttamente sull'antica confraternita dei Ss. Tommaso e Barnaba, sospettata di celare al suo interno una fervida attività di proselitismo ereticale²⁵. Matteo Gentili, che dopo la sopracitata abiura degli anni precedenti aveva potuto riprendere la pratica della professione medica in Ascoli, apparteneva per tradizione familiare a tale confraternita. Gli arresti e la messa sotto inchiesta di numerosi membri della conventicola posero Matteo Gentili, indicato nella ricostruzione di Giuseppe Speranza come “anima e centro”²⁶ delle adunanze, davanti al concreto

22 Cit. in C. CANTU', *Gli eretici d'Italia. Discorsi storici*. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1866. Volume II, pag. 408.

23 Cfr. G. SPERANZA, *Alberico Gentili*, pp. 42 e ss. Sui rapporti di Matteo Gentili con Vermigli, a p. 44 Speranza riporta che: “In Pisa stessa era pure una chiesa riformata di Zuingliani fondatavi segretamente qualche anno innanzi dal canonico fiorentino Pietro Martire Vermigli che pur altre ne avea aperte a Napoli e a Lucca [...] Non è neppure a dubitare che Matteo [...] non cercasse aggregarsi alla chiesa di Pisa, per ivi attingere nel libero esame religiosi principii”. Sul punto, si veda anche V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, pp. 169-171.

24 V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, p.176.

25 T. BENIGNI, *Memorie d'uomini illustri del Piceno*, pp. XIX-XX. Sullo stesso argomento, G. SPERANZA, *Alberico Gentili*, p. 46, ravvisa come ai fini del proselitismo riformato la confraternita fosse un luogo “[...] adattissimo, perocché la Chiesa e le case erano fabbricate in giurisdizione esente dall'autorità diocesana, e dipendente del Capitolo vaticano, che da lunge non poteva vegliare ciò che ivi si facesse”.

26 G. SPERANZA, *Alberico Gentili*, p. 48.

pericolo di essere condannato come *relapso* - sentenza che avrebbe inevitabilmente condannato il medico sanginesino al rogo. Matteo Gentili si risolse prudentemente per la fuga, essendo “divenuto impossibile in Italia anche il più cauto nicodemismo”²⁷. Abbandonando San Ginesio e l'Italia, Matteo portò con sé i figli Alberico e Scipione, mentre la moglie Lucrezia Petrelli e gli altri figli, Quinto e Manilio, rimasti in patria, dovettero subire la persecuzione inquisitoriale ed in seguito il processo intentato loro dal Sant'Uffizio²⁸. Nell'autunno dello stesso anno Alberico, assieme al padre ed a Scipione, era riuscito a trovare rifugio a Lubiana, nella Carinzia sotto dominio asburgico. La buona accoglienza a Lubiana fu resa possibile, con ogni probabilità, grazie all'intercessione di Nicolò Petrelli - fratello della madre di Alberico e Scipione, Lucrezia, e già castellano di Trieste -, giureconsulto la cui influenza aveva notevole rilievo alla corte dell'imperatore Rodolfo II d'Asburgo²⁹. L'esilio nei territori della Casa d'Austria non ebbe lunga durata per due ordini di motivi. Un motivo di ordine generale fu dettato da un cambiamento politico, in seguito ad una ben più stretta osservanza dei decreti tridentini, già sotto il regno dello stesso Rodolfo II. Parallelamente, a questa stretta controriformistica si affiancavano le battute finali del processo a Roma ai danni degli esuli di San Ginesio, ora contumaci, conclusosi con la condanna alla proscrizione ed alla confisca dei beni³⁰. La decisione di lasciare i territori del Sacro Romano Impero fu dunque in un certo senso una scelta obbligata e dettata ancora una volta dalla prudenza. Di lì, nella primavera del 1580, come ricostruito da Diego Panizza direttamente dagli appunti manoscritti dello stesso Alberico Gentili, Matteo ed Alberico si rimisero in marcia attraverso la Germania alla volta dell'Inghilterra, mentre Scipione, il più giovane degli esuli, si fermava a Tubinga a proseguire i propri studi giuridici³¹.

27 L. FIRPO, *Filosofia italiana e Controriforma*, in «Rivista di filosofia», Torino, XLI, 1950, p. 150.

28 V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, p.178. Sempre LAVENIA, *ibidem*, p. 181 ci dà notizia dell'esistenza in vita di un altro fratello di Alberico Gentili, Flavio, che nel 1580 abiurò spontaneamente davanti ai cardinali inquisitori, “sancendo così la rottura tra i contumaci e il resto della famiglia rimasto in Italia e costretto a fare i conti con l'occhiuto Sacro Tribunale”. Un cenno al ricordo di San Ginesio compare nelle *Laudes Academiae*, op. cit., p. 7: “Inferas vero te, patria Sangenesium, laudibus istis excellentium civitatum: quae, terris iactatum, et lto, civem tuum hac demum fede quietis splendidissima constitisse me vides”.

29 G. SPERANZA, *Alberico Gentili*, pp. 50-51.

30 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981, p.18.

31 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 18. Panizza, ricostruisce da alcuni appunti sparsi tra i manoscritti di Alberico Gentili, conservati nella Bodleian Library di Oxford, le “tappe del percorso verso l'Inghilterra: Heidelberg, 8 maggio 1580; Neustadt, 21 maggio 1580; Colonia, 4 giugno 1580; Anversa, 19 giugno 1580; Londra, 1 agosto 1580. Il fratello Scipione si fermò a studiare giurisprudenza a Tubinga e Wittenberg”, p.18n. Sulla figura di Scipione Gentili, R. SAVELLI, *In tema di storia della cultura giuridica*

Ma quali erano le convinzioni religiose che avevano posto Alberico Gentili nel mirino del Sant'Uffizio e lo avevano costretto a lasciare dapprima l'Italia e poi l'Impero? E la scelta di stabilirsi in Inghilterra aveva un legame con le sue convinzioni religiose che lo condussero negli anni seguenti ad abbracciare la confessione anglicana?

Se non abbiamo nessun documento che fornisca maggiori informazioni su quali furono le circostanze che condussero all'adesione alla Riforma da parte dei Gentili³², per delineare in maniera più chiara le idee religiose di Alberico possiamo fare ricorso ad un'opera rimasta inedita, il *De papatu romano Antichristo*, il cui manoscritto è conservato nel fondo D'Orville della Bodleian Library di Oxford³³. L'opera, in cui la teologia ed il diritto sono uniti in “un nodo inscindibile dal quale prende vita una stagione complessiva della vita spirituale e dell'Europa moderna”³⁴, venne composta con ogni probabilità nei primi anni trascorsi dal Gentili in Inghilterra³⁵. La rilevanza delle ventiquattro *assertiones* che compongono il manoscritto risiede nei passaggi in cui traspare la personale religiosità dell'autore - non inquadrabile tout-court in nessuna delle confessioni riformate. Risulta tutto sommato poco utile, invece, soffermarsi sugli elementi polemici mossi contro il papato, al fine di misurare la distanza ed il grado di rottura di Gentili con la Chiesa Cattolica, che appare definitivamente espressa in tutta la

*moderna. “Strade maestre” e “sentieri dimenticati”, in Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista moderno, a cura di L. GAROFALO, Napoli, Jovene, 2007, p.136, evidenzia come ci fosse “un tentativo di ottenerne il ritorno al cattolicesimo molti anni dopo la fuga, con l'offerta di una cattedra: «so che a tempo di papa Clemente – scrisse nel 1609 Marc Welser – fu trattato di far ricattolicare Scipione Gentile, di dargli una cattedra in Sapienza di Roma, ad istanza del cardinal san Giorgio [Cinzio Aldobrandini], se ben mi ricordo; ma non ci fu mai verso di assicurarlo ad intiera sua soddisfazione, dubitando egli sempre che l'Inquisizione si troverebbe qualche pelo addosso»”. Cit. in V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, p. 178, n.38.*

32 La documentazione inquisitoriale analizzata da Vincenzo Lavenia è utile per ricostruire con maggiore precisione gli iter processuali che riguardarono la famiglia Gentili. Tuttavia è necessario sottolineare ancora come “le carte romane chiariscono alcuni aspetti dei processi senza dire nulla delle reali convinzioni religiose di Alberico e dei suoi familiari.” in V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, p.182.

33 D. QUAGLIONI, *Il «De papatu romano Antichristo» del Gentili in Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli*, p.199.

34 D. QUAGLIONI, *Il «De papatu romano Antichristo» del Gentili*, p. 205.

35 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 16 spiega come la datazione sia possibile grazie ai riferimenti del Gentili a papa Gregorio XIII indicato come regnante ed ottuagenario. Il pontificato di Gregorio XIII durò dal 1579 al 1584. V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, pp. 182-183 aggiunge che la datazione potrebbe essere ulteriormente confermata dai riferimenti a Claudio Acquaviva come generale della compagnia di Gesù in carica, eletto nel 1581, e da un richiamo al cardinale Hosius, defunto nel 1579 e del quale fu pubblicata nel 1584 a Colonia un'edizione completa dei suoi scritti. Tuttavia nei più recenti studi sul *De papatu*, Minnucci e Quaglioni hanno messo in mostra come l'opera resti sostanzialmente un work-in-progress almeno sino al 1591. Cfr. G. MINNUCCI, D. QUAGLIONI, *Il De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili (1580/1585-1591): primi appunti per l'edizione critica*, in «Il pensiero politico», 47, II, 2014, pp. 145-155.

sua irreversibilità già dalla scelta del titolo³⁶. È ben più importante rilevare come, tra le righe delle violente accuse mosse al papato di avere incarnato in pieno i caratteri attribuiti all'Anticristo dalle Scritture – tesi argomentata secondo gli stereotipi classici della coeva polemica sul tema - si intravedesse una sferzante critica rivolta anche al dogmatismo ed all'intolleranza della corrente radicale del puritanesimo, con cui Alberico era venuto a contatto – ed immediatamente in contrasto - nell'ambiente accademico oxoniense. Come rileva Filippo Mignini, nel *De papatu* Gentili lascia trapelare tutta la sua diffidenza verso la fazione puritana che:

“con la sua intransigenza e col suo odio per la ragione, ha finito per assumere tratti e comportamenti tipici del papato e del cattolicesimo controriformato”³⁷.

È interessante invece rilevare come, confrontando il manoscritto con i *topoi* della polemica tradizionale protestante sulla Chiesa cattolica come incarnazione dell'Anticristo, sia assente nel *De papatu* qualsiasi riferimento di tipo polemico nei confronti della chiesa anglicana³⁸. Non è casuale che l'unico teologo riformato nominato nel manoscritto gentiliano fosse Lutero, infatti, secondo l'analisi del manoscritto svolta dal Panizza, risulta evidente da ben tre *assertiones* che Gentili accogliesse in pieno la giustificazione *ex sola fide*, caposaldo dottrinale della dottrina luterana³⁹. La conseguenza logica dell'accettazione della dottrina della giustificazione per sola fede è la riduzione dei Sacramenti a due soli, il Battesimo e la Cena, in quanto unici istituiti direttamente da Cristo in terra. Tuttavia, a proposito della Cena, la posizione di Gentili è molto distante dalla dottrina luterana. Su questo argomento estremamente delicato la

36 Il tema dell'identificazione del papato con l'Anticristo è ricorrente ed ampiamente diffuso in tutta la propaganda e la polemica protestante. Sull'argomento si vedano J. R. ARMOGATHE, *L'anticristo nell'età moderna, esegesi e politica*, Le Monnier, Firenze, 2004; *Storia e figure dell'Apocalisse tra '500 e '600, atti del IV Congresso internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore 14-17 settembre 1994*, a cura di R. RUSCONI, Viella, Roma, 1996; G.M. BARBUTO, *Il principe e l'Anticristo: gesuiti e ideologie politiche*, Napoli, Guida, 1994; C. HILL, *Antichrist in Seventeenth Century England*, Oxford, 1971.

37 F. MIGNINI, *Temi teologico-politici nell'incontro tra Gentili e Bruno* in *La mente di Giordano Bruno*, a cura di F. MEROI, Olschki, Firenze, 2004, p.114.

38 In quel frangente storico la chiesa anglicana è diffusamente attaccata nei numerosi libelli sull'Anticristo in circolazione in Inghilterra. Nelle correnti ereticali e puritane l'episcopato anglicano veniva di sovente additato come la coda dell'Anticristo stesso. Cfr. D. PIRILLO, *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani*. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, pp. 48-49.

39 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, pp.19-21. Le *assertiones* in questione sono la XII, XIII e XIV dalle quali emerge il rigetto della posizione cattolica sul libero arbitrio, la riduzione delle opere buone a quelle fondate sulla legge divina e la loro inutilità ai fini della salvezza, pur essendo frutto della fede. L'accusa mossa da Gentili alla dottrina cattolica del libero arbitrio era sostanzialmente quella di essere conforme all'eresia pelagiana. Sul punto, cfr. D. PIRILLO, *Filosofia ed eresia*, p.50.

posizione dell'esule italiano è, infatti, ben più aderente alla dottrina di Zwingli – che con ogni probabilità non doveva essere affatto estranea alle conoscenze di Alberico, stante la summenzionata e nota frequentazione paterna del circolo zwingliano del Vermigli. Gentili, pur negando con fermezza la transustanziazione, in quanto impostura costruita e perpetrata dal papato, riduce la Cena ad una semplice commemorazione di Cristo, negando ogni carattere sacrificale della stessa ed escludendo la presenza reale di Cristo nelle due specie⁴⁰. Il non conformismo della fede gentiliana viene ulteriormente confermato da altri passaggi del *De papatu*. Gentili propugna esplicitamente nelle *assertiones* un'organizzazione ecclesiastica il meno gerarchizzata possibile, basata sul modello presbiteriano della chiesa delle origini – collocandosi in tal modo su una posizione più vicina al paradigma calvinista⁴¹ - e basata sulla visione ideale della missione puramente spirituale della chiesa, cui è sottratta ogni giurisdizione in ambito temporale. Un altro lungo excursus, contenuto nel *De abusu mendacii*⁴², in cui Gentili parla della “confessio fidei meae”⁴³, richiama ad una fede semplice, non mediata dalle gerarchie ecclesiastiche e vicina, di nuovo, alle posizioni calviniste. Il cristianesimo cui aspira il Gentili assume dunque essenzialmente le caratteristiche di una confessione priva di ogni elemento totalizzante, riconducibile al solo ambito della coscienza individuale, scevra da ogni dogmatismo e fanatismo, non appesantita dalla moltitudine di dogmi costruiti dai teologi e dalla gran parte della struttura gerarchica del clero così come organizzato sotto la Chiesa di Roma⁴⁴. La religione viene concepita da Alberico come un libero connubio che si costituisce in maniera spontanea tra Dio e l'uomo, in cui nessun margine di intervento è lasciato al potere civile⁴⁵. Tale assunto trova nella tolleranza della diversità confessionale uno sbocco logico immediato, anche come

40 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p.21.

41 Ibidem, p.27.

42 *Disputationes duae; I. De actoribus at spectatoribus fabularum non notandis; II. De abusu mendacii*, Hanoviae, apud G. Antonium, 1599.

43 Ibidem, *De abusu mendacii*, p. 190.

44 Il contrasto del Gentili con i puritani, che resterà irriducibile per tutta la vita dell'esule, sul piano religioso trova le sue radici in alcuni elementi specifici. A separare Gentili dai puritani inglesi stavano il rifiuto delle forme di dogmatismo e di “ogni tendenza teocratica che si accompagnava al favore per un moderato controllo dello Stato sulla Chiesa predeterminavano una incompatibilità di fondo tra la sua posizione e l'intollerante e totalizzante religiosità dei puritani”. D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p.39.

45 *De legationibus libri tres*, Londinii, excudebat Thomas Vautrollerium, 1585, lib. II, cap. XI, p. 63: “Cum Deo enim communio nobis religione intercedit: nam haec est inter homine, et Deum ratio: quia est religio scientia divini cultus et habitus observantia eius, quo habito nos cum Deo devincimur et religarum”. Ancora, sul punto, A. GENTILI, *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. IX, p. 56: “Ma ascolta ancora una cosa. Alla religione si è debitori della libertà. La religione è il connubio fra Dio e l'uomo. Quindi, come si difende risolutamente la libertà per il connubio della carne, si deve riconoscere anche la libertà di questo connubio dello spirito”.

necessario corollario pratico e politico di tale teorizzazione. La giustificazione della tolleranza religiosa sulla base del carattere personale ed interiore della fede, costituisce infatti un importante distinguo, religioso e politico, concepito da Gentili in contrapposizione alle violente repressioni operate dal papato⁴⁶. Di più, la libertà di religione, nella costruzione gentiliana, assolve anche ad un duplice compito di freno: nei confronti del potere assoluto dello Stato e nei confronti delle chiusure dogmatiche intolleranti da parte delle confessioni riformate. Gentili in tal modo ridimensiona, parallelamente, anche il peso della stessa religione nella sfera politica. Il pluralismo religioso all'interno dello Stato deve dunque essere tollerato - sulla scorta della lezione dei *politiques* che sul principio della tolleranza religiosa basavano uno dei fondamentali fattori politici di tutela e conservazione della pace interna allo Stato – fermo restando che, analogamente a quanto sostenuto da Bodin, il potere sovrano conservi il dovere di intervenire in ambito religioso qualora uno dei culti osservati all'interno dello Stato dovesse arrecare ad esso danno o minaccia⁴⁷. Una ulteriore risposta che proviene da Alberico, davanti alla coesistenza di più culti all'interno dello Stato, e davanti alla sfida posta dalla pluralità di confessioni presenti nel mondo cristiano è costituita dal modello di chiesa 'inclusiva' teorizzata nel *De papatu*. Gentili tratteggia infatti un modello di chiesa universale che nella sua visione

“doveva includere tutti coloro che credevano in pochi articoli fondamentali sostanzialmente riducibili al dogma trinitario”⁴⁸.

Il modello di chiesa inclusiva proposto da Gentili è dunque incentrato sul rispetto della diversità confessionale anche al proprio interno. Si tratta di una conseguenza logica della concezione della fede come connubio libero tra Dio e l'uomo, ed inoltre contiene in sé il duplice vantaggio – del tutto pragmatico - di salvaguardare, da un lato, l'unità delle diverse confessioni riformate e dall'altro di permettere, al tempo stesso, ad Alberico di sorvolare sulle divisioni dottrinali, sovente radicali ed irriducibili, all'interno del fronte riformato. Da questa rinnovata ed aperta chiesa cristiana, Gentili escludeva

46 Osserva Pirillo che “il papato aveva perseguitato i dissidenti religiosi, e questa violenta politica repressiva non poteva che confermare secondo Gentili l'identificazione tra Anticristo e Chiesa romana”, D. PIRILLO, *Filosofia ed eresia*, p.53.

47 P. A. PILLITU, *Metodo scientifico e libertà di religione in Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Politica e Religione nell'età delle guerre di religione. Seconda giornata gentiliana 1987*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 53-54.

48 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p.28.

solamente i cattolici - per l'intrinseca ed insanabile degenerazione e corruzione della Chiesa - oltre che le sette ireniche e radicali, accusate in maniera esplicita da Alberico di non essere altro che emissari al servizio del papato, impegnati ad indebolire il fronte riformato:

“Sui sunt emissarii Anabaptistae, Libertini, Schwenckfeldiani, Servetistae, Antitrinitarii. Dixit in corde suo: divide et impera. Sed ex nobis non erant illi, nam permanissent nobiscum: ipsis cum Papatu in pluribus convenit. Per eos turbare Ecclesiam Christi nititur hic, quando iam virtute nihil amplius potest”⁴⁹.

Alla luce delle *assertiones* del *De papatu*, la scelta di Gentili di aderire alla chiesa anglicana appare dunque come una scelta perfettamente logica e sincera, dettata non tanto dalle inquietudini teologiche tipiche delle correnti ereticali dell'emigrazione *religionis causa*, quanto piuttosto dalla natura della fede del giurista italiano e dalla rispondenza dell'anglicanesimo al modello politico-religioso che Alberico aveva in animo⁵⁰. La chiesa anglicana, infatti, negli anni centrali del regno di Elisabetta I, si trovava nel periodo della sua difficile stabilizzazione dopo lo scisma dei decenni precedenti e la sistemazione confessionale apportata sotto Edoardo VI con l'approvazione del *Prayer Book*⁵¹ - approvato dopo la stagione della restaurazione cattolica durante il breve regno di Maria I Tudor - per volere della regina e sotto la guida del cardinale Pole. Il regime elisabettiano tendeva a perseguire una politica ecclesiastica e religiosa moderata, mantenendo una posizione equidistante tra le pressioni per una riforma in senso più radicale dello Stato e dell'episcopato da parte dei puritani - con cui il Gentili si scontrerà inesorabilmente in campo accademico e politico - e le resistenze dei cattolici, ancora fiduciosi nella possibile restaurazione del vincolo di fede, nonché politico, con Roma. Inoltre la chiesa anglicana, mantenendo le proprie

49 *De papatu romano Antichristo*, c. 84r. Cit. in D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p.30. La posizione di Gentili in questo senso è estranea in toto al movimento ereticale dell'emigrazione religiosa italiana. Secondo V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, p. 167, è questo il motivo, assieme all'adesione di Gentili alla chiesa anglicana, dalla mancata menzione di Alberico Gentili nel lavoro di Cantimori sugli eretici italiani. Si veda D. CANTIMORI, *Eretici italiani del Cinquecento: ricerche storiche*, Firenze, Sansoni, 1973. Sul punto alcuni spunti utili anche in J. TEDESCHI, G. BIONDI, *I contributi culturali dei riformatori protestanti italiani nel tardo Rinascimento*, op. cit., pp. 19-61.

50 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 47: “Egli era cioè del tutto estraneo alle tendenze ereticali in senso stretto che caratterizzarono larga parte del movimento riformato italiano”.

51 Si faccia riferimento a H. DAVIES, *Worship and Theology in England from Cranmer to Hooker, 1534-1603*, Princeton, 1970; Per quanto concerne il ruolo e l'influenza di Pietro Martire Vermigli nella redazione del Prayer Book: M. ANDERSON, *Rhetoric and reality: Peter Martyr and the English Reformation*, in «The Sixteenth Century Journal», 19, III, 1988, pp. 451-469; A. BEESLEY, *An Unpublished source of the Book of Common Prayer: Peter Martyr Vermigli's Adhortatio ad Coenam Domini Mysticam*, in «Journal of Ecclesical History», 19, 1968, pp. 83-88.

istituzioni strettamente legate alla politica – grazie al ruolo previsto per il sovrano, posto a capo della chiesa anglicana stessa dopo l'Atto di Supremazia del 1534:

“si costituiva quasi come fede civile in un paese avviato allo scontro con Roma e la maggiore potenza cattolica del tempo: gli Asburgo austriaci”⁵².

Ed è proprio l'unione realizzatasi in Inghilterra tra il vincolo di fede ed il corrispettivo legame politico, secondo Panizza - in mancanza di nuove fonti e documenti – l'elemento decisivo che ci può dunque legittimamente fare supporre che:

“la decisione di rifugiarsi in Inghilterra nel 1580 fosse dovuta all'apprezzamento di queste caratteristiche della Riforma inglese”⁵³.

L'adesione convinta, e duratura, di Alberico Gentili alla confessione anglicana è testimoniata inoltre dall'esule italiano stesso anche nelle pagine del *De nuptiis*⁵⁴. Nell'epistola apologetica che chiude i sette libri dell'opera, infatti, Gentili esprime un sentimento d'immedesimazione ed appartenenza a quella che definisce “nostra Anglicana ecclesia”⁵⁵, concepita ancora una volta, come nel *De papatu*, in contrapposizione alle forze dell'Anticristo incarnatesi sulla terra nel romano pontefice⁵⁶. Resta a questo punto da chiedersi quali siano i motivi che fecero sì che il *De papatu* restasse sotto forma di manoscritto e non venisse mai pubblicato. Quaglioni e Panizza concordano nell'ascrivere i motivi della mancata pubblicazione dell'opera a ragioni di opportunità politica e personale. Alcune tesi espresse nelle *assertiones* erano in aperta conflittualità non solo con le posizioni dei protettori di Alberico Gentili – Sidney, Dudley, Walsingham non erano affatto alieni da alcune simpatie filo-puritane – ma anche con le posizioni ufficiali del blocco conservatore elisabettiano, della chiesa e dell'episcopato anglicano⁵⁷. Anche un silenzio però contribuiva a rendere poco opportuna, quantomeno politicamente, la pubblicazione del *De papatu*: prudentemente

52 V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, p. 186.

53 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 40.

54 *Disputationum de nuptiis libri VII*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1601.

55 *Epistola apologetica ad lectorem*, in *Disputationum de nuptiis*, infra.

56 Ibidem: “Itaq., quod illi Antichristo, hoc est Romano papatus, savissimo facis satis, ut favire in huiusmodi nolit protestantes, id mitissima Dei quin satisfaciat ecclesia nostra pro me, dubitandum non puto”.

57 Cfr. D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, pp. 37-38, e soprattutto D. QUAGLIONI, *Il De papatu romano Antichristo*, op. cit., pp. 204-205.

Alberico evitava infatti di spendere ogni riferimento nel manoscritto alla necessità di un diretto impegno militare inglese contro la Spagna ed, in particolare, colpisce il silenzio tenuto dal sanginesino sulla spedizione militare inglese a sostegno dei calvinisti in rivolta nei Paesi Bassi⁵⁸. L'intervento armato nei Paesi Bassi in nome della solidarietà internazionale protestante avrebbe implicato il conferimento di una connotazione di tipo religioso al conflitto, cosa che risultava del tutto ingiustificabile nell'architettura del pensiero del Gentili. Il sanginesino sorvolava dunque prudentemente, in un'opera pensata con una marcata connotazione religiosa, su di un tema politico che avrebbe potuto indurre a qualche attrito con i suoi protettori. Paradossalmente, dunque, uno degli elementi che contribuì alla mancata pubblicazione del *De papatu* fu proprio la posizione religiosa espressa dal Gentili. La fede cristiana priva di ogni caratterizzazione radicale del Gentili, non classificabile in nessuna delle confessioni riformate che emerge dalle *assertiones*, assieme all'aspirazione ad una terzietà neutrale del manoscritto nei confronti delle confessioni riformate stesse, a rendere alcune sue parti "inaccettabili all'una e all'altra delle parti contendenti"⁵⁹ ed a contribuire in modo probabilmente decisivo affinché restasse inedito sino ai nostri giorni.

⁵⁸ D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 37.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 38.

Gentili, l'Inghilterra elisabettiana e la transizione di fine secolo.

Arrivato in Inghilterra nel 1580, Alberico Gentili - la più antica documentazione ufficiale della sua presenza nel regno d'oltremarina si trova nei verbali della Chiesa italiana riformata di Londra del 21 settembre 1580, nei quali viene menzionato direttamente, sia pure in maniera del tutto incidentale⁶⁰ - riuscì ad inserirsi piuttosto rapidamente nel mondo intellettuale ed accademico inglese. Come ricostruito da Vandermolen, Gentili ricevette un'accoglienza benevola in Inghilterra, dove giunse portando con sé delle lettere di presentazione rivolte dal padre Matteo a Giovan Battista Castiglione, insegnante d'italiano ed uomo di fiducia della regina Elisabetta I⁶¹. Secondo gli studi di T. Willing Balch rivestì un ruolo di notevole importanza anche la figura di un altro esule italiano, Giulio Borgarucci, medico alla corte del Leicester, annoverato tra coloro i quali misero in contatto il Gentili con Tobie Matthew, vescovo di Durham e vice-cancelliere dell'accademia oxoniense dal 1579⁶². Tuttavia, ad introdurre Gentili nel più importante ed influente circolo politico e culturale inglese, quello del

60 L. FIRPO, *La chiesa italiana di Londra nel Cinquecento ed i suoi rapporti con Ginevra*, in ID., *Scritti sulla Riforma in Italia*, a cura di L. Firpo, Prisma, Napoli 1996. p. 174.

61 G. H. J. VANDERMOLEN, *Alberico Gentili and the development of international law: his life and works*, Amsterdam: H.J. Paris, 1937, p. 44: "Matteo had provided his son with letters of introduction to Castiglione and the latter introduced the young lawyer to Sir Philip Sidney and his uncle the Earl of Leicester, and also to Dr. Tobie Matthew, Vice-chancellor of Oxford, afterwards Bishop of Durham and Archbishop of York". Un analogo riferimento a lettere commendatorie scritte da Matteo per Alberico Gentili compare anche in M. PICCART, *Laudatio funebris Scipionis Gentilis, e typographeo Magdalena Vidua Georgi Leopoldii Fuhrmanni et heredum eius*, Norimbergae, 1617, *infra*: "Cum igitur fedem ibi ipse fixisset: Albericum in Britanniam misit, eumq. amicis ibi quibusdam suis commendavit per quos ei abundem prospectum". Sul Castiglione si veda M. FIRPO, *Castiglione, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, disponibile online all'indirizzo: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-castiglione_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-castiglione_(Dizionario-Biografico)/) ; Cfr. anche C.BOLLAND, *Alla prudentissima et Virtuosissima Regina Elisabetta: An Englishman's Italian Dedication to the Queen*, in P.I. KAUFMAN, *Leadership and Elizabethan Culture*, Palgrave-McMillan, 2013, pp. 41-42: "Castiglione [...] was recruited to serve in Henri VIII's army at Boulogne and Calais and then seems to have settled in England and become Elizabeth's Italian teacher".

62 Secondo Balch, fu grazie all'amicizia del Borgarucci che Gentili poté entrare a contatto con Tobie Matthew e poi essere presentato al Leicester: "Through the good offices of another Italian religious refugee, Giulio Borgarucci, physician to the Earl of Leicester, supported by Dr. Tobie Mathew, who had become in the previous year Vice-chancellor of Oxford University, and who after-wards was appointed Bishop of Durham and then Archbishop of York, Albericus Gentilis was presented to the Earl." T. W. BALCH, *Albericus Gentilis*, in «The American journal of international law», 5, III, 1911, p.669. Cfr. anche T. E. HOLLAND, *An Inaugural Lecture on Albericus Gentilis*, pp. 9-10.

Leicester⁶³ e di Sir Philip Sidney⁶⁴, fu successivamente proprio il Matthew, che fu particolarmente vicino ad Alberico Gentili durante il primo, difficile periodo inglese, in cui l'incertezza sul futuro per il giovane esule italiano era massima⁶⁵.

Il circolo del Leicester - a quel tempo favorito della regina Elisabetta I e dal 1564 cancelliere dell'università di Oxford - perseguiva una linea politica con obiettivi ben definiti. In ambito interno, si faceva portatore di un'istanza di stabilizzazione dell'ordine sociopolitico scaturito dallo scisma anglicano e, al tempo stesso, di una politica riformatrice - in senso moderatamente presbiteriano - in materia ecclesiastica. Il circolo si trovava così a convergere con il partito puritano sulla necessità di una ulteriore riforma della chiesa anglicana verso il modello presbiteriano, senza sposarne tuttavia le posizioni radicali in materia politica e religiosa⁶⁶. Diversamente, in campo internazionale la posizione del Leicester e di Sidney era più aggressiva e marcata ideologicamente. L'indirizzo di politica estera del circolo Sidney-Leicester si contraddistingueva per la pressione esercitata a corte allo scopo di persuadere Elisabetta - quantomeno riluttante all'impresa - ad intraprendere uno scontro a tutto campo con la cattolica Spagna, sia nei Paesi Bassi in rivolta - sostenendo politicamente e militarmente gli insorti calvinisti - sia nei commerci interoceanici e nelle colonie d'oltreoceano. Sposandone la causa, sia per evidenti motivi di affinità culturale e politica, oltre che per motivi di contingente convenienza, Gentili trovò accoglienza e protezione nel circolo da parte del Dudley, del Walsingham - segretario di Stato - e successivamente dal Devereux, conte di Essex⁶⁷. Il Leicester già il 24 novembre 1580 scrisse una lettera

⁶³ L'appoggio di Gentili alle politiche del Leicester era espresso nella dedicatoria del *De legationibus*, nonostante che il volume fosse dedicato a Sidney. Cfr. *De legationibus*, Epistola dedicatoria, *infra*.

⁶⁴ Sulla figura ed il pensiero politico di Sidney si faccia riferimento a B. WORDEN, *The Sound of Virtue. Philip Sidney's Arcadia and Elizabethan Politics*, New Haven and London, Yale University Press, 1996. Alcuni elementi di interesse sono contenuti anche in A. STEWART, *Philip Sidney - A Double Life*, London, 2000; J. BUXTON, *Sir Philip Sidney and the English Renaissance*, London, 1955; Sull'impatto del pensiero dei riformatori protestanti sul Sidney cfr. anche A. BERGVALL, *Reason in Luther, Calvin and Sidney*, in «*Renaissance Quarterly*», 23, I, 1992, pp. 115-127.

⁶⁵ G. H. J. VANDERMOLLEN, *Alberico Gentili and the development of international law*, p. 44: "During his trying period, Dr. Matthew in particular seems to have rendered him every assistance within his power, and as a result of this friendship Alberico retained the warmest affection for his benefactor throughout his life".

⁶⁶ D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, pp. 40-41. Per un quadro generale si veda J. GUY, *The Elizabethan establishment and the ecclesiastical polity*, in *The reign of Elizabeth I. Court and culture in the last decade*, ed. by ID., Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 126-149.

⁶⁷ A. GAJDA, *The Earl of Essex and Late Elizabethan Political Culture*, Oxford University Press, 2012 p. 76: "Essex and Gentili were closely associated, and Gentili more widely connected with the Leicester/Sidney network and their outlook on international relations. [...] Essex himself was godfather to Gentili's son, and after the earl's death, rumour circulated that Gentili had been implicated in the rising". Sul rischio per Alberico Gentili di essere coinvolto in prima persona nel processo e nell'esecuzione del Devereux: cfr. anche G. H. J.

commendatoria all'università di Oxford, in cui esortava ad accogliere Gentili, descrivendo in essa il giurista sanginesino come:

“«This gentleman the bearer heare of Albertus Gentilis an italian borne, is as i ham informed, a Dr of the Civile lawes, and beinge forced as i ham all so informid to leve his cuntry for religion is desierose to be incorporat in yor Universitye and to bestow sum tim in reading and other exercises of his profession theare. Because he is a stranger and learned and an exile for religion I have thought good to commend him and theese honest requestes unto you [...] It shall be well dunne and i will tanke you for it»⁶⁸.

Il Leicester rimarcava per due volte, con vigore, in poche righe, l'esilio religionis causa cui il Gentili era stato costretto, basando dunque su tale elemento, al di là degli studi giuridici, la sua raccomandazione affinché Alberico venisse cooptato all'interno del St. John's College. Ammesso come lettore di diritto civile ad Oxford, per il Gentili si aprirono non solo le porte del mondo accademico inglese, ma anche altre importanti prospettive. L'Inghilterra in quel frangente storico, per effetto delle profonde trasformazioni in atto nella società e nello Stato a seguito dello Scisma anglicano – e delle sue ripercussioni politiche, sociali, economiche e religiose - nonché per effetto dell'ascesa della *gentry*⁶⁹, era una sorta di laboratorio aperto in cui molte questioni politiche, religiose, sociali, non avevano ancora assunto un assetto definitivo, lasciando così aperte le porte ad una dinamica di mobilità sociale. L'esule italiano fu abile a saper sfruttare a proprio vantaggio la necessità del mondo politico – ed accademico - inglese di giuristi ben più esperti in diritto romano rispetto a quelli locali, a causa dell'impellente bisogno di personale che ricoprisse le nuove posizioni amministrative e diplomatiche create dallo sviluppo dello Stato moderno. Furono dunque piuttosto favorevoli le circostanze nelle quali Gentili ebbe accesso all'ateneo di Oxford ed avviò una fertile serie di lavori e pubblicazioni, conquistando autorevolezza e visibilità grazie agli influenti appoggi di cui poté avvalersi, perseguendo dichiaratamente l'obiettivo di una carica accademica⁷⁰. Le condizioni favorevoli non devono però indurre all'errore di credere che Gentili trovasse dinanzi a sé la strada completamente spianata. Questo non si verificò né per l'accesso all'incarico accademico, né nel corso della sua docenza ad

VANDERMOLEN, *Alberico Gentili and the development of international law*, p. 57.

68 A. CLARK, *Registers of the University of Oxford*, 5 vols. Oxford, 1885-1889, II, 1, 1887, p. 149.

69 Si faccia riferimento a: C. RUSSELL, *Alle origini dell'Inghilterra moderna. La crisi dei Parlamenti 1509-1660*. Bologna, Il Mulino, 1995 T. E. HARTLEY, *Elizabeth's Parliaments. Queen, Lords and Commons, 1559-1601*, Manchester University Press, Manchester, 1992.

70 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 42.

Oxford. Quando le delicate condizioni di salute del Griffin Lloyd, professore regio di diritto civile presso l'università di Oxford, aprirono una sostanziale lotta per la successione alla cattedra⁷¹, Gentili fu da subito una delle figure più accreditate per sostituire l'anziano docente, forte anche dell'appoggio del pieno sostegno del Leicester. La candidatura del giurista italiano incontrò però la strenua e violenta resistenza da parte della fazione puritana di Oxford. Alle radici di questo conflitto, irriducibile e ventennale, tra i puritani ed il Gentili, stava la decisiva questione dei rapporti tra la teologia ed il diritto. I teologi puritani si battevano per ottenere l'eliminazione dalle corti di giustizia inglese del diritto canonico e del diritto romano, giudicati papisti e pagani, dunque inadatti ad una società riformata che doveva avere come guida una legislazione improntata ai dettami originari delle Sacre Scritture⁷². Capeggiata dal teologo ed aristotelico John Rainolds, il partito puritano dell'ateneo pur di evitare che gli venisse assegnata la cattedra di professore regio ricorse ad ogni tipo di argomentazione, accusandolo di machiavellismo e sostenendo l'inopportunità dell'assegnazione della cattedra di professore regio ad Oxford ad uno straniero⁷³.

L'opposizione puritana sembrò avere partita vinta in maniera definitiva quando Gentili, quando, per l'asprezza delle ostilità incontrate, credette definitivamente compromesse le sue speranze di ottenere la cattedra del Lloyd, lasciando persino temporaneamente l'Inghilterra nel 1586 quando, su pressione del Walsingham, accettò di recarsi al seguito di Orazio Pallavicino in una missione diplomatica in Germania con la funzione di segretario per la lingua latina⁷⁴. Tuttavia, la situazione era destinata a mutare rapidamente a favore di Gentili. Infatti, nel 1586 alla morte di Lloyd, il diretto intervento del Walsingham e del vescovo di Salisbury, John Pierce, riuscirono, non senza difficoltà, a far prevalere la candidatura di Gentili, che poté così ricevere la

71 Ibidem, pp. 50-53.

72 Sul radicalismo politico puritano si vedano: M. WALZER, *La rivoluzione dei santi: il puritanesimo alle origini del radicalismo politico*, Torino, Claudiana, 1996; P. COLLINSON, *The Elizabethan Puritan Movement*, London, 1967.

73 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 51.

74 Ibidem, p. 50. Nel suo breve soggiorno in Germania, Gentili pubblicò in rapida successione due opere strettamente di diritto civile, il *De diversis temporum appellationibus* e il *De nascendi tempore*, dedicandoli ai duchi di Brunswick, nella speranza di ottenere appoggio per una nomina in una università tedesca. Nell'epistola dedicatoria delle *Disputationum decas primas*, Londini, excudebat Johannes Wolfius, 1587, Gentili, rivolgendosi al Walsingham, mostra di aver intenzione di non voler fare addirittura più rientro in Inghilterra: "Discendentem deinde me, et vale tibi dicentem, Angliaeque, non tu fere etiam votis reducem exoptasti, et tuorum erga me sensuum, voluntatisque interpretes reditum auguratus es?".

nomina a professore regio di diritto civile⁷⁵, ricevuta con decreto reale di Elisabetta I l'8 giugno del 1587⁷⁶. Alberico avrebbe mantenuto la carica sino al 1605, quando decise di lasciare l'insegnamento e di esercitare esclusivamente l'attività forense, in qualità di avvocato dell'ambasciata di Spagna presso la Corte dell'Ammiragliato di Londra, suscitando ancora una volta vibranti polemiche da parte puritana, da cui si levò l'accusa di intelligenza con i cattolici controriformisti e di tradimento nei confronti dei correligionari dei Paesi Bassi⁷⁷.

Con la sospirata nomina a professore regio, poteva prendere definitivamente il via quella lunga fase della vita di Alberico Gentili che Panizza ha definito una “lunga e tormentata carriera di giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana”⁷⁸. In realtà, Gentili già dal suo arrivo in Inghilterra aveva avviato una fertile produzione letteraria, tanto che la sua prima opera ad essere composta e pubblicata in Inghilterra erano stati i dialoghi *De iuris interpretibus*⁷⁹, nel 1582, presso lo stampatore John Wolfe. Nelle pagine dei dialoghi, dedicate al Leicester, Gentili si ergeva a difensore del *mos italicus*, basato sulla tradizione romanistica, osteggiando invece apertamente l'umanesimo giuridico del *mos gallicus*⁸⁰. Una ulteriore conferma dell'integrazione e dell'apprezzamento per la figura e

⁷⁵ G. H. J. VANDERMOLEN, *Alberico Gentili and the development of international law*, p. 52: “Griffin Lloyd had died at Oxford in November 1586, and again at the insistence of Walsingham, Queen Elizabeth recalled Gentili to England and appointed him Regius Professor of Law at Oxford. Everything had not gone smoothly, for at first Doctor James of All Souls had been appointed, but it seems that he did not accept the appointment”.

⁷⁶ A. WOOD, *Historiae et Antiquitates Universitatis Oxoniensis*, Oxford, 1674, vol. II, p. 40 : “Albericus Gentilis, in Italia natus [...] iuris civilis doctoratum suscepit et patria religionis gratia profugus Londinum denique advenit [...] hunc autem incessit brevi vitae Academicae cupido, quare allatis Robertis comiti Leicestria literis [...] Tandem lecturam hanc vacare contigit, eamque Regina Alberico detulit, VIII, junii, MDLXXXVII.”

⁷⁷ Sulle accuse dei puritani di tradimento e machiavellismo rivolte a Gentili in occasione della sua decisione di accettare l'incarico di avvocato per la Spagna si veda D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, pp. 145-157. Sulle *Hispanicae Advocationes* si vedano anche G. ASTUTI, *La Advocatio Hispanica di Alberico Gentili*, in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, II, Napoli, Esi, 1988; F. FROST ABBOTT, *Alberico Gentili and his Advocatio Hispanica*, in «The American Journal of International Law», 10, IV, 1916, pp. 737-748.

⁷⁸ D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 53.

⁷⁹ *De iuris interpretibus dialogi sex*, Londinii, apud Johannem Wolfium, 1582.

⁸⁰ E' qui opportuno ricordare quanto sostenuto da A. WIJFFELS in *Alberico Gentili e Thomas Crompton. Una sfida tra un professore e un avvocato*, in *Alberico Gentili consiliatore, Atti del convegno Quinta giornata gentiliana* 19 settembre 1992, Milano, Giuffrè, 1999, p. 43-44, secondo cui la “[...] valutazione dell'opera gentiliana secondo uno schema manicheo delle categorie del *mos italicus* e del *mos gallicus* è destinata a non coglierne gli aspetti essenziali”. Sulla tradizione del *mos italicus* in Gentili si vedano: G. MINNUCCI, *Alberico Gentili, iuris interpres nella prima età moderna*, Noceto, Monduzzi, 2011; G. MAFFUCCI, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus: l'inedito commentario ad legem juliam de adulteriis*, Bologna, Monduzzi, 2002; G. ASTUTI, *Mos italicus e mos gallicus nei dialoghi “De iuris interpretibus” di Alberico*

l'operato di Gentili in Inghilterra è testimoniata dal delicato caso dell'ambasciatore spagnolo Bernardino Mendoza. Questi era stato coinvolto in prima persona, senza possibilità di equivoco, nel Throckmorton plot, complotto ordito nel 1584 per attentare alla vita della regina Elisabetta I, portare sul trono inglese la cattolica regina di Scozia Maria Stuart e procedere alla riconciliazione con la Chiesa di Roma. In quest'occasione il governo inglese decise di consultare proprio Gentili, assieme a Jean Hotman, sul comportamento da tenere nei confronti del diplomatico⁸¹. Entrambi i giuristi stranieri consultati dal governo inglese sostennero concordi che l'immunità e l'intangibilità della persona dell'ambasciatore fossero un principio di base della diplomazia e del diritto, da cui non fosse possibile derogare a meno di non scatenare una guerra. Diego Pirillo ha riassunto così la posizione di Gentili a proposito dell'immunità che il diritto delle genti assicura al diplomatico:

“L'ambasciatore doveva essere considerato inviolabile non solamente presso gli alleati ma anche presso i nemici: «Legatus neque caditur, neque violatur». Violare questo principio significava dare inizio ad una guerra. Alla violenza subita da un ambasciatore non ci poteva essere altra risposta che la guerra [...]”⁸².

Grazie al parere autorevole di Gentili ed Hotman – oltre che al precedente giudiziario costituito dal caso del vescovo Leslie⁸³ - il Mendoza poté dunque scampare alla pena capitale, inevitabile nel caso in cui fosse stato riconosciuto colpevole del reato di lesa

Gentili, Bologna, Zanichelli, 1937.

⁸¹ G. H. J. VANDERMOLEN, *Alberico Gentili and the development of international law*, p. 46-47, ricorda come Hotman fosse stato ammesso ad Oxford, al pari di Gentili, nello stesso 1581. Con ogni probabilità i due ebbero modo di stringere la loro amicizia, che secondo Vandermolen proseguì anche dopo che Hotman ebbe lasciato l'Inghilterra, in questo periodo antecedente al caso Mendoza. Sulla decisione del governo inglese di consultare i due giuristi stranieri cfr. *Ibidem*, pp. 49-50.

⁸² D. PIRILLO, *Filosofia ed eresia*, p. 113-114. La tesi sostenuta da Gentili ed Hotman è innovativa e affatto scontata nella prassi diplomatica del XVI secolo, infatti, come riporta I. BIROCCHI, *Il De iure belli e "l'invenzione" del diritto internazionale*, pp. 108-109: “La soluzione adottata per Mendoza era tutt'altro che pacifica giacché il principio dell'invulnerabilità dell'ambasciatore era allora molto controverso e [...] non implicava l'immunità per i crimini commessi nell'esercizio della carica”

⁸³ G. H. J. VANDERMOLEN, *Alberico Gentili and the development of international law*, op. cit., p. 49: “A similar case had already occurred in 1572, when John Leslie, Bishop of Ross, had also made attempts, as ambassador of the unfortunate Mary Stuart, to deliver his imprisoned Queen. Leslie had been thrown into Tower, but later liberated and banished from England”. Cfr. anche E. NYS, *Introduction*, in *De legationibus libri tres by Alberico Gentili*, translated by G. J. LAING, *The Classics of International Law*, New York, 1924, p. 21. Interessante il riferimento alle influenze del Machiavelli sul Leslie come analizzato da S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century. Studies in Enthusiasm, Hostility, and Irrelevance*, Oxford, 2005, pp. 333-336.

maestà, subendo solamente l'espulsione dal territorio inglese⁸⁴. La vicenda dell'ambasciatore Mendoza catalizzò l'interesse di Gentili a tal punto che decise - in occasione della visita all'ateneo oxoniense del Leicester e di Sidney, nel 1585 - di trattare nella sua orazione della figura del perfetto ambasciatore, concentrandosi su quali fossero le qualità morali ed i doveri principali di un tale ruolo⁸⁵. Dalla riflessione scaturì il trattato *De legationibus libri tres*, pubblicato presso Thomas Vautrollier nel 1585 stesso. Il volume nacque anche grazie allo scambio culturale tra Gentili e Philip Sidney: nella dedicatoria del *De legationibus* - dedicata a Philip Sidney, presentato nell'opera come l'incarnazione del paradigma del perfetto ambasciatore e come l'ispiratore del lavoro:

“Tractavi itaque de Legato queestionem, et (ut scis) eam, in quam dispiciendum tu me dim deduxeras, atq. Explicandum penitus Socratico omne artificio adiuvaras”⁸⁶.

In questo modo, al di là dell'elogio rituale contenuto nella dedicatoria, Gentili rende pubblico il suo dialogo con Sidney sulla questione del perfetto ambasciatore. Johanna Craigwood ritiene che il dialogo tra i due fosse rafforzato da una comune chiave filosofica ed interpretativa:

“Sidney and Gentili share a protestant platonic understanding of ambassadorial and literary mimesis as analogous representations of sovereignty”⁸⁷.

Era dunque probabile, secondo la ricostruzione di Craigwood che Gentili e Sidney avessero discusso del focus del trattato sull'ambasciatore in “platonic terms”⁸⁸. Il *De legationibus* - destinato a passare alla storia come “the first work that considered diplomatic agents from the perspective of international law”⁸⁹ - indicava espressamente

⁸⁴ G. H. J. VANDERMOLEN, *Alberico Gentili and the development of international law*, op. cit., p. 49: “In accordance with this advice Mendoza was requested to leave the country as soon as possible and when he did not comply with this order, was placed in Captain Hawkin’s ship and transported to Calais”.

⁸⁵ Cfr. S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century*, pp. 367-368.

⁸⁶ *De legationibus*, Epistola dedicatoria, p.6. Il trattato contiene anche un riferimento al caso Mendoza in lib. II, cap. IV, *De legato speculatore, et perfido*, p. 45: “Ceterum cum legato speculatore non arbitror agi durius posse, quam ut non admittatur, vel expellatur admissus”.

⁸⁷ J. CRAIGWOOD, *Sidney, Gentili, and the Poetics of Embassy*, in *Diplomacy and Early Modern Culture*, edited by R. ADAMS, R. COX, Basingstoke, Palgrave-McMillan, 2011, p. 84.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 87.

⁸⁹ L. S. FREY, M. L. FREY, *The History of Diplomatic Immunity*, Columbus, Ohio State University, 1999, p.

in Philip Sidney il modello di ambasciatore ideale, che racchiudeva in sé tutte le qualità e le capacità necessarie a svolgere in maniera idonea un incarico di tale responsabilità:

“Ad quam scilicet rem nec mihi Zeusis artificio, nec alterius cuiusqua, qui quid simile sunt executi, censeo opus esse: in uno enim viro excellentem hanc formam inveniri, et ostendi posse confido: nam is omnia sic habet, quae ad summum hunc nostrum oratorem constituendum requiruntur, ut cumulatim etiam habeat, et ampliora. Is est Philippus Sydneius”⁹⁰.

Riaffermata la concezione dell'inviolabilità dell'ambasciatore⁹¹, Gentili si concentra sulle competenze e sulla formazione che fossero richieste per esercitare l'ufficio di ambasciatore. La formazione del diplomatico perfetto non può prescindere dalla conoscenza della storia⁹², senza la quale diventa impossibile acquisire esperienza delle cose della politica. La conoscenza della storia, nel trattato sull'ambasciatore, ha dunque una applicazione pratica, ed è legata alla conoscenza filosofica sottesa agli accadimenti stessi⁹³. La lezione del Machiavelli dei *Discorsi*⁹⁴ è qui recepita in pieno da Gentili, che ne accoglie la metodologia d'indagine - basata sulla sintesi integrata del metodo generalizzante dei filosofi e quello legato alla realtà effettuale degli storici⁹⁵ - ed elogia apertamente, nel capitolo IX del III libro, le “plane aureas in Livium observationes”⁹⁶ del Segretario fiorentino. L' influsso della cultura rinascimentale sull'interpretazione e l'elogio del Machiavelli, secondo quanto scrive Italo Birocchi, è particolarmente forte, tanto che nel trattato gentiliano:

“non è azzardato vedervi più generalmente la concezione umanistica, per cui la conoscenza dell'esperienza umana – degli avvenimenti del passato, ma anche del presente – razionalizzata attraverso la filosofia costituisce il presupposto per l'agire civile e dunque nella società politica”⁹⁷.

169.

90 *De legationibus*, lib. III, cap. XXII, p. 146.

91 *Ibidem*, lib. II, cap. I, p. 40: “Atque ista sit explorata, sic certa sunt, notaque, ut antiquissimum proverbium suisse dicatur: *legatus neque caditur, neque violatur*”.

92 *Ibidem*, lib. III, cap. VIII, p. 107: “Historiarum praeterea cognitionem legato nostro commendavimus”.

93 *Ibidem*, lib. III, cap. VIII e X, *passim*.

94 Cfr. N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, lib. III, cap. XLIII.

95 *De legationibus*, lib. III, cap. VIII, p. 107; Cfr. anche G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 160.

96 *De legationibus*, lib. III, cap. IX, p. 109.

97 I. BIROCCHI, *Il De iure belli e “l'invenzione” del diritto internazionale*, p.116.

Fu dunque il filtro della cultura umanistica a far sì che Gentili potesse leggere Machiavelli in chiave repubblicana, e che i *Discorsi* venissero interpretati in chiave anti-tirannica. Le opinioni favorevoli espresse da Gentili sul Machiavelli, per quanto eclettiche e destinate ad essere violentemente attaccate dai suoi antagonisti calvinisti, non costituivano un caso isolato nel panorama culturale del mondo elisabettiano - in Inghilterra le opere del Segretario fiorentino circolavano ampiamente nei circoli culturali, in particolare proprio in quello del Sidney⁹⁸. La lettura del Machiavelli come autore filo-repubblicano, teorico della costituzione mista, era con ogni probabilità condivisa all'interno del circolo Sidney; di più, la stessa costruzione machiavelliana dei *Discorsi* ben s'addiceva a fare da sostegno ideologico alle teorie del Sidney, per cui il regime elisabettiano configurava una sorta di repubblica monarchica retta da una costituzione mista⁹⁹. Le teorie veicolate all'interno del circolo Sidney vedevano dunque nella sovranità un potere che il re doveva condividere con “una pluralità di poteri e istituzioni”¹⁰⁰. Da tale concezione della sovranità e dell'equilibrio dei poteri dello Stato conseguiva un'apparente somiglianza tra Gentili e Sidney anche sul tema, estremamente dibattuto e controverso in Inghilterra alla fine del XVI secolo, del diritto di resistenza. Se nella cultura dell'umanesimo il *De legationibus* affondava le radici di una parte delle sue più importanti fonti, tuttavia, il giurista sanginesino costruiva una teoria diplomatica in aperta rottura con tutta la letteratura sulla diplomazia del Rinascimento¹⁰¹. Gentili afferma che esiste il diritto – anzi, il dovere - per l'ambasciatore di disobbedire ad un ordine palesemente ingiusto, qualora questo fosse in contrasto irrisolvibile con la propria coscienza o con i doveri verso Dio, segnando così un momento decisivo nella ridefinizione dei rapporti tra la ragion di Stato, la religione e la coscienza¹⁰². Gentili ritiene che l'ambasciatore dovrebbe, secondo la gerarchia esistente tra *lex dei* e *lex principis*, trovare preferibile contravvenire ad un comando ingiusto del principe piuttosto che andare contro le leggi divine¹⁰³. L'analisi del testo del *De Legationibus* ci

98 D. PIRILLO, *Tra obbedienza e resistenza: Alberico Gentili e George Buchanan*, pp. 224-226.

99 L' espressione “*monarchical republic*” a proposito del regno di Elisabetta I è di P. COLLINSON, *The monarchical republic of Queen Elizabeth I*, in J. GUY, *The Tudor Monarchy*, New York, 1997.

100D. PIRILLO, *Repubblicanesimo e Tirannicidio*, op. cit., pp. 287-288.

101 T. HAMPTON, *Fictions of Embassy: Literature and Diplomacy in Early Modern Europe*, Ithaca and London, Cornell University Press, 2009, pp. 52-54.

102Sul tema si vedano *Diplomacy and Early Modern Culture*, edited by R. ADAMS, R. COX, Basingstoke, Palgrave-McMillan, 2011; P. PRODI, *Diplomazia del Cinquecento. Istituzioni e prassi*, Bologna, 1963; G. MATTINGLY, *Renaissance Diplomacy*, Baltimore Maryland, Penguin Books, 1955.

103 *De legationibus*, op. cit., lib. III, cap. XV, p. 124.

permette anche di rintracciare dei legami “non secondari”¹⁰⁴ tra il pensiero di Alberico Gentili e quello di Giordano Bruno. Gli anni precedenti alla nomina a professore regio sono infatti quelli in cui Gentili intesse un solido legame di amicizia con Bruno, intrattenendo con il Nolano un dialogo intellettuale incentrato prevalentemente su temi religiosi e politici¹⁰⁵. Al di là dei rapporti personali tra i due – fu grazie all'intercessione del Gentili che nel 1586 Giordano Bruno, come risulta dagli atti del processo inquisitoriale da quest'ultimo subito, poté ottenere un insegnamento presso l'università di Wittenberg¹⁰⁶ – quello che qui conta rilevare è una sostanziale identità di vedute tra i due esuli italiani su alcune tematiche fondanti dei rispettivi pensieri politici. In primo luogo, in ambedue gli autori c'è un giudizio positivo proprio di Machiavelli, in particolare sui *Discorsi* e sul modello di *religio* – intesa come elemento fondante del vivere civile - in essi tracciato¹⁰⁷. Su questa concezione della religione, e sulla sua utilità in campo politico, i due esuli delineano una somigliante traduzione pratica del principio, sostenendo apertamente il sistema di governo elisabettiano, basato sull'unione del ruolo di capo dello Stato con quello di capo della chiesa¹⁰⁸. Durante il processo subito per eresia, Bruno avrebbe poi radicalmente invertito i termini del proprio giudizio sulla regina Elisabetta, ammettendo di aver lodato principi eretici, ma di essere incappato in errore nel caso della regina inglese:

“Et conosco di haver errato in lodare questa donna, essendo heretica, et massime attribuendogli la voce de «diva»”¹⁰⁹.

Bruno è accomunato a Gentili anche dall'aspro contrasto che lo contrappose ai puritani inglesi durante il suo soggiorno oltremarica. Attaccato dall'ala radicale dei calvinisti

104D. PIRILLO, *'Repubblicanesimo' e Tirannicidio: Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del convegno XII giornata gentiliana, San Ginesio, 22-25 settembre 2006*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 279.

105Si faccia riferimento a F. MIGNINI, *Temi teologico-politici*, pp. 103-123.

106 L. FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, a cura di D. QUAGLIONI, Roma, Salerno Editrice, 1993, p.162: “[...] andai a Vittiberg in Sassonia; dove trovai due fattioni, una de filosofi, che erano Calvinisti, et l'altra di theologi, che erano Lutherani. Et in questi uno dottore che si chiamava Alberigo Gentile marchegiano, il qual havevo conosciuto in Inghilterra, professor di legge, che me favorì et me introdusse a leggere una lettione dell'Organo d'Aristotile; la qual lessi con altre lettioni de filosofia dui anni”. Cfr. anche D. PIRILLO, *'Repubblicanesimo' e Tirannicidio: Alberico Gentili e Giordano Bruno*, op. cit., p. 277.

107N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, lib. I, cap. XI-XV, *passim*.

108F. MIGNINI, *Temi teologico-politici*, p. 117. L'opera bruniana in cui è espressa tale posizione è lo *Spaccio della bestia trionfante*, pubblicata a Londra nel 1580 e anch'essa significativamente dedicata al Sidney.

¹⁰⁹ L. FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, pp. 189.

dell'ateneo oxoniense per la sua distinzione eterodossa tra verità filosofica e verità teologica, Bruno condivise le posizioni gentiliane sul rifiuto delle pretese avanzate dai puritani sulla primazia della teologia come fattore fondante e legittimante dell'ordine sociale e politico¹¹⁰. Da tale comune opposizione al puritanesimo, Mignini ha ricostruito un percorso di significativa concordanza di pensiero tra i due esuli italiani, sia per quanto riguarda la difesa del valore civile della poesia, l'affermazione del primato della legge e della scienza giuridica, sia circa il principio della tolleranza religiosa, e del rigetto di ogni dogmatismo, come fattore di coesione interna a stabilità dello Stato¹¹¹. Spesso la storiografia si è limitata a prendere in esame Gentili sotto un punto di vista bidimensionale: come uno dei padri del diritto internazionale e come un campione del *mos italicus*, ma si tratta di una visione estremamente riduttiva e parziale. Il giurista italiano infatti fu autore di un intervento culturale ed intellettuale a tutto campo nella realtà inglese del suo tempo, andando ben oltre i confini del settore giuridico¹¹². Certamente uno dei pilastri portanti del pensiero gentiliano fu costituito dalla centralità della giurisprudenza come criterio supremo di legittimazione dell'ordine politico e sociale, proiettando la competenza del giurista nell'ambito della legge divina, cui era riconosciuta anche dal Gentili una posizione di supremazia rispetto alla legge umana¹¹³. A partire dalla nomina a professore regio, l'azione del Gentili assunse però una dimensione molto più ampia, focalizzandosi sui maggiori temi politici, religiosi e sociali che animavano il dibattito all'interno della società inglese¹¹⁴. L'intervento intellettuale ed accademico di Alberico Gentili fu caratterizzato in particolare da un costante sostegno alle iniziative politiche dei suoi protettori ed alla conservazione della monarchia, sia nel periodo elisabettiano che in quello contraddistinto dalle pretese assolutistiche di Giacomo I¹¹⁵, ponendosi in opposizione alle spinte radicali che provenivano dalle fila del puritanesimo. Con i puritani, come accennato in precedenza,

110D. PIRILLO, *Filosofia e teologia*, op. cit., pp. 27-32 e pp. 56-57.

111F. MIGNINI, *Temi teologico-politici*, pp. 114-123.

112D. PANIZZA, *Machiavelli e Alberico Gentili*, in *Machiavellismo e antimachiavellici nel Cinquecento, atti del convegno di Perugia*, 30 settembre-1 ottobre 1969, Olschki, Firenze, 1970, pp. 148-155.

113D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 12.

¹¹⁴ Ibidem, p. 55: "Dagli opuscoli tecnici di diritto romano [...] si passò a una trattatistica che esprimeva l'impegno diretto dell'autore rispetto ai problemi più urgenti emergenti dal contesto politico-religioso inglese".

¹¹⁵ Per un quadro generale sintetico dell'età Stuart e delle politiche assolutistiche di Giacomo I Stuart si veda T. HARRIS, *Rebellion: Britain's First Stuart Kings, 1567-1642*, Oxford, Oxford University Press, 2014. Restano utili i riferimenti a: M. A. KISHLANSKY, *L'età degli Stuart: l'Inghilterra dal 1603 al 1714*. Bologna, Il Mulino, 1999. Sulle dinamiche politiche, religiose e sociali emerse nel corso dell'epoca Stuart che gettarono le basi per la rivoluzione inglese: C. HILL, *Il mondo alla rovescia: idee e movimenti rivoluzionari nell'Inghilterra del Seicento*, Torino, Einaudi, 1981.

Gentili si trovò in una situazione di conflitto permanente. La fazione più intransigente dell'università contestò la legittimità stessa degli interventi del Gentili, sostenendo la tesi della presunta estraneità del diritto romano al sistema inglese. Ed è in questa polemica totalizzante che trova radici la centralità del rapporto tra teologia e giurisprudenza nel pensiero di Alberico Gentili. Egli è infatti costretto ad ogni attacco a dimostrare la legittimità dei suoi interventi e la loro pertinenza alla dialettica del dibattito inglese¹¹⁶. Altro motivo che contribuiva ad aggravare l'inimicizia tra le parti era la nazionalità di Gentili, infatti la propaganda puritana fece, nel corso del XVI e XVII secolo, dell'acerrima opposizione agli italiani, identificati con l'Anticristo incarnatosi nel papato e con il machiavellismo del *Principe* - dunque fonti di corruzione inestinguibile - uno dei suoi *topoi* più caratterizzanti¹¹⁷. Il nome di Machiavelli venne così dunque utilizzato nell'Inghilterra elisabettiana come epiteto per stigmatizzare le caratteristiche negative dei rivali politici e religiosi ed allo stesso tempo come termine negativo per sintetizzare le caratteristiche negative degli italiani¹¹⁸.

La diatriba con Rainolds, in particolare, fu aspra e spesso trascinò sul piano dell'attacco personale. Dalle opere del giurista marchigiano non ricaviamo molte informazioni approfondite sulle circostanze del contrasto, ma alcuni elementi importanti possono essere desunti dal carteggio intercorso tra il 1593 ed il 1594 - in occasione dell'aspra controversia sul teatro e sugli spettacoli pubblici, innescata dal teologo puritano contro il drammaturgo Gager dalla cui parte si schierò invece Alberico - tra gli stessi Gentili e Rainolds¹¹⁹. I puritani si scagliarono contro gli spettacoli pubblici teatrali, e

116La controversia tra Alberico Gentili e l'ala puritana dell'Università di Oxford riguardò l'intervento stesso dello straniero Gentili nella vita accademica e nel dibattito culturale, religioso e politico inglese. I temi di maggior polemica furono quelli riguardanti il rapporto tra la giurisprudenza e la teologia, questioni sociali quali ad esempio la politica matrimoniale - su cui Gentili si esprime con profondità nel *De Nuptiis* - e questioni religiose ed ecclesiastiche. Cfr. D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, pp. 138-157.

117Sull'utilizzo di Machiavelli per raffigurare in senso spregiativo gli italiani nell'Inghilterra elisabettiana si resta utile fare riferimento a M. PRAZ, *Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi*, Sansoni, 1962. Sulla propaganda anti-italiana dell'epoca elisabettiana e sul rifiuto generale della cultura italiana come espressione di machiavellismo, ben esemplificate dalla polemica condotta da Roger Ascham nello *Schoolmaster* si veda invece D. PIRILLO, *'Republicanesimo' e 'Tirannicidio': Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *Alberico Gentili, La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale, Atti del convegno Dodicesima giornata gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 281-285. Sulle condizioni socio-economiche che resero favorevole l'atteggiamento della propaganda puritana nelle classi economiche meno abbienti e dei mutati rapporti di forza economici con gli 'stranieri' cfr. H. KOHN, *The genesis and character of English nationalism*, in «Journal of the History of Ideas», 1, 1, 1940. p. 73: "In the sixteenth century the foreigners who had played a leading role in English economic and cultural life began to lose their prominence. The growth of the English middle classes and of English learning rendered them gradually superfluous".

118 C. MORRIS, *Machiavelli's reputation in Tudor England* in «Il pensiero politico», II, 1969, pp. 416-433.

119Sulla accesa disputa tra Gentili e Rainolds cfr. J. RAINOLDS, *The overthrow of stage-plays by the way of controversy betwixt D. Gager and D. Rainoldes wherein all the reasons that can be made for them are notably*

successivamente anche contro gli spettacoli accademici interpretati dagli studenti – accusando di sulla base della rigorosa osservanza del dettato biblico¹²⁰; Gentili prese invece posizione a favore del mantenimento degli spettacoli teatrali pubblici ed accademici sulla base del diritto romano e della funzione educativa e ricreativa avuta dal teatro sin dai tempi dell'antica Roma¹²¹. Il carteggio - che per l'asprezza dei toni e della disputa fu pubblicato da Rainolds in Olanda, per non incorrere nella censura delle autorità accademiche e politiche, evidentemente infastidite dalla querelle¹²² - al di là della controversia sugli stage-plays, è utile ai nostri fini per definire meglio la base dottrinale, e l'asprezza dei toni, del contrasto tra Gentili e i teologi puritani, oltre che per leggere la passione con cui Gentili difende ed argomenta nelle missive a sostegno dell'indipendenza della politica e della giurisprudenza dalla teologia¹²³. Nello scambio epistolare, la controversia sul teatro diventa infatti strumentale per rivendicare la supremazia dei rispettivi campi di indagine. Rainolds rivendica il presunto diritto della teologia di controllare sostanzialmente ogni aspetto della vita sociale, mentre Gentili rivendica l'autonomia della giurisprudenza e della politica dalla teologia. Nella missiva del 7 luglio 1593 – peraltro piuttosto breve - Alberico afferma nelle prime righe di non perseguire in nessun modo un contrasto con Rainolds¹²⁴, ma l'argomento portante della lettera diventa immediatamente la difesa del diritto civile dai tentativi di ingerenze del

refuted; th'objections aunswered, and the case so cleared and resolved, as that the iudgement of any man, that is not forward and perverse, may easelie be satisfied. Wherein is manifestly proved, that it is not onely unlawfull to bee an actor; but a beholder of those vanities. Whereunto are added also and annexed in th'end certeine latine letters betwixt the sayed Maister Rainoldes, and D. Gentiles, reader of the civil law in Oxford, concerning the same matter. Middelburg: Printed by Richard Schilders, 1599. Si veda anche la traduzione del carteggio in lingua inglese ad opera di L. MARKOWICZ, *Latin correspondance by Alberico Gentili and John Rainolds on Academic drama*, Salzburg, Institut for English Sprache und Literature, 1977. Sulla disputa sul teatro, si faccia riferimento anche al più recente contributo di M. R. DI SIMONE, *Alberico Gentili e la controversia sul teatro nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552-Londra 1608: atti dei convegni nel quarto centenario della morte. Volume II*, Milano, Giuffrè, 2010. Resta utile il riferimento a J. W. BINNS, *Alberico Gentili in defense of poetry and acting*, in «Studies in the Renaissance», XIX, 1972, pp. 224-272.

120La polemica puritana si basava sulla proibizione biblica dell'uso di abiti promiscui, (Deuteronomio 22,5) in quanto negli spettacoli accademici i ruoli femminili erano messi in scena da ragazzi in vesti femminili. Cfr. J. W. BINNS, *Women or Transvestites on the Elizabethan Stage?: An Oxford Controversy*, in «The Sixteenth Century Journal», V, 2, 1974, p. 100: “Dr. Rainolds basic arguments had been made in the letter to Dr. Thomas Thornton, of Christ Church, in which he had declined the invitation to the Christ Church plays: namely, that the law of Deuteronomy admitted no exception”.

121D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, pp. 61-62. In difesa degli spettacoli nei College, Gentili scrisse anche due commentari, pubblicati congiuntamente nel 1593: *Ad tit. C. de maleficis et mathematicis et ceteris similibus, Commentarius. Item argumenti eiusdem, commentatio ad lib. III C. de professoribus et medicis*.

¹²² D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, op. cit., pp. 77-78, n.47. Panizza mette in luce come anche i commentari di Gentili siano stampati all'estero, ad Hanau, presumibilmente per lo stesso motivo.

123L. MARKOWICZ, *Latin correspondance by Alberico Gentili and John Rainolds*, p. 13.

124Ibidem, p. 16: “Neque enim contra te stare volui, a quo steti sempre, et Deo faciente stabo”.

teologo:

“Imo ad me spectare videtur, defendere sempre jus civile, quod profiteor, et quod semper iustissimum observavi. In vestras autem si sedesque veni, non solum tutari conatus sum nostras: tu illud nosti iuris esse, quando et tu invisere nos in nostris sedibus voluisti”¹²⁵.

La replica di Rainolds, datata 10 luglio, era dura ed ostile sul piano personale ad Alberico – in una missiva successiva, il teologo giunse ad accusare Gentili nientemeno che di barbarie¹²⁶. John Rainolds qui non si limitava a ribattere sulla questione degli spettacoli accademici, ma passava ad un'offensiva a tutto campo contro l'italiano, attaccandolo persino sulla metodologia di lavoro e sulla citazione delle fonti¹²⁷. Rainolds nell'introdurre la sua rinnovata pretesa alla supremazia della teologia, richiama addirittura il Gentili ad adoperare maggiore modestia e *pietas* nei suoi lavori futuri¹²⁸. La rivendicazione di Rainolds alla supremazia assoluta della teologia è espressa più volte nel corso della stessa lettera, e sempre con polemica ed intensità crescenti. Rainolds attribuisce alla teologia un ruolo centrale nella vita degli uomini e lo precisa con parole estremamente chiare:

“Pietatis dico, non tam ob eam causam quod theologorum autoritate in rebus religionis te valde moveri dicas, in rebus morum non valde; quanquam ob eam quoque; nam theologia, ut fidei, sic vitae est magistra.”¹²⁹

Rainolds muove altre due accuse molto forti nei confronti di Gentili: di avere tratto ispirazione per le sue argomentazioni sugli stage-plays dagli scritti del cardinale Bellarmino – dunque, in maniera implicita, muovendo ad Alberico l'accusa di essere un papista – e, inoltre, di mantenere sugli spettacoli teatrali un'opinione in aperto contrasto con la parola di Dio¹³⁰. Il teologo inoltre mantiene ferma la sua posizione sull'esclusiva

125Ibidem, p. 18.

126Ibidem, p. 52: “Quo aequiore animo, benevolentiae erga te meae, et veritatis eorum quae scripsi, mihi conscius, tuam Alberice, inhumanitatem ac maledicentiam, iniquissime iustissimam amicissimamque admonitionem vellicantes, fero”

127Ibidem, p. 22: “Binis porro literis, quas ad familiarem tuam de ludis ludionibusque, uti scis, scripsi, ea qua ex Platone, Aristotele, Tertulliano, Augustino, Aquinate, aliisque citas, aut falso, aut frustra urgeri, planum feci”.

128Ibidem, p. 24: “Ac eo quidem facio libentius quae cupis, quoniam impetrare a te vicissim aveo, ut, si qua deinceps typis excudes, in iis duarum rerum maiorem habeas rationem; pietatis et modestiae”.

129Ibidem, pp. 24-26.

130Ibidem, p. 20: “[...] quam tu succenseas mihi, quod probationes opiniones tuae a Bellarmino propositas

competenza dei teologi ad interpretare le Scritture – e conseguentemente, in una visione del mondo quale quella puritana, per cui alla base del governo secolare della società politica è sottesa la parola di Dio, a legittimare l'intero ordine sociale e politico. Rainolds – con intento chiaramente provocatorio – rimarca ancora sul profilo più basso che Gentili avrebbe dovuto tenere nel trattare di questioni legate alla religione, stante il suo differente settore di competenze:

“Dixeras paulo pries te theologorum, autoritate in rebus religionis moveri valide; et scripturarum interpretatio est rei religionis [...] Sed utut haec sese habeant, modestiam quidam certe in pronuntiatio maiorem ut adhibeas, praesertim quum de religionis agis, tua te ipsius experientia, in rebus morum, immo iuris admonere debet”¹³¹

Davanti alle accuse di Rainolds, Alberico Gentili mutò completamente tono nella sua risposta del 15 luglio, assumendo un atteggiamento più aggressivo, attaccando apertamente le pretese del partito puritano. Gentili confuta direttamente le asserzioni di Rainolds, ridimensionando drasticamente il campo di competenza dei teologi e rivendicando a vantaggio dei giureconsulti la prerogativa ad interpretare la seconda tavola dei comandamenti:

“Communes sunt sacri libri; et in his, quae spectant ad secundam tabulam, nostri magis, quam vestri. Sic ut, auctoritati theologorum valde nos tribuere hic, minime necessit sit”¹³².

Ma la polemica di Gentili andava ancora oltre: il giurista, infatti, nel domandarsi quale sia l'ambito di competenza proprio della religione, ne comprime la dimensione in maniera significativa - parallelamente ad un'analogia riduzione dello spazio proprio della teologia – scrivendo che questa non ha competenza a interpretare per intero le Scritture,

iam pridem convellerim”. L'accusa di Rainolds pare essere infondata, tanto più che Gentili polemizzerà vivacemente con lo stesso Bellarmino – a proposito della tolleranza confessionale all'interno dello Stato – nel cap. X del libro I del *De iure*.

131 Ibidem, pp. 30-34. Rainolds dimostra di aver letto numerose opere di Gentili, sono infatti numerosi i suoi riferimenti al *De iuris interpretibus*, alle *commentationes* preparatorie al *De iure*, al *Commentarius de professoribus et medicis*; inoltre Rainolds fa riferimenti polemici a due fonti di autorità molto importanti per le *commentationes* ed il *De legationibus*: Giusto Lipsio e Torquato Tasso. Cfr. ibidem, p. 78.

132L. MARKOWICZ, *Latin correspondance by Alberico Gentili and John Rainolds*, p. 38. La divisione dei dieci comandamenti in due tavole distinte si basa sul distinguo tra i primi tre – dedicati ai doveri verso Dio – e i secondi sette – dedicati ai doveri verso gli uomini – che Gentili riteneva dovessero essere di competenza esclusiva dei giuristi in base ad una sorta di divisione delle competenze. Tale divisione era logicamente del tutto inaccettabile agli occhi di Rainolds. Alberico Gentili riaffermerà la competenza del giurista ad interpretare la seconda tavola anche nel lavoro *Disputationum de nuptiis libri VII*, Hanau, apud Guilielmum Antonium, 1601. Si veda sull'argomento: G. MINNUCCI, *Per una rilettura del metodo gentiliano*, in *Alberico Gentili la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale. Atti dell'Incontro di studio* (Perugia 10 ottobre 2008), a cura di F. TREGGIARI, Perugia 2010, pp. 52-56.

né tantomeno che la teologia possa considerare se stessa come l'esclusiva *magistra vitae* degli uomini:

“[...] nam de me, de iurisconsulto scripsi, et re politica. De re religionis quod scripsi, id sentio: et in ea serio theologorum valde tribuo autoritati. Sed res religionis quid est? Scripturarum interpretatio omnis, aut omnium, non est res religionis. Theologia fidei, et vitae magistra est sed non omnis vitae nec omnis pars sermonum Dei in solidum vestra est”¹³³.

Una simile concezione della limitata ampiezza del campo proprio della religione e della teologia nella vita politica è perfettamente logica, data la visione gentiliana della religione come un fatto puramente spirituale. Dal connubio tra l'uomo e Dio, sorto liberamente nello spirito dell'uomo, per Gentili non può darsi nessun impatto totalizzante sulla società e sulla politica, come invece preteso dai puritani. Gentili, attraverso questo impianto di pensiero, realizza l'obiettivo di trasportare la controversia sugli *stage-plays* su un piano non soltanto morale, ma anche legale, indebolendo in tal modo le stesse argomentazioni di Rainolds, oltre che a rivendicare, ancora, con forza, la supremazia del giurista nel processo di legittimazione del nascente Stato moderno.

133L. MARKOWICZ, *Latin correspondance by Alberico Gentili and John Rainolds*, pp. 38-40.

Stato moderno, guerra legittima, cosmopolitismo.

Messe a fuoco le vicissitudini dell'uomo, i temi essenziali del pensiero gentiliano, le relazioni culturali e le fonti di riflessione ed ispirazione; per entrare in profondità nel pensiero di Alberico Gentili è necessario indagare quali siano i rapporti tra Stato moderno, legittimità dell'ordine politico, monopolio del ricorso alle armi e cosmopolitismo nella costruzione dei capisaldi dottrinali che daranno vita al capolavoro del *De iure belli*¹³⁴.

Negli anni successivi all'ascesa di Gentili alla carica di *regius professor*, l'Inghilterra elisabettiana vide acuirsi notevolmente le difficoltà in politica internazionale e, soprattutto, la minaccia proveniente dalle tensioni con la Spagna, oltre che per le più generali condizioni d'instabilità del quadro politico europeo, aggravate dalle lotte intestine nelle Province Unite ed in Francia. A corte il 'war party'¹³⁵ aveva avuto ragione delle resistenze e delle diffidenze della regina, riuscendo così a far sì che con la stipula del trattato di Nonsuch del 20 agosto 1585, l'Inghilterra s'impegnasse politicamente e militarmente al fianco degli insorti olandesi¹³⁶. La decisione di perseguire una politica aggressiva ed interventista sul continente¹³⁷ aveva avuto come conseguenza quella di indurre la Spagna di Filippo II a rispondere con una prova di

134 *De iure belli libri tres*, Hanoviae, excudebat Guilielmus Antonius, 1598.

135 L'espressione 'war party' per il circolo politico-culturale del conte di Essex, del quale oltre al Gentili faceva parte anche Francis Bacon, è usata da R. TUCK, *The Rights of War and Peace*, p. 17: "Unsurprisingly for someone with his views, he became a close associate of the Earl of Essex and the rest of the war party, including Francis Bacon, in the councils of the last years of Elizabeth's reign".

136 Si veda J. I. ISRAEL, *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477-1806*. Oxford History of Early Modern Europe. 1995, p. 220: "The treaty of Nonsuch [...] was the United Provinces' first treaty with another European state. The queen of England undertook to send an expeditionary force of 6,350 foot and 1,000 horse [...] To command this force [...] Elizabeth nominated the earl of Leicester".

137 Elisabetta I ebbe un approccio ed una visione degli obiettivi politici del conflitto con la Spagna decisamente più contenuti rispetto a quelli del 'partito della guerra' del Leicester: P. E. J. HAMMER, *Elizabeth's wars: war, government and society in Tudor England, 1544-1604*, Basingstoke, 2003, p. 243: "Elizabeth's concern to limit cost and risk meant she sought to avoid war for as long as possible and placed great reliance upon 'deniable' alternatives to open conflict. Once the war with Spain began, she was prepared to authorize aggressive action at sea because it was relatively cheap and offered the prospect of simultaneously restocking the treasury and denying money to Spain. On land, however, she stood upon the strategic defensive. Leicester's instructions in 1585 pointedly required him 'rather to make a defensive than an offensive war and not in any sort to hazard a bataille without great advantage'. To the dismay of her more bellicose subjects, Elizabeth never sought to defeat Spain or even to drive it forces out of the Low countries. Her objective was merely to force a compromise peace which would remove the Spanish army from the region, whilst ensuring that Spain retained sufficient influence there to avoid a power vacuum which might invite French occupation".

forza. Fu allora che la monarchia portabandiera del cattolicesimo militante elaborò contro la potenza rivale d'oltremarica il piano – rivelatosi poi fallimentare – d'invasione del regno inglese attraverso l'allestimento dell'Invencible Armada. Gli scontri militari – e la minaccia incombente della formazione di una egemonia degli Asburgo di Spagna tale da rendere concreta la prospettiva di una monarchia universale, per di più dai connotati fortemente cattolici e controriformisti - condussero quasi inevitabilmente Gentili a concentrare i propri studi sulle questioni internazionali, ed a “procedere a un inquadramento sistematico dei fenomeni politici internazionali”¹³⁸.

Ma in breve tempo i sostenitori a corte della politica anti-spagnola persero le loro figure di riferimento. Philip Sidney aveva già incontrato la morte, proprio durante la tanto sostenuta spedizione militare nei Paesi Bassi, nel 1586, combattendo presso Zutphen¹³⁹. Quando nel 1588 il Leicester morì, la guida politica del 'war party' passò nelle mani di Robert Devereux, conte di Essex¹⁴⁰, e fu a lui che Gentili, in questo tornante storico convinto sostenitore della ineluttabilità dello scontro frontale con la Spagna, dedicò tra il 1588 e il 1589 i tre commentari sul diritto di guerra, destinati a divenire parte del trattato monografico *De iure belli*. Il trattato, composto dalle precedenti tre *commentationes* - rivedute ed ampliate in profondità, venne pubblicato nel 1598 ad Hanau, in Germania, presso Wilhelm Anton, venendo a segnare un

“momento espressivo fondamentale [...] della cultura politico-giuridica del Gentili ed anche una sorta di grande commentario delle massime questioni politiche e religiose del tempo”¹⁴¹.

Ed è proprio dalla complessità conflittuale del suo tempo che si definisce con maggiore chiarezza la figura di uno dei principali legittimatori dell'ordine politico¹⁴² della modernità nascente, capace in alcuni capitoli del *De iure* di prefigurare già la duplice costruzione ideologica della guerra in forma e della politica dell'equilibrio di potenza¹⁴³.

138D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 90.

¹³⁹ Sulle rappresentazioni letterarie e poetiche della morte di Sidney nella battaglia di Zutphen, si veda R. HILLYER, *Sir Philip Sidney, Cultural Icon*, Basingstoke, Palgrave-McMillan, 2010.

¹⁴⁰ Sull' Essex e sui suoi obiettivi politici cfr. C. RUSSELL, *Alle origini dell'Inghilterra moderna*, pp. 380-387. Il segretario di Stato Sir Francis Walsingham doveva morire pochi mesi dopo, nel 1590.

141D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 90.

142C. GALLI, *Alberico Gentili e Thomas Hobbes, Crisi dell'umanesimo e piena modernità*, in *Ius gentium, ius communicationis, ius belli*, op.cit., pp. 91-112

¹⁴³V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, p. 190 “La sua neutralizzazione del carattere ideologico della guerra, e specialmente dei conflitti religionis causa, era totale [...] Gentili fu davvero il primo

Gentili è spinto a costruire una trattazione epocale dall'interesse - enunciato chiaramente già dalle pagine iniziali del trattato - a dar vita ad una analisi approfondita e complessiva sul diritto di guerra, oltre che ad una sua interpretazione rivitalizzata ed originale¹⁴⁴. Si tratta di una serie di motivazioni profonde, che discendono dai drammatici problemi di un'epoca caratterizzata in primis dalla disgregazione dell'unità religiosa dei cristiani e della Chiesa, che aveva precipitato l'Europa nel gorgo insanguinato delle guerre di religione. Davanti all'orrore dei conflitti confessionali che avevano seminato sul continente “la barbarie della guerra assoluta”¹⁴⁵ - contraddistinta da un grado di inimicizia irriducibile tra i belligeranti, proiettata a configurarsi come un vero e proprio *bellum internecium*, ossia una guerra di sterminio nei confronti di un nemico dai valori così radicalmente antitetici ai propri da non poter esser affrontato se non con una guerra di annientamento – Gentili avverte la necessità di mettere in campo degli strumenti che consentano depotenziare il grado di ostilità contenuto nel conflitto, circoscrivendo così la guerra a ragioni ed obiettivi puramente politici. Uno degli obiettivi sottesi all'intera trattazione del *De iure* è di affermare la supremazia della giurisprudenza, che deve sostituirsi alla teologia nel legittimare l'ordine politico – e dunque la guerra stessa, in quanto strumento della politica – ed è questa la chiave di lettura sotto la quale va interpretato il “silete theologi”¹⁴⁶ gentiliano, indirizzato alle correnti radicali del cattolicesimo e del puritanesimo, ancorate ad una concezione discriminatoria dell'avversario, che nella guerra tra fronti confessionali contrapposti vedono una lotta contro l'Anticristo e non una res politica¹⁴⁷. A questa drammatica contingenza della storia e della politica, si aggiungevano altri fattori politici e culturali, portatori di mutamenti radicali. Questi erano dati dall'emergere della figura dominante

teorico della *guerre en forme*”.

144 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. I, p. 3: “Affronto una materia grande e difficile incominciando a scrivere sul diritto di guerra, che giace nascosto nei segreti della natura ed è in sommo grado incerto e disperso. Questo diritto infatti non si trova raccolto e scritto nei libri di Giustiniano, ai quali potremmo facilmente ricorrere con poca fatica con la guida dei migliori maestri. [...] Né del resto è compito del filosofo politico trattare del diritto di guerra, poiché questa disciplina della cosa pubblica non è di competenza di un singolo, ma di tutti. E così Aristotele rigetta dalla politica ciò che concerne l'arte militare e l'esercizio della guerra. Questa filosofia della guerra concerne la grande comunità politica, l'universo orbe della terra ed il genere umano tutto”. Sui riferimenti al cosmopolitismo classico si veda L. SCUCCIMARRA, *Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti*, in *Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli*, p. 41. Qui Scuccimarra sottolinea come nel richiamo gentiliano alla “grande comunità politica” siano evidenti gli echi della *Magna respublica* del genere umano di cui parla Seneca.

145 E. DI RIENZO, *Il diritto delle armi*, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 22.

146 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XII, p. 83: “Tacete teologi: questo non è il vostro campo”

147 Sulla concezione puritana della guerra contro la Spagna come scontro con l'Anticristo, è esemplificativa la posizione di G. GIFFORD, *Sermons upon the Whole Book of the Reuelation*, London, printed by Richard Field and Felix Kingston 1599, Epistola dedicatoria, *passim*.

sulla scena politica degli Stati nazionali, dal profondo mutamento di alcune categorie del pensiero e delle idee preesistenti dovuto alla differente percezione del mondo extraeuropeo posto dalla scoperta del Nuovo Mondo e dalla Conquista, dalla nascita dell'idea di associazione internazionale tra comunità politiche organizzate, dal concetto del diritto come istituzione fondamentale della società internazionale¹⁴⁸.

Un elemento cardinale del tentativo di razionalizzazione del conflitto operato da Gentili era lo Stato moderno, che:

“privo di qualità morali e ontologiche e fondato non su criteri etici e religiosi, ma sull'interesse dei cittadini, dell'effettualità delle sue istituzioni razionali, modificava anche il quadro delle relazioni internazionali”¹⁴⁹.

Gentili, come evidenzia Peter Schröder, è perfettamente consapevole delle conseguenze in campo internazionale derivanti dall'affermazione della piena sovranità degli Stati¹⁵⁰. In questo senso, il titolo scelto da Alberico per il terzo capitolo del primo libro del *De iure*, delimita già chiaramente la esclusiva titolarità e legittimità del ricorso all'esercizio della guerra nelle mani dello Stato, che non riconosce al di sopra di sé alcun potere superiore:

“[...] occorre che le armi siano pubbliche da entrambe le parti e che, da entrambe le parti, siano i principi a fare la guerra. [...] infatti la guerra è stata introdotta per quella necessità che è dovuta al fatto che fra principi sovrani o popoli liberi non possono esservi dispute nel foro, se non previo accordo delle parti, perché essi non riconoscono un superiore. Ed è proprio per questo che sono sovrani e sono i soli che meritino l'appellativo di persone pubbliche, mentre tutti gli altri inferiori sono tenuti in conto di privati. Sulla terra il principe non ha giudice [...] La guerra (disse Demostene) si fa contro coloro che non possono essere costretti dalla legge”¹⁵¹.

148B. KINGSBURY, *Globalizzazione, Sovranità e disegualianza*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De Jure Belli. Atti del convegno 'Ottava giornata gentiliana'*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 79 e ss.

149E. DI RIENZO, *Il diritto delle armi*, pp. 22.

150P. SCHRÖDER, *Vitoria, Gentili, Bodin: Sovereignty and the Law of Nations*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations*, p. 163: “[...] Gentili's engagement with Bodin clearly shows that he was very well aware of the issue of state sovereignty and the inherent consequence for relations between sovereign states”.

151 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. III, *I principi fanno la guerra*, p. 21. Gentili esplicita l'apprezzamento per Bodin e la sua concezione della sovranità dello Stato *superiorem non recognoscens* in campo internazionale nelle *Regales Disputationes tres*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1605, pp. 8-9: “In qua questione bonam profecto operam, et bene longam navavit Bodinus. Ille est huic absolute supremus, qui nihil supra se, nisi Deum agnoscit, nec cuiquam reddere rationem, nisi Deo, habet”.

Si comprende allora quale sia la profondità della definizione stessa di guerra data da Gentili nel *De iure belli*, concepita come fenomeno puramente politico e definita una “giusta contesa delle pubbliche armi”¹⁵², la cui legittimità costituisce l'argomento sotteso all'intera trattazione. La tesi dal potenziale maggiormente innovativo del *De iure* è incentrata proprio sulla legittimità bilaterale del conflitto armato, implicando così una profonda linea di demarcazione e rottura con tutta la tradizione scolastica del *bellum iustum*¹⁵³.

La legittimità bilaterale del conflitto per Gentili trova un duplice fondamento che poggia sia sulla natura stessa del conflitto armato¹⁵⁴, sia su di una antropologia negativa per cui l'uomo si trova in una condizione di oggettiva incapacità di conoscere la verità e la giustizia¹⁵⁵. Il contendere dei belligeranti viene assimilato a quello dei convenuti a giudizio in tribunale, dove

“se è dubbio da quale parte stia la giustizia, quando l'una e l'altra parte la chiedono, nessuna delle due parti può essere ingiusta [...] coloro i quali, nelle dispute del foro, litigano per una causa incerta, sia in veste di attori sia di convenuti, quando con la sentenza perdono la causa non sono per questo puniti come litiganti temerari. E d'altra parte, prima del processo entrambe le parti giurano di non tenere una condotta calunniosa. Perché mai si dovrà ragionare diversamente riguardo a quella disputa e lite armata che è la guerra?”¹⁵⁶.

Gentili non esita dunque a riconoscere ad entrambi i belligeranti legittimi i diritti di guerra, che vanno applicati senza alcun dubbio alle due parti, ponendoli così in maniera definitiva sullo stesso piano giuridico¹⁵⁷. La guerra viene così ad acquisire una duplice

152 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. I, p. 16. Il necessario requisito della statualità è riaffermato da Gentili anche nel lib. I, cap. IV, p. 36: “Il nemico è colui che ha uno stato, un apparato amministrativo, un erario, il consenso e la concordia dei cittadini ed anche la non trascurabile facoltà, se l'occasione dovesse richiederlo, di concludere la pace e un trattato”.

153 Una sintetica ma esauriente storia del concetto di guerra giusta nel pensiero politico e giuridico occidentale è tratteggiata in J. VON ELBE, *The Evolution of the Concept of the Just war*, in «The American Journal of International Law», vol. 33, n. 4, 1939, pp. 665- 688.

154 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. VI, p. 44: “Ma si può forse condurre una guerra in modo conforme al diritto dall'una e dall'altra parte? [...] E' nella natura delle guerre che entrambe le parti pretendano di avere la ragione dalla loro parte”.

155 *Ibidem*: “[...] la debolezza della nostra condizione umana, per cui tutto è avvolto nelle tenebre e si ignora quella verissima e purissima giustizia che non porterebbe due persone a litigare giustamente. Altrimenti perché mai coloro che la pensano allo stesso modo (dice Massimo Tirio) dovrebbero combattersi a vicenda? Infatti o gli ingiusti combattono fra loro, oppure degli ingiusti combattono contro dei giusti. Ma noi il più delle volte non conosciamo questa verità, e così seguiamo il giusto entro i nostri limiti umani”.

156 *Ibidem*, pp. 45-46.

157 *Ibidem*, p. 47: “[...] i diritti di guerra spettano sempre e comunque ad entrambe le parti in contesa[...] Non bisogna perciò cambiare questo principio, in base al quale il diritto dei nemici e della guerra si deve applicare

caratteristica formale. Da un lato, si rende necessario che le armi e la contesa siano pubbliche, ossia che la guerra sia un fenomeno interamente riconducibile allo Stato, e dall'altro lato, si crea il corollario della *fictio* giuridica dell'eguaglianza di diritti tra gli Stati in campo internazionale. Tutte le entità non statali, non sovrane e prive del requisito della pubblicità delle armi dunque, sono spogliate di ogni pretesa di legittimità nel ricorrere alle armi. In caso di scontro con essi, non si dà neppure lo stato di guerra: l'utilizzo della forza viene inquadrato come una sorta di repressione di polizia, interna o internazionale. E questa posizione di decisa limitazione allo Stato dello *ius ad bellum* appariva già dalle pagine del *De legationibus*, dove Alberico aveva risolutamente negato l'applicazione dello *iure gentium* a privati e pirati:

“Sed neque praedones eo iure gentium fruuntur, aut piratae: quoniam ipsi humanam a se omnem societatem penitus repulere, trahuntque quantum in ipsis est orbem terrae ad pristinam illam naturae feritatem: quando scilicet homines vitam tractabant more ferarum, quodque obtulerat cuique praedae fortunae ferebat, sponte sua sibi quisque valere et vivere doctus”¹⁵⁸.

La costruzione gentiliana, ponendo gli Stati moderni - unici legittimi detentori dello *ius ad bellum* - in una posizione di eguaglianza in campo internazionale, rende sostanzialmente automatica anche una potenziale mitigazione del grado di ostilità del conflitto¹⁵⁹. Questo avviene grazie alla trasformazione della figura del nemico irriducibile – l'*inimicus* - in *hostis*:

“*Hostis* letteralmente stava ad indicare lo straniero che fosse di pari dignità rispetto ai Romani. Il significato proprio di *hostis* è uguagliare [...] Pertanto *hostis* è colui con cui si fa la guerra che è uguale all'altro contendente. [...] Aggiungo a quanto detto su *hostis*, che con questo debole appellativo, il cui originario significato era quello di “straniero”, gli antichi vollero denominare anche l'avversario”¹⁶⁰.

Tale uguaglianza, unita alla già evidenziata concezione gentiliana della religione come di un connubio libero e incoercibile dello spirito umano con Dio, comporta la logica esclusione della guerra per religione dal novero di quelle ritenute legittime:

“La religione è il connubio fra Dio e l'uomo. Quindi, come si difende risolutamente la libertà per il connubio della carne, si deve riconoscere anche la libertà di questo connubio dello spirito

da entrambe le parti”.

158 *De legationibus*, op. cit., lib. II, cap. VIII, p. 55.

159 E. DI RIENZO, *Il diritto delle armi*, pp. 22-23.

160 *Il diritto di guerra*, op. cit., lib. I, cap. II, p. 17.

[...] se si possa muover guerra per il solo motivo della religione, cosa che io nego per questa ragione: perché il diritto di religione non riguarda gli uomini nei loro rapporti reciproci. Una diversa religione non lede per sé il diritto umano e quindi non ci può esser guerra a causa della religione”¹⁶¹.

La religione non ha dunque nessuna possibilità di configurarsi come un fattore di legittimazione della guerra. A questo proposito già nel *De legationibus* Alberico aveva affermato in maniera recisa che:

“Bella religionis causa movenda non sunt id alii probantur, et ego pro probato adiumo”¹⁶²

Addurre la religione come causa di un conflitto è dunque soltanto un pretesto, un “onesto velame”¹⁶³ sotto il quale i principi sogliono mascherare le brame di conquista e di potere. La polemica di Gentili qui si rivolge contro le brame di dominio della Spagna di Ferdinando il Cattolico e Carlo V, ma la sua polemica fustiga ferocemente anche la Chiesa cattolica:

“[...] non bisogna definire in termini generali come nemico della fede colui che sia nemico della Chiesa. Perché la chiesa, nella maggior parte dei casi, non muove guerra per la religione e la fede, ma per quei beni che noi chiamiamo temporali”¹⁶⁴.

La religione non può giustificare la guerra neppure nel caso del conflitto irriducibile che oppone la *Respublica Christiana* agli ottomani, Gentili, infatti, anche in questa circostanza spiega le ragioni della contrapposizione armata secondo una logica puramente legata alle contingenze del politico:

“Non possono esserci guerre a causa della religione o per altre cause naturali, né con i Turchi, né con altri popoli, e tuttavia è in corso una guerra contro i Turchi perché essi si comportano da nemici, ci insidiano, ci minacciano e, con grande perfidia, sono sempre pronti a depredare i nostri beni”¹⁶⁵.

161 *Ibidem*, lib. I, cap. IX, pp. 56-57.

162 *De legationibus*, lib. II, cap. XI, p. 64,

163 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. IX, p. 58.

164 *Ibidem*, p. 57.

165 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XII, p. 83. Allo stesso modo, nel *De legationibus*, lib. II, cap. XI, p. 64, Gentili ritiene che sia perfettamente legittimo avere rapporti diplomatici e mantenere ambasciate con popoli di altre religioni: “Ergo in quocunque religionis discrimine manent iura legationum”

Le guerre per motivazioni religiose secondo Alberico Gentili costituiscono, dunque, non solo una violenza insensata, ma si rivelano addirittura controproducenti, perché il tentativo di imporre l'uniformità religiosa non assicura affatto la pace, neppure all'interno di uno Stato:

“Io sento parlare di battaglie e di guerre là dove a qualche religione non è dato spazio, e non là dove c'è spazio per diverse religioni”¹⁶⁶.

Viene in tal modo escluso, senza alcuna esitazione, dal gioco delle possibilità politiche il conflitto civile di tipo religioso, spogliato di ogni rivendicazione di legittimità e di ogni ragione di esistere. Gentili precisa e sviluppa la tesi argomentata nel *De legationibus*, inerente ad un diritto di disobbedienza legata alla violazione della legge divina. Alberico esclude in maniera decisa che ai sudditi possa essere attribuito qualsiasi diritto a resistere al potere del sovrano, anche qualora questo si mutasse in tirannico ed esercitasse il potere prescindendo dal diritto divino e di natura. Se all'ambasciatore viene consentito – anzi, addirittura ritenuto preferibile rispetto ad una passiva obbedienza, disobbedire per motivi di fede - questo non è ritenuto ammissibile in nessun modo per i singoli, come toccato ad Alberico, nella propria dolorosa esperienza personale e familiare:

“[...] penso che in tale questione della religione colui che non è suddito e privato possa difendersi contro il principe anche con la guerra. E ancora, colui, che non è insieme suddito e privato, questi solo da ultimo e in estrema istanza può difendersi con la guerra anche in altre questioni, cosicché colui al quale non soccorre il diritto, a causa della potenza del Signore, abbia almeno la difesa assicurata delle armi. [...] Queste cose però non può mai farle un privato, al quale non resta che fuggire, secondo il volere di Cristo. [...] Questa legge, anche se è dura per l'uomo, deve essere conservata”¹⁶⁷.

Solamente ai magistrati ed ai corpi intermedi è lecito, in analogia con quanto affermato per l'ambasciatore nel *De legationibus* – ritenere sciolto il vincolo di obbedienza al

166 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. X, p. 67. Sull'uso strumentale della religione da parte degli spagnoli, Gentili scrive anche nel lib. I, cap. VIII, p. 53: “Filippo continua a dichiarare di mantenersi in stato di guerra inconciliabile con gli infedeli e con gli eretici. Altri attestano che è proprio questa della religione la causa delle guerre di Filippo, e lo attesta il suo impero su cui non tramonta mai il sole”.

¹⁶⁷ *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XI, p. 75. Il riferimento gentiliano al “volere di Cristo” è un diretto riferimento a Matteo 10, 23: “Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra; in verità vi dico: non avrete finito di percorrere le città di Israele, prima che venga il Figlio dell'uomo”.

potere sovrano qualora questo agisse contrariamente alla legge di Dio. In questo caso, a “colui che non è suddito e privato” diventa lecito impugnare le armi per difendersi dal potere tirannico del sovrano. Gentili qui mostra di aver recepito la lezione di Bodin¹⁶⁸ e – ammorbidendo considerevolmente la propria posizione rispetto a quanto scritto nel *De papatu Romano Antichristo* - afferma che la tolleranza religiosa all'interno dello Stato debba essere sempre garantita, “purché da ciò la cosa pubblica non ne ricavi detrimento”¹⁶⁹. Per dimostrare la possibilità e la concreta pratica della coesistenza di diverse confessioni all'interno dello Stato, Alberico confuta le posizioni, rispettivamente di un cattolico e di un protestante. La polemica gentiliana si rivolge qui infatti al cardinale Roberto Bellarmino – cui era stato accostato da Rainolds - ed a Giusto Lipsio:

“Le religioni diverse non sono tollerate solo dai Luterani, come afferma Bellarmino, ma anche dai Cattolici, cosa che egli nega. Ad Augusta, Ratisbona, Francoforte, e nelle altre libere città della Germania non si vive secondo una sola religione [...] Vuoi ingannarci, o t'inganni tu stesso, Giusto Lipsio, tu che neghi che nei principati tedeschi vi sia varietà di religioni. Certamente i principi luterani, proprio al contrario di quel che dice Bellarmino, non tollerano altro che la loro religione, ma gli austriaci tollerano la religione anabattista ed anche quelle ussitica e luterana [...] Sarebbe vantaggioso per la tranquillità dei nostri tempi se ciascuno avesse la facoltà di adorare la divinità come vuole”¹⁷⁰.

Da questa forma inclusiva di tolleranza, che Alberico ha notevolmente esteso rispetto alle proprie precedenti teorie, espresse nel *De papatu*, sono però del tutto esclusi gli atei, considerati alla stregua di ribelli contro il diritto naturale – cui la religione appartiene - e che:

“come dei pirati, nemici comuni di tutti, riterrei che debbano essere perseguitati con la guerra e costretti ai costumi degli uomini”¹⁷¹.

Ed è proprio in questo punto che la costruzione gentiliana conosce uno dei suoi aspetti maggiormente problematici. La guerra assoluta, eliminata dal gioco della politica

¹⁶⁸ Si veda D. QUAGLIONI, *The Italian “Readers” out of Italy: Alberico Gentili*, in *The reception of Bodin*, edited by H. A. LLOYD, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 371-386.

¹⁶⁹ *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. X, p. 64. Come esempio di intervento dello Stato per tutelarsi da una corrente religiosa, Gentili riporta il caso degli epicurei, espulsi da Roma “A buona ragione [...] quella setta infatti dissolveva del tutto l'amministrazione dell'Impero, essendo questa amministrazione per gran parte fondata sulla religione e sul timore degli dèi, mentre invece l'epicureismo non è affatto diverso dall'ateismo manifesto e professato”. *Ibidem*, pp. 62-63.

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 66.

¹⁷¹ *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. IX, p. 59.

internazionale grazie al riconoscimento d'eguaglianza degli Stati, che combattono come eguali per degli scopi politici, dunque limitati, torna ad affacciarsi come possibilità concreta – e persino doverosa – nei casi di *bellum piraticum* e di conflitto contro coloro i quali violano il diritto naturale¹⁷². Essi sono infatti discriminati da un punto di vista formali, in quanto privi del requisito indispensabile a muovere guerra legittima, ossia della statualità. Inoltre, la discriminazione acquisisce un carattere di tipo marcatamente morale e degradante: gli atei sono nemici del genere umano, perché agiscono in violazione ed in spregio del diritto delle genti, ed forza di questo comportamento delittuoso, non hanno nessun titolo a essere da questo tutelati:

“C'è anche un'altra ragione per cui il diritto di guerra non si applica a costoro, e cioè il fatto che il diritto di guerra deriva dal diritto delle genti e tali malfattori non fruiscono di tale diritto, del quale anzi sono nemici”¹⁷³.

Si avverte in questi passaggi un'eco della concezione discriminatoria del nemico, degradato in quanto non assunto al rango statale, posto in una condizione di illegittimità e di inimicizia assoluta – come effetto della violazione del diritto delle genti - che può dar luogo ad una guerra totalizzante e di sterminio: i pirati, pur se accomunati agli uomini delle società politiche dalla natura umana, sono spogliati di ogni diritto e discriminati come nemici dell'umanità intera:

“A questi pirati, che infrangono ogni legge umana e divina e che, pur accomunati a noi dalla medesima natura, la sporcano di macchie abominevoli, non deve essere riconosciuto alcun diritto”¹⁷⁴.

Pertanto l'azione contro i pirati chiama in causa tutti i popoli, in nome della difesa della natura umana e del diritto delle genti:

“Una guerra contro i pirati rende giusto che tutti si armino: perché si armano per amore del prossimo ed affinché si possa vivere in pace, ma soprattutto perché, più in generale, i pirati violano il diritto comune e ledono la natura comune. La pirateria è contro il diritto delle genti e contro la comunione della società umana, e perciò tutti dovrebbero combatterla; perché quando è violato tale diritto è lesa l'interesse generale di tutti i popoli, oltre agli interessi particolari di ognuno”¹⁷⁵

¹⁷² *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. IV, *passim*.

¹⁷³ *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. IV, p. 32

¹⁷⁴ *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XXV, p. 179.

¹⁷⁵ *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XXV, p. 178.

Eliminata dunque la possibilità di una guerra assoluta i pretesti costituiti dalle cause di religione dal novero delle legittime motivazioni di guerra, Gentili giustifica e legittima il conflitto con la Spagna con ragioni ed un obiettivo esclusivamente politico: la difesa dell'Europa dall'instaurazione di una monarchia universale che imponga forzosamente il cattolicesimo. E la convinzione della necessità di mantenere un equilibrio di potenza tra gli Stati in campo internazionale, in modo che nessuno possa sopraffare gli altri esprimendo dunque una logica egemonica, viene espressa da Alberico Gentili nell'elogio per il precedente storico costituito da Lorenzo de' Medici e dal sistema dell'equilibrio italiano sorto dopo la pace di Lodi:

“Perché vi fosse la pace bisognava che la potenza dei principi italiani fosse mantenuta in equilibrio di pari peso, ed in effetti la pace durò finché lui [Lorenzo] fu in vita a custodire tale equilibrio e cessò alla sua morte, quando con lui venne meno quel bilanciamento[...] Non è questo un argomento di grande attualità, che nessuno possa arrivare da solo al potere supremo, riducendo tutta l'Europa sotto il suo comando? Se nessuno sarà in grado di opporsi alla Spagna, l'Europa cadrà inevitabilmente. «Se qualcuno estraesse dal mezzo di una volta la pietra su cui incombono le altre, queste le precipiterebbero tutte dietro»”.¹⁷⁶

Gentili prefigura, sulla base del diritto naturale, una sorta di sistema dell'equilibrio di potenza, in cui, in nome del comune interesse alla difesa, gli Stati siano chiamati a vigilare e ad intervenire affinché nessuno di loro possa acquisire un'egemonia tale da minacciare la stessa esistenza delle altre nazioni¹⁷⁷. Tuttavia, perché il principio d'equilibrio di potenza – qui teorizzato *in nuce* dal Gentili - possa diventare concretamente operante sul continente, è indispensabile che giunga a compimento il processo storico d'affermazione della sovranità degli Stati, in grado di “sostituirsi alla unità formale dell'Impero [...] ben differenziati, ben consci della loro pienezza di sovranità”¹⁷⁸. Stante la minaccia spagnola, secondo Gentili è necessario un intervento militare dei principi europei, che prescindesse dalle rispettive fedi religiose, per impedire che “un principato cresca fino al punto che non sia più possibile metterlo in

176 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XIV, p. 94.

¹⁷⁷ Sull'equilibrio di potenza si vedano: A. AUBERT, *L'Europa degli Imperi e degli Stati: monarchie universali, equilibrio di potenza e pacifismi dal XV al XVII secolo*, Bari, Cacucci, 2008; *L'equilibrio di potenza nell'età moderna: dal Cinquecento al Congresso di Vienna*, a cura di M. BAZZOLI, Milano, Unicopli, 1988. Resta sempre valido il riferimento al lavoro di F. CHABOD, *L'idea di Europa e politica di equilibrio*. A cura di L. AZZOLINI, Bologna, il Mulino, 1995.

¹⁷⁸ L. AZZOLINI, Introduzione, p. VII, in F. CHABOD, *L'idea di Europa e politica di equilibrio*.

discussione”¹⁷⁹. E tale necessità è così stringente e drammatica, che Gentili arriva a teorizzare e legittimare il ricorso alla guerra preventiva, presentata ai lettori del *De iure* sotto il nome di “difesa utile”¹⁸⁰. L'elemento che legittima il ricorso preventivo alle armi è il “timore giustificato”¹⁸¹ di una aggressione o di un eccessivo accumulo di potere nelle mani di un'unica entità statale che rende lecito l'intervento militare preventivo:

“[...] prevenire è lecito, ed è lecito quindi colpire chi si prepara a colpirci [...] Si può rispondere non solo ad un'offesa attuale, ma anche potenziale. La violenza non deve essere attesa, ma respinta con altra violenza”¹⁸².

Le brame di dominio degli spagnoli vanno dunque contrastate prima che la monarchia asburgica acquisti una potenza schiacciante aggredendo altre nazioni d'Europa ed espandendo ancora i propri domini, perché “è bene far sì che nessuno diventi troppo potente, piuttosto che cercare un rimedio contro chi poi lo sia diventato”¹⁸³. Gentili ritiene che a questo fine sia necessaria una politica di contrasto preventivo, adottata sulla base dell'esperienza storica, nei confronti dei “potenti e ambiziosi”, contraddistinti da una insaziabile sete di conquiste:

“[...] l'opposizione a principi potenti e ambiziosi fu sempre ritenuta ammissibile e dovrà esserlo anche oggi e per il futuro. Costoro, infatti, non essendo mai contenti dei loro confini, finiscono prima o poi per rendersi aggressivi con tutti”¹⁸⁴.

La possibilità di ricorrere alla guerra preventiva, nel pensiero di Alberico Gentili, sussiste dunque sotto forma di difesa da imminenti o future aggressioni che si paventino ai danni di uno Stato¹⁸⁵. Ma nel caso in cui una minaccia o un'aggressione diretta sia posta a terzi, Gentili sostiene esista un diritto di ingerenza e di intervento nelle questioni

179 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XIV, p. 94.

180 *Ibidem*, p. 88: “La difesa la definisco utile quando siamo noi stessi a muover guerra per la paura di essere aggrediti”.

181 *Ibidem*, p. 90: “Il semplice sospetto non basta: deve sussistere la causa di un timore giustificato. Si definisce giustificato il timore di un male maggiore, che sia avvertito a buon diritto da un uomo dotato di grande costanza”.

182 *Ibidem*, p. 89.

183 *Ibidem*.

184 *Ibidem*, p. 92.

185 P. PIIRIMÄE, *Alberico Gentili's Doctrine of Defensive War and its Impact on Seventeenth-Century Normative Views*, in *The Roman Foundation of the Law of Nations*, pp. 194 e ss.

internazionali, dato dalla *difesa onesta*¹⁸⁶. Si tratta di un concetto che Gentili recepisce nel proprio impianto dottrinale, attingendo dal pensiero ciceroniano del *De officiis*¹⁸⁷, basato sul postulato dell'esistenza di una società del genere umano, legata da una naturale benevolenza tra gli uomini. Questa *societas hominum* è però ben lungi dall'essere, sotto ogni aspetto, una comunità politica o un'istituzione: la questione centrale, a proposito della *societas hominum* è infatti un'altra: se, ed in che misura, nello *ius gentium* esista il diritto a difendere gli altri:

“La questione che ci interessa tuttavia è un'altra, e cioè se qualcuno abbia il diritto di difendere un altro [...] La motivazione è data da ragioni di umanità, perché così viene spesso arrecato un beneficio anche a chi non lo vuole”¹⁸⁸.

Gentili sostiene che questo diritto sussista, anzi, si configuri quasi come un dovere per gli Stati, perché:

“«Chi non porta difesa, né si oppone all'offesa, è in difetto, come se abbandonasse i genitori, gli amici o la patria» Se queste cose sono vere riguardo ai privati, quanto più non lo saranno con riguardo ai principi?»¹⁸⁹

Tuttavia, da questa costruzione sembra emergere una contraddizione del pensiero politico di Alberico Gentili. Se, da un lato, Gentili evoca l'esistenza di una comunità generale del genere umano, legata da un vincolo di fratellanza ed assistenza, dall'altro non ne accetta alcuna implicazione politica, come dimostra il suo rigetto radicale e, anzi militante, nei confronti della *monarchia universalis* sotto l'egida degli Asburgo di Spagna. La contraddizione in realtà è sciolta in partenza, grazie al ruolo centrale riconosciuto da Gentili allo Stato moderno, anzi, agli Stati, che devono garantire quei diritti propri della *societas hominum*, quali il diritto di transito nei territori, di

186 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XV, p. 97: “[...]cioè di quella che si intraprende senza alcun timore di pericolo e senza che vi sia qualche nostro bisogno o utilità, ma solo per aiutare un altro. Essa si fonda sul fondamento di quei vincoli di parentela, amore e benevolenza che la natura ha costituito tra gli uomini [...] e questo è il diritto delle genti, cioè il diritto insito nella società del genere umano”.

187 L. SCUCCIMARRA, *I confini del mondo. Storia del Cosmopolitismo dall'Antichità al Settecento*, Bologna, il Mulino, 2006, p. 249.

188 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XV, p. 101.

189 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XV, p. 103. Nell'affermare il diritto di intervenire a sostegno di chi è oppresso ed aggredito, Gentili giunge a polemizzare con Bodin, il quale sostiene non si debba portare aiuto qualora questo non sia previsto da un esplicito patto d'alleanza.

comunicazione, di approdo nei porti, di commercio e traffico¹⁹⁰. Si tratta di diritti insiti nel diritto delle genti, la cui violazione, sola, costituisce una legittima causa di guerra¹⁹¹. E proprio sulla violazione di questi diritti innati nella *societas hominum* - che Gentili definisce come un'entità “[...] evidente alla vista e accessibile reciprocamente da chiunque e ovunque”¹⁹² - avrebbe potuto basarsi l'unica causa legittima di guerra rivendicabile da parte della Spagna contro gli indios del Nuovo mondo. Ma Gentili avverte che:

“Questa è l'unica causa per la quale può apparire giustificata la guerra che gli Spagnoli stanno conducendo in quella parte del mondo. Si dice che [...] avrebbero impedito il commercio agli altri e se questa cosa fosse vera, la difesa degli Spagnoli sarebbe da ritenere giusta. Infatti il commercio appartiene al diritto delle genti [...] Gli Spagnoli, tuttavia, non sono andati là per intraprendere commerci, ma per dominare, convinti che fosse loro lecito occupare quelle terre che fino ad allora ci erano rimaste sconosciute, come se per questo fossero state terre di nessuno e a noi ignote”¹⁹³.

Gentili, spoglia così di ogni appiglio al diritto delle genti le pretese di legittimità spagnole alla Conquista¹⁹⁴, riconducendole alle brame di potere della monarchia ispanica, già oggetto delle critiche di Gentili nei capitoli precedenti del *De iure*. Nonostante che la sua trattazione sia così profonda ed imponente, il *De iure belli* - seguito l'anno successivo dalla pubblicazione del *De armis romanis*¹⁹⁵, in cui i principi cardine del trattato venivano ripercorsi attraverso la storia dei conflitti dell'antica Roma - non conoscerà però grande fama presso i contemporanei, pagando lo scotto di essere giunto alle stampe in un periodo di profondo cambiamento e “rottura epocale nei modi di pensiero”¹⁹⁶, che prefigurava il compimento della transizione dal medievale al moderno, in cui così grande parte aveva avuto Gentili stesso. Tale rottura doveva essere segnata in maniera simbolica, pochi anni dopo, dalla pubblicazione del *De iure belli ac*

190 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XIX, pp. 124-130.

191 *Ibidem*, pp. 128-129.

192 *Ibidem*.

193 *Ibidem*, p. 129.

¹⁹⁴ Sull'interpretazione di Francisco de Vitoria della Conquista spagnola del Nuovo Mondo, resta fondamentale il riferimento a C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, op. cit., pp. 104-140.

¹⁹⁵ Cfr. *The Wars of the Romans. A Critical Edition and Translation of De Armis Romanis*, Alberico GENTILI; Edited by Benedict KINGSBURY, Benjamin STRAUMANN, Translated by David LUPHER, Introduction, p. XVIII: “*De armis Romanis* is a satellite treatise of historical criticism gravitating towards the core of Gentili's system of jurisprudence”; D. LUPHER, *The De armis Romani and the Exemplum of Roman Imperialism*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations*, p. 85.

¹⁹⁶ D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, op.cit., p.125.

pacis di Grozio¹⁹⁷, mentre il metodo e gli schemi di base del pensiero gentiliano erano rimasti prevalentemente fondati sul tradizionale pensiero medioevale ed erano debitori degli influssi della cultura politica dell'umanesimo. A causa di questa sfortunata contingenza storica, l'opera era destinata ad avere una rilevanza immediata solamente in Inghilterra, per poi essere quasi del tutto trascurata sino al XIX secolo, quando nella stessa università di Oxford, Holland colse l'importanza e la profondità del pensiero gentiliano e ne promosse un processo di nuova scoperta e valutazione del Gentili, lavorando ad una nuova edizione del *De iure* interpretandone criticamente l'opera in chiave "modernistica" e precorritrice di Grozio. Holland sostenne che l'importanza dell'opera del Gentili era talmente pervasiva che Grozio, nonostante che nei *Prolegomena*¹⁹⁸ esprimesse un giudizio negativo sul metodo utilizzato da Gentili, avrebbe costruito l'impianto generale del suo pensiero sul sistema internazionale sulle basi proprio di quello gentiliano¹⁹⁹. Da questa rapida analisi delle tematiche fondanti del *De iure* - letto ed interpretato congiuntamente al *De legationibus* ed al *De armis Romanis*, come suggerito dallo stesso Alberico nelle righe conclusive del capolavoro sul diritto di guerra²⁰⁰ - emerge un'opera che continua a disegnare ancora oggi un quadro che, per quanto problematico e al tempo stesso ricchissimo, è imprescindibile per comprendere la genealogia della modernità e di come siano stati razionalizzati le questioni decisive della legittimità della guerra ed il suo grado di ostilità, il rapporto della religione con le armi, il conflitto civile, ed i rapporti esistenti tra gli uomini nella società del genere umano.

¹⁹⁷ U. GROZIO, *De Iure belli ac pacis libri tres*, apud Guilielmum Blaeuw, Amsterdami, 1633.

¹⁹⁸ U. GROZIO, *Prolegomena* 38, in *De Iure belli ac pacis libri*, op. cit., infra.

¹⁹⁹ T. E. HOLLAND, *An Inaugural Lecture on Albericus Gentilis*, p. 2. Sulla lectio inaugurale del 1874 di Holland cfr. anche L. LACCHE', *Ius gentium, ius communicationis, ius belli*, op. cit., p. 4.

²⁰⁰ *Il diritto di guerra*, lib. III, cap. XXIV, p. 630: "Fanno seguito le mie dissertazioni sul diritto romano e i miei libri sulle ambascerie, opere nelle quali si trovano moltissime cose che, omesse qui, uno desidera approfondire. In quelle opere ci sono questioni allo stato congetturale e di fatto, che potrebbero costituire l'altra parte di un'opera completa, non meno necessaria di questa riguardante il diritto".

Gentili e la cultura inglese. Il giurista ed il machiavellista.

Una relazione ambivalente: scambi culturali, esuli e circolazione delle opere nell'Inghilterra elisabettiana.

Nel corso dell'età Tudor l'interesse per la cultura italiana in Inghilterra conobbe una fase di sviluppo considerevole. Ad attrarre le attenzioni delle élite aristocratiche ed intellettuali furono in particolar modo la gloria del passato politico italiano, incarnato nella grandiosità immaginifica dell'Impero romano e l'alta, raffinatissima forma di cultura rinascimentale che dalla Penisola si propagava in tutta Europa¹. La crescita dell'interesse inglese verso le altre culture europee, come ha messo in rilievo Hale, aveva ricevuto un'accelerazione decisiva per effetto dell'impegno della monarchia britannica nelle guerre europee, in maniera specifica nelle estenuanti e sanguinose guerre d'Italia, quando attraverso le alleanze in continuo mutamento si andò formando uno spettro di rappresentazioni reciproche delle monarchie europee che contribuì a focalizzare e razionalizzare in maniera più precisa le divisioni politiche del continente². Accanto a questa contingenza della politica, si intravedeva il lavoro sotterraneo della diplomazia cinquecentesca che, alla ricerca di una propria identità attraverso la definizione di forme, regole, contenuti, concorse in maniera determinante, secondo una logica dinamica di inclusione ed esclusione, a interpretare le divisioni politiche e le corrispettive alleanze³. Nell'accresciuto interesse per la cultura italiana ebbe quindi un

1 M. VALENTE, *Italia the Dreamland of the English fancy, scambi culturali anglo-italiani all'epoca dei Tudor*, in corso di pubblicazione.

2 J.HALE, *England and the Italian Renaissance, the Growth of Interest in its History and Art*, London, Faber&Faber, 1954, pp. 1-21.

3 T. HAMPTON, *Fictions of Embassy. Literature and Diplomacy in Early Modern Europe*, op.cit., p. 5: "Modern diplomacy took shape through and in the innovative rhetorical culture of Renaissance humanism. Beginning in the middle of the fifteenth century in Italy the traditional rituals of ad hoc communication and negotiation that had characterized medieval diplomacy began to undergo a set of transformations". Cfr. anche G. MATTINGLY, *Renaissance Diplomacy*, op. cit., p. 47: "Diplomacy in the modern style, permanent diplomacy, was one of the creations of the Italian Renaissance. It began in the same period that saw the beginnings of the new Italian style of classical scholarship [...] The new diplomacy was the functional expression of a new kind of State".

ruolo affatto trascurabile la trasformazione in atto nella sfera politica, grazie alle cui nuove necessità interpretative e relazionali si diffuse l'interesse per la storia delle nazioni che - attraverso la lingua italiana ed il modello del Machiavelli e del Guicciardini, come testimoniato dalla pubblicazione della *Historie d'Italie* di William Thomas nel 1549⁴ - si proiettava sulle implicazioni politiche del suo studio e sul suo utilizzo come grammatica interpretativa del presente attraverso il passato. La maggiore sensibilità all'influenza di forme culturali e intellettuali elaborate dalla cultura umanista e rinascimentale si riscontrò nelle sfere più elevate dell'aristocrazia di corte ed i circoli culturali che facevano loro capo, permettendo così alla cultura umanistica di giocare un ruolo importante anche nel processo di ridefinizione dell'identità culturale inglese soprattutto negli ultimi decenni del XVI secolo⁵. Da un punto di vista culturale la trasformazione lavorava ancora più in profondità: Jonathan Woolfson ha messo in evidenza come l'umanesimo – e la sua ars retorica – avessero apportato una vera e propria rivoluzione all'intero milieu culturale e intellettuale europeo, a partire dalle stesse forme d'articolazione del pensiero e della comunicazione⁶. Questa genesi e la sua specifica dinamica di trasmissione e rielaborazione spiegano la caratteristica che acquistò l'umanesimo dell'età Tudor, in cui le tradizionali fonti classiche e rinascimentali vennero recepite e plasticamente riadattate – in senso ampiamente secolarizzato - alle esigenze e alle problematiche sociali, politiche, religiose⁷. Manfred Pfister ha osservato come, nello specifico rapporto tra Italia ed Inghilterra, il processo di trasmissione culturale fosse contraddistinto, nel XVI secolo, da una direttrice d'influenza “one-way”⁸: questa forma di trasmissione di cultura, aiutata da frontiere culturali estremamente permeabili al fascino di Dante, Petrarca, Machiavelli, Tasso – venne veicolata dal flusso di viaggiatori che dall'Italia affluivano oltremarina. Non di rado questi viaggiatori erano esuli, politici o religionis causa, che si stabilivano o

4 Ibidem, pp. 2-3; Cfr. anche D. B. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England, 1550-1640*, New York, Bibliographical Society of America, 1973, p.9.

5 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England. A Cultural Politics of Translation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 17: “Earlier Anglo-Italian scholarship delineated the impact that high Italian Renaissance culture had in the re-invention of England’s cultural life in the sixteenth century”; sul tema resta utile il riferimento a L. EINSTEIN, *The Italian Renaissance in England*, New York, The Columbia University Press, MacMillan Company agents, 1902.

6 J. WOOLFSON, *Introduction* in *Reassessing Tudor Humanism*, edited by ID., Basingstoke, Palgrave-McMillan, 2002, p. 2; Cfr. anche Q. SKINNER, *Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 51-65.

7 Q. SKINNER, *Reason and Rhetoric*, pp. 72-74.

8 M. PFISTER, *Performing National Identity. Anglo-Italian Cultural Transactions*. Edited by M. PFISTER and R. HERTEL, Amsterdam- New York, Rodopi, 2008, p. 16.

soggiornavano in Inghilterra in cerca di un rifugio dalla stretta alleanza tra Spagna e Chiesa e dalle repressioni autoritarie politiche ed inquisitoriali⁹. Woolfson, e converso, ritiene importante prendere in esame anche il contributo al processo di trasmissione della cultura rinascimentale da parte dei viaggiatori inglesi che si recarono in Italia: studiosi, esuli religiosi come John Cheke durante il regno di Maria I Tudor, ed assieme a loro, personaggi sfuggiti al racconto storico, che contribuirono in maniera notevole a forgiare il clima in cui “the later Tudor engagement with Italian culture, in all its richness and ambivalence, took place”¹⁰. È opportuno precisare, come segnala Wyatt, che la comunità degli esuli italiani residenti in Inghilterra non raggiunse mai una consistenza particolarmente numerosa, anzi, il numero di italiani presenti a Londra durante l’età elisabettiana superò di poco il centinaio di unità. Inoltre, va tenuto in considerazione il fatto che solo una ristretta minoranza, tra i membri di questa già sparuta comunità italiana, fosse coinvolta in attività intellettuali o culturali¹¹. Un drappello di uomini di cultura, insegnanti, letterati, talora avventurieri, fu dunque in grado di dare vita ad una mirabile e fitta rete culturale di scambio con le punte più avanzate dell’aristocrazia e del milieu intellettuale inglese, all’interno del quale poté diffondersi e divenire popolare la cultura rinascimentale italiana e, grazie ad essa, presero a fiorire e diffondersi idee e progetti di riforma religiosa e politica¹². La forza attrattiva di una simile rete culturale si basava anche su una speciale relazione empatica che si instaurava tra coloro i quali fossero entrati a contatto con la cultura italiana, o ne parlassero la lingua, ed una visione immaginifica dell’Italia: costoro finivano infatti per sentirsi in una singolare forma di compenetrazione emotiva ed intellettuale con una nazione che, se sotto l’aspetto culturale esercitava una influenza straordinaria, da un punto di vista politico, semplicemente, aveva cessato da tempo di esistere:

“Speakers or readers of Italian, indeed any appropriator of an element of Italian culture, entered into an imagined relationship with a “nation” that, apart from its language and the culture that

9 Cfr. J. TEDESCHI, *Italian Reformers and the Diffusion of Renaissance Culture* in «The Sixteenth Century Journal», vol.5, no. 2, 1974, pp. 79-94.

10 J. WOOLFSON, *Thomas Hoby, William Thomas, and Mid-Tudor Travel to Italy*, in *The Oxford Handbook of Tudor Literature, 1485-1603*, edited by M.PINCOMBE, G.SHRANK, Oxford University Press, 2009, p. 405.

11 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, pp. 137-139, mette in luce come dal *Returns of Strangers* del 1571 risultasse come la comunità italiana a Londra fosse costituita da 148 residenti. Una percentuale dunque decisamente marginale rispetto ai 4755 stranieri – di cui circa 3000 olandesi – complessivamente residenti a Londra nello stesso anno.

12 M. A. OVERELL, *Italian Reform and English Reformations, c.1535-c.1585*, Ashgate, Aldershot, 2008, pp. 1-15.

gave it a transmissible form, did not, in fact, exist”¹³.

Catherine Bolland ha messo in risalto come gli intellettuali e gli aristocratici inglesi, pur perfettamente consapevoli della mancanza di qualsiasi coesione politica tra gli Stati italiani, durante l’età elisabettiana non facessero mai riferimento ai vari stati della Penisola, ma sempre ad un’immagine unitaria dell’Italia e della sua cultura, raggruppando in un’unità identitaria politica e culturale ciò che nella pratica era profondamente diviso¹⁴. Tale popolarità non era però univoca, né scevra da contraddizioni ed ostilità: all’ammirazione ed all’interesse per la cultura e la lingua italiana si opponeva un antico pregiudizio anti-italiano, fondato sull’identificazione degli italiani con l’antico dominio pontificio, frequentemente assimilato all’Anticristo dalla polemica anglicana e puritana. La traumatica rottura con il papato durante il regno di Elisabetta, definitivamente certificata dalla scomunica comminata alla monarchia da Pio V Ghislieri nel 1570, aveva acuito notevolmente la percezione negativa degli italiani, inducendo alla formazione di un alone di sospetto sugli stessi esuli italiani per motivazioni religiose, destinati ad essere perennemente inseguiti dal sospetto – beffardo quanto infamante - di essere in realtà degli agenti papisti in terra inglese¹⁵. Ad accentuare la connotazione negativa dell’immagine della cultura proveniente dall’Italia contribuì la crescente leggenda nera che circondava il nome di Niccolò Machiavelli: i vocaboli conati nelle varie lingue che facevano riferimento al “machiavellismo” erano già utilizzati correntemente, con senso spregiativo¹⁶, adombrando così il pensiero del Segretario fiorentino della sinistra fama d’essere strumento atto ad istruire i sovrani alla tirannide ed agli arcana imperii, oltre che una fonte di propagazione dell’ateismo¹⁷. La vulgata anti-italiana si poté dunque nutrire di un duplice strumento propagandistico, trovando una celebre sintesi nell’espressione conata da Roger Ascham nello

13 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 139.

14 C.BOLLAND, *Alla prudentissima et Virtuosissima Reina Elisabetta*: op. cit., p. 41.

15 M. A. OVERELL, *Italian Reform and English Reformations*, p. 7.

¹⁶ S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century*. op. cit., p. 328: “During the closing decades of the sixteenth century, Machiavelli’s name and such derivative forms as *Machiavellism*, *Machiavellist*, *Machiavellian*, *Machiavellique*, and a *very Machiavel*, became synonymous with various evils and were increasingly used as a term of abuse, especially in France and England”.

¹⁷ M. PRAZ, *Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi*, op. cit., p. 136, a proposito dell’ateismo che circondava la fama del Segretario fiorentino, scrive: “Un diabolico ateismo è l’altra caratteristica del Machiavelli leggendario [...] I termini Machiavelli e Satana divennero a tal segno equivalenti, che, laddove in principio le astuzie attribuite a Machiavelli eran chiamate diaboliche, più tardi le astuzie del diavolo furono dette *Machiavellian*.”

Scholemaster - pubblicato postumo nel 1570 – per cui “*Inglese italianato è diavolo incarnato*”¹⁸. La dialettica ambivalente tra fascino per la cultura italiana e stereotipi xenofobi non impedì che gli italiani rifugiatisi in Inghilterra trovassero sovente una sponda importante nei più stretti collaboratori del sovrano, come nel caso dell'arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer. Cranmer, durante il breve regno di Edoardo VI, incoraggiò personalmente Pietro Martire Vermigli¹⁹ e Bernardino Ochino a stabilirsi a Londra²⁰. Si trattò di una abile mossa politica del Cranmer, nata nel tentativo di mettere in campo una sorta di Concilio protestante che facesse da contraltare a quello cattolico in svolgimento a Trento nello stesso periodo²¹. Sebbene questo ambizioso progetto fosse destinato a non vedere la luce, la riflessione dei riformatori italiani, schiacciati in patria e costretti alla fuga, poté lasciare un'impronta durevole nella cultura inglese²². E fu durante lo stesso regno di Edoardo VI che venne pubblicato a Londra il primo volume in lingua italiana²³ - una traduzione ad opera di Michelangelo Florio del testo di John Ponet, *Cathechismo, cioe forma breve per amaestrare i fanciulli*. L'improvvisa morte del giovane sovrano, l'ascesa al trono di Maria Tudor²⁴ e la restaurazione cattolica voluta dalla nuova sovrana, la cui attuazione venne affidata al

18 Cfr. M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, pp. 159-163. Sulla reiterata riproposizione del proverbio nella cultura inglese ed europea si vedano le osservazioni di S. WARNEKE, *Images of the Educational Traveller in Early Modern England*, Brill, Leiden, 1995, p. 107.

19 Sulla figura e l'importanza del pensiero del Vermigli in Inghilterra e più in generale sugli ambienti riformati, si vedano: *A Companion to Peter Martyr Vermigli*, edited by T. KIRBY, E. CAMPI, F. A. JAMES, Brill, Leiden 2009; *Peter Martyr Vermigli and the European Reformations: Semper Reformanda*, edited by F. A. JAMES, Brill, Leiden, 2004. M. DI GANGI, *Peter Martyr Vermigli, 1499–1562: Renaissance Man, Reformation Master*. Lanham: University Press of America, 1993.

20 M. A. OVERELL, *Italian Reform and English Reformations*, p. 82: “It was not a matter of individual foreigners, like Ochino or Vermigli, coming and ‘influencing’. They were sustained, employed, sometimes controlled, but always part of a wider context which included some less well-known Italians and many Englishmen who were fascinated by Italian culture”. Sulla figura di Thomas Cranmer si veda anche il lavoro di P. COLLINSON, *From Cranmer to Sancroft*, Bloomsbury Academic, 2006.

21 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p.87.

22 M. A. OVERELL, *Italian Reform and English Reformations*, p. 14.

23 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 88.

24 Durante l'età mariana, lo stretto legame culturale e linguistico della corte inglese con l'Italia non conosce ad ogni modo soluzione di continuità. Dalle *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Raccolte, annotate ed edite da E. ALBIERI a spese della sua società, Firenze, Tipografia e calcografia all' insegna di Glio, 1840, p. 323, si legge come l'ambasciatore Giovanni Michieli nel 1557 riferisca che la stessa Maria Tudor, tra le altre, conosca la lingua italiana “ma in questa non ardisce parlare benché l'intenda”. Nello stesso volume a p.352, si legge come il cardinale Pole “Nelle cose sue intime, massime nei maneggi pubblici per conto della legazione e del governo, quando occorre di scrivere o di dar conto di cosa alcuna, si come spesso occorre, o al re quando è assente, o al Papa o ad altri principi, non si serve che d'Italiani, e in tutto quello che occorre non si fa, non che dai quattro ministri, cosa che non sia conferita con monsignor Priuli, col quale non altrimenti che con l'anima sua il cardinale apre il suo pensiero [...]”. Sulla controversa figura del cardinale Pole si vedano: T. MAYER, *Reginald Pole, Prince and Prophet*. Cambridge, Cambridge University Press, 2000; P. SIMONCELLI, *Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche del Cinquecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1977.

cardinale Reginald Pole, modificarono però il clima di favorevole accoglienza riservato ai dissidenti religiosi in fuga dalle repressioni del Sant'Uffizio, tanto che alcuni di loro, come il Vermigli stesso, temendo un approdo anche oltremarica dell'Inquisizione preferirono abbandonare l'Inghilterra²⁵. Alla morte di Maria I, nel 1558, la cultura e la lingua italiana poterono acquisire una diffusione ancora maggiore grazie all'impulso imposto da Elisabetta I Tudor: la nuova sovrana aveva iniziato a studiare la lingua italiana fin dalla tenera età, probabilmente su influenza di Katherine Parr²⁶ - ultima moglie di suo padre Enrico VIII. Dai rapporti degli ambasciatori veneti in Inghilterra, sappiamo che prima ancora della sua accessione al trono - e fino agli ultimi giorni della sua vita - Elisabetta si rivolgesse correttamente in lingua italiana ai suoi interlocutori provenienti dalla Penisola²⁷. La passione di Elisabetta per la lingua italiana ne incentivò la diffusione a corte e nei circoli culturali: due tra i più importanti esponenti dell'aristocrazia dell'età elisabettiana, quali Leicester e Sidney, coltivarono un forte interesse soprattutto per la poesia e la letteratura politica proveniente dall'Italia²⁸. Figura cruciale per ricostruire gli snodi e le molteplici relazioni che s'intrecciarono tra gli esponenti più in vista della corte elisabettiana e gli esuli italiani è senza dubbio quella di Giovan Battista Castiglione, la cui presenza in Inghilterra è databile con certezza a partire dal 1544, quando combatté tra le truppe di Enrico VIII in Francia, sia a Calais che a Boulogne²⁹. Divenuto insegnante personale d'italiano della giovane Elisabetta, Castiglione - a tutti gli effetti suddito della monarchia inglese³⁰ - ne conquistò la fiducia al punto da assolvere alla preziosa funzione di messaggero durante la reclusione che

25 Sulle migrazioni religiose durante la restaurazione cattolica durante il regno di Maria Tudor, resta valido il riferimento a C. HALLOWELL GARRETT, *The Marian Exiles, A Study in the Origins of Elizabethan Puritanism*, Cambridge University Press, 1938.

26 C. BOLLAND, *Alla prudentissima et Virtuosissima Reina Elisabetta*, p. 40. Cfr. anche J. MUELLER, *Katherine Parr and Her Circle*, in *The Oxford Handbook of Tudor Literature, 1485-1603*, op.cit., pp. 222-237.

27 *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, op.cit., pp. 329-330: "Supera la regina nella cognizione delle lingue, perché oltre che con la latina abbia congiunta non mediocre cognizione della greca, parla, di più che non fa la regina, l'italiana, nella quale si compiace tanto, che con gl'Italiani, per ambizione, non vuol parlare altrimenti". Cfr. anche *Le relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo decimosettimo*, Edite, raccolte ed annotate da N. BAROZZI, G. BERCHET, Venezia, dalla Prem.Tip.di Pietro Naratovich editore, 1863, p. 15, da cui risulta che il 9 febbraio 1603, poche settimane prima della sua morte, la regina si rivolgesse così in italiano a Giovanni Carlo Scaramelli, segretario veneziano in Inghilterra: "[...] ma non so se avrò ben parlato in questa lingua italiana, pur perché io la imparai da fanciulla, credo che s'è di non avermela scordata".

28 Sull'influenza del pensiero politico machiavelliano in Philip Sidney si veda F. RAIMONDI, *Machiavelli in Arcadia*, in *Anglo-american faces of Machiavelli. Machiavelli e machiavellismi nella cultura anglo-americana (secoli XVI-XX)*, a cura di A. ARIENZO, G. BORRELLI, Monza, Polimetrica, 2009, pp. 75-94.

29 M. FIRPO, *Castiglione, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, disponibile online all'indirizzo: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-castiglione_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-castiglione_(Dizionario-Biografico)/)

30 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 125.

subì Elisabetta in seguito ai sospetti addensatisi su di lei durante la ribellione di Thomas Wyatt del 1554³¹. Castiglione, grazie alle sue capacità ed a tale provata lealtà nei confronti di Elisabetta, - dalla quale venne descritto in una missiva come uno dei suoi più fedeli servitori³² - venne cooptato nella Camera privata, strinse stretti rapporti con gli esponenti più importanti della corte quali Philip Sidney e Robert Dudley, diede un apporto rilevante allo sviluppo della “Italianate Elizabethan fashion”³³ che doveva avere un ruolo centrale nella definizione di nuovi modelli culturali e politici alla corte inglese. Castiglione agì da prezioso tramite tra la corte e gli esuli italiani, sfruttando la propria posizione privilegiata in modo da favorire le attività dei compatrioti giunti in Inghilterra durante l'età elisabettiana³⁴, inoltre, ebbe un ruolo diretto anche nella circolazione delle opere italiane in Inghilterra: nel 1574 Castiglione consegnò a Thomas Blundeville il manoscritto di Giacomo Aconcio *Delle osservazioni et avvertimenti che haver si debbono nel legger le historie*, tradotto e pubblicato dall'umanista inglese con il titolo *The true order and Methode of writing and reading Hystories*³⁵. Aconcio, scomparso tra il 1566 ed il 1567, aveva lasciato disposizione che dopo la sua morte i propri scritti venissero affidati al Castiglione, con il quale era stato legato in vita da un saldo rapporto di amicizia e di condivisione di vedute e d'interessi³⁶. Castiglione, attingendo dal lascito

31 A. FLETCHER, D. MACCULLOCH, *Tudor Rebellions, Fifth Edition Revisited*, Pearson Longman, 2008, pp. 92-101. Per questo suo ruolo Castiglione venne imprigionato in tre circostanze differenti, senza mai rivelare il contenuto dei messaggi di Elisabetta.

32 C. BOLLAND, *Alla prudentissima et Virtuosissima Reina Elisabetta*, p. 41: “Castiglione, who was described in a letter to the Emperor Ferdinand in 1559 as “one of her favorite and private chamberlains”. Cfr. anche la testimonianza di P. BIZZARRI, *Historia della guerra d'Ungheria dall'invictissimo Imperatore de Christiani contra quello de Turchi con la narratione di tutte quelle cose che sono avvenute in Europa dall'anno 1564 insino all'anno 1568*, in Lione, appresso Gugliel. Rovillio, 1568, pp. 205-206: “Di questa sapientissima Reina potrei raccontar molte virtù et lodi [...] Ma in particolare possede ella ottimamente la nostra più tersa et più elegante favella di cui suo principal precettore è stato il Sig. Gio. Battista Castiglioni, hora gentil'huomo della Camera privata di Lei, il quale è ornato di così generose maniere, et di così nobili et honorate creanze, che meritamente per questo et per lo suo valore è così caro a così gran Reina”.

33 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, op. cit., pp. 125-126.

34 Ibidem, p. 126: “Castiglione was instrumental in furthering the activities of other Italians who came to England after Elizabeth's accession. He also played a key role in mediating between them and the competing factions of the court, but unlike most of them he also rose to an established position within the English aristocracy as a wealthy, landed gentleman”.

35 C. BOLLAND, *Alla prudentissima et Virtuosissima Reina Elisabetta*, p. 42. Il volume di Blundeville venne dedicato al Dudley. A. GRAFTON, *What was History? The Art of History in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, 2007, p. 31, evidenzia come Aconcio fosse stato, prima ancora di Bodin, acuto nel comprendere e teorizzare la necessità di uno studio della storia in termini che esulassero dalla mera retorica: “Aconcio, not Bodin, was the first to treat the study of history in material terms, as a problem in how to make useful notes”.

36 M. VALENTE, *Giacomo Aconcio*, in *Fratelli d'Italia. Riformatori italiani nel Cinquecento*. A cura di M. BIAGIONI, M. DUNI, L. FELICI, Claudiana, Torino, 2011, pp. 12-14. La comunanza di interessi e di vedute religiose tra Aconcio e Castiglione è testimoniata dalla posizione comune tenuta durante la violenta disputa che investì la comunità riformata olandese tra il 1559 ed il 1560. In questa occasione i due italiani si

degli scritti dell'Aconcio, curò e fece venire alle stampe l'edizione postuma della *Essortatione al Timor di Dio*, presso John Wolfe - primo volume in lingua italiana pubblicato dallo stampatore londinese, nel 1579³⁷. L'epistola dedicatoria, indirizzata da Castiglione alla regina Elisabetta, oltre ad una conferma diretta del lascito degli scritti dell'Aconcio, contiene anche un riferimento agli anni trascorsi in Italia dallo stampatore del volume:

“Quando Serenissima Madamma, M. Iacomo Acontio, già servitore di M.V. S. da questa a l'altra vita fece passaggio, tra alcuni scritti che egli mi lasciò, trovai una sua operetta di sua mano scritta, e secondo che da lo stile pare potersi comprendere, dal suo felice ingegno parimenti composta [...] E così risoluto di fare, massimamente con l'occasione di un giovane di questa città venuto di nuovo d'Italia, ov'ha con molta industria appreso l'arte dello Stampare, mi son risoluto di mandarlo in luce sotto il clarissimo et felicissimo nome di V. M. S. si per renderle qualche testimonianza, de l'antica mia divotione verso di lei, si anco per non sapere, a chi più convenevolmente si potesse opera si pia raccomandare”.³⁸

L'Essortatione - nel cui frontespizio Wolfe evidenziò pubblicamente la propria vicinanza con il circolo Leicester, definendosi “servitore de l'illustrissimo Signor Filippo Sidnei”³⁹ - è l'unica opera letteraria direttamente riconducibile all'attività del Castiglione ed è significativa in quanto rivelatrice della vitalità di un network di circolazione culturale che, pochi mesi prima dell'arrivo di Alberico Gentili a Londra, tramite il fulcro del Castiglione era in grado di mettere in comunicazione le sfere più alte della corte, il più importante circolo culturale inglese del tempo, gli esuli italiani a Londra ed un giovane, ambizioso stampatore quale Wolfe. Lo stampatore londinese fu un personaggio di speciale importanza nel mondo culturale elisabettiano grazie al suo rapporto con i dissidenti religiosi italiani. Avviata la propria carriera - contraddistinta da fasi molto diverse tra loro - come apprendista presso la stamperia londinese di John Day⁴⁰, Wolfe si recò in Italia, con ogni probabilità nei primi anni '70 del XVI secolo, allo scopo di perfezionare le proprie abilità nella tecnica di stampa a Firenze, presso i

schierarono, non senza correre seri rischi, a sostegno del pastore Adrian van Haemstaede, fautore della tolleranza nei confronti degli anabattisti e della libertà del dissenso religioso. M. WYATT in *The Italian Encounter with Tudor England*, pp. 151-154 evidenzia come da questa violenta disputa Aconcio traesse lo spunto per la stesura degli *Stratagemata Satanae*, prima opera scritta in Inghilterra in cui l'oggetto della trattazione è costituito da una sistematica difesa della libertà religiosa.

37 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 126.

38 G. ACONCIO, *Una Essortatione al Timor di Dio con alcune rime Italiane nuovamente messe in luce*, in Londra appresso Giovanni Wolfio, servitore de l'illustrissimo Signor Filippo Sidnei, 1579, pp. 1-5.

39 Ibidem.

40 D. B. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England, 1550-1640*, p.6.

Giunti⁴¹. Adolph Gerber riferisce di due *Rappresentazioni* date alle stampe a Firenze tra il 1576 ed il 1577 - una vita di San Bernardo ed una vita di Santo Stefano Protomartire - in cui compare il nome di “Giovanni Vuolfio, inglese”⁴². Il nome di Wolfe compare a Firenze per altre quattro volte in documenti correlati all'esercizio della professione di stampatore, anche se non è del tutto chiaro se si trattasse di una sorta di passaggio burocratico obbligato o se invece Wolfe comparisse in tali documenti per conto dei suoi datori di lavoro⁴³. Non è databile con certezza la data del rientro a Londra di Wolfe, ma sappiamo che alla data del 16 maggio del 1579 il nome dello stampatore compare nel registro della Stationers Company⁴⁴ - la corporazione designata ad esercitare il controllo sulla stampa dei libri nell'Inghilterra elisabettiana⁴⁵. Wolfe, rientrato in Inghilterra definitivamente, si pose immediatamente in aperto conflitto con la Stationers Company, dando vita in concorso con altri due stampatori, John Charlewood e Roger Ward, ad una serie di pubblicazioni clandestine di volumi⁴⁶. Non si trattò di pubblicazioni clandestine nel puro senso del termine, in quanto non vennero né pubblicati né immessi sul mercato libri di cui erano proibite la stampa o la circolazione, bensì opere stampate e messe in circolazione senza il placet della Stationers Company, aggirandone i controlli con indicazioni false sul frontespizio dei volumi⁴⁷. Attività e metodi attraverso i quali Wolfe dispiegò la sua azione attirarono sullo stampatore londinese l'epiteto di

41 Ibidem, pp. 5-6.

42 A. GERBER, *All of the Five Fictitious Italian Editions of Writings of Machiavelli and Three of those of Pietro Aretino Printed by John Wolfe of London (1584-1588)* in «Modern Language Notes», 22, V, 1907, pp. 129-135.

43 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 186.

44 C. BATHURST JUDGE, *Elizabethan Book-Pirates (Harvard Studies in English)*, Cambridge: Harvard University Press, 1934, p. 33, riporta come nel maggio del 1579 il nome di Wolfe comparisse in una voce del registro della Stationers Company: “On May 16, 1579, an entry in the Stationers' Register makes it clear that Wolfe was back in London and engaged in publishing. Not long afterwards Wolfe set up presses of his own, and together with John Charlewood and Roger Ward, boldly began to print books belonging by right to the patentees”.

45 I poteri di controllo della Stationers Company vennero notevolmente estesi da un decreto della Star Chamber emesso nel corso del 1586, quando Wolfe vi era già stato ammesso. Prima del decreto del 1586 la Stationers Company aveva potuto godere di un controllo limitato solamente ai libri scritti in lingua inglese e latina, mentre dall'emanazione decretale in avanti la Stationers godette di un potere di controllo esteso anche ai libri scritti in lingue straniere e Wolfe ne approfittò per iscriverne nei registri della Company anche le edizioni italiane che aveva pubblicato negli anni precedenti. Cfr. D. B. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England*, p. 11.

46 D. B. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England*, p. 8: “By Easter of 1581 he was already embroiled with Christopher Barker, the Royal Printer, in the first of a long series of controversies over some books whose printing was restricted to Barker and certain other privileged printers”.

47 A. PETRINA, *A Florentine Prince in Queen Elizabeth's Court*, in *The First Translations of Machiavelli's Prince. From the Sixteenth to the first half of the Nineteenth Century*, edited by R. DE POL, Rodopi, New York-Amsterdam, 2010, p. 85.

“machiavellian”⁴⁸, ma è fuor di dubbio che Wolfe ebbe una straordinaria intuizione imprenditoriale nel comprendere le potenzialità di sviluppo del mercato di libri in lingua italiana in una società quale quella elisabettiana che mostrava un profondo interesse nei confronti della cultura e della letteratura italiane, tanto che negli anni successivi si arriveranno a contare circa 400 titoli di volumi in lingua italiana di circa 225 diversi autori, stampati in Inghilterra⁴⁹. Secondo Wyatt, la successiva ammissione di Wolfe nella compagnia – avvenuta nel 1583 «per Redemptione»⁵⁰, sino alla nomina a Company Beadle nel luglio del 1587⁵¹ – può far interpretare il piano di stampe clandestine del Wolfe oltre il puro dato commerciale ed imprenditoriale, soprattutto se si tengono in debita considerazione i legami di Wolfe con gli esponenti di maggior rilievo del circolo Leicester: dietro l'ingresso di Wolfe nella Stationers Company non è da escludere si celasse una manovra di pressione, al tempo stesso politica e speculativa, da parte di elementi dell'establishment – quali Sidney o Castiglione stesso⁵². Per mettere meglio a fuoco questa dinamica è opportuno rammentare come al momento dell'arrivo di Alberico Gentili in Inghilterra, nell'estate del 1580, negli ambienti culturali ed aristocratici fosse in atto una duplice trasformazione di lungo periodo. Gli interessi intellettuali delle élite aristocratiche e culturali, dopo la stabilizzazione religiosa apportata dal Settlement elisabettiano, avevano iniziato un progressivo processo di slittamento dall'ambito teologico e religioso a quello politico⁵³; contemporaneamente si andava trasformando anche la stessa composizione della comunità italiana di esuli per motivi di religione nell'isola. Il cambiamento generazionale spostava anche il focus intellettuale degli esuli italiani: come ha osservato Anne Overell, la seconda generazione dell'emigrazione religiosa italiana in Inghilterra - che si andava a sostituire a quella dei grandi fuoriusciti dalla Chiesa come Ochino e Vermigli - cui apparteneva lo stesso Alberico Gentili, aveva messo in secondo piano le inquietudini ereticali e teologiche che avevano caratterizzato la precedente generazione:

48 P. DONALDSON, *Machiavelli and Mystery of State*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 87.

49 D. B. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England*, p. 9.

⁵⁰ Ibidem, p. 8.

⁵¹ Ibidem, p. 11.

⁵² M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 187: “We might identify in the shape of these events a pressure, exercised by either an assimilated Italian of Castiglione’s rank or an establishment figure such as Sidney, to embrace the status quo in order to capitalize upon the alliances such accommodation would generate”.

⁵³ J. HALE, *England and the Italian Renaissance*, pp. 1-21.

“A new generation of Italian protestants arrived in England, like the lexicographer John Florio (son of the London minister Michelangelo Florio) and the lawyer Alberico Gentili. They did not focus primarily on religious matters, but on the business of making a living, as language teachers, lawyers, doctors, musicians and merchants. In most cases their families had fled their homeland, they were Italian by descent but often partly educated in protestant cities of exile”⁵⁴.

Wolfe incarnò non solo gli stereotipi machiavelliani – agli occhi dei suoi avversari – ma anche in senso più lato l'ambivalenza dell'atteggiamento inglese nei confronti degli italiani e della cultura di cui si fecero portatori nell'Inghilterra elisabettiana. Nel corso della sua carriera tipografica Wolfe si schierò su entrambi i fronti, filoitaliano ed anti-italiano: il suo rapporto con gli esuli italiani è infatti segnato da due momenti del tutto antitetici tra loro. In una prima fase, dal suo rientro dall'Italia nel 1579 al 1591, Wolfe annoverò tra i suoi collaboratori di maggiore importanza due italiani stabilitisi a Londra, Petruccio Ubaldini⁵⁵ e Giacomo Castelvetro⁵⁶. Con la collaborazione di Ubaldini e Castelvetro, Wolfe pubblicò ed importò in Inghilterra una imponente mole di libri in lingua italiana, riuscendo ad avere un impatto immediato sul pubblico dei lettori inglesi⁵⁷. In una seconda fase, dal 1591 in avanti, in seguito alla pubblicazione ad opera dello stesso Wolfe di un pamphlet dai toni violentemente anti-italiani, *A Discovery of the Great Subtiltie and Wonderful Wisedome of the Italians*, i rapporti con la comunità italiana s'interruppero bruscamente del tutto e Wolfe non pubblicò più alcun volume in lingua italiana⁵⁸. La rottura traumatica dello stampatore con gli esuli italiani, una sorta di secondo “rovesciamento delle alleanze” dopo quello grazie al quale Wolfe era stato ammesso nella Stationers, è riconducibile ad una serie di ulteriori trasformazioni occorse al panorama culturale e politico. Se negli anni '80 del Cinquecento, l'aumento della domanda di volumi italiani condusse – sulla scorta dell'ampio successo che aveva

54 A. OVERELL, *Italian Reform and English Reformations*, p. 182.

55 G. PELLEGRINI, *Un fiorentino alla corte d'Inghilterra nel Cinquecento: Petruccio Ubaldini*. Torino, Bottega d'Erasmus, 1967.

56 Si veda la voce *Castelvetro, Giacomo* in *Dizionario biografico degli italiani*, a cura di L. FIRPO, disponibile online all'url [http://www.treccani.it/enciclopedia/Giacomo-Castelvetro_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/Giacomo-Castelvetro_(Dizionario-Biografico)/)

57 J. LAWRENCE, *'Who the Devil Taught Tee so Much Italian?' Italian language learning and literary imitation in early modern England*. Manchester, Manchester University Press, 2005, p.189.

58 *A Discovery of the Great Subtiltie and Wonderful Wisedome of the Italians, whereby they beare sway over the most part of Christendom, and cunninglie behave themselves to fetch the Quintessence out of the people purses: Discoursing at large the means, howe they prosecute and continue the same: and last of all, convenient remedies to prevent all their pollicis herein*, London, printed by John Wolfe, 1591. A questo pamphlet fece seguito nel 1593 la pubblicazione da parte di Wolfe della *Orthoepia Gallica, Eliot's Fruit from the French* di John Eliot direttamente e polemicamente rivolta contro John Florio, autore della più importante grammatica in italiano apparsa in Inghilterra, i *Firste Fruites*, e l'insegnamento della lingua italiana in Inghilterra. Cfr. M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 198.

arriso all'impresa editoriale del Wolfe - anche altri stampatori quali Charlewood⁵⁹, Barker e Field a dare alle stampe opere in lingua italiana, i primi anni '90 del XVI secolo segnarono l'inizio della fase declinante del sopracitato "Italianate moment"⁶⁰ in Inghilterra. Tra il 1586 ed il 1590 Sidney, Dudley ed il Walsingham vennero a mancare, privando dei più autorevoli esponenti a corte il "partito" filoitaliano; soprattutto, in quegli anni, il dilemma shakespeariano sollevato nello *Henry V* sull'identità inglese, l'angosciato "What ish my nation?"⁶¹, catturò l'attenzione del mondo culturale e provocò delle risposte incrociate, politiche e culturali: la lotta e la vittoria del regno elisabettiano sulla Spagna della Controriforma accelerarono la definizione dell'identità nazionale inglese. Gli anni '90 del secolo XVI costituirono secondo John Guy addirittura una sorta di secondo regno elisabettiano, in cui il clima politico e culturale erano profondamente mutati⁶². Mentre sul piano culturale e linguistico il rinnovamento investì il rapporto tra la lingua inglese e la cultura umanistica: la traduzione dell'*Orlando Furioso* di Ariosto ad opera di Harrington e la prima edizione dalla *Faerie Queene* di Spenser resero accessibile la cultura umanista direttamente tramite la lingua inglese:

"Both of these books marked a distinctive turn toward an English culture for which direct knowledge of the Italian language was no longer necessary, the lessons of Italian Renaissance culture now available in thoroughly English dress. Wolfe's disengagement from printing Italian books can be ascribed in large part to this shift in emphasis away from Italian itself and toward its appropriation in English through translation."⁶³

Virò in questo modo verso un fisiologico esaurimento l'esclusività della lingua italiana nel processo di trasmissione della cultura rinascimentale in Inghilterra, evento che diminuì l'appetibilità – politica ed economica - del mercato di volumi in lingua italiana

59 Charlewood collaborò a lungo con John Florio, e per il suo tramite, diede alle stampe i dialoghi di Giordano Bruno durante il suo soggiorno inglese. Florio fu il solo insegnante di lingua italiana che non ebbe rapporti di collaborazione con John Wolfe. Cfr. J. LAWRENCE, *'Who the Devil Taught Tee so Much Italian?'* p. 191.

60 L'espressione è di M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 197.

61 W. SHAKESPEARE, *Henry V*, atto III, scena II, 1599; M. TUDEAU-CLAYTON, *What is my Nation? Language, Verse and Politics in Tudor Translations of Virgil's Aeneid*, in *The Oxford Handbook of Tudor Literature, 1485-1603*, p.390, sottolinea importanza che ebbero gli stampatori inglesi nel processo d'elaborazione di una risposta all'angosciante quesito sull'identità culturale e linguistica.

62 J.GUY, *Introduction: The 1590s: The second reign of Elizabeth I?* in *The Reign of Elizabeth I, Court and culture in the last decade*, edited by John GUY, Cambridge University Press, 1995, pp. 1-19.

63 M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 198. I primi tre libri del *Faerie Queene* vennero pubblicati dallo stesso Wolfe nel 1590, mentre la traduzione dell'*Orlando Furioso* venne pubblicata da Richard Field nel 1591.

ed indusse a far volgere altrove gli interessi – imprenditoriali e politici - del Wolfe⁶⁴. È la fase filoitaliana della carriera di Wolfe che ci interessa prendere in analisi, in modo particolare, con riferimento alla sua stretta vicinanza lavorativa ed intellettuale con gli esuli italiani, e, soprattutto, riguardo al ruolo che lo stesso Alberico Gentili rivestì nella circolazione delle opere italiane in Inghilterra. Il primo tra i collaboratori italiani di Wolfe a raggiungere l’Inghilterra fu Petruccio Ubaldini⁶⁵. Personaggio poliedrico, di straordinaria abilità simulatoria e doppiezza – fu tra le altre cose soldato, calligrafo, compilatore, poeta, probabilmente spia⁶⁶ - Ubaldini lavorò a lungo come correttore di bozze nella stamperia del Wolfe, pubblicandovi nel 1581 la *Vita di Carlo Magno imperadore*⁶⁷, opera che in passato, da Gerber a Woodfield, è stata erroneamente stimata come la prima in lingua italiana ad essere stampata da John Wolfe. L’importanza maggiore della *Vita di Carlo Magno* risiede nel contenuto dell’epistola dedicatoria, nelle cui righe viene esplicitamente presentato ai lettori il progetto editoriale, condiviso con Wolfe, volto alla pubblicazione su ampia scala di volumi in lingua italiana⁶⁸. Ubaldini tentò di sfruttare a proprio vantaggio la rottura delle relazioni diplomatiche tra l’Inghilterra di Elisabetta ed il papato in seguito alla scomunica della regina come un’occasione per accreditarsi nel ruolo di contatto diplomatico sotterraneo

64 J. LAWRENCE, *Who the Devil Taught Tee so Much Italian?* pp. 189-190. I rapporti di Wolf con l’Essex furono altrettanto stretti ed importanti: nel 1600, dopo l’arresto dell’Essex, John Wolfe venne interrogato assieme ad Hayward circa la pubblicazione del *First Parte of the Life and raigne of King Henry VIII*, opera scritta da Hayward che conteneva riferimenti espliciti al diritto di resistenza da parte dell’alta aristocrazia nei confronti del monarca. Si veda A. GAJDA, *The Earl of Essex and Late Elizabethan Political Culture*, Oxford University Press, 2012, pp. 212-213.

65 Ubaldini era giunto in Inghilterra già durante il regno d’Enrico VIII come egli stesso afferma nella dedica del *Militia del granduca di Thoscana*, London, R. Field, 1597, ma aveva lasciato il paese durante il regno di Maria I. Nell’epistola dedicatoria indirizzata ad Elisabetta I, de *Le vite delle donne illustri del regno d’Inghilterra e del regno di Scotia et di quelle, che d’altri paesi nei due detti Regni sono stato maritate*, Londra, appresso Giovanni Volfio, 1591, Ubaldini afferma di trovarsi in Inghilterra da ventisette anni: “Ho anch’io pensato Sacra Ser.ma M.tà tra i principi christiani senza punto di controversia stimata et valorosa conosciuta che non mi si sia per disdir punto, se lo suo servo di già XVII anni ardisco questo giorno primo dell’anno dedicarle questa mia presente opera frutto dei miei studij”. Egli avrebbe dunque fatto ritorno nell’isola britannica all’incirca nel 1564.

66 G. PELLEGRINI, *Un fiorentino alla corte d’Inghilterra*, p.9: “[...] uomo di corte, miniatore di non poco talento, a tempo perso poeta, memorialista, e forse anche spia”.

67 *Vita di Carlo Magno imperadore, scritta in lingua italiana da Petruccio Ubaldino cittadin fiorentino, Londra: Apresso Giovanni Wolfio Inghilese, 1581.*

68 A. GERBER, *All of the Five Fictitious Italian Editions*, p. 133; D. B. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England*, p.13. Nella dedicatoria dell’opera lo stesso Ubaldini sostiene che la sua sia la prima opera in italiano stampata direttamente a Londra, ma è un’affermazione evidentemente non corretta, cfr. *Vita di Carlo Magno imperadore*, epistola dedicatoria, p. 4: “[...] l’opere Italiane non men si possono stampar felicemente in Londra, che le si stampino altrove (essendo questa la prima) per studio, & diligenza di Giovanni Wolfio suo cittadino; per la commodità del quale altre opere potrete avere nella medesima lingua di giorno in giorno”.

tra la monarchia inglese e gli Stati della penisola italiana⁶⁹, anche se la buona riuscita di tale tentativo è stata messa in discussione nella più recente storiografia⁷⁰. Elementi che inducono a ritenere effettivamente di scarso successo il tentativo dell'Ubal dini sono in primo luogo i molteplici lavori cui il fiorentino dovette adattarsi: oltre che come correttore di bozze presso Wolfe, Ubal dini riuscì sì ad ottenere un ruolo alla corte di Elisabetta, ma solamente con mansioni da insegnante per i servitori - non è del tutto chiaro se impartisse loro lezioni d'italiano o di calligrafia - come documentato da un libro paga del 1590 della corte elisabettiana⁷¹. La stessa *Relazione d'Inghilterra*⁷², opera che secondo Francesca Bugliani costituisce la più importante descrizione dell'Inghilterra scritta da un italiano durante l'intero XVI secolo⁷³ - rimase inedita. Si trattava di un'opera composta, come segnala l'utilizzo della lingua italiana, allo scopo di inviare una dettagliata relazione del regno inglese nella Penisola - al Senato veneziano in una prima stesura, poi presumibilmente alla corte granducale di Toscana⁷⁴ - inoltre, Ubal dini non mancò di manifestare frustrazione per il mancato successo nel migliorare la propria posizione, sociale ed economica⁷⁵. Un ruolo più significativo, sia pure in maniera indiretta, Ubal dini era destinato ad averlo nella rappresentazione all'estero dell'immagine del regno elisabettiano, oltre che grazie alla composizione della *Relazione*, ed alla sua tarda recezione, anche per la sua fitta corrispondenza con le corti italiane⁷⁶.

Giacomo Castelvetro poteva invece essere considerato a pieno titolo uno degli emigrati

69 F. BUGLIANI, *Petrucchio Ubaldini's Accounts of England*, in «Renaissance Studies», 8, n. 2, 1994, pp. 175-197.

70 G. IAMARTINO, *Under Italian Eyes: Petrucchio Ubaldini and Verbal Portraits of Queen Elizabeth I*, in *Representations of Elizabeth I in Early Modern Culture*, ed. By A. PETRINA and L.TOSI, Palgrave-McMillan, London, 2011, pp. 193- 209. Iamartino, in ID. pp. 194-195 ritiene che Bugliani “overestimates the role he (Ubaldini) played” e che lo stesso Ubaldini “repeatedly pleads the Queen to employ him one way or another”.

71 C. BOLLAND, *Alla prudentissima et Virtuosissima Reina Elisabetta*, p. 40. Più aspro il giudizio contenuto in D. B. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England*, p. 14: “Ubaldini was a Court parasite”.

72 *Relazione delle cose del regno d'Inghilterra*, ora pubblicata in G. PELLEGRINI, op.cit., pp. 57-152.

73 F. BUGLIANI, *Petrucchio Ubaldini's Accounts of England*, p. 179: “I do not think I exaggerate when I say that Ubaldini's account is the most original description of England written by an Italian during the Sixteenth century”.

74 G. IAMARTINO, *Under Italian Eyes*, p. 201.

75 Ibidem, pp. 196-197: “Ubaldini puts down his failure to get a safer, better paid and more rewarding job at court to the evil workings of envy, slander and backbiting there, as described in his dedication of his *Descrittione del Regno di Scotia* to Sir Christopher Hatton, the Earl of Leicester, and Sir Francis Walsingham”.

76 G. IAMARTINO, *Under Italian Eyes*, p.200.

italiani che dall'Italia aveva trovato riparo a Londra per motivi religiosi⁷⁷. L'apporto del Castelvetro al progetto di pubblicazione su ampia scala di opere in italiano da parte di Wolfe si colloca su un piano culturale ed editoriale differente rispetto a quello dell'Ubal dini, sia nella fitta rete di scambio culturale sia presso lo stesso Wolfe. Lasciata Modena nel 1564, Castelvetro si era rifugiato a Lione e poi, dopo una serie di peregrinazioni per l'Europa, nel 1574 aveva trovato riparo a Londra. Paola Ottolenghi mette in luce come Castelvetro avrebbe consapevolmente scelto l'Inghilterra – ad influire sulla scelta avrebbero avuto peso i rapporti di Giacomo e dello zio Ludovico con Michelangelo Florio, fondatore a Londra della Chiesa dei rifugiati italiani, i cui periodi di residenza in Svizzera coincisero con quelli dei due Castelvetro⁷⁸ – cosa che parrebbe confermata dalla rapidità estrema con cui gli venne affidato un incarico prestigioso e remunerativo⁷⁹. Castelvetro, non immune dallo speciale sospetto riservato agli italiani d'essere in realtà un gesuita sotto mentite spoglie⁸⁰, non fu uno dei grandi pensatori o teologi dell'emigrazione religiosa italiana, in quanto non si fece latore di “un messaggio personale, teorico o filosofico, da diffondere”⁸¹, ma rappresenta una figura cruciale per ricostruire la rete attraverso la quale si propagò la cultura italiana in Inghilterra⁸². Castelvetro fu a lungo prezioso collaboratore del Wolfe: curò presso di lui le edizioni di almeno otto volumi in italiano tra il 1584 ed il 1591⁸³ ed importò in Inghilterra migliaia di libri italiani inediti dalla fiera di Francoforte; inoltre Castelvetro

77 P. OTTOLENGHI, *Giuseppe Castelvetro esule modenese nell'Inghilterra di Shakespeare: spiritualità riformata e orientamenti di cultura nella sua opera*, Pisa, ETS, 1982, p. 10: “Quali fossero le opinioni religiose di Giacomo è dimostrato eloquentemente dal fatto che egli deliberatamente accetta di seguire, tre anni dopo, lo zio. E se per Ludovico si è potuto parlare di «nicodemismo» nel senso che la rottura e il rifugio in terra evangelica furono provocati dalla denuncia del Caro, e quindi non nacquero per spontanea risoluzione della sua coscienza, non sembra che la medesima riserva valga per un giovane di diciotto anni, che per di più può lasciare il padre e altri parenti (tra cui quel Giacomo, suo cugino, che è stato fino a tardi confuso con lui) indisturbati nella loro città”. Altri particolari che testimoniano apertamente della fede riformata del Castelvetro sono alcune annotazioni fatte in margine alla *Relazione d'Inghilterra* dell'Ubal dini. Cfr., P. OTTOLENGHI, *Giuseppe Castelvetro*, pp. 16-17, n.30.

78 P. OTTOLENGHI, *Giuseppe Castelvetro*, p. 13.

79 Ibidem, p.13. Giacomo Castelvetro ottenne l'incarico di tutor per il figlio di uno dei più importanti aristocratici elisabettiani, Sir Roger North.

80 Ibidem, p. 19, è riportato uno stralcio della lettera d'avvertimento che Cobham inviò da Parigi al Walsingham nell'ottobre del 1580: “It is now some monhs past since there is gono into England a Modenese named Castelvetro [...] It hath been signified unto me that the said Castelvetro should be an Arian, and holde strange opinions, but rather thought and suspected to be a Jesuit [...]”.

81 Ibidem, *Introduzione*, p. 6.

82 Cfr. anche E. ROSENBERG, *Giuseppe Castelvetro: Italian Publisher in Elizabethan London and His Patrons*, «Huntington Library Quarterly», Vol. 6, No. 2 (Feb., 1943), pp. 119-148.

83C. FRANCESCHINI, *Nostalgie di un esule. Note su Giuseppe Castelvetro (1546-1616)*, Cromohs, 8 (2003):1-13, disponibile online all'url http://www.cromohs.unifi.it/8_2003/franceschini.html

sostenne in prima persona le spese per la pubblicazione di opere letterarie di vario genere⁸⁴. L'attività del Castelvetro editore fu intensa e contraddistinta da una sensibilità intellettuale nel comprendere gli argomenti di maggiore interesse nell'Inghilterra elisabettiana, cosa che lo accomuna in maniera significativa ad Alberico Gentili: la pubblicazione di opere quali i primi due libri della *Columbeidos* di Giulio Cesare Stella⁸⁵ e la traduzione compiuta dall'Avanzi dell' *Historia del gran regno della Cina del Mendoza*⁸⁶ - entrambe probabilmente influenzate da Richard Hakluyt⁸⁷ - rivelavano la capacità di Castelvetro nel saper sfruttare il crescente interesse per le scoperte geografiche e per un embrionale progetto imperialista sulle sponde del Nuovo Mondo, in previsione di uno scontro finale con la Spagna⁸⁸. La vicinanza tra Castelvetro e Gentili non si fermò ad un piano di somiglianza puramente intellettuale. Nella sua ricostruzione dei legami tra Alberico Gentili, i suoi editori ed i suoi patroni, Ian MacLean intende attribuire a Giovan Battista Castiglione la funzione di tramite tra Alberico Gentili e Giacomo Castelvetro: attraverso questi rapporti Gentili sarebbe entrato in contatto anche con Ubaldini e con John Wolfe⁸⁹. Venne coinvolto all'interno di questo circuito anche Scipione Gentili, che già nel 1581 aveva pubblicato a Londra - presso Thomas Vautrollier - la *Paraphrasis aliquot Psalmorum Davidis, carmine heroico*⁹⁰, la cui epistola dedicatoria indirizzata al Sidney manifesta riconoscenza da parte di Scipione al Castiglione:

“Hoc autem ut hisce primitijs meis primo facerem no abnuit, immo et pluribus verbis confirmavit vir magnificus D. Io. Baptista Castilioneus, que ego propter suum erga nos amorem taquam alterum parentem colo et observo”⁹¹.

84 J. TEDESCHI, *Italian Reformers and the Diffusion of Renaissance Culture*, p. 88.

85 *Iulii Cesaris Stellae nob. Rom. Columbeidos Libri Priores Duo*, Londini, apud Iohannem Wolfium, 1585.

86 J. G. de MENDOZA, *L'Historia del gran regno della China*. In Vinegia [i.e. London. Per Andrea Muschio [i.e. J. Wolfe.], 1587.

87 Sui rapporti culturali tra Alberico Gentili e Richard Hakluyt si veda D. PIRILLO, *Balance of Power and Freedom of the Seas: Richard Hakluyt and Alberico Gentili*, in *Richard Hakluyt and Travel Writing in Early Modern Europe*, edited by D. CAREY, C. JOWITT, Farnham, Ashgate, 2012, pp. 177-186.

88 P. OTTOLENGHI, *Giacopo Castelvetro*, p. 21.

89 I. MACLEAN, *Alberico Gentili, his publishers, and the vagaries of the book trade between England and Germany, 1580-1614*, in *Learning and the Market Place. Essays in the History of the Early Modern Book*, edited by I. MACLEAN, Brill, Leiden-Boston, 2009, p. 297.

90 *Paraphrasis aliquot Psalmorum Davidis, carmine heroico*, Scipio Gentili italo auctore, London, excudebat Thomas Vautrollerius typographus, 1581.

91 Ibidem, epistola dedicatoria. Scipione Gentili nella stessa dedicatoria fa un rifeimento alla passione di Sidney per la cultura proveniente dall'Italia: “Deinde insignis illa humanitas, propensus in nostrum nationem animus”.

Questa manifestazione di gratitudine fatta da Scipione diventa ancor più significativa se si considera che non si tratta di una dimostrazione isolata: l'anno seguente anche Alberico Gentili nella dedicatoria del *De iuris interpretibus*, suo primo volume pubblicato in Inghilterra manifesta infatti un'analoga riconoscenza nei confronti di Castiglione:

“[...] dum tuo favore sum Oxoniae et collegi, et oculis omnium nunc sub reliciss. Auspiciis tuis expono ac quidem si eiusmodi non sunt, ut fermonib. Respondeant, quos vel clarissimo Bap. Castellioneus, vel doctissimus ille [...]”⁹².

Le due dedicatorie dimostrano in maniera inequivocabile come i rapporti della famiglia Gentili con il Castiglione fossero ottimi e come quest'ultimo si fosse adoperato attivamente per aiutare Alberico nei primi anni del suo soggiorno inglese. Grazie a questi rapporti ed alla fitta rete di contatti con l'establishment inglese e gli emigrati italiani, anche Scipione poté entrare in contatto con Wolfe e pubblicare presso di lui nel 1584 il *XXV Davidis psalmos epicae paraphrases* - dedicato anch'esso a Philip Sidney. Merita certamente di essere approfondita l'articolazione dei rapporti che si stabilirono tra il Castelvetro ed i due Gentili, Alberico e Scipione: fu infatti proprio Castelvetro a dare alle stampe nel 1584 la versione in latino compiuta da Scipione del primo canto della *Gerusalemme liberata* del Tasso⁹³. Secondo Paola Ottolenghi tra Castelvetro e il più giovane dei Gentili si sviluppò quasi naturalmente un rapporto di forte intesa culturale sulla base di un comune sostrato intellettuale, in cui non ebbe un ruolo trascurabile la condivisione di una concezione religiosa incompatibile con le rigide chiusure confessionali e del patrimonio culturale umanista e rinascimentale cui entrambi attingevano e facevano riferimento⁹⁴. Ma va anche tenuto presente che per il modenese Castelvetro pubblicare in Inghilterra una versione latina del Tasso, poeta estense, doveva rivestire un significato emotivo particolare, se è vero che egli “non si distacca mai, né dal punto di vista culturale né, tanto meno, da quello sentimentale, dalla madre patria”⁹⁵. Castelvetro rientrò anche a Modena per questioni legate all'eredità paterna e lì,

⁹² *De iuris interpretibus dialogi sex*. Londinii apud Johannem Wolfium, 1582,

⁹³ *Torquati Tassi Solymeidos Liber primus latinis numeris expressus a Scipio Gentili*, Londini, excudebat Iohannes Wolfium, 1584.

⁹⁴ P. OTTOLENGHI, *Giacopo Castelvetro*, p. 27.

⁹⁵ *Ibidem*, p. 6.

tra il 1578 ed il 1579 fu sottoposto a processo per eresia, concluso con l'abiura e l'abbandono della città, per recarsi nuovamente in Inghilterra, con «buona licenza» del duca Alfonso II⁹⁶. I rapporti con il duca e la corte estense non vennero mai recisi, neppure negli anni seguenti al ritorno del Castelvetro a Londra, come dimostrato dall'invio pressoché immediato di una copia della versione gentiliana del primo canto della *Liberata* a Ludovico Tassoni, segretario di Alfonso II d'Este⁹⁷, evento del quale abbiamo una conferma diretta da una lettera inviata da Castelvetro a Tassoni nello stesso 1584:

“Ora le dico aver in me sentito molto contento dall'esser stato fatto da lei certo, come l'ultima mia lettera col primo libro della Gerusalemme del gran Tasso, fosse stata grata non solo a Vostra Signoria, ma ancora a Sua Altezza Serenissima, che me le rende molto più tenuto di quello, che prima me le fosse e sarà cagione che per l'avvenire non mi lascerò così agevolmente dalle mani sfuggire l'opportunità di scriverle”⁹⁸.

Scipione Gentili pubblicò ancora nello stesso 1584 altri due volumi: la versione dei primi due canti della *Liberata* ed una successiva traduzione del quarto canto, ambedue stampati presso John Wolfe⁹⁹. Emerge così la multilateralità dell'intreccio di rapporti tra Alberico e Scipione Gentili¹⁰⁰ con Castiglione, Wolfe, Castelvetro: questi si basarono su una condivisione di interessi materiali, ma poterono radicarsi e animarsi sulla base di un sostrato comune di ideali e di una progettualità culturale. Non solo, nel 1586 Alberico Gentili e Castelvetro ebbero un incarico, su livelli diversi, nella medesima missione diplomatica: in quell'anno, su insistenza di Walsingham, Alberico Gentili seguì Orazio Pallavicino in una complessa ambasciata presso i principi protestanti tedeschi¹⁰¹, e

96 C. FRANCESCHINI, *Nostalgie di un esule*, infra.

97 P. OTTOLENGHI, *Giacopo Castelvetro*, p. 27.

98 A. SOLERTI, *Vita di Torquato Tasso*, Torino, 1895, vol. II, pp. 204-205.

99 *Scipio Gentilis, Solymeidos libri duo priores de Torquati Tassi italicis expressi*, Londini, apud Iohannem Wolfium, 1584; *Platonis concilium ex initio quarti libri Solymeidos*, Londini, apud Iohannem Wolfium, 1584.

100 Scipione Gentili pubblicò con Wolfe altri due volumi, per un totale complessivo di sei opere pubblicate presso lo stampatore londinese tra il 1584 e il 1586: *Scipii Gentilis Nereus sive de Natali Elizabethae illustriss. Philippi Sydnaei filiae*, Londini, apud Iohannem Wolfium, 1585; *Annotationi di Scipio Gentili sopra la Gierusalemme liberata di Torquato Tasso*, in Leida (London, John Wolfe), 1586.

101 La missione di Pallavicino era diretta nelle intenzioni del Walsingham e del Leicester al raggiungimento di un accordo tra con i principi protestanti tedeschi per aumentare lo sforzo militare in Francia, tuttavia, per una serie di reciproche resistenze, la missione non ebbe il successo sperato. Si veda D. S. GEHRING, *Anglo-Germans Relations and the Protestant Cause: Elizabethan Foreign Policy and Pan-Protestantism*, London, Pickering and Chatto Publishers, 2013, pp. 108-109. La missione diplomatica viene ricordata rapidamente dallo stesso Alberico Gentili nell'epistola dedicatoria delle *Disputationum decas primas*, Londini, excudebat Johannes Wolfius, 1587: “Absentem nec sine honore esse voluisti, qui viro illustri Horatio Palavicino comitem me in legatione, qua ille pro augustissima Regina apud Saxoniae electorem functus est, adiungi curaveris”.

contestualmente, Castelvetro, che frequentava Francoforte abitualmente per via della Fiera libraria, ricevette l'incarico dallo stesso Walsingham di consegnare in quella città dei dispacci al Pallavicino¹⁰². Ma questa missione castelvetrina ebbe anche un imprevisto riverbero personale e culturale. La missione a Francoforte fu infatti la circostanza in cui Castelvetro conobbe Isotta de' Canonici - vedova di Thomas Lüber, il celebre medico Erasto - che sposò pochi anni dopo. Conseguentemente alle nozze, Castelvetro ebbe accesso all'imponente mole di documenti lasciati da Erasto alla vedova, da cui poté curare e pubblicare l'*Explicatio gravissimae questionis* nel 1590¹⁰³. Si trattava di un volume destinato ad avere una vasta eco: nella sua redazione definitiva l'*Explicatio* contiene infatti un "diretto attacco alla scomunica ed alla coercizione delle coscienze"¹⁰⁴. Ancora MacLean ha messo in evidenza un elemento di notevole importanza riguardante la pubblicazione delle *De iure belli commentationes*¹⁰⁵ gentiliane del 1589: risulta essere infatti l'unica opera del giurista sanginesino in cui compare il nome del finanziatore del volume, che sotto la dicitura "expensis I.C.M."¹⁰⁶ cela nient'altro che l'abbreviazione di Giacomo Castelvetro modenese, evidenziando così, una volta di più, la solida collaborazione intellettuale e materiale tra l'esule modenese ed Alberico Gentili. La vicinanza culturale tra Castelvetro e Gentili riguardò anche un altro importante progetto. Negli anni '70 del Cinquecento in Inghilterra la leggenda nera – ed i suoi usi - del Machiavelli aveva conosciuto un'intensa crescita di popolarità sulla scorta del successo ottenuto dal *Discours contre Nicolas Machiavel florentin*¹⁰⁷ del Gentillet. Grazie al *Contre-Machiavel* aveva potuto fare approdo oltremarica uno degli stereotipi dominanti della pubblicistica ugonotta, per cui Machiavelli – additato ad

102 C. FRANCESCHINI, *Nostalgie di un esule*, infra. Cfr. anche H.G. DICK, *A renaissance expatriate: Giacomo Castelvetro the Elder*, in «Italian Quarterly», VII, 1963, 3-19; L. STONE, *An Elizabethan: Horatio Pallavicino*, Oxford, 1956.

103 C. FRANCESCHINI, *Nostalgie di un esule*, infra; Sottolinea le vicinanze dottrinali in materia religiosa tra Erasto e Gentili D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, op. cit., p. 68: "Era altresì ricordata la validità dell'insegnamento di Erasto, e più in generale l'ortodossia protestante di una posizione che era conforme al principio della preminenza della fede ai fini della salvezza, principio che il Gentili interpretava e strumentalizzava nel senso di escludere dall'ambito della religione le opere degli uomini".

104 J. TEDESCHI, G. BIONDI, *I contributi culturali dei riformatori protestanti nel tardo Rinascimento*, in «Italice», vol. 64, I, 1987, p. 21.

105 *De iure belli commentationes tres, tres*, Londini, apud Iohannem Wolfium, expensis I.C.M., 1589.

106 I.MACLEAN, *Learning and the Market Place*, p. 291.

107 I. GENTILLET, *Discours contre Nicholas Machiavel florentin*, Geneva, 1576. L'immediatezza della recezione del testo del Gentillet in Inghilterra risulta da un sermone tenuto da John Stockwood, nella ricorrenza della notte di San Bartolomeo del 1578. Cfr. S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century. Studies in Enthusiasm, Hostility, and Irrlevance*, Oxford, 2005, pp. 359-360

ispiratore della notte di San Bartolomeo - rappresentava la personificazione del male¹⁰⁸. Dopo la pubblicazione del *Contre-Machiavel* i toni adoperati per condannare il pensiero del Segretario fiorentino si erano fatti sempre più aspri anche in Inghilterra. Esemplare – e testimone di una lettura del Gentili che ne trascurava ogni possibile connessione machiavelliana - il caso della *Sphaera civitatis* di John Case che, pubblicata nel 1588, se da un lato lodava apertamente il *De legationibus* di Alberico Gentili come indispensabile momento di studio per chiunque si confrontasse con la riflessione politica¹⁰⁹, dall'altro lato condannava senza alcuna esitazione il Machiavelli, utilizzando parole durissime¹¹⁰. Nonostante la rappresentazione distorta dalla leggenda nera, negli ultimi decenni del XVI secolo Machiavelli era divenuta una figura ormai uscita dagli ambienti ristretti delle corti e resa popolare, sia pure con una chiara connotazione spregiativa, che in Inghilterra attecchiva soprattutto grazie alla vis polemica della corrente culturale che rifiutava in modo complessivo la cultura proveniente dall'Italia. Tuttavia, si riproduceva anche in questo caso un'ambivalenza sulla recezione di un lavoro intellettuale proveniente dall'Italia: sensibilità ed attenzione per l'opera di Machiavelli erano particolarmente acute in quegli ambienti protestanti aperti ad istanze di riforma “intesa nel senso più ampio e comprensivo del termine, fosse essa religiosa, linguistica, militare e politica”¹¹¹. Gli ambienti degli esuli italiani furono un terreno estremamente fertile per un'interpretazione controcorrente del Machiavelli: già nel 1560 a Basilea due esuli italiani, Silvestro Teglio e Pietro Perna, avevano pubblicato una edizione latina del *Principe*¹¹² - con l'intento di allontanare dal Segretario fiorentino le più fosche leggende nere alimentatesi nella comunità riformata d'Oltralpe. Similmente, Londra divenne uno dei luoghi fondamentali per la pubblicazione e la circolazione delle opere di Machiavelli, attraverso l'iniziativa di Wolfe – che aveva egli stesso letto le

108 G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*. Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 221.

¹⁰⁹ J. CASE, *Sphaera civitatis, authore magistro Iohanne Caso oxoniensi*, Oxoniae, excudebat Iosefus Barnesius, 1588, p. 621: “Sed de illa praeclare et docte Albericus Gentilis, civiliae scientiae doctor scripsit, ad quem, lectorem studiosum (qui plure de legationibus scire desiderat) referendum puto: solum hoc loco argumenta quibus probatur esse utilis et necessaria peregrinatio cudere et recensere oportet, nec non eiusdem leges praescribere ac demonstrare”.

¹¹⁰ Ibidem, p. 2: “Haec scripsi ut politicorum studio addicti intelligant, me Machiavellum odium dei ac hominum, tanquam canem et anguem in hisce praeceptis fugere ac detestari. [...] Oppono me ipsum igitur Machiavello, eiusque axiomata de instituenda repub.ac civitate ut anathemata animo detestor meo, adeoque vere contra eius assertionem profiteor, sine fide, sine iustitia, sine Christo non stare civitatem”.

111 G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, p. 140.

112 S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century*, pp. 174-175.

opere del Segretario fiorentino¹¹³ - ed il diretto coinvolgimento dei rifugiati italiani. Il 1584 fu un anno cruciale nei progetti del Wolfe e dei dissidenti italiani: ai tre volumi di versioni del Tasso ad opera di Scipione Gentili si aggiunse infatti l'inizio della ben più ambiziosa iniziativa di stampare in italiano le opere di Machiavelli, utilizzando lo stratagemma di indicare delle false informazioni riguardo al luogo di stampa ed all'identità dello stampatore sul frontespizio dell'opera¹¹⁴. Le opere di Machiavelli circolavano ampiamente in Inghilterra al momento dell'iniziativa di Wolfe e dei dissidenti italiani, talora in forma manoscritta¹¹⁵, in italiano e tradotte in latino, ma non erano mai state stampate direttamente nell'isola britannica. A stampare per la prima volta in Inghilterra un volume del Machiavelli - i *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* - fu dunque John Wolfe a Londra, nel 1584, che pubblicò l'opera celando la propria identità sotto il falso nome degli "Heredi di Antoniello degli Antonielli in Palermo"¹¹⁶. Il perché di questa decisione si spiega prendendo in considerazione più aspetti di questo ambizioso progetto editoriale. In primo luogo, come suggerito da Woodfield¹¹⁷, sussisteva una motivazione di carattere economico ed imprenditoriale. La messa all'Indice di numerose opere di autori italiani - l'opera di Machiavelli era contenuta nell'*Index librorum prohibitorum* già dal 1557¹¹⁸ - impediva agli editori della Penisola di stampare e mettere in circolazione copie delle opere proibite. Non esistendo una regolamentazione sulle opere stampate all'estero non erano necessarie patenti di pubblicazione, espediente che rese possibile aggirare le pastoie burocratiche della Stationers. Non solo, Wolfe capì che si era creato un cortocircuito tra domanda e offerta nel mercato dei libri italiani¹¹⁹ e che egli stesso avrebbe potuto avvantaggiarsene

¹¹³ P. DONALDSON, *Machiavelli and Mystery of the State*, p. 95: "Wolfe's friend, Gabriel Harvey, also provide evidence that Wolfe not only printed but also read Machiavelli attentively."

¹¹⁴ Alla pubblicazione delle opere del Machiavelli si affiancò in parallelo ed in contemporanea la riedizione delle opere di Pietro Aretino. Cfr. A. GERBER, *All of the Five Fictitious Italian Editions*, pp. 129-135; D. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England*, pp.9-11.

¹¹⁵ A. PETRINA, *Reginald Pole and the Reception of the Prince in Henrician England*, in ID., A. ARIENZO, *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England*, Ashgate, Farnham, 2012, pp. 2-4, evidenzia come uno dei primi manoscritti de il *Principe*, il Charlecote manuscript, si trovasse in Inghilterra.

¹¹⁶ *I Discorsi di Nicolò Machiavelli, sopra la prima deca di Tito Livio. Novellamente emmendati & con somma cura ristampati*, in Palermo, Appresso gli Heredi di Antoniello degli Antonielli, a xxviii di gennaio, 1584. Sulla controversia fittizia innescata da Wolfe tra Antoniello degli Antonielli e gli stampatori italiani del Machiavelli, quali Giolito de' Ferrari, si veda *Renaissance Go-betweens: Cultural Exchange in Early Modern Europe*, edited by A. HOFELE, W. von KOPPFELS, Berlin; Walter de Gruyter, 2005, pp. 114-116.

¹¹⁷ D. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England*, p. 9.

¹¹⁸ G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, pp. 83-121.

¹¹⁹ S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century*. p. 174. Cfr. anche D. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England*, p. 9: "It was evident that in England as well as on the continent there would be a demand for their

economicamente in maniera ancora maggiore simulando di non aver stampato in Inghilterra. Le edizioni inglesi a quel tempo, non godevano infatti di una buona fama per quanto riguarda la qualità della stampa, a differenza di quelle italiane, e in tal modo Wolfe rendeva il suo prodotto maggiormente attraente sul mercato, e non solamente su quello inglese. Anzi, proprio lo stratagemma delle false informazioni recate sul frontespizio induce a pensare che il maggior mercato cui fossero indirizzate queste opere fosse quello europeo ed italiano¹²⁰. E d'altronde gli effetti della propagazione del progetto wolfiano e delle sue ristampe dovevano avvertirsi chiaramente anche in Italia. Procacci spiega come di questa iniziativa editoriale fosse giunta notizia anche a Roma¹²¹, dove fu ritenuta allarmante a tal punto da indurre le autorità pontificie a richiedere informazioni sull'editore delle ristampe direttamente a Palermo, ricevendo per risposta che “«Machiavelli non si stampava in Sicilia da cinquant'anni e che doveva trattarsi di «cosa fecha en Alemania»”¹²². I volumi stampati a Londra trovarono un canale di distribuzione privilegiato attraverso la fiera libraria di Francoforte, dove Wolfe e Castelvetro erano estremamente attivi. Ed è di notevole interesse riscontrare come nell'aprile dello stesso anno di pubblicazione della prima edizione dei *Discorsi* wolfiana, a Venezia, l'Inquisizione procedette presso il libraio Angelo Bonfadini al sequestro di 18 volumi di opere del Machiavelli: si trattava con ogni probabilità, proprio delle ristampe dei *Discorsi* pubblicati nel gennaio a Londra sotto la falsa indicazione palermitana¹²³. Alberico Gentili ebbe con ogni probabilità un ruolo di assoluto rilievo nella genesi dell'edizione dei *Discorsi* pubblicata da Wolfe. Si è molto dibattuto nella ricerca storiografica machiavelliana e gentiliana sull'identità dell'autore di tale prefazione, dal titolo *Lo stampatore al benigno lettore*¹²⁴. Alphons Gerber, ed in tempi più recenti Woodfield, avevano ritenuto di poter indicare nel fiorentino Petruccio Ubaldini l'estensore della prefazione ai *Discorsi*, basando l'ipotesi principalmente sulla base della stretta collaborazione dell'Ubaldini con Wolfe in ambito editoriale e della pubblicazione di alcuni suoi volumi presso lo stampatore londinese, in cui si sarebbero

books in the original Italian; and because of the *Index*, this demand could not be met by italian printers”.

120 J. LAWRENCE, *'Who the Devil Taught Tee so Much Italian?'* p. 189.

121 G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, p. 114.

122 Ibidem.

123 D. PIRILLO, *Republicanism and Religious Dissent: Machiavelli and the Italian Protestant Reformers*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England. Literary and Political Influences from the Reformation to the Restoration*, edited by A. ARIENZO and A. PETRINA, Farnham, Ashgate, 2012, pp. 112-115.

124 *I Discorsi di Nicolò Machiavelli, sopra la prima deca di Tito Livio*, op. cit., pp. 2-4.

ritrovati degli stilemi linguistici ricorrenti assimilabili a quelli utilizzati nelle prefazioni ai *Discorsi* machiavelliani ed alle opere dell'Aretino, pubblicate da Wolfe in contemporanea al Machiavelli. Sidney Anglo analizza la prefazione assumendo che siano parole dello stesso John Wolfe, o quantomeno lascia intendere di ricondurre l'introduzione direttamente allo stampatore inglese, pur ritenendo che Alberico Gentili "was probably the 'very wise man' referred to in the printer's letter 'al benigno lettore'".¹²⁵ Altri studiosi, come Panizza¹²⁶ e Samuel Donaldson¹²⁷ hanno invece ritenuto di dover dare un'importanza maggiore alle somiglianze tra quanto scritto nelle brevi pagine de "Lo stampatore al benigno lettore" e quanto scritto da Alberico Gentili a proposito di Machiavelli nel *De legationibus*¹²⁸. Di parere diverso, argomentato con una profondità d'analisi assai più convincente, è Paola Ottolenghi, che ha attribuito la prefazione ai *Discorsi* a Giacomo Castelvetro in maniera "praticamente inoppugnabile". Ottolenghi ha basato la propria argomentazione sulla profondità intellettuale e culturale castelvetrina, nonché su una stretta relazione dell'esule modenese con il Wolfe e con Alberico Gentili stesso, ed inoltre, su di una serie di costruzioni stilistiche e di scelte lessicali perfettamente analoghe a quelle di altre prefazioni castelvetrine. In una posizione mediana possiamo invece collocare Giuliano Procacci, che non si sbilancia sull'attribuire una certa paternità alla prefazione, ma fa notare in maniera opportuna come "sia l'Ubal dini che il Castelvetro che il Gentili erano personaggi strettamente legati al Wolf, che fu editore di varie loro opere, e quindi tutte le ipotesi sono legittime. Ciascuna di esse ci rinvia comunque a un medesimo milieu, quello dell'emigrazione religiosa italiana e alla più vasta cerchia dei suoi protettori inglesi"¹²⁹. Accogliendo l'attribuzione della prefazione al Castelvetro, secondo l'analisi di Paola Ottolenghi – che qui per mancanza di spazio non ripercorriamo, ma a cui rimandiamo – e del rapporto evidenziato in precedenza tra Castelvetro e Gentili, è possibile riscontrare una più che probabile diretta influenza di Alberico Gentili sui contenuti della. Castelvetro esordisce mettendo in risalto immediatamente l'intento sotteso alla ristampa del volume del Machiavelli: restituire al Segretario fiorentino una giusta fama, in virtù della considerazione che merita la sua altissima riflessione storica e politica, sino ad allora

¹²⁵ S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century*, p. 367.

¹²⁶ D. PANIZZA, *Machiavelli e Alberico Gentili*, in *Machiavellismo e antimachiavellismi nel Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1969, p. 155.

¹²⁷ P. DONALDSON, *Machiavelli and Mystery of the State*, pp. 93-95.

¹²⁸ Cfr. *De legationibus*, lib. III, cap. IX, pp. 109-111.

¹²⁹ G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, p. 223.

offuscata da una ingiusta leggenda nera costruita su pregiudizi da cui lo stesso Castelvetro ammette di essere stato contagiato e partecipe:

“Gli è certissimo, disertò et benigno lettore, che noi oggi più che mai ci moviamo a credere degli huomini, o de scritti loro, secondo il giudicio che ne sentiam fare da chi sia da noi stimato huomo veritiero et buono, quantunque ben sovente gli vediamo narrare la manifesta menzogna. [...] Il che con molta mia vergogna e rossore, confesso essere già a me medesimo accaduto, intorno gli scritti et la prudenza del letterato Nicolò Machiavelli”¹³⁰

A trarre fuori il Castelvetro dai pregiudizi circa il Machiavelli era intervenuto il suo incontro con un:

“huomo molto savio et negli affari politici molto profondo da cui sentendo io (in ragionamenti di somiglianti affari) con somme lode, non pure questa opera commendare”¹³¹.

Castelvetro, secondo Ottolenghi, sta facendo riferimento ad una figura ben precisa, a lui vicina e con cui ha avuto modo di dialogare a lungo di “affari politici”, dai contorni del tutto assimilabili a quella di Alberico Gentili stesso. L' «huomo molto savio» che ha introdotto l'autore della prefazione a leggere Machiavelli senza pregiudizi, può essere identificato con Alberico Gentili, sia in virtù del suo consolidato rapporto con il Castelvetro, sia per la sua conoscenza e stima del Machiavelli, così come apertamente manifestate apertamente nel trattato sul perfetto ambasciatore – ed in maniera implicita in tutto l'impianto della sua opera. Giacomo Castelvetro ascoltò probabilmente dunque l'elogio del pensiero machiavelliano, spogliato dalla damnatio memoriae che lo funestava, da Alberico Gentili in persona. L'esule modenese mise dunque da parte il pregiudizio antimachiavelliano e prese a leggere direttamente le opere del Segretario fiorentino, confessando di esserne rimasto entusiasticamente conquistato sul piano intellettuale:

“nè passò poi guari di tempo ch'io mi diedi a leggerle et più d'una fiata le lessi, perché quanto più le leggeva, tanto più mi piacevano, et a dirti il vero, ogni hor più in loro scopriva nuova dottrina nuova acutezza d'ingegno, et nuovi modi di apprendere la vera via di trarre alcuno utile dalla giovevole lettura delle historie, et in breve conobbi d'avere più in un giorno da loro imparato che non aveva fatto nel resto della mia passata vita, da tutte le historie lette.”¹³²

130 *Lo stampatore al benigno lettore, in I Discorsi di Nicolò Machiavelli, sopra la prima deca di Tito Livio.*

131 *Ibidem, infra.*

132 *Ibidem, infra.*

Castelvetro nelle righe successive della prefazione si sospinge ancora oltre e prende posizione in maniera del tutto esplicita – si tratta di una opinione del tutto controcorrente in quel frangente storico in Inghilterra - sul fronte dell'antimachiavellismo: è infatti autore della prima esplicita apologia del Machiavelli scritta oltremarina. Giacomo Castelvetro rivolge qui infatti un attacco particolarmente violento nei confronti del *Contre-Machiavel* di Gentillet, seppure senza mai nominarlo in maniera esplicita, comparando le opere del Machiavelli a quelle dei suoi detrattori – tra i quali, ancorché numerosi, il Gentillet era senza dubbio colui al quale avevano arriso le maggiori fortune - l'esule modenese ne ricava due respiri e dimensioni diametralmente opposti per profondità e valore. Convintosi a leggere il Gentillet dopo aver letto il Machiavelli l'impressione che ne ottiene il Castelvetro è di una radicale diversità di profondità e livello intellettuale a favore del Segretario fiorentino:

“Nondimeno, essendomi poco dopo venuto fatto di leggere gli scritti di cotesto Momo, non mi spaventai punto, anzi fatto animo a me medesimo, mi risolsi a seguitare la 'mpresa, rendendomi certo che, chi senza passione ottimamente considererà gli uni e gli altri, troverà questi di eterna memoria degni e quegli (toltono via le 'ngiurie, le villanie e le false accuse, nelle quali costui con tutti i suoi seguaci conosco essere molto potente) stimerà a pena degni di servire a questi venditori di salicce e di sardelle”¹³³.

Un passaggio successivo della prefazione ai *Discorsi* sembra inoltre poter fornire un elemento ulteriore al rafforzamento dell'ipotesi formulata da Ottolenghi circa la paternità castelvetrina de *Lo stampatore al benigno lettore*: l'autore mostra infatti di possedere una elevata confidenza con il mondo editoriale italiano ed in particolar modo con quello veneziano, cosa che, stante l'attività di Castelvetro presso Wolfe e la sua presenza costante alla fiera libraria di Francoforte – nonché del successivo sopraccitato probabile ritrovamento a Venezia di un cospicuo numero di opere del Machiavelli stampate dal Wolfe stesso – può portare un argomento aggiuntivo alla tesi dell'Ottolenghi:

“come io ho cercato con ogni mezzo per far ciò quanto più compiutamente fosse possibile: et per ver dirti con tutta la mia sollecitudine et spesa, non mi pare d'havere del tutto ottenuto l'honesto mio desiderio, non avendo io potuto (avegna che ci abbia impiegata l'opera di molti amici miei) trovare il testo composto e scritto di mano dell'autore: ma ben trovai quello stampato in ottavo da' figlioli di Aldo in Vinegia nel 1546 et quello in duodecimo del Giolito del 1550”¹³⁴

¹³³ Ibidem, *infra*.

¹³⁴ Ibidem, *infra*.

Le due edizioni cui Castelvetro si sta riferendo in questo brano, sono due volumi a stampa dei *Discorsi* del Machiavelli eseguite in Venezia: una nel 1546 presso la bottega di Paolo Manuzio, figlio di Aldo il vecchio, l'altra nel 1550 presso la stamperia di Giolito de' Ferrari¹³⁵. La confidenza con cui l'autore della prefazione fa riferimento alla stamperia dei Manuzio, omettendone persino il cognome, l'accuratezza con cui l'autore mostra di conoscere alcuni dettagli tecnici usati dalle due stamperie per le edizioni machiavelliane, oltre al fatto di evidenziare apertamente di aver ricercato con ogni sforzo una copia manoscritta dei *Discorsi* facendo ricorso ad una rete di conoscenze amichevoli – che presumibilmente non potevano esulare dal mondo intellettuale non allineato della Penisola e da quello costituito dagli emigrati italiani per causa di religione - inducono a rivolgere una volta di più l'identificazione dell'autore nell'ambito di un milieu culturale e di relazioni perfettamente coincidente con il profilo di Giacomo Castelvetro, contribuendo ancora una volta di più a dare consistenza alla tesi dell'Ottolenghi. Inoltre la probabile influenza gentiliana nella genesi di questa prefazione ai *Discorsi* ci introduce dritti al cuore di una questione cruciale riguardante il pensiero gentiliano: ossia quello dell'interpretazione repubblicana del Machiavelli e della sussistenza o meno nel pensiero politico del professore regio oxoniense di un'adesione al repubblicanesimo classico.

¹³⁵ *I Discorsi di Nicolò Machiavelli Fiorentino: Sopra la prima Deca di Tito Livio. Nuovamente corretti & con somma cura ristampati* [Venezia: eredi di Aldo Manuzio] 1546; *Discorsi di Nicolo Machiavelli fiorentino, sopra la prima deca di Tito Livio*, In Vinegia: appresso Gabriel Giolito de Ferrari, e fratelli, 1550.

Repubblicanesimo, arcana imperii, sovranità. Tra l'elogio dei Discorsi e la Lex regia: un'ipotesi di reinterpretazione gentiliana.

Uno degli argomenti che ha maggiormente attirato su di sé l'attenzione degli studiosi è stato quello relativo all'interpretazione repubblicana che Alberico Gentili dà del pensiero di Machiavelli e, sulla scorta di essa, alla nascita di un vivace dibattito storiografico ed interpretativo circa la presenza di una ideologia di stampo democratico-repubblicano nel pensiero di Gentili, così come proposta da Diego Panizza:

“Quanto agli aspetti ideologici del rapporto, il fatto che la difesa del Machiavelli sia impostata fondamentalmente sulla ideologia democratica e repubblicana di questi pare significativo dell'esistenza nel Gentili di propensioni politiche in certo modo affini. Affinità inerente non all'aspetto sovversivo del pensiero politico di Machiavelli, cioè al suo repubblicanesimo, bensì al suo forte spirito antitirannico e alla sua strenua difesa dei diritti di libertà del popolo”¹³⁶.

L'interpretazione obliqua del Machiavelli come cartina di tornasole di un'adesione di Alberico Gentili ad una sistematica ideologia di stampo democratico-repubblicano si è fondata su uno dei più celebri passaggi dell'intero opus gentiliano, contenuto nel IX capitolo del III libro del *De legationibus*, laddove Gentili traccia una appassionata e controcorrente apologia di Machiavelli – del tutto coerentemente con il profilo dell'“uomo molto savio” che aveva influenzato il Castelvetro. La declinazione di Machiavelli in chiave antitirannica proposta da Alberico Gentili costituì una singolare novità nel panorama culturale inglese del XVI secolo. La rappresentazione del Segretario fiorentino in Inghilterra era stata largamente influenzata in maniera negativa dal successo del *Contre-Machiavel* del Gentillet che ne aveva diffuso la visione come fautore della tirannide e incarnazione stessa del male¹³⁷. A diffondere su un altro piano, più popolare, la leggenda nera sul Machiavelli aveva contribuito il teatro elisabettiano, che, aveva diffuso nei vari strati sociali della società inglese la rappresentazione del

¹³⁶ D. PANIZZA, *Machiavelli e Alberico Gentili*, in *Machiavellismo e antimachiavellici nel Cinquecento, atti del convegno di Perugia*, 30 settembre-1 ottobre 1969, Olschki, Firenze, 1970, p. 154.

¹³⁷ S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century*, p. 359, ritiene che il primo esempio di ostilità nei confronti di Machiavelli basato sul lavoro del Gentillet sia riscontrabile in un sermone tenuto da John Stockwood – assai significativamente - nel giorno della ricorrenza di San Bartolomeo, nel 1578. Esemplificativo dello stereotipo del Machiavelli come incarnazione del male nell'Inghilterra elisabettiana è il prologo del *Jew of Malta* di Philip Marlowe.

Machiavelli come personificazione di vizi ed abusi¹³⁸. Negli stessi ambienti culturali, la leggenda nera sul Machiavelli sarebbe stata duratura, al punto che in sarebbe stato solamente nel 1656, nelle pagine dell'*Oceana* di Harrington che un autore britannico sarebbe stato chiaro nell'esprimere apertamente un'opinione favorevole del Machiavelli, accogliendone l'interpretazione antitirannica – pur senza menzionare Alberico Gentili – e descrivendo il Segretario fiorentino come un difensore della libertà dei popoli e non un istruttore dei tiranni all'esercizio degli arcana imperii¹³⁹. E' opportuno precisare che il repubblicanesimo, così come recepito nel mondo della prima età moderna, non costituisce di per sé un concetto politico in diretta opposizione alla monarchia. Il termine repubblica, sino al XVIII secolo, come ricostruito da Patrick Collinson, ha indicato semplicemente lo stato, conservando un significato in un certo senso “classico”¹⁴⁰. Sempre Collinson, a proposito della stessa monarchia elisabettiana in cui Gentili trascorse ventotto anni della propria vita, ha coniato il termine di “monarchical republic” - intendendo con questo l'esistenza di un sistema, ancorché non codificato, di costituzione mista, in cui altri centri di potere – aristocrazia e parlamento – agiscono da checks and balances all'autorità della monarca¹⁴¹.

L'interpretazione repubblicana del Machiavelli aveva avuto una prima eco in Inghilterra già con il cardinal Reginald Pole nel 1539. L'*Apologia ad Carolum Quintum*, come ha ricostruito Donaldson, contiene infatti “the first evidence of such an interpretive tradition”¹⁴² del pensiero del Segretario fiorentino. Pole scrive infatti di aver udito in

¹³⁸ M. PRAZ, op.cit., pp. 147-148: “Per quanto la leggenda di Machiavelli fosse stata popolare in genere, godette della massima voga tra i drammaturghi, prima di tutto perché s'era adattata a meraviglia al carattere dello scellerato di derivazione seneciana. [...] E' quindi naturale che colla chiusura dei teatri lo spauracchio machiavellico svanisse. [...] Il gesuita eclissò Machiavelli nella mente popolare, il politico dei tempi di Giacomo II era eminentemente un politico gesuita”. In seguito toccherà ai gesuiti l'ingrato compito di sostituire il Machiavelli nella rappresentazione del male nell'immaginario popolare. Ancora nel 1611 John Donne ritrasse satiricamente il Segretario fiorentino nei panni del maestro dei gesuiti. Cfr. J. DONNE, *Ignatius his Conclave*, in *Complete poetry and selected prose*, ed. J. HAYWARD, London, 1929, p. 370; S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century*, pp. 407 e ss.

¹³⁹ G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, p. 268: “Occorrerà però attendere il decennio cromwelliano per il vero «lancio» in grande stile dell'interpretazione «repubblicana» del Machiavelli. Ciò avvenne, come già sappiamo, con la pubblicazione dell'*Oceana*”. Cfr. anche M. BARDUCCI, *Order, Conflict and Liberty: Machiavellianism in English Political Thought, 1649-1660*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England. Literary and Political Influences from the Reformation to the Restoration*, edited by A. ARIENZO and A. PETRINA, pp. 145-160.

¹⁴⁰ P. COLLINSON, *The Monarchical Republic of Elizabeth I*, in ID. *Elizabethans*, Hambledon and London, Cambridge University Press, 2003, p. 37: “To be sure, *republica* in sixteenth-century parlance did not mean, as it has meant since late eighteenth century, a type of constitution incompatible with monarchy. It was simply the common term for what we call the state”.

¹⁴¹ P. COLLINSON, *The Monarchical Republic of Elizabeth I*, pp. 31-58.

¹⁴² P. DONALDSON, *Machiavelli and Mystery of the State*, p. 10.

Firenze che il Machiavelli avesse in realtà composto il *Principe* con lo scopo preciso di danneggiare e provocare la caduta dei Medici¹⁴³. Tuttavia, Pole mostra apertamente di non credere ad una siffatta interpretazione antitirannica del Machiavelli, ritenendo anzi l'opera del Segretario fiorentino come pregna d'una ispirazione satanica – accomunandolo apertamente all'Anticristo – e imputandogli direttamente la responsabilità delle scellerate – agli occhi del cattolico Pole, s'intende - politiche religiose di Thomas Cromwell ed Enrico VIII¹⁴⁴. La lettura in chiave repubblicana del Segretario fiorentino operata da Alberico Gentili è dunque la prima espressa con convinzione ed approvazione. Questa viene espressa con chiarezza immediata, sia pure in un passaggio estremamente breve contenuto nel terzo libro del trattato sull'ambasciatore ideale, e costituisce un momento di rottura con un'intera tradizione culturale basata sul rigetto e il rifiuto completo – almeno in pubblico - delle idee machiavelliane, particolarmente vive tra le fila protestanti, nelle quali dopo l'eccidio della notte di San Bartolomeo, il nome del Machiavelli era ormai identificato con quello dell'ispiratore del massacro. La lettura del Machiavelli aveva profondamente influenzato Alberico Gentili, che nel corso della sua lunga produzione letteraria si spinse oltre la reinterpretazione repubblicana del pensiero del Segretario fiorentino¹⁴⁵: certamente l'intera opera del Gentili, come mostrato efficacemente da Diego Panizza¹⁴⁶, risente ed assorbe in maniera decisiva gli assunti di base dell'impianto portante machiavelliano. Gentili, nel corso della sua intera carriera da regius professor, dimostra costantemente di aver recepito dal Segretario fiorentino – e dal Bodin dei *Six livres* – un'idea centrale, ossia che il bene supremo che il principe, inteso come personificazione della sovranità dello Stato, nell'esercizio del potere politico debba considerare come priorità assoluta della propria azione la salute dello Stato e la sua conservazione, da perseguire utilizzando tutti gli strumenti a propria disposizione. Gentili recepisce dunque il Machiavelli e ne formula una reinterpretazione rivoluzionaria e certamente provocatoria. L'elogio del Machiavelli dei *Discorsi* segue di pochi mesi la alla sopracitata edizione wolfiana del lavoro machiavelliano, edita pochi mesi prima del *De legationibus*, ed alla probabile identificazione di Alberico Gentili con quell' "uomo

¹⁴³ Ibidem, p. 10: "Pole says that on a trip to Florence he was told by Machiavelli's fellow citizens that the author himself claimed that he had written *Il Principe* only in order to hasten the downfall of the Medici. Pole rejects this story as excuse making".

¹⁴⁴ Ibidem, pp. 11 e ss.

¹⁴⁵ Cfr. P. CARTA, *Alberico Gentili*, in *Enciclopedia Machiavelliana*, Roma, Treccani, 2014, pp. 600-601.

¹⁴⁶ D. PANIZZA, *Machiavelli e Alberico Gentili*, in *Machiavellismo e antimachiavellismi nel Cinquecento*, pp. 148-155.

molto savio” che aveva introdotto Giacomo Castelvetro alla lettura del Machiavelli. E la forza d’impatto di una tale reinterpretazione rivoluzionaria pare ancora più evidente se si considerano gli strali, prevedibili quasi in maniera pavloviana, che da parte puritana piovvero immediatamente sul giurista sanginesino per aver osato lodare il Machiavelli, campione di empietà ed ateismo cui il Gentili venne associato strumentalmente come epigone¹⁴⁷. Ed è degno d’attenzione il fatto che la violenza dei toni che raggiunse la polemica puritana nei confronti di Alberico Gentili fu talmente elevata che dal *De legationibus* in avanti, nell’opus gentiliano il Machiavelli non venga quasi più menzionato. Merita certamente di essere ricordata la citazione, per quanto fugace, che Alberico Gentili dedica nel commentario *De maleficiis* alla Mandragola del Machiavelli¹⁴⁸. Ricordare il Segretario fiorentino, nel pieno dell’aspra controversia sul teatro con il partito puritano sembra infatti richiamare ad una difesa, sia pur velata, espressa ancora una volta nei confronti del Machiavelli. Gentili, nel corso della sua opera successiva al *De legationibus* non elogerà più Machiavelli – si consideri anzi che nel *De iure* il Segretario fiorentino non sia neppure nominato, venendo in realtà spesso prudentemente celato sotto le vesti del Guicciardini e di Paolo Giovio. Meritevole di una ulteriore indagine è anche il fatto che l’unica opera del Gentili in cui si celebri apertamente il pensiero politico di Machiavelli venga pubblicata presso Vautrollier e non presso il Wolfe, in quegli anni abituale editore del Gentili e delle opere machiavelliane in Inghilterra. Ma la forza dell’interpretazione in senso antitirannico data da Gentili al Machiavelli ha avuto una forza ed una pervasività tali da irradiare l’ipotesi di una adesione gentiliana al paradigma repubblicano classico, così come filtrato dalla lezione del Segretario fiorentino. Diego Panizza, nel corso dei suoi importanti studi su Gentili, ha ritenuto di poter rintracciare elementi tali da far supporre l’esistenza di un consenso gentiliano al “pensiero politico-costituzionale del Machiavelli di cui proponeva un’interpretazione in chiave repubblicana e antitirannica”¹⁴⁹. Si tratta di un’opinione controversa ed ampiamente discussa negli studi sul Gentili. Infatti, altri studiosi hanno espresso un’opinione discordante sul tema. Markku Peltonen e Donaldson hanno infatti ritenuto che non ci fossero sufficienti elementi perché potesse

¹⁴⁷ R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England*, op.cit., p.98: “This ‘heterodox’ reading of Machiavelli stirred up the immediate reactions of those who agreed with the French pamphlet. The Puritan theologians at Oxford accused the Italian jurist of being *Machiavellicus*”.

¹⁴⁸ *Alberici Gentilis ad tit. C. de maleficis et math. et ceter. similibus commentarius item argumenti eiusdem commentatio ad lib. III. C. de professorib. et medic.*, excudebat Iosephus Barnesius, Oxonii, 1593, p. 17: “Machiavellus et comoedia cuidam sue titulum scripsit *Mandragorae*, a simili potionis argumento”.

¹⁴⁹ D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 94n.

leggersi “any systematic republican ideology”¹⁵⁰ nell’opera gentiliana. È necessario, per definire meglio se sussista un repubblicanesimo gentiliano che dunque oltrepassi una pura interpretazione repubblicana del pensiero del Segretario fiorentino, tenere fermo in primo luogo lo specifico contesto nel quale Gentili sceglie di elogiare apertamente Niccolò Machiavelli. Si tratta di un’opera che descrive qualità morali e doti ideali del perfetto ambasciatore, più specificamente, l’elogio del Machiavelli compare all’interno del capitolo intitolato *Quatenus philosophiae legatus deceat*, dove Gentili discute dell’importanza della compenetrazione interpretativa di storia e filosofia ai fini della formazione di una figura di fondamentale importanza nella sfera politica, che per l’alto rango della propria carica e la delicatezza delle mansioni ad esso conferite, deve avere sovente a che fare con il principe. E tale capitolo va letto in stretta correlazione con il precedente, *Magna in legato historiarum cognitio requiritur*, all’interno del quale Alberico Gentili pone una particolare enfasi sull’importanza della conoscenza della storia per il diplomatico:

“Historiarum praeterea cognitionem legato nostro commendavimus. Nam ut infinitas historiae laudes praetermittam: hoc certe ex earum cognitione legatus assequetur, quod quasi innumeras obierit ipse legationes, dum tot legarum facta dicta eventa perlegerit, eruditus evadet facile atque peritus normam compenendi actionum suarum”¹⁵¹.

Al momento di descrivere l’importanza della filosofia nella cultura e nelle capacità dell’ambasciatore Gentili, onde unire in una conoscenza compenetrata e atta a leggere le politiche del presente, propone dunque una formazione del diplomatico che faccia costante riferimento alla lezione “plane aureas” del Machiavelli dei *Discorsi*:

“Nec vero in negotio isto verebor omnium praestantissimum dicere, et ad imitandum proponere Machiavellum, eiusque plane aureas in Livium Observationes”¹⁵².

Gentili indica dunque con decisione nel metodo d’indagine machiavelliano dei *Discorsi* una guida di formazione intellettuale per il diplomatico¹⁵³. Machiavelli ha infatti,

¹⁵⁰ M. PELTONEN, *Classical Humanism and Republicanism in English Political Thought, 1570-1640*, Cambridge University Press, 1995, pp. 73-74; si veda anche P. DONALDSON, *Machiavelli and Mystery of the State*, op.cit., p. 95.

¹⁵¹ *De legationibus*, lib. III, cap. VIII, p. 107.

¹⁵² *De legationibus*, lib. III, cap. IX, p.109.

¹⁵³ M. D’ADDIO, *Il pensiero politico di Gaspare Scioppio e il machiavellismo del Seicento*, Milano, Giuffrè, 1962, p. 345, esprime rammarico per il fatto che Alberico Gentili, al di là del *De legationibus*, non

secondo Gentili, messo a punto un modello elaborato secondo una lettura che fondesse filosofia e storia, in grado di porsi come paradigma metodologico per lo studio e la comprensione degli eventi storici e che vada al di là dell'analisi della mera fattualità politica:

“Hoc habet, quod in presentia querimus, ut in lectione historiarum non grammatizet, sed philosophetur”¹⁵⁴.

E lo stretto rapporto tra storia e filosofia deve guidare l'opera dell'ambasciatore, il quale, ad una approfondita conoscenza della storia deve coniugare la salda guida della filosofia stessa:

“Neque enim aliud est nostra prudentia, quam eventorum observatio, rerumque praesentium ac futurarum ex praeteris tamquam ex fonte scientia derivata. Et hoc ipsum illud est, quod apud Procopium libro tertio de be. Goth. legati Longobardorum dicunt, et passim viri prudens adfirmare consueverunt, eu, qui de futuris velit dispicere, praeterita intueri debere”¹⁵⁵.

È interessante notare come qui Gentili presenti una reinterpretazione del Machiavelli quasi funzionale, in qualche modo circoscritta alle mansioni e alla formazione dell'ambasciatore, come pare testimoniare la scelta caduta sull'utilizzo dell'espressione “in negotio isto”. Gentili, subito dopo aver proposto il metodo machiavelliano dei *Discorsi* come paradigma per la forma mentis del diplomatico ideale, afferma di non voler difendere l'immoralità del pensiero politico del Machiavelli, evidenziando così la consapevolezza di star entrando in un terreno d'indagine sensibile quale il cono d'ombra in cui era stata compressa e vilipesa l'opera di Machiavelli. Gentili, assieme a questa sorta di avvertenza al lettore, muove, attraverso un riferimento implicito, una vibrante

approfondisca la propria riflessione sul metodo machiavelliano, “preso com'era dallo studio della nuova problematica giuridica che nasceva dal nuovo ordinamento politico europeo: il che significava in sostanza mantenersi fedeli all'insegnamento del Machiavelli, in quanto questa nuova problematica giuridica, cioè il diritto internazionale, si fondava sulla natura delle cose e sulla loro realtà effettuale”.

¹⁵⁴ *De legationibus*, lib. III, cap. IX, p.110. Il riferimento gentiliano è rivolto in particolare ai *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, III, 43 : “Sogliono dire gli uomini prudenti, e non a caso né immeritamente, che chi vuole vedere quello che ha a essere, consideri quello che è stato; perché tutte le cose del mondo, in ogni tempo, hanno il proprio riscontro con gli antichi tempi. Il che nasce perché, essendo quelle operate dagli uomini, che hanno ed ebbono sempre le medesime passioni, conviene di necessità che le sortischino il medesimo effetto. Vero è, che le sono le opere loro ora in questa provincia più virtuose che in quella, ed in quella più che in questa, secondo la forma della educazione nella quale quegli popoli hanno preso il modo del vivere loro. Fa ancora facilità il conoscere le cose future per le passate; vedere una nazione lungo tempo tenere i medesimi costumi, essendo o continuamente avara, o continuamente fraudolente, o avere alcuno altro simile vizio o virtù.”

¹⁵⁵ *De legationibus*, lib. III, cap. VIII, p. 107.

accusa – in maniera analoga a quanto compiuto dal Castelvetro pochi mesi prima nei confronti del Gentillet. Il giurista sanginesino accusa infatti, pur senza nominarlo, il Gentillet di aver interpretato in maniera del tutto scorretta e pregiudizievole il pensiero del Segretario fiorentino, mettendo in mostra una viva simpatia per l'amara sorte toccata in vita al Machiavelli, che ritiene ingiusta e degnissima di commiserazione:

“Quod namque hominum indoctissimum esse volunt, et scaelestissimum; id nihil ad me, qui prudentiam eius singularem laudo, nec impietatem, aut improbitatem, si qua est, tueor. Quamquam si librum editum adversus illum considero, si Machiavelli condicionem respicio, si propositum scribendi suum recte censeo, si etiam meliori interpretatione volo dicta ipsius adiuvere, non equidem video, cur et ijs criminibus, mortui hominis fama librari no possit. Qui in illum scripsit, illum nec intellexit, nec non in multis calumniatus est, qualis qui miseratione dignissimus sit.”¹⁵⁶

Il passaggio successivo del IX capitolo presenta l'argomento centrale su cui si basa l'ipotesi dell'adesione gentiliana al paradigma ideologico repubblicano: Machiavelli è presentato qui in completa antitesi alla rozza vulgata che lo identifica con il consigliere dei despoti, anzi, Gentili con una terminologia appassionata cerca di dimostrare che il Segretario fiorentino fosse stato, al contrario, un difensore del governo democratico ed un nemico acerrimo della tirannide:

“Machiavellus Democratiae laudator, et assertus acerrimus natus, educatus, honoratus in eo reip. statu: tyrannidis summe inimicus. Itaque tyranno non favet sui propositi non est, tyranno instruere, sed arcanis eius palam factis ipsum miseris populis nudum et conspicuum exhibere”¹⁵⁷.

Machiavelli è dunque radicalmente reinterpretato da Gentili come un accorato assertore del governo democratico che ha inteso, tramite l'espedito retorico di rivolgersi ai tiranni, istruire i popoli affinché entrassero a conoscenza degli arcana imperii utilizzati dai principi e, smascherati gli inganni di costoro, potessero così difendere la propria libertà. A sostegno di questa argomentazione, Gentili aggiunge che gli stessi tiranni che secondo la leggenda nera machiavelliana dovrebbero giovare dei consigli del Segretario fiorentino per esercitare e rafforzare il proprio potere, lo hanno dapprima perseguitato emarginandolo dalla vita politica, poi, ne hanno proibito la pubblicazione delle opere per mantenere i popoli nell'ignoranza che meglio poteva perpetrare lo stato di

¹⁵⁶ *De legationibus*, lib. III, cap. IX, p.101.

¹⁵⁷ *De legationibus*, lib. III, cap. IX, p.101.

soggezione che rendesse più semplice il loro dominio su di essi:

“An emin tales, quales ipsis describit principis, suis plurimus ignoramus? Ecce iustis modi principibus molestum est, vivere in hominis opera, et in luce haberi? Hoc fuit viri omnium prudentissimum consilium, ut sub speciei principatus eruditiones populos erudiret: et eam speciem praetexuit, ut spes esset, cur ferretur ab his, qui rerum gubernacula tenet, quasi ipsorum educator ac pedagogum”¹⁵⁸.

A sostegno dell'ipotesi di un Alberico Gentili convinto assertore delle libertà repubblicane e della costituzione mista interveniva ancora un altro capitolo del terzo libro del *De legationibus*. Nel XV capitolo infatti Gentili si pone davanti ad uno dei dilemmi ricorrenti della discussione politica: il conflitto tra il comando del principe e la legge divina, racchiusa nella coscienza del diplomatico. Gentili si chiede se sia lecito all'ambasciatore, allorché il comando del principe infranga la legge di Dio, disobbedire piuttosto che obbedire ciecamente in conflitto con la propria coscienza. Si tratta di un argomento centrale nel dibattito inglese e che, per di più, aveva acquisito un'importanza fondamentale nel dibattito politico ed intellettuale inglese, in special modo, attirando le attenzioni di Philip Sidney¹⁵⁹. Nel clima politico inglese degli anni '80 del XVI secolo acquisì infatti un ruolo fondamentale, davanti alle tensioni politiche e religiose che stringevano in patria e in campo internazionale la monarchia elisabettiana, riuscire a definire e distinguere tra resistenza legittima e sedizione. È significativo che il trattato sia dedicato – e sia venato da riferimenti portati con grande enfasi – a Philip Sidney. È accertato inoltre che in quegli anni Sidney avesse avuto frequenti contatti con Languet e Duplessis-Mornay¹⁶⁰, gli autori cui possono essere attribuite le *Vindiciae contra tyrannos*, che avevano opposto un netto rifiuto alle tesi più radicali sviluppatesi in campo ugonotto - nelle quali veniva esteso ad ogni suddito il diritto di resistere ad un sovrano che governasse in modo tirannico ed ingiusto -

¹⁵⁸ *De legationibus*, lib. III, cap. IX, p.101.

¹⁵⁹ B. WORDEN, *The Sound of Virtue*, op. cit., p. 282, mette in rilievo come la discussione sullo *ius resistendi* avesse acquisito un'importanza centrale nella riflessione politica europea. Inoltre, nota Worden, l'anno in cui Sidney iniziò a lavorare alla stesura dell'*Arcadia*, il 1579, fu l'anno in cui vennero pubblicati sia le *Vindiciae contra tyrannos* di Languet e Duplessis-Mornay, sia il *De iure regni apud Scotos* di George Buchanan. I due testi sono centrali nella riflessione politica sul fondamento del potere e sulla legittimità del diritto di resistenza nel XVI secolo.

¹⁶⁰ D. PIRILLO, *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani*. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, p. 121: “Durante la stesura della prima *Arcadia* il letterato elisabettiano aveva guardato con interesse alla discussione europea sul diritto di resistenza e sul fondamento dell'obbligo politico, come evidenziano i suoi stretti rapporti con Hubert Languet e Philippe Du Plessis-Mornay, i probabili autori delle *Vindiciae contra tyrannos*. In particolare Languet, «a Fenchman born, learned usque ad miraculum», ebbe un ruolo decisivo nella formazione di Sidney”.

riservando il diritto di disobbedire alle sole magistrature d'alto rango¹⁶¹ e relegando nel campo della sedizione la resistenza dei singoli cittadini¹⁶². Era questa la posizione che lo stesso Sidney aveva assorbito e fatto propria: nelle pagine dell'*Arcadia* compare infatti una netta opposizione al diritto dei sudditi a resistere al potere del proprio sovrano¹⁶³. Worden fa correttamente notare come Sidney, o almeno “much of Sidney”¹⁶⁴ avesse recepito in maniera sostanziale la lezione di Languet, facendo proprie le tesi della monarchia limitata¹⁶⁵, in cui il sovrano riveste il ruolo di servitore della comunità politica, che preesiste allo stesso monarca, spogliato così di ogni diritto divino¹⁶⁶. Sidney traeva dalle *Vindiciae* anche l'idea che la facoltà di resistere ad un potere tirannico del sovrano esistesse, ed anzi fosse doverosa in nome del bene della comunità, ma che questa fosse riservata ai soli membri dei corpi compartecipi dell'esercizio del potere di sovranità:

“[...] only those men to whom the people has committed its welfare – the nobles, or else the magistrates and office-holders – are entitled to sanction resistance. They are indeed obliged to do so, on the community's behalf. But without their authorisation, ‘private person’ are forbidden to rise”¹⁶⁷.

La posizione di Sidney sullo *ius resistendi* può essere dunque interpretata in analogia a quella espressa da Alberico Gentili nel *De legationibus*, nelle cui pagine si escludeva in

¹⁶¹ *Vindiciae contra tyrannos, sive de principis in populum, populi que in principe, legitima potestate, Stephano Iunio Bruto Celta auctore*, Edimburgi, 1579, p. 197: “[...] quin potius sciar Optimates, ut in honoris, it et in oneris partem se vocari, et rempub.commissam et commendatam esse regi quidem, ut supremo eius ac precipuo tutori; ipsis vero ut cotutoribus. Itaque ut tutores (etiam honorarij) dati sunt, quasi observatores actus eius, qui tutelam precipue gerit, qui ratione ab eo assidue exigant et sollicito curent, qualiter conversetur: ita et hi, ut observent regem, (qui, quantum ad providentiam pupillarem, tantum domini loco habetur) ne quid in populi detrimentum gerat”.

¹⁶² *Vindiciae contra tyrannos*, p.210: “Singulis seu privati respub.commissa non est; imo ipsi optimatum et magistratum curae, non secus ac pupilli, commissi sunt. Itaque non tenentur rempubl. tueri qui seipsos tueri non possint. Singulis neque a Deo, neque a populo gladius concessus est. Itaque si gladium iniussi stringant, seditiosi sunt, quamvis causa iusta videatur”.

¹⁶³ P. SIDNEY, *The Countess of Pembroke's Arcadia*, London, George Routledge and sons, 1907, p. 259: “[...] there could be no government without a magistrate and no magistrate without obedience, and no obedience where everyone upon his private passion may interpret the doings of the rulers?”

¹⁶⁴ B. WORDEN, *The Sound of Virtue*, p. 282.

¹⁶⁵ *Ibidem*: “In the theses of Buchanan and Languet and Mornay, as in Philisides' fable, the political community exists before the creation of kings, whose powers are those which the people has bestowed on them. Kings, the appointees of the community, are also in the view of Buchanan and Languet and Mornay, its servants. That thinking was central to arguments for limited monarchy [...]”.

¹⁶⁶ B. WORDEN, *The Sound of Virtue*, p. 285: “Elizabethan propaganda about the divinity of kingship, and about the place of kings in a divinely appointed hierarchy, left no mark on Sidney's writings”

¹⁶⁷ *Ibidem*, p. 283.

modo reciso ogni possibilità che i sudditi disobbedissero o si ribellassero al principe, riservando questo diritto al solo ambasciatore, nel caso estremo, di un comando del sovrano in conflitto con lo *ius dei*¹⁶⁸. Traspare ancora una volta qui la particolare concezione gentiliana di un diritto divino sovraordinato ad ogni legislazione umana, con gli uomini che sono posti in costante tensione tra esso ed il diritto imposto dal potere sovrano. Dopo aver percorso nei capitoli dall'XI al XIV del terzo libro le doti principali dell'ambasciatore ideale – che nelle pagine del *De legationibus* altri non è, significativamente, Philip Sidney in persona - nel capitolo XV Gentili si pone due domande fondamentali: se sia lecito obbedire al proprio principe disobbedendo a Dio; se obbedire al sovrano nel corso delle negoziazioni diplomatiche sia lecito anche se gli ordini del principe inficiassero la dignità dell'ambasciatore. Alberico Gentili afferma con decisione che per l'ambasciatore perfetto sarebbe di gran lunga preferibile violare il comando del proprio principe piuttosto che obbedire e con tale pedissequa obbedienza al sovrano violare la legge di Dio e la propria coscienza. Il tono di Gentili è risoluto e netto sin dal modo di porre la prima domanda, nella quale afferma che non esiste alcuna difficoltà a stabilire una gerarchia tra i due diritti qualora fossero discordanti:

“Illa autem, quae incurrit prima, nullam habet difficultatem, Si legatus, ut fidem se domino prestat suo, a fide potest discedere, quam Deo debet”¹⁶⁹.

L'argomentazione di Gentili è strettamente vincolante per il diplomatico: si deve sempre obbedienza prima a Dio ed alle sue leggi piuttosto che al principe. Neppure se si tratta di minuzie, talmente sottili da indurre il giurista a scegliere di utilizzare il termine “tantillum”, il perfetto ambasciatore deve discostarsi dalla legge di Dio per compiacere gli ordini del principe:

“Sceleratorum hominum, mancipiorum turpissimorum, Orco deutorum pestorum voces illae sunt, illi animi sunt dicentium, nutum principis suam esse in Deum fidem, suam religionem. Itaque nec temporarius legatus audiet, si quid ipsum agere princeps velit, quod fidei Deo devinctae vel tantillum derogare videatur”¹⁷⁰.

¹⁶⁸ T. HAMPTON, *Fictions on Embassy, Literature and Diplomacy in Early Modern Europe*, op. cit., pp. 52-54, mette in luce come questo sia un elemento di rottura con l'intera tradizione della letteratura diplomatica “umanista” e sottolinea il costante dialogo gentiliano con il *Messaggero* di Torquato Tasso e con Montaigne.

¹⁶⁹ *De legationibus*, op. cit., lib. III, cap. XV, p. 124

¹⁷⁰ *Ibidem*.

Il legame che esiste tra Dio, il principe e l'uomo viene assimilato nelle righe seguenti da Alberico a quello vigente nel sistema feudale, in cui l'obbligazione nei confronti del re o dell'imperatore era sempre sovraordinata e prioritaria a tutte le altre obbligazioni:

“Quid enim in obligatione omni, qua quis hominis obstrictus est, sic obligatio non excipitur, qua Deo tenemur, ut in fidelitate sit feudali cum Rege et Imperatore?”¹⁷¹

Nel caso in cui giungesse dal principe un ordine che violasse la legge divina e la coscienza stessa dell'ambasciatore, questi avrebbe l'obbligo di non eseguire l'ordine e di comunicare per iscritto al sovrano che, per non agire contro i dettami del proprio credo religioso, egli non può eseguire quanto gli è stato ordinato:

“Rescribat ergo legatus principi, obedire ei se per religionem suam non posse, quam debuit et notam illi fecisse, maxime si causa sit, cur aliud, diversumque de legati sui religione princeps potuerit cogitare”¹⁷².

Gentili è ancora più lapidario nel brano seguente, dove qualifica come una pura forma di follia - utilizzando significativamente il termine “amens” - per descrivere il diplomatico che sia più disponibile a peccare, dunque ad agire contro la legge divina, piuttosto che a disobbedire nei confronti del principe:

“Sed nec alius ullus legatus adeo amens fuerit, qui in divinam fidem peccare, quam in regiam malit.”¹⁷³

¹⁷¹ Ibidem

¹⁷² Ibidem.

¹⁷³ Ibidem.

Ancora peggiore sarebbe la colpa che ricadrebbe sul diplomatico qualora questi accettasse l'incarico per una legazione che sa di essere confliggente con la *lex Dei*. L'ambasciatore in questo caso incorrerebbe in una colpa gravissima: tradirebbe la *fides* in lui posta dal principe, ma soprattutto violerebbe la legge divina, diventando direttamente responsabile del proprio operato, alla stessa stregua di chi avesse impartito l'ordine ingiusto:

“Is tamen, quicumque erit, aget pessime, si certam suscipit legationem, cui lex Dei sui impedimento est, quominus illam conficiat. Alter fidem principi tantopere non violabit. Violat tamen uterque. Tamen ut violet, maior ratio facit”¹⁷⁴.

Emerge in questo modo, da questa dicotomia apparentemente irrisolvibile tra le due leggi, una figura dell'ambasciatore complessa, una “mixta persona”, in cui non si dà coesistenza di due persone separate, bensì, quasi a porre un argine di tipo etico-religioso al possibile eccesso del principe, la maggiore forza, che possiede un elemento moralmente coercitivo come esprime chiaramente il “potentius trahi”, della legge divina. Ancora una volta è lo *ius Dei* ad essere sovraordinato e unico freno possibile all'esercizio del potere del principe:

“Mixta est in legato persona, non duae personae sunt: in qua ius Dei cum sit potentius trahi ab hoc alterum omnino debet”¹⁷⁵

Una tale affermazione non costituisce un *apax legomenon* nella produzione letteraria gentiliana: la stessa dottrina si ritrova infatti anche nelle prime pagine del *De iure*, dove viene presentata come una legge con valore universale, valido in ogni luogo ed in ogni tempo: la legge di Dio – come espressa nelle Scritture – è la autorità massima davanti alle quali le altre cedono il passo:

“Quel che sta scritto nei libri sacri di Dio avrà a buon diritto la suprema autorità, dopo che è

174 *De legationibus*, op. cit., lib. III, cap. XV, p. 124.

175 *De legationibus*, op. cit., lib. III, cap. XV, p. 124. D. PIRILLO, *Tasso at the French Embassy: Epic, Diplomacy, and the Law of Nations*, in *Authority and Diplomacy from Dante to Shakespeare*, ed. by J. POWELL and W. T. ROSSITER, Farnham, Ashgate, 2013, pp. 145-147, mette in luce come questo fosse il punto di massima distanza, a causa della differente soluzione del conflitto tra ragion di Stato e coscienza, tra Alberico Gentili e Torquato Tasso.

risultato chiaro che quelle cose non sono state scritte solo per gli Ebrei, ma per tutti gli uomini ed è certissimo che queste cose, in ogni nazione e in ogni epoca, sono proprie della vera natura, che è quella innocente e giusta”¹⁷⁶.

Si tratta di elementi che incrociati tra loro possono dare adito a far intravedere una preferenza in senso democratico-repubblicano - o per la forma di governo basata sulla costituzione mista - da parte di Alberico Gentili? Si tratta di una questione complessa, che deve essere affrontata valutando e analizzando criticamente su livelli diversi dell'intero opus gentiliano e del suo stesso vissuto personale, immerso nella contingenza politica del tempo. Da quanto emerge dal IX capitolo del III libro del *De legationibus*, certamente Alberico Gentili ha messo su carta la possibilità di una forma di disobbedienza al comando del principe. Si tratta di una forma di disobbedienza che però, per quanto costituisca un elemento piuttosto eclatante all'interno dell'impianto di pensiero gentiliano, è estremamente attenuata dai limiti posti ai soggetti in grado di attuarla e non prevede in nessun caso il configurarsi di un diritto ad impugnare le armi contro il principe per sovvertirlo. Né questa forma di resistenza è basata su una presunta compartecipazione all'esercizio del potere sovrano di altre magistrature che non siano quella principesca, né all'esistenza – o al solo sostegno gentiliano – ad una forma di costituzione mista. Si tratta piuttosto del riconoscimento da parte di Alberico Gentili di un diritto negativo di non obbedire al sovrano – e per di più riservato al solo ambasciatore – in caso di un ordine confliggente con la legge divina, unico argine al potere altrimenti assoluto del principe. Più che un diritto a resistere al sovrano, negato peraltro risolutamente nelle pagine del *De iure* e nelle *Regales disputationes*, sembra si stia configurando una sorta di divieto ad agire contro la superiore legge di Dio e di disobbedire ad esso, per di più, all'interno del disegno di un profilo ideale e paradigmatico:

“Equidem scio, quam ista sint ab usurpatis moribus dissita. Sed ego legatum fingo, non qui esse solet, at qui esse debet”¹⁷⁷.

Le implicazioni politiche ed ideologiche di una simile posizione in merito allo *ius resistendi*, e dunque ad una concezione limitata della monarchia, parrebbero piuttosto evidenti considerati anche il contesto politico e il ruolo riservato al Sidney nella

¹⁷⁶ *Il diritto di guerra*, op. cit., lib. I, cap. I, p. 15.

¹⁷⁷ *De legationibus*, op. cit., lib. III, cap. XV, p. 124.

trattazione gentiliana. L'interpretazione repubblicana del Machiavelli che compare nelle pagine di Alberico Gentili va a questo punto precisata e meglio delineata rispetto ad una ipotetica adesione del regius professor al paradigma della monarchia limitata o a quello del repubblicanesimo classico. Il pensiero di Gentili va tenuto ancorato non solamente al contesto storico, politico ed intellettuale, ma anche all'ambito concreto in cui nascono i suoi numerosi testi ed ai destinatari delle sue diverse produzioni letterarie. Per avere un quadro di più ampio respiro su Alberico Gentili si prendere in analisi il momento dell'elogio al Machiavelli "democratiae laudator" come se rappresentasse l'estremo di un continuum su cui si colloca la sua intera riflessione politica. Al Machiavelli, elogiato per il suo metodo e la sua lezione antitirannica nell'ambito del contesto diplomatico – "in negotio isto" è una precisazione che il Gentili pone non a caso all'inizio dell'elogio machiavelliano - deve aggiungersi, all'altro estremo di tale continuum, il momento del Gentili assertore della *lex regia* e della prerogativa assoluta nel monarca così come teorizzata nelle *Regales disputationes* del 1605. Su tutto il tracciato costituito da tale continuum compaiono argomentazioni riguardo l'esercizio della sovranità e le basi dell'obbligo politico divergenti e talora palesemente ambigue, spesso scaturite da un comune drammatico dilemma di base e, altrettanto spesso, risolti in momenti diversi con risposte ambivalenti o antitetiche. Né può essere trascurato il fatto che le antitesi – sottese all'intero corpus letterario del Gentili - tra *lex dei* e *lex principis*, tra ciò che è utile e ciò che è onesto, richiamino costantemente all'antropologia negativa emersa in maniera chiara dalle considerazioni del Gentili in materia religiosa del *De papatu*, con la svalutazione delle opere umane ritenute sì frutto della fede, ma difettive ed inutili ai fini della salvezza¹⁷⁸. Filippo Mignini ha interpretato una tale svalutazione in maniera radicale, giungendo a sostenere che Gentili considerasse l'opera umana "sostanzialmente e insuperabilmente difettiva"¹⁷⁹ come conseguenza della caduta del genere umano dopo il peccato originale e che il mondo terreno non costituisse altro che una fase di passaggio verso una forma superiore e più autentica di vita, ossia quella nel

¹⁷⁸ D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, op.cit., pp. 18-22. Riferimenti alla difettività complessiva dell'operato umano compaiono frequentemente nel *De iure belli*. Nel primo libro, cap. I, p.9 Gentili scrive: "Benché il diritto delle genti costituisca una piccola parte del diritto divino, che Dio ci lasciò dopo il peccato, tuttavia noi lo guardiamo come una luce in mezzo alle tenebre, e però spesso non siamo in grado di riconoscerlo per errore, per cattiva consuetudine, per ostinazione o per altro sentimento malvagio [...] Ma il fatto che la verità sia nascosta profondamente non fa sì che non vi sia alcuna verità". La separazione Dio/uomo e l'incapacità di quest'ultimo di comprendere la natura ultima del disegno divino – dunque la difettività di intelletto ed opere - ricorre anche in lib. III, cap. XI, p. 500: "L'uomo deve comprendere di essere uomo e che Dio non è uomo. "Se l'uomo potesse comprendere le cose divine potrebbe anche compierle", come dice divinamente Lattanzio".

¹⁷⁹ F.MIGNINI, *Temi teologico-politici nell'incontro tra Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *La mente di Giordano Bruno*, a cura di F. MEROI, Olschki, Firenze, 2004, p.122.

regno di Dio. Un interrogativo ricorrente dell'intera produzione letteraria gentiliana è costituito dall'inquadramento del principe all'interno della struttura costituzionale dello Stato, ovvero, se egli fosse da considerare *legibus solutus* o meno. Si tratta di un tema delicato, affrontato dal Gentili argomentando a partire dal dubbio sulla liceità o meno per il principe di disporre del patrimonio dei propri sudditi e di poter alienare anche parti dello Stato. La questione se il principe possa disporre liberamente dello Stato e dei beni dei sudditi – ovvero la questione dell'estensione della sovranità - come mostrato da Annabel Brett¹⁸⁰, compare ciclicamente nell'opus gentiliano, ben prima della pubblicazione delle “assolutiste” *Regales disputationes*. Gentili infatti nel 1583, replicando al suo studente Francis Bevens nelle *Lectio et epistolarum quae ad ius civile pertinent libri IV*¹⁸¹ - XIV capitolo del II libro, intitolato *Utrum possit Princeps rei alienae dominium sine causa tollere*¹⁸² - affronta proprio la questione dell'estensione del potere del principe. Gentili, prudentemente, nella conclusione della lettera avverte che si tratta di una disputa puramente accademica sull'argomento e che dunque egli ha argomentato senza per questo esprimere la propria posizione a favore della tesi del principe *legibus solutus*, né tantomeno contro di essa¹⁸³. Alberico Gentili si riferisce nel corso dell'epistola esclusivamente al “principe Romano”, ovvero al sovrano che governa all'interno della legge, ossia il *Corpus iuris* giustiniano¹⁸⁴, escludendo dunque dalla discussione il tiranno, ossia chi esercita il potere al di fuori di qualsiasi cornice legale. L'argomento centrale è se il principe sia da considerarsi *legibus solutus* in virtù del *dominium*, collocandosi in maniera autonoma al di sopra del diritto o se invece questi sia vincolato all'osservanza del diritto civile. Gentili nella disputa accademica afferma seccamente che il principe è da ritenersi senza dubbio *legibus solutus*¹⁸⁵, rimarcando inoltre come nell'esercizio del potere politico perseguire l'utile

¹⁸⁰ A. BRETT, *Liberty and Absolutism: the Roman heritage and the International order in Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Guerra, Giustizia, Impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana, San Ginesio 24-25 settembre 2010*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 189-212.

¹⁸¹ *Lectio et epistolarum quae ad ius civile pertinent libri IV*, Londini, excudebat Ioannes Wolfius, 1583.

¹⁸² *Ibidem*, lib.II, cap. XIV, p.131.

¹⁸³ *Ibidem*, lib. II, cap. XIV, pp. 140-141: “Habet, mi Bevanne, et quae in ista quaestionem excogitaveram, ut aliquid, non tam pro animi sententia, quod in precedenti feci, quam pro necessitate abs te mihi relictarum partium dicere contra verissimam tuam adsertionem potuissem”.

¹⁸⁴ *Ibidem*, lib. II, cap. XIV, p.131: “De principe Romano hic agitur, eoque, qui ex iure nostro Iustiniano imperium teneat. [...] Itaque nec Caium, Neronem, Caracallam, Carinum, similesque et Seleucum et Alexandrum, et alios dicam ut ex ipsi argumenter, quomodoque sibi ius adserverint”.

¹⁸⁵ *Ibidem*, lib. II, cap. XIV, p.131: “Ex iure civili argumentor sanctissimo, probatissimo, laudatissimo ab omnibus tum doctrina, tum virtute praeditis viris et ab omni aetate [...] Plura autem non dico, sed ad rem venio. Princeps legibus est solutus”.

può dover prevalere su ciò che è onesto¹⁸⁶. Utile e onesto, ancora una volta – si ricordi ancora come la stessa dicotomia animata da una radicale forza divergente pervada in profondità l'intero dibattito gentiliano, a partire dalla liceità del ricorso alla guerra preventiva, analizzata nel primo capitolo di questo lavoro – si pongono su piani tra loro discrepanti. Gentili ritiene che per il principe sia perfettamente legittimo anteporre l'utile – il solo vero vantaggio politico legittimo, ossia la salute e conservazione dello Stato – a ciò che è eticamente e moralmente onesto. Argomentata la tesi per cui il potere del principe si estenda al di sopra dello stesso diritto civile di derivazione giustiniana, lasciando così al sovrano le mani libere per poter disporre a proprio piacimento degli stessi beni dei sudditi, Gentili si proietta ancora oltre nella sua riflessione, chiedendosi se il principe detenga un potere che si estenda anche al di sopra dello *ius gentium*. In opposizione ad una consolidata tradizione di pensiero, Gentili risponde affermativamente: il potere del principe è in grado di rimuovere i limiti al suo esercizio posti dallo *ius gentium*, in caso contrario egli non sarebbe infatti il detentore di una forma di sovranità completa¹⁸⁷. Questa disputa accademica ha attratto in maniera particolare l'attenzione degli studiosi perché una siffatta definizione del potere del principe, estesa sopra le stesse leggi del diritto civile, finisce per rimuovere perfino i limiti posti dallo *ius gentium*, configurando una *potestas* pressoché illimitata. La stessa domanda di fondo doveva risuonare nuovamente, nello stesso anno in cui venne alla luce il *De legationibus*, nelle *Legalium comitorum Oxoniensium actio, Francisco Bevanno docturae dignitatem suscipiente*¹⁸⁸. Scritte in occasione del conseguimento della dignità dottorale di Francis Bevans e pubblicate nel 1585, Gentili, con gli stessi argomenti e riferimenti storici utilizzati nella disputa precedente sviluppa nelle pagine delle *Legalium comitorum Oxoniensium actio* un'argomentazione che ha però un'impostazione differente: l'autorità del principe non ha nulla al di sopra di sé: “Sed supra principem nihil est”¹⁸⁹; la volontà del popolo ha infatti trasferito per intero il potere supremo sulla *civitas* al principe tramite la *lex regia*¹⁹⁰. La risposta è allora,

¹⁸⁶ Ibidem, lib. II, cap. XIV, p.135: “[...] legibus est solutus princeps, ipse tamen se solutus non patitur ex honestate”.

¹⁸⁷ Ibidem, lib. II, cap. XIV, p.137: “Tertia responsio esse potest: ut quae Iuris civilis sunt, ea tolli per Principem valeant, non quae iuris gentium, sicut est dominium”.

¹⁸⁸ *Legalium comitorum Oxoniensium actio, Francisco Bevanno docturae dignitatem suscipiente*, Londini, excudebat Iohannes Wolfius, 1585.

¹⁸⁹ Ibidem, q. II, b6

¹⁹⁰ Ibidem, q. II, b6-b7: “Scito sic populum voluisse, qui in principem a se et supra se omne imperium transtulit, et potestatem”

mutatis mutandis, assimilabile a quella della lettera a Bevans di due anni prima: il principe può senza dubbio alienare e disporre liberamente del patrimonio dei propri sudditi – ritenuti alla stregua di semplici usufruttuari dei beni - fermo restando il principio che il principe non può rivendicare per sé alcun potere universale ma solo “*orbe suo*”¹⁹¹. Si tratta di un potere pieno esteso sull’intera *civitas*, e che esclude che il principe possa massacrare i sudditi, venderli o alienare la *civitas* stessa in virtù della trasmissione di potere fatta da questi ultimi nelle mani del sovrano¹⁹². La dicotomia di fondo che anima la riflessione resta la ricorrente tensione tra il giusto e l’onesto, chiaramente distinti e separati nel pensiero gentiliano: esiste dunque un principe *legibus solutus* all’interno della legge ed in virtù della *lex regia*, il suo potere ha un’estensione tale per cui sconfinava oltre i limiti del moralmente giusto e, ciononostante, resta perfettamente legittimo: l’*honestas* non è dunque un elemento morale valido ad opporre alcun tipo di limitazione al potere del principe¹⁹³. È quantomeno degno di nota il fatto che il 1585 sia l’anno in cui Gentili diede alle stampe sia le *Legalium comitorum Oxoniensium actio*, sia il *De legationibus*, e che ambedue i due volumi dovevano avere un impatto decisivo nelle relazioni di Gentili con la fazione puritana oxoniense, fornendo a quest’ultima il destro per attaccare sul piano personale e intellettuale il giurista italiano. La dedicatoria delle *Legalium comitorum Oxoniensium actio*¹⁹⁴, indirizzata a Griffin Lloyd – titolare al momento della pubblicazione della cattedra di diritto civile ad Oxford - venne infatti utilizzata da Rainolds per rovesciare sul Gentili l’accusa di *italica levitas*¹⁹⁵, fondata sul presunto utilizzo d’espressioni vanagloriose da parte del sanguinesino, mentre il *De legationibus* – e ancor di più negli anni successivi il

¹⁹¹ Ibidem, q. II, b3-b4: “Et tamen supra legem principem esse probabo, et, quod tu nunc negas, eundem posse aliena rei dominium sine causa tollere[...] Subditi usum, possessionemque habent solum, at principes sunt rerum domini. Itaque et si auferant aliquid, suum auferunt [...] Non intelligit de orbe universo, nam ridiculi sunt ista in re nostrates. Sed de orbe suo, de orbe Romano loquitur”.

¹⁹² Ibidem, q. II, b6-b7: “Poterit ergo (inquies) et trucidare princeps passim quos volet. Non poterit inquam ego quia omnem suam potestatem transtulit populus: et hoc non est populi aut cuiusquam potestatis nam dominus membrorum suorum nemo”.

¹⁹³ A. BRETT, *Liberty and Absolutism*, pp. 195-196.

¹⁹⁴ *Legalium comitorum Oxoniensium actio*, Francisco Bevanno doctorae dignitatem suscipiente, dedicatoria, p.1: “Alijs nunc potius significare volo, ac testimonio hoc utor quo me Floyd supra reliquos, qui modo sunt. Oxonienses et debere praecipue et animum gestare gratissimum, videant, credantque omnes. Nam quorsum id tibi muneris deferrem, si Academiae universae, si singulis gratias habeo immortalis nisi vinceres tu omnes merito? Fateor, et libenter fateor, praedicoque, nullum Oxoniae doctum hominem, probum piumque esse, quem nominare amicissimum mihi non possim. Cedo n. Doctorem, quem eo nomine non appellem? Cedo Magistrum? Et ad Baccalaureos si venio, (hoc est, tantopere in me laudare soletis, ut cum omnino hominum ordine et digne potuerim, apteque versari) si ad Scholaros de cendero: an istami bi benevolentiam non invenio? Cur ergo summi, medii, infimi, omnes, nescio quam, meam doctrinam, meos mores, meam probitatem tantopere celebrare solent?”.

¹⁹⁵ D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 51.

De abusu mendacii – offrirono sin troppo facilmente ai puritani, in virtù dell’elogio dei *Discorsi* machiavelliani, l’occasione di poter assimilare il giurista italiano al Machiavelli della leggenda nera, fautore della tirannia, dell’ateismo, dell’empietà. Correttamente Rosanna Camerlingo ha messo in risalto come John Rainolds, il più acerrimo oppositore del Gentili, avesse in realtà compreso perfettamente le conseguenze della traslazione operata dal giurista sanginesino delle idee politiche del Machiavelli nella sfera morale della politica¹⁹⁶. Sarebbero senza dubbio, inoltre, meritevoli di una ulteriore e più approfondita indagine anche le motivazioni che caratterizzarono la scelta dell’editore del *De legationibus*: Alberico infatti, pubblicò l’unica opera in cui elogia il Segretario fiorentino non presso il “Machivill” John Wolfe – in quegli anni abituale stampatore delle opere machiavelliane e gentiliane - ma presso l’esule ugonotto Thomas Vautrollier. Per completare l’analisi e delineare meglio lo sviluppo delle problematiche di fondo da cui scaturiva la riflessione gentiliana, occorre tornare a fare ancora una volta riferimento al recente contributo di Annabel Brett, perché nel 1587 – dopo il conseguimento dell’agognata nomina a professore regio, messa in risalto nel frontespizio dell’opera recante finalmente la menzione di “Professoris Regij” - Gentili tornò nuovamente sulla questione dell’estensione della sovranità del principe nelle *Disputationum decas primas*¹⁹⁷. La seconda Disputatio – *Utrum possit princeps de regno suo, suorumq. subditorum rebus pro arbitrato statuere*¹⁹⁸ - si contraddistingue per la riproposizione dei due dilemmi affrontati nelle *Lectionum et epistolarum quae ad ius civile pertinent* e nelle *Legalium comitorum Oxoniensium actio*: ossia se il principe possa disporre liberamente del proprio regno e dei beni dei sudditi e se il principe sia da considerarsi al di sopra della legge o viceversa. Sulla base delle pagine di questa stessa *Disputatio*, Alain Wijffels¹⁹⁹ ha ricostruito un’argomentazione e una costruzione della figura del sovrano assoluto e dell’estensione della sovranità, all’interno del pensiero di Alberico Gentili, che possono essere lette come precorritrici – e dunque perfettamente coerenti - con quanto sostenuto, circa venti anni dopo, nelle *Regales disputationes* a sostegno del potere assoluto del monarca. In analogia con le due precedenti esposizioni,

¹⁹⁶ R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England*, op .cit., p.99: “Raising ‘evil doing’ (in this case fiction)” to virtuous action, Gentili was inevitably raising the status of Machiavelli to the status of a moral political thinker”.

¹⁹⁷ *Disputationum decas prima*, Londini, excudebat Iohannes Wolfius, 1587.

¹⁹⁸ *Ibidem*, pp. 27-51.

¹⁹⁹ A. WIJFFELS, *Le disputazioni di Alberico Gentili sul diritto pubblico*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del convegno XII giornata gentiliana* (San Ginesio 22-23 settembre 2006), Milano, Giuffrè, 2008, pp. 247-261.

l'attenzione del Gentili si sofferma sul principe che esercita il proprio potere secondo il diritto romano, ma questa volta il giurista sanginesino è risoluto nell'affermare che un sovrano, per effetto della propria posizione, non avrebbe potuto essere vincolato in terra ad alcuna legge, fatta esclusione ovviamente per il diritto divino e, persino con qualche dubbio, per il diritto naturale, lasciando risuonare chiaramente recezione della lezione bodiniana²⁰⁰. Il sovrano è dunque “*dominus sui orbis*” e privo di ogni pretesa di dominio universale – in analogia con quanto affermato nelle *Legalium comitorum Oxoniensium actio* – e se i sudditi hanno il diritto all'uso dei propri beni, questi appartengono in ultima istanza al sovrano, che può disporre e persino sopprimere gli stessi beni, dal momento che non sono nient'altro che sue proprietà in usufrutto²⁰¹. Esiste dunque un potere di alienazione anche dello Stato, ma legittimo solo in quanto subordinato ad un interesse superiore: la sopravvivenza e la salute dello Stato stesso, la difesa della civitas e la sua sopravvivenza che costituiscono il vero interesse primario nella riflessione gentiliana, che emerge sotteso in ogni passaggio del suo pensiero come un assillo implacabile²⁰². Da un lato la necessità della pacificazione interna e dell'eliminazione della sedizione e della discordia – cui è funzionale la stessa tolleranza religiosa parziale che Gentili ammette e teorizza nei già citati *De iure* e *De papatu* – dall'altro l'angosciante necessità di preservare la civitas dalle minacce provenienti dall'esterno cui tenta di rispondere con gli strumenti dell'eguaglianza giuridica dei soggetti sovrani, con la prefigurazione di una politica dell'equilibrio di potenza volta ad evitare la monarchia universale, per la salvaguardia dalla quale è funzionale la liceità del ricorso

²⁰⁰ Ibidem, p. 255: “[...] il sovrano può non essere vincolato da norme di *ius civile* - che, in questo contesto, sembrano riferirsi al diritto positivo dell'ordine politico -, ma il principio «legibus solutus» non si applicherebbe nei confronti dello *ius gentium*”. La definizione del potere assoluto del monarca nel pensiero bodiniano è espressa in J. BODIN, *Les six livres de la Republique*, a Paris, chez Jacques du Puys, Libraire luré à la Samaritaine, 1577, lib. I, cap. VIII, pp. 89- 91: “La souveraineté est la puissance absolue et perpetuelle d'une Republique [...] c'est à dire, la plus grande puissance de commander. Il est icy besoin de former la definition de souveraineté, par ce qu'il n'y a ny Iurisconsulte, ny philosophe politique, qui l'ait definie: iacoit que c'est le poinct principal, et le plus necessaire d'estre entendu au traité de la Republique. [...] Aussi le peuple nese dessaisist point de la souveraineté, quand il establist un, ou plusieurs lieutenans, avec puissance absolue à certain temps limité: qui est beaucoup plus, que si la puissance estoit revocable au plaisir du peuple, sans prefixion de temps, car l'un ey l'autre n'a rien à foy, et demeure contable de sa charge, à celuy duquel il tient la puissance de commander: ce qui n'est pasa u Prince souverain, qui n'est tenu rendre conte qu'a Dieu”.

²⁰¹ A. WIJFFELS, *Le disputazioni di Alberico Gentili sul diritto pubblico*, pp. 256-257: “La tesi centrale di questa seconda parte è l'affermazione secondo cui i sudditi di un sovrano hanno soltanto l'uso dei beni, ma che tutte le proprietà appartengono in definitiva al sovrano, che può quindi disporne o addirittura sopprimerle, dato che gli appartengono. [...] Il rapporto tra il sovrano e i suoi sudditi («princeps in subditos») viene quindi paragonato a quello (nel diritto civile) tra il padrone e i suoi schiavi, tra il padre e il figlio, e il *princeps* è anche paragonato al *populus* nel suo insieme (invece che ad una parte), e anche alla *lex* stessa”.

²⁰² Ibidem, p. 258: “Il potere di alienazione, sembrerebbe, è subordinato alla sopravvivenza dello Stato: «Omnis data potestas, sed in civitatem, sed ea, quae civitate manente competat». Tuttavia Gentili [...] finisce per difendere un'ultima volta la necessità che il principe non sia vincolato dalle leggi nel suo esercizio del potere: il realismo politico dovrebbe garantire che un principe agisca con moderazione e auto-limitazione”.

alla guerra preventiva. Brett concorda con Wijffels nell'inserire coerentemente la *disputatio* su un continuum di pensiero dal quale scaturiranno in seguito le *Regales*, ma ritiene si tratti sia, per quanto riguarda le intenzioni, la più controversa tra le tre opere prodromiche dell'assolutismo gentiliano. Gentili infatti afferma – ancora una volta - di stare conducendo una disputa puramente accademica e che quanto argomentato nelle pagine precedenti a favore della dottrina del principe *legibus solutus* è da considerarsi come un puro sofisma²⁰³. Gentili nelle pagine successive assume ancora una volta un atteggiamento volutamente criptico. Brett ha individuato il passaggio chiave della *Disputatio* nella conclusione, laddove Alberico Gentili sostiene che il principe debba poter essere lasciato libero di agire in segreto, senza dunque fronteggiare i freni posti da altri soggetti o corpi intermedi²⁰⁴. Il principe, per conseguire il bene supremo della comunità politica – ossia la salute dello Stato - può dunque secondo Gentili essere forzato dalla contingenza ad esercitare il potere mantenendo un completo segreto su alcune funzioni cruciali per la sopravvivenza e la sicurezza dello Stato: l'impiego dei fondi reperiti attraverso la tassazione e l'utilizzo dello spionaggio, l'ingerenza nelle politiche interne di altri paesi attraverso il finanziamento o il sostegno politico a fazioni ostili al principe, più in generale, tutto ciò che concorra alla definizione e all'esercizio della diplomazia segreta:

“Atque ut ego diversam sententiam ab ea, quam nos hic propugnabimus, verissimam putem: non tamen, quod hodie plerique vel de face homilli factitant, latrantque, principes volo eo demittere, ut rationem actionem suarum reddere semper debeat, quia neque principis hoc est, neque praesens tempus iniquissimum eiusmodi regendi rationem ferret. quid. n. (ut hoc dicam) si reddere rationem deberent principes exceptae et expensae pecuniae? Quantum in exploratoribus, quantum in fovendi alibi partibus, quantum in occultis reliquis apparatibus insumere debent, que, nisi omnibus clam pertraentur, nihil sunt”²⁰⁵.

Questo passaggio conclusivo mostra tutta la sua pervasività e il suo collegamento con la realtà politica del tempo se collegato alla dedicatoria delle stesse *Disputationum*,

²⁰³ *Disputationum decas prima*, pp. 48-49: “Atq. haec universa nostra est contra veritatem disputatio. Non n. aut ex castis fontibus philosophiae, quod notat Tassus, aut ex ipsis iuris prudentiae rivis ea est, sed de scholis sophistarum desumpta. Hallucinati sunt theologi, hadulati sunt iurisconsulti, qui omnia principibus licere adseverarunt; summamq. eorum et liberame esse potestatem dixerunt”. Il passaggio ricalca in maniera quasi identica *Legalium comitorum Oxoniensium actio, Francisco Bevanno docturae dignitatem suscipiente*, b6-b7: “Ait Tassus, non ex castis haec fontibus Philosophiae, sed ex iuriconsultoribus rivulis impuris. Ridiculum est (inquit Alciatus) adfirmare Pontificibus absolutam in subditos potestatem competere, qua nec ipsi Imperatori in Italos competit, unde illi caussam habent. Allucinantibus theologis, adulantibus iurisconsultis, dicentibusque omnia principibus licere, summamque eorum et liberam esse potestatem”.

²⁰⁴ A. BRETT, *Liberty and Absolutism*, op. cit., pp. 196-198.

²⁰⁵ *Disputationum decas prima*, p.51.

indirizzata a Sir Francis Walsingham. Nell'epistola dedicatoria²⁰⁶ Gentili esprime un forte apprezzamento per le capacità del Walsingham in politica interna ed estera, e in questa prospettiva la stessa conclusione della *Disputatio* non riguarda altro se non le concrete mansioni dello stesso Walsingham: l' "ut hoc dicam" gentiliano assume dunque i caratteri non di un modello astratto, quanto di un'adesione ad una concreta modalità d'esercizio delle arti di governo. Qui la dialettica tra l'utile – la salute dello Stato- e l'onesto – il giusto secondo la morale – viene risolta in maniera puramente politica, antepoendo il bene della comunità politica ad ogni altro principio. Il "praesens tempus iniquissimus" rappresenta la contingenza drammatica della politica che giustifica e, anzi, rende doveroso l'esercizio del potere da parte del principe in segretezza e senza controlli. Solamente in questo modo, infatti, con il ricorso a quegli *arcana imperii* che con entusiasmo Gentili aveva ritenuto Machiavelli intendesse smascherare e svelare al popolo per consentirgli di proteggere la propria libertà dal potere assoluto, la sopravvivenza e la salute dello Stato possono essere perseguiti compiutamente. In mancanza di un tale requisito di segretezza e di pieno imperio del principe su ogni decisione attinente a tale ambito, il potere sovrano non può dirsi realmente tale perché privo degli strumenti necessari alla difesa del bene supremo della collettività. Pertanto, per poter dotare il principe di tale strumento è necessario che il suo potere conservi un ambito d'azione segreto e non controllabile, ed inoltre, che una simile libertà si estenda anche sopra i beni dei suoi stessi sudditi. Ed una tesi analoga doveva esser ribadita ancora una volta, sia pure con toni più espliciti, nel primo capitolo del *De potestate regis absoluta*, dove Gentili ribadisce l'estensione del potere del sovrano sui beni dei sudditi, in nome di una duplice *potestas* detenuta: da un lato una ordinaria vincolata alle leggi, dall'altro una straordinaria, la prerogativa regia, priva di tale vincolo²⁰⁷. I principi che detengono una tale potestas sono così definiti da Gentili: "Supremi sunt, quibus est nullus supra: sed ipsi sunt supra omnes in omnibus"²⁰⁸. Il pensiero di Alberico Gentili assume qui dei toni ed una connotazione esplicitamente favorevoli alla monarchia assoluta, affermando questa volta senza possibilità di equivoco – la propria adesione al principio del principe *legibus solutus*, rafforzandone il concetto in maniera decisa ed estremamente enfatica, riferendosi al sovrano come "deus

²⁰⁶ *Disputationum decas prima*, dedicatoria, *infra*.

²⁰⁷ *De potestate regis absoluta*, in *Regales disputationes tres*, p. 9: "Esse in principem potestatem duplicem: ordinariam, adstrictam legibus, et alteram extraordinariam, legibus absolutam. Atque absolutam definiunt, secundum quam potest ille tollere ius alienum, etiam magnum, etiam sine causa".

²⁰⁸ *Ibidem*, p. 8.

in terris” e “sedes libertatis”²⁰⁹. Gentili, nell’affermare la forza normativa superiore incardinata nella prerogativa del sovrano, rivolge uno sguardo ai suoi scritti antecedenti, facendo un riferimento ad una passata disputa accademica - con ogni probabilità alla sopracitata *Utrum possit princeps rei alienae dominium sine caussa tollere* del 1587, dichiarando che non tutto ciò che aveva esposto in tale disputa fosse da considerare come un velamento falso. Alberico Gentili in questo modo lasciava intendere che la sua concezione del potere assoluto del sovrano non fosse una svolta ideologica, ma che soltanto con l’accessione al trono di Giacomo I Stuart l’opportunità ed il clima politico rendessero possibile prendere posizione in maniera aperta a sostegno della dottrina del *princeps legibus solutus*²¹⁰. Di diverso avviso, e meno fondata, è invece l’analisi di Brian Levack, che ha ritenuto di poter inquadrare la posizione filoassolutista di Gentili espressa nelle *Regales* come di un atto puramente strumentale e teso a fungere da *captatio benevolentiae* nei confronti del nuovo sovrano, fautore della monarchia di diritto divino e del potere assoluto del monarca²¹¹. Ma la posizione, in realtà, era stata lasciata trapelare anche nel capolavoro gentiliano sul diritto di guerra, quando nel III libro, riproponendo la similitudine tra il principe ed il pater familias – “Un principe non dirà di essere un figlio di famiglia, quando invece è padre di popoli”²¹² – e la dimensione collettiva del trasferimento del potere dal popolo al principe²¹³, Gentili aveva sostanzialmente riaffermato che il principe fosse da ritenersi detentore di una potestà piena ed al di sopra delle leggi, priva di una rivendicazione universale e contenuta solamente dal diritto naturale:

²⁰⁹ Ibidem, p. 11: “Quod absoluta potestas est in principe et ideo liberum eiusdem personae convenit arbitrium. Quod in principe est sedes libertatis. [...] Princeps est deus in terris, eius potestas maior est quam que dim fuit patris in filium, domini in servum”.

²¹⁰ *De potestate regis absoluta*, in *Regales disputationes tres*, p. 12: “Sed (ut dico) et alia sic: quae et mox afferro. Attuli alia in disputatione scholastica huius argumenti de principis potestate in res singulorum. Neque omnia illic fucata sunt”.

²¹¹ B. LEVACK, *The civil lawyers in England 1603-1641. A political study*, Oxford, Clarendon Press, 1973, p.113: “Gentili, eager to please the new King, upon whose favour his own career depended, shifted the emphasis of his thought”.

²¹² *Il diritto di guerra*, lib. III, cap. XIV, p. 532.

²¹³ Ibidem, lib. III, cap. XV, p. 541: “«poiché in forza della lex regia il popolo aveva trasferito a lui ed in lui tutto il suo potere e le sue facoltà» [...] Il popolo aveva conferito all’Imperatore tutto il potere e ogni facoltà, ma allo scopo di farsi governare da uomini, non certo di farsi vendere come bestiame”. Il paradigma di riferimento è qui ancora composto dal popolo e dall’Imperatore romano. Il brano è seguito dalla stessa ambivalente negazione del potere assoluto del principe presente delle *Disputationum decas* e nelle *Legalium comitiorum Oxoniensium actio*. Cfr.pp.541-542: “Farneticano i teologi e sono solo degli adulatori quei giureconsulti che si sforzano di convincerci che ai principi è tutto lecito, perché il loro potere sovrano è illimitato, o che il papa avrebbe un potere assoluto sui sudditi italiani, più grande di quello dell’imperatore stesso da cui lo fanno derivare. Si tratta di argomenti risibili, come fa notare Alciato. Immaginiamo pure che l’imperatore disponga di un potere grande e libero quanto si vuole, questo sarà sempre un poter di amministrazione, mai di dominio”.

“Anche un principe è tenuto a rispettare i patti e non può usare il potere assoluto per sottrarsi ai propri obblighi [...] ma la piena potestà (tempesta, disse Baldo) vale solo nei confronti dei sudditi. [...] Il principe è al di sopra di ogni diritto positivo, ma è anche una creatura razionale e come tale può sottomettersi, anzi è sottomesso, alla ragione naturale”²¹⁴.

Nel *De iure* ritornano dunque ancora una volta le preoccupazioni e le riflessioni di fondo delle opere precedenti di Alberico Gentili. Gli stessi toni della *Disputatio Utrum possit princeps* del 1587 risuonano nel XV capitolo del III libro, dove Gentili ribadisce ancora che “il principe non può compiere atti pregiudizievoli per i suoi sudditi. In ciò è evidente che le due parti sono equiparate e tenute a contraccambiarsi”²¹⁵ – mettendo in luce la propria preoccupazione affinché sia disinnescato qualsiasi fattore di discordia che possa condurre sull’orlo del conflitto civile. Il principe è dunque sospinto da due forze divergenti: “spesso l’onestà lo spinge da una parte e l’utilità lo tira per l’altra”²¹⁶. Ribadita dunque la caratteristica del potere del principe come “di amministrazione, mai di dominio”²¹⁷ e l’inalienabilità del popolo²¹⁸ - Gentili torna sulla questione del potere assoluto del monarca e sul suo inquadramento all’interno del sistema istituzionale e legale. La posizione sembra qui essere perfettamente coerente con quelle delle varie *Disputationes* degli anni precedenti: infatti il monarca è descritto in questo modo dal giurista sanginesino:

“Il principe è al di sopra di ogni diritto positivo, ma è anche una creatura razionale e come tale può sottomettersi, anzi è sottomesso, alla ragione naturale. Ciò vuol dire che i suoi atti non possono prevalere sulla ragione; per questo il principe è obbligato a rispettare i patti feudali, i trattati di pace, le trascrizioni, ecc.”²¹⁹

Il principe dispone di un potere assoluto, al di sopra del diritto positivo, ma ancora una volta, questo vale solamente “nei confronti dei sudditi”²²⁰ ed è funzionale ad escludere

²¹⁴ *Il diritto di guerra*, lib. III, cap. XVI, pp. 550-551.

²¹⁵ *Il diritto di guerra*, lib. III, cap. XV, p. 541.

²¹⁶ *Ibidem*, lib. III, cap. XII, p. 509.

²¹⁷ *Ibidem*, p. 542.

²¹⁸ *Ibidem*, p. 543: “Un re non può dunque alienare il suo popolo, né sottometterlo a un altro re, perché il popolo, anche quando è sotto una monarchia, è libero, come è libero un pupillo che si trova sotto la potestà di un tutore”. Nel lib. III, cap. XXII, p. 597, Gentili aggiungerà significativamente che “I principi non possono fare patti a danno del loro regno, perché è loro affidata l’amministrazione, non la dilapidazione”.

²¹⁹ *Il diritto di guerra*, lib. III, cap. XVI, p. 561.

²²⁰ *Ibidem*, p. 550.

la possibilità – temuta fortemente da Gentili – dell’instaurazione di una monarchia universale sull’Europa e di un’egemonia che annientasse l’equilibrio di potenza tra gli stati e sopprimesse le differenze confessionali. Un altro elemento che rafforza il potere del principe nei confronti dei sudditi compare, quasi en passant, nel capitolo conclusivo del volume: la violazione reiterata di un accordo tra soggetti ineguali – quali appunto il principe ed i suoi sudditi – sono quasi connaturati, tra soggetti posti su un piano di ineguaglianza infatti “non si possono contrarre accordi stabili”²²¹. Persiste dunque in maniera assolutamente coerente e costante, nel corso degli anni e lungo l’intero continuum delle pubblicazioni gentiliane, la forza paradossalmente fondante costituita da una ambivalenza di fondo su due dilemmi quali, da un lato, la potestas assoluta o meno del principe e la sua estensione o meno sui beni dei propri sudditi da un lato; dall’altro se i sudditi e le altre magistrature siano vincolate ad obbedire ad un potere assoluto, quando non tirannico. In questa prospettiva d’analisi è possibile allora leggere una coerenza di fondo in tutta l’argomentazione gentiliana, che attraverso varie fasi e contingenze storiche presenta una omogeneità di base nei suoi temi portanti, sia pure modificandone le risposte e le argomentazioni all’interno di una cornice di riferimento immutata, tutta proiettata verso un unico vero principio ispiratore – ed angustiatore – della riflessione gentiliana: la salute e la difesa della struttura statale attraverso la sua pacificazione interna e la pari dignità con gli altri Stati in campo internazionale: “Gli imperi non sono costituiti per l’utilità individuale ma per l’utilità comune. «Difesa del genere umano è la definizione appropriata del principato».”²²². E affinché questa difesa sia efficace l’utile può essere chiamato a prevalere sull’onesto, anche grazie all’esercizio degli arcana imperii, lasciando cadere ogni scrupolo morale legato alla superiorità dell’onesto:

“Tutti questi discorsi però non valgono più quando si tratta di scegliere tra l’onestà e quell’utilità che, se trascurata, mette in pericolo la salvezza. Quando sono in pericolo la vita o i beni, l’utilità deve essere anteposta a questa onestà”²²³.

Alla sovranità assoluta del monarca si affianca, neppure troppo sottotraccia, come abbiamo visto dalla *Disputatio* del 1587 la necessità riservata al sovrano di ricorrere agli arcana imperii. E proprio la violazione della parola o dei patti da parte del principe,

²²¹ *Il diritto di guerra*, lib. III, cap. XXIV, p. 629.

²²² *Ibidem*, lib. III, cap. XII, p. 510.

²²³ *Ibidem*, p. 512.

presente nell'ultimo capitolo del *De iure*, ci rimanda ad un altro aspetto essenziale nell'ambito dell'esercizio degli arcana imperii, ossia la liceità dell'inganno e della menzogna. Tale liceità è talmente connaturata all'esercizio del potere politico da essere definita da Gentili come una vera e propria necessità – e la conseguente riaffermata prevalenza nel campo politico dell'utile sull'onesto – era confermata, con una forza ancora maggiore in un'opera pubblicata pochi mesi dopo il *De iure*, ossia il *De abusu mendacii*²²⁴. Nel trattato – dedicato a Tobie Matthew – viene infatti asserita, con l'utilizzo di toni generali decisamente improntati ad una posizione radicale, la liceità del *mendacio officiosum* come “strumento particolare dell'agire politico”²²⁵. La legittimità del ricorso al mendacio trova legittimazione ancora una volta sul presupposto dell'antropologia negativa che contraddistingue il pensiero di Alberico Gentili: è necessario ricorrere alla menzogna ed agli inganni a causa della fallacia e della pochezza della natura umana quando il fine da perseguire sia quello massimo per l'uomo: ovvero la conservazione del corpo politico dello Stato:

“Sermonis autem summa lex, non verum necessario, ut ante notavi de Scaligero, sed utilitas hominum: quo maxime sociabiles sumus, et alii aliis utibiles. Atqui ad eam legem dirigitur semo per officiosum mendacium. Est quidem finis primus virtutis ipsa virtus: quam videlicet sequimur propter se ipsam: ut sic Melanthon”²²⁶.

Gentili ribalta i piani tradizionali del discorso sulla liceità dell'utilizzo della menzogna in politica, sostenendo che l'abuso del *bene* possa più facilmente risultare dannoso, mentre abusare del *mendacio officiosum* può essere utile all'intero corpo politico perseguendo dunque il bene attraverso ciò che moralmente è male o deprecabile:

“Tertium argumentum est: quod malum non sit abuti malo atque ea abusus contingat mali, mendacii, quod officiose admittimus. Sicut scilicet malum est, abuti bono, ita bonum sit, abuti malo”²²⁷.

²²⁴ *Disputationes duae; I. De actoribus at spectatoribus fabularum non notandis; II. De abusu mendacii*, Hanoviae, apud G. Antonium, 1599.

²²⁵ G.BORRELLI, *Tecniche di simulazione e conservazione politica in Gerolamo Cardano e Alberico Gentili/ Täuschungstechniken und politische Erhaltung in Gerolamo Cardano und Alberico Gentili in Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento*, il Mulino, XII, 1986, p. 110.

²²⁶ *De abusu mendacii*, c. XVIII, p. 196.

²²⁷ *Ibidem*, c. XVII, *Abuti malo non est malum*, p. 192.

Dal contributo di Borrelli emerge la drammatica necessità – in perfetta assonanza con il pensiero di Girolamo Cardano²²⁸ – che ha per Gentili il ricorso alla menzogna in politica: “a fronte del fine utile della conservazione naturale e politica bisogna garantire la continuità e la regolarità dell’uso dell’inganno *officioso* del mendacio rispetto alla normalità dell’utilizzo degli inganni da parte di tutti”²²⁹. Il *mendacio officiosum* risulta allora essere configurabile come quella forma di simulazione o dissimulazione attraverso la quale si consegue il vantaggio politico per la comunità politica nel suo complesso:

“Officiosum est mendacium, quod pro commodo est: ut scholastici definiunt; et tantum pro commodo: ut ego accipio; et pro commodo tantum, fineque, effectoque. Nam si sine tantum officiosa censemus, omnia iam sunt officiosa mendacia, quia omnis peccatis finis est bonum quaesitum, sive pecuniarum, sive gratiae, sive ultionis”²³⁰.

La legittimità del ricorso agli *arcana imperii* è dunque una necessità posta dalla contingenza della politica, dallo stato di urgenza posto dal sopraccitato “tempus iniquissimus”, durante il quale, il principe avveduto è costretto all’utilizzo di ogni mezzo per salvaguardare il bene comune: “Salus populi suprema lex esto”²³¹. Questa rappresenta la preoccupazione di fondo dell’intera speculazione gentiliana, resa a tratti ambivalente dalla persistente ed irriducibile dicotomia tra utile e onesto, tra etica e contingenza politica, tra *ius Dei* e *ius principis*. Si tratta di un’urgenza ribadita con vigore anche nel *De armis Romanis*, pubblicato nello stesso anno del *De abusu mendacii*, quando Gentili nel II libro esprime apertamente che lo stato di necessità renda lecito ciò che di norma non sarebbe consentito. La necessità della *civitas* costituisce dunque essa stessa una sorta di principio di legittimazione dell’azione politica:

“Quod non est licitum lege, necessitatis facit licitum. Non habet legem necessitas, sed ipsa legem facit. Necessitas facit probabile, quod erat alias improbabile”²³².

²²⁸ G.BORRELLI, *Tecniche di simulazione e conservazione politica*, p. 110: “Si tratta appunto della lezione cardaniana: il fine della *prudencia politica* è da perseguire opponendo dolo a dolo, tecnica a tecnica”.

²²⁹ Ibidem, p. 111. Borrelli mette in risalto come la scelta lessicale compiuta da Gentili nel preferire l’utilizzo del vocabolo *officiosum* sottenda la natura di un tale inganno: quello del dovere: “quasi ufficio, dovere o funzione, svolto a fin di bene. Esso pone comunque uno scopo preciso all’agire etico-politico: l’utilità per la comunità oltre che per il singolo”. Cfr. ibidem, p. 109.

²³⁰ *De abusu mendacii*, c. XVIII, p. 197.

²³¹ *De abusu mendacii*, c. XVIII, p. 195.

²³² *The wars of the Romans. A Critical Edition and Translation of De armis Romanis*, edited by B. KINGSBURY and B. STRAUMANN, Translation of D. LUPHER, Oxford University Press, 2012, lib. II, cap.II, p. 150.

Ed allo stesso modo, andando a ritroso di pochi mesi su quell'immaginario continuum dell'opera gentiliana descritto in precedenza, nel II libro del *De iure* Gentili affermava un identico principio di realismo politico:

“Quel che infatti non è lecito per la legge, può renderlo lecito la necessità, come nel caso dei Maccabei, i quali, per non lasciarsi sterminare, decisero di difendersi combattendo anche di sabato, cosa che non era consentita dal precetto”²³³.

La necessità, con specifico riferimento alla guerra, nasceva dalla natura stessa del conflitto, in cui “non possono ammettersi regole così costrittive perché la ricerca della vittoria non può essere ristretta entro limiti prefissati”²³⁴, che si traduceva sul piano pratico nella piena legittimità del ricorso all'inganno:

“C'è poi quella massima generale, riportata anche da altri, che dice: In guerra bisogna saper sfruttare tutto ciò che può essere a nostro favore, senza distinguere tra il valore e il dolo»; e l'altra, che si trova in Agostino e nel diritto canonico: «Dal momento in cui si è intrapresa una guerra giusta, non riguarda più la giustizia se la si vinca in aperta battaglia o con l'astuzia». In tal senso, anche gli interpreti del diritto insegnano che è lecito ingannare il nemico con raggiri e frodi”²³⁵.

Per avere una ulteriore conferma di quanto uno dei fattori decisivi nel pensiero gentiliano sia la drammatica necessità del principe di saper fronteggiare la contingenza politica, possiamo tornare a prendere in considerazione lo stesso *De legationibus*, che nel II libro disvela una struttura ispiratrice ed argomentativa che può sembrare ancora una volta ambivalente, qualora raffrontata all'elogio del Machiavelli ed alla stessa genesi del volume. Il trattato sull'ambasciatore svela qui di essere in realtà un'opera complessa e sospesa in equilibrio dinamico tra l'assolutismo ed le istanze del repubblicanesimo d'impronta machiavelliana. Nel VII capitolo del libro II Gentili confuta direttamente il *De iure regni*²³⁶ composto da George Buchanan, sostenendo che

²³³ *Il diritto di guerra*, lib. II, cap. VI, p. 232.

²³⁴ *Ibidem*, lib. II, cap. III, p. 205.

²³⁵ *Ibidem*, p. 206.

²³⁶ *De iure regni apud Scotos dialogus. Auctore Georgio Buchanano Scoto*. London: M.D.LXXXj. [Printed by

non solo la tirannide *ex defectu tituli* costituisca una forma legittima di governo, ma anzi, che in casi di straordinaria necessità, la tirannide sia una forma di governo necessaria per la stessa conservazione dello Stato²³⁷. Gli esempi, adottati in maniera negativa da Buchanan, di Cosimo de' Medici e di Gerone di Siracusa²³⁸ vengono qui portati ad esempio di principi che hanno sì assunto il potere con la forza, ma che non per questo hanno occupato abusivamente ed in modo illegittimo il potere, non meritando affatto di essere qualificati come tiranni²³⁹. Analoga giustificazione del potere di Cosimo de' Medici comparirà anche nel X capitolo del III libro del *De iure*, in cui Gentili, citando Bodin giustificherà l'esercizio autoritario del potere di Cosimo con l'eccessiva faziosità e litigiosità dei fiorentini²⁴⁰. L'azione politica di Cosimo, per quanto autoritaria e dura, persegue il fine superiore di salvaguardare lo Stato: la tirannide è dunque per Alberico Gentili decisamente preferibile alla sedizione ed al conflitto civile, uno dei grandi temi problematici e fonte di preoccupazione nell'intera riflessione gentiliana:

“Si dice anche che la tirannide può essere una buona cosa per uno stato lacerato, perché c'è bisogno di qualcuno che vi porti la pace: il tiranno allora è come un principe”²⁴¹.

Gentili rifiuta nelle pagine del *De legationibus* anche una semplicistica riduzione a dicotomia tra la monarchia legittima e la tirannide: il governo fondato sulla forza non si configura necessariamente come tirannide, né come una occupazione illegittima dell'ufficio di principe. Tra monarchia legittima e tirannide la differenza è sostanziale

T. Dawson for E. Aggas] Ad exemplar Ioannis Rossei. Edinburgi, cum priuilegio Scotorum Regis, 1581.ca

²³⁷ D. PIRILLO, *Tra obbedienza e resistenza: Alberico Gentili e George Buchanan*, in *Ius gentium, ius communicationis, ius belli, Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Macerata, 6-7 dicembre 2007, a cura di L. LACCHÈ, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 222-223.

²³⁸ *De legationibus*, lib. II, cap. VII, pp.53-54: “Itaque Georgio Bucchanano subirasci nequeo, qui dos iustissimus principes (ipse et fatetur iustissimos) Hieronem Syracusanum et Cosmum Medicem latronibus duobus assimilat, qui praedam quidem iustissime dividere et administrare soleant, sed iniustissime eam confecerint, adeoque latrones sint.”

²³⁹ Ibidem, p.54: “Nam ut de reliquo iure magni Etruriae Ducis sileam: qui, quaeso, latro Cosmus, si civitatem sui iuris fecit, dominiique invocabat? Scilicet vir praestantissimus domino barbaro, aut externo subiici civitatem suam debuit expectare: aut clavum aliis sinere, qui scopulis, tempestatibusque navim illam continuo obiecissent: cum ipse unus quasi in portu eam habere scierit”.

²⁴⁰ Il diritto di guerra, lib. III, cap. X, p. 493: “«Per il bene di quella faziosissima città (dice Bodin) niente di meglio si sarebbe potuto sperare da Dio immortale che il principato di Cosimo». Il passo cui si riferisce Gentili è contenuto in J. BODIN, *Les six livres de la Republique*, a Paris, chez Jacques du Puys, Libraire Iurè à la Samaritaine, 1577, lib. IV, cap. I.

²⁴¹ *Il diritto di guerra*, lib. III, cap. X, p. 493.

prima che di carattere costituzionale: essa non risiede infatti nel modo in cui si è giunti al potere, ma nelle forme e nelle sostanze attraverso cui si esplica l'attività di governo e l'esercizio della sovranità. Ancora, nel XVI capitolo del II libro del *De legationibus* Gentili utilizza e sorpassa in qualche modo gli stessi toni utilizzati nella lettera indirizzata a Bevans nel 1583: scrive – si badi, questa volta apertamente al di fuori del sofisma della disputa accademica - che il principe è egli stesso lo *ius gentium*:

“Manus regia, quae nuncupatur, ipsa ius faciet in omni legatorum negotio, liteque etenim manus regia ius gentium est”²⁴².

È interessante mettere qui in rilievo una similitudine che Gentili utilizza nel *De legationibus* e nel *De abusu mendacii* a proposito sia della tirannide, sia del mendacio officioso. Ambedue vengono infatti assimilate da Gentili al medico platonico, lasciando intendere come a questi sia affidata la speranza e la fiducia nella possibilità di curare il malandato corpo sociale, anche, qualora necessario, contro la volontà dell'ammalato stesso:

“Et libet sane Platonis similitudinem qua ille ad idem utitur in Politico, huc adferre. Ut medicos scilicet nihilominus appellamus eos, qui invitis, atque qui volentibus medentur: modo recte medicinamo exercent; ita tyrannum a rege non discreverimus in proposito: nec alias, nisi aliud obstat”²⁴³.

Gentili dunque affronta ancora il tema della dialettica inconciliabile tra l'utile e l'onesto, nell'unico modo in cui poté sembrargli conciliabile nella prospettiva della sua visione cristiana del mondo: lasciando prevalere l'utile sull'onesto – stante la difettività irredimibile dell'opera umana e l'influenza delle teorie cinquecentesche sull'arte della politica, basate sulla figura del principe che “contribuisce a completare l'opera dell'universo: difatti egli persegue la finalità di fondare uno spazio ordinato, sull'esempio dello spazio naturale, al cui interno possano esercitarsi le passioni e le

242 *De legationibus*, lib. II, cap. XVI, p. 75.

243 *De legationibus*, lib. II, cap. VII, p. 53. Nel *De abusu mendacii*, cap. II, pp. 133-134, ripercorrendo gli autori che avevano trattato del mendacio, Gentili cita Platone in questi termini: “Si enim recte paullo ante diximus, mendacium hominibus medela loco utile esse, illius usus concedendus est medicis, idiotis autes adimentum. [...] Quid, quod de medicis ante expressit? Illius usus concedendus est medicis. Quorum nomine intelligere magistratus, ineptissimum est, etsi sic intelligat vel doctissimus theologus”.

discordi volontà degli uomini”²⁴⁴ - in caso di necessità imposta dalle contingenze della politica, l’utile deve prevalere sull’onesto al fine della salute dello Stato. Utile ed onesto rappresentano dunque, in campo politico, la traslazione della tensione irriducibile – in caso di conflitto - tra *lex dei* e *lex principis* cui è sottoposto l’ambasciatore. E’ evidente, alla luce di questa analisi, come il *De legationibus* si presti ad essere un’opera paradigmatica della forma mentis gentiliana: un’opera sospesa tra le tensioni di assolutismo e repubblicanesimo cui è sottesa la tensione irriducibile tra l’etica e la politica, tra gli obblighi verso Dio e quelli verso il principe. La cui soluzione, secondo Gentili, non consiste tanto nel formulare una serie di risposte, quanto piuttosto nel fornire una serie di strumenti utili per la comprensione della storia, della morale e della politica. Ed è in questo che risiede il vero retaggio machiavelliano nell’impianto di pensiero gentiliano: ad un livello per così dire esteriore, l’accoglimento e la pubblica lode del metodo dei *Discorsi* per quanto riguarda lo studio compenetrato di storia, filosofia e politica, imprescindibili per l’ambasciatore – ed, e converso, per il principe stesso - e ad un livello più sostanziale e tacitamente sotteso alla sua intera opera in quell’elevazione del principio d’azione machiavelliano basato sull’elevazione del principio d’utilità politica sullo stesso piano morale di ciò che è onesto²⁴⁵. Risuona in questa contraddizione l’eco dell’antropologia negativa del Gentili, che d’accordo con la teologia luterana ha svalutato le opere umane ai fini della salvezza, e che coerentemente con la sua visione cristiana del mondo, considera la vita terrena una tappa di passaggio verso la “patria celeste”: per quanto Gentili prefiguri una separazione tra la sfera propria della politica e quella della religione, resta un pensatore che ragiona nell’ambito di una visione cristiana del mondo e che secondo Neil Malcolm conservi ancora nel suo

244 G. BORRELLI, *Tecniche di simulazione e conservazione politica*, p. 88.

245 Il teologo puritano Rainolds aveva compreso rapidamente quanto grande era la minaccia per il ruolo dei teologi la recezione gentiliana del Machiavelli sul piano della morale politica. Nella sua lettera al Gentili del 10 luglio 1593, Rainolds così si esprimeva: “Tamen abusus malorum (ut tu doces) malus non est, sed bonus. Hujusmodi fundamenta impietatis et nequitiae vehementer peto ne amplius nobis iacias; praesertim in operibus quae typis evulgabis; idque in Academia nostra et viro clarissimi insigni ecclesiae lumini dedicatis”. In: L. MARKOWICZ, *Latin correspondance by Alberico Gentili and John Rainolds on Academic drama*, Salzburg, Institut for English Sprache und Literature, 1977, pp. 29-31. Rainolds si rivolgeva nella missiva in maniera polemica nei confronti dell’opera *Alberici Gentilis ad tit. C. de maleficis et math. et ceter. similibus commentarius item argumenti eiusdem commentatio ad lib. III. C. de professorib. et medic.*, Oxonii, 1593, nella cui seconda parte Gentili ammetteva la liceità del travestimento in scena per gli attori e degli stage-plays, cfr.op.cit, pp. 81-119. La controversia sul teatro, come messo in luce da R. CAMERLINGO in *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England*, op.cit., pp. 96-100, era diventata nel corso del tempo un semplice velamentum, per usare lo stesso linguaggio del Gentili, che celava la più generale disputa sulla primazia della teologia o della giurisprudenza come criterio di legittimazione dell’ordine sociale e politico.

impianto di pensiero una vera e propria “theological position”²⁴⁶. Questo, sottolinea Malcolm, emerge chiaramente dal capitolo XIX del III libro del *De iure belli*, quando Gentili accoglie la posizione di Pietro Martire Vermigli circa la possibilità di stipulare alleanze con sovrani non cristiani:

“Questo genere di accordi non mi pare lecito in nessun caso, qualunque sia la religione del nemico contro cui l’alleanza è diretta. [...] Non è lecito portare aiuto agli infedeli né ricevere aiuto da loro. Se non è lecito fare queste alleanze contro altri infedeli sarà ancora più illecito farle contro chi professa la nostra religione. [...] Per il resto io rimango dell’opinione di un dottissimo teologo del nostro secolo, il quale sostiene che si può stare in pace con gli infedeli, ma non è mai possibile unire conformemente a giustizia le nostre armi alle loro”²⁴⁷.

In questo senso la negazione gentiliana, netta, sembra essere basata esclusivamente su un criterio di differenziazione religiosa, dunque di impronta puramente teologica e confessionale. In realtà la ratio del divieto gentiliano cela ancora una volta una genesi ed una finalità ambivalenti: se da un lato l’elemento confessionale è qui certamente presente, dall’altro lato, una delle ragioni che inducono Gentili a porre con forza l’accento sulla necessità di una simile discriminazione risiede sullo stesso piano di quanto sostenuto a proposito di pirati ed atei: gli infedeli agiscono in spregio ad ogni diritto e come tali non hanno titolo ad essere compresi all’interno del diritto di guerra:

“Abbiamo detto che non si devono provocare guerre a causa della religione; non si può dunque stringere alleanza con gli infedeli contro uno stato cristiano, perché ciò significa portare contro un giusto nemico, osservante delle tradizioni e delle leggi di guerra, genti di religione contraria e per lo più spregiatori di ogni costume e di tutto il diritto bellico. [...] Di un infedele non ci si può mai fidare”²⁴⁸.

Ed in questo senso sembra porsi anche un limite all’esercizio degli arcana imperii e di ciò che è utile alla conservazione politica in tempi di “magna necessitate”: nessuna contingenza, nessuna urgenza paiono qui poter valere da eccezione al precetto di unire le proprie armi a genti di religione contraria a quella cristiana. Malcolm ritiene che qui Gentili si stia riposizionando su un paradigma di tipo teologico, per cui l’alleanza con

²⁴⁶ N.MALCOLM, *Alberico Gentili and the Ottomans*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. KINGSBURY and B. STRAUMANN, Oxford University Press, 2010, p. 129: “on closer inspection the matter becomes much less clear, since many of his arguments can themselves be found within the theological tradition”.

²⁴⁷ *Il diritto di guerra*, lib. III, cap. XIX, pp. 581-582.

²⁴⁸ *Ibidem*, p. 582.

gli infedeli è sempre inaccettabile in virtù della loro fede:

“Gentili’s separation between theology and politics was quite far-reaching by the standards of its day; it was not absolute; commitment to a strongly Biblical protestantism remained an active element in his whole pattern of thought”²⁴⁹.

Tuttavia, volgendo lo sguardo a ritroso ed analizzando il senso generale del pensiero gentiliano, simili commistioni ed ambivalenze, frequenti ed irrisolvibili, non indeboliscono la portata del contributo di Gentili, anzi, finiscono per fungere da pilastri portanti dell’intero impianto di pensiero, forse ancor più che non le risposte stesse ai dilemmi della politica, del diritto, della società in transizione. Le risposte sono senza dubbio ambigue e talora contraddittorie o sibilline, sottoposte nel corso degli anni a una coerenza di fondo ed eppure ad una dinamica bilanciata di inevitabile mutamento, quasi assecondando i venti della fortuna della lezione machiavelliana. Sembra di poter leggere, inoltre, una sorta di progressivo disincanto nel progredire della produzione letteraria gentiliana, con un interesse verso le questioni religiose che, forte e pregnante ai tempi dell’arrivo in Inghilterra, perde gran parte della propria rilevanza in favore dell’interesse - e dell’urgenza - crescente in favore della questione della sovranità e della difesa dello Stato. A fornire un momento esemplare di questo progressivo disincanto dal mondo, ci è di supporto quanto scritto da Tobie Matthew jr. - figlio del Matthew amico e protettore di Gentili, cui tra l’altro come visto in precedenza era stato dedicato proprio il lavoro gentiliano sul mendacio officioso - che, convertitosi al cattolicesimo e posto in stato d’arresto, ricevette la visita di Alberico Gentili. Matthew jr. descrive nella sua autobiografia un uomo profondamente disincantato nei confronti della religione, che consigliava al Matthew di ricorrere ad una sorta di nicodemismo - che lo stesso Gentili avrebbe dunque ammesso di aver praticato in giovinezza per non destare sospetti all’occhio della Chiesa della Controriforma - pur di far salva la vita, suscitando la reazione sdegnata del suo interlocutore:

“He dealt with me divers times to forsake those foolish opinions, as be called them, which made me hold it for unlawful for me, who was a Roman Catholic, to communicate with the Protestants of England in the service and sacrament of their Church. But I quickly made him see upon what reasons I must rather die than do so. From that endeavour he came to another, as namely that, forsooth, I must needs take the oath of allegiance. I told him that I was ready to die for my allegiance to the King; but that yet I was not able to take the oath of pretended allegiance, which contained very different things from allegiance, and had been censured by the

²⁴⁹ N.MALCOLM, *Alberico Gentili and the Ottomans*, p. 144.

supreme Pastor of God's Church, from whom it was unlawful for me to swerve in such cases. He said I should do discreetly to take it in such sort as he has taken his oath of believing the Council of Trent before he came out of Italy in his youth. I asked him how that was; and he made me this answer in direct words (for we spoke Italian): "*Giusto come pigliarei uno scudello di brodetto*" [...] Upon that I began to tell him that, for my part, I durst not be so easy in swearing to things concerning religion, which were against my conscience [...]"²⁵⁰

In definitiva, più che incasellare il pensiero gentiliano in una categoria politica o in una prospettiva ideologica monodimensionale, sarebbe più opportuno porre l'importanza primaria nelle modalità con cui ha fronteggiato i dilemmi posti dal suo tempo – costantemente e senza che vi sia, contrariamente a quanto ritiene LeVack, alcuna virata nella sua impostazione di fondo - nel corso della sua lunga produzione letteraria. Il pensiero di Alberico Gentili ci fornisce dunque strumenti prima ancora che risposte ai dilemmi ricorrenti nel suo pensiero. Strumenti che hanno un'importanza superiore rispetto alla costruzione di un sistema organico di pensiero politico-giuridico, condizionato in nuce dal bisogno superiore della conservazione dello Stato e della difesa della sua salute. L'elemento davvero rivoluzionario è quello compreso con allarme e angoscia dal teologo Rainolds: Gentili eleva il rango morale dell'utile, ponendolo sullo stesso identico piano dell'onesto quando le circostanze – che Gentili specifica essere straordinarie e di durata limitata - lo rendano necessario²⁵¹. È la prospettiva analizzata da Wijffels che sembra essere allora prevalente su tutte le altre: il realismo politico, solo, porta all'autolimitazione ed alla moderazione del principe, come una forma di responsabilità amministrativa da un lato e morale-religiosa dall'altro²⁵². Ed al tempo stesso però, per il principio di conservazione politica la segretezza di alcune azioni resta un requisito essenziale per la riuscita dell'arte di governo: come nel caso della tirannide non risulta allora tanto importante il modo in cui si definisca formalmente la modalità d'esercizio della sovranità quanto piuttosto il modo in cui questa venga effettivamente esercitata. Si tratta allora di recuperare ed analizzare criticamente il lascito gentiliano nella prospettiva di comprendere e riutilizzare il suo contributo al "paradigma della conservazione politica"²⁵³. In tal senso Gentili si colloca nella tradizione del pensiero

250 *The Conversion of Sir Tobie Matthew to the Holy Catholic faith; with the antecedents and consequences thereof*, edited and now published for the first time, with a preface, by his kinsman, A. H. MATHEW, London, Burns and Oates, Limited. New York, Cincinnati, Chicago, Benziger Bros, 1904, pp. 88-89.

251 *Il diritto di guerra*, lib. III, cap. XII, p. Nel cap. XIII, p. 515. Gentili pone una limitazione piuttosto vaga all'estensione temporale del 'necessario': "Naturalmente ciò che è dettato dalla necessità e presto ha fine".

252 A. WIJFFELS, *Le disputazioni di Alberico Gentili sul diritto pubblico*, op. cit., p. 258.

²⁵³ G. BORRELLI, *Tecniche di simulazione e conservazione politica*, p. 123.

politico cinquecentesco, basato su di una considerazione negativa della natura umana e dall'altro lato dalla possibilità di un progresso civile grazie all'opera del legislatore. Gentili, da quanto analizzato, si occupa assai poco della struttura istituzionale che dovrebbe avere lo Stato, né di quelle che con terminologia contemporanea definiremmo forma di governo e forma di Stato. La sua speculazione ha dunque un'altra preoccupazione: analizzare e fornire ai destinatari delle sue opere un vasto spettro di strumenti di pensiero, di logica, di approccio, di razionalizzazione, grazie ai quali affrontare le sempre mutevoli contingenze e gli intrecci simbiotici della politica, del diritto, della società politica e della religione in vista di un unico scopo: la difesa della pace interna alla civitas e la sua difesa dalle mire di potenza degli altri Stati in campo internazionale.

Un'interpretazione della fortuna di Alberico Gentili.

Una damnatio memoriae da ridefinire? Fortuna e recezione dell'opera gentiliana presso i contemporanei: l'Inghilterra.

“Alberico Gentili, was a Protestant exile in England who — albeit an illustrious jurist and pioneering international lawyer — is today chiefly remembered for the short chapter in his *De legationibus*, in which he expressed his immense admiration for Machiavelli's republicanism and ‘remarkable insight’”¹.

L'affermazione di Sidney Anglo sulla fortuna contemporanea del Gentili, secondo la quale quest'ultimo sarebbe oggi conosciuto e menzionato principalmente nelle vesti di primo interprete ed apologeta del Machiavelli repubblicano ad antitirannico, può indurre a riflettere su una differente prospettiva di ricerca sulla fortuna di Alberico Gentili. Lo «short chapter» cui fa riferimento Anglo è il IX capitolo del III libro del *De legationibus*, intitolato *Quatenus philosophia legatum diceat*², in cui Gentili si profonde in un breve, ma profondo ed appassionato, elogio nei confronti del Niccolò Machiavelli dei *Discorsi*. L'elogio di Alberico si sviluppa, come analizzato nel capitolo precedente, secondo una duplice direzione: rivolgendosi in primis al metodo con cui Machiavelli aveva concepito l'interconnessione tra storia e politica; inoltre, interpretando il Segretario fiorentino come autore repubblicano e disvelatore ai popoli degli *arcana imperii* dei tiranni, Gentili si era posto tra i pionieri dell'interpretazione del Machiavelli in chiave antitirannica, in aperta polemica con il Gentillet del *Contre-Machiavel*³ ed i suoi epigoni. La tesi di Anglo è, sotto certi punti di vista, decisamente controtendenza e meritevole di approfondimento. Considerare infatti l'importanza contemporanea del

1 S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century. Studies in Enthusiasm, Hostility, and Irrlevance*, op. cit., p. 179.

2 *De legationibus*, op. cit., lib. III, cap. IX, pp. 109-111.

3 I. GENTILLET, *Discours Contre Nicolas Machiavel Florentin*, Geneva, 1576.

Gentili principalmente come difensore ed ammiratore del Segretario fiorentino – piuttosto che come giurista – sia esso declinato come ideologo, predecessore di Grozio o come uno dei padri del moderno diritto internazionale – sposta l’asse della fortuna gentiliana dalla sua fama di padre del diritto internazionale – strettamente legata alle sue attività di giurista, professore regio e poi avvocato - a quella di apologeta del Machiavelli – dunque, in sostanza, a quella di teorico puro della politica – e deve indurre a farci rileggere, e forse persino a ridefinire per certi versi, anche la stessa vicenda della *damnatio memoriae* calata sull’opera gentiliana. Per comprendere la fondatezza dell’affermazione di Anglo è necessario prendere in considerazione due momenti essenziali della fortuna gentiliana. Il primo di tali momenti riguarda la fortuna dell’opera di Gentili e la sua recezione presso i coevi in Inghilterra, patria d’elezione di Alberico Gentili a partire dal 1580. L’altro momento riguarda la fortuna posteriore alla morte di Alberico Gentili, in Inghilterra e nel continente europeo intero, con una attenzione specifica al caso italiano del XVIII secolo. Da questa analisi potremo scorgere una sorta di duplicità della fortuna di Gentili che, se certamente conobbe una *damnatio memoriae* persistente, rimase presente nella cultura europea in maniera plastica, con caratteristiche differenti a seconda dei vari contesti nazionali in cui la sua opera veniva recepita. Correntemente, la scintilla in grado di innescare la riscoperta dall’oblio del giurista italiano è individuata nella prolusione inaugurale dell’anno accademico del 1874 tenuta ad Oxford, nello stesso ateneo e dalla stessa cattedra da cui lo stesso Alberico Gentili aveva tenuto le sue lezioni tre secoli prima, da Thomas Erskine Holland⁴. Nei circa due secoli e mezzo che separano la morte del Gentili dalla prolusione dell’Holland, la fortuna del giurista sanginesino era destinata ad essere quantomeno alterna, a tratti persino negletta, tanto che Diego Panizza ha potuto sostenere che fosse calato sul Gentili un vero e proprio oblio “interrotto solo da riferimenti sparsi di tipo prevalentemente storico-erudito”⁵. Dominique Gaurier, a proposito della presunta limitata influenza del Gentili sulle generazioni successive di studiosi del diritto, ricorda nella sua recente *Histoire du Droit International* come secondo Arthur Nussbaum, una simile scarsa popolarità risiedesse in maniera significativa nello spirito polemico, definito «avocassier» e nella conseguente faziosità, dettata dalle aspre controversie del suo tempo, che aveva permeato i lavori di Gentili:

⁴ T. E. HOLLAND, *An Inaugural Lecture on Albericus Gentilis*, in ID. *Studies in International Law*, Oxford, 1898, pp. 1-39.

⁵ D. PANIZZA, *La fortuna di Alberico Gentili: immagini e interpretazioni*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del “De Iure Belli”*, Atti del convegno dell’ottava giornata gentiliana, Milano, Giuffrè, 2000, p. 266.

“Gentili eut peu d’influence sur ses contemporains et les générations suivantes en raison de ses défauts liés à son esprit polémique et trop avocassier”⁶.

Le ragioni della limitata influenza avuta sui contemporanei – cui fa riferimento il Nussbaum - del Gentili giurista risiedono nel suo elevato grado di coinvolgimento nella contingenza politica del suo tempo. Il *De iure* di Alberico, infatti, rispecchiando in maniera peculiare le dinamiche e le problematiche della società, del contesto politico, giuridico e religioso, doveva avere una forza attrattiva limitata alla drammaticità della contingenza delle guerre di religione. In particolare, la sua stessa struttura, quella di monumentale commentario ai più delicati problemi del suo tempo – oltre a fornire ad essi un vero e proprio un arsenale di risposte - doveva depotenziarne la portata per le generazioni successive, che trovarono nel trattato *De iure belli ac pacis* di Grozio – pubblicato pochi anni dopo il *De iure* - un riferimento più rispondente alle nuove dinamiche internazionali e metodologiche⁷. Tuttavia, questo può sembrare un paradosso se confrontassimo l’opera gentiliana con quella di Grozio. L’opera di Gentili era infatti pervasa da un tentativo di compressione della sfera d’intervento della teologia e della religione nel campo del diritto e della politica, andando incontro in un certo senso alle nuove tendenze assolutistiche degli Stati moderni che tendevano a perdere connotazioni di tipo rigidamente confessionali ed a concedere una certa libertà religiosa al proprio interno, oltre che a cessare di discriminarsi in campo internazionale in base a criteri religiosi, riconoscendosi un’eguaglianza giuridica sostanziale attraverso quella che Galli ha definito una “secolarizzazione attraverso il diritto”⁸. Al contrario, come sottolineato da Wijffels, l’opera di Grozio restava condizionata dall’inserimento di un “discorso teologico”⁹ e, nonostante questo, fu destinata ad un successo ben maggiore dei lavori di Gentili, che pure aveva adottato un “approccio più laico”¹⁰, intervenendo intervenuto praticamente a tutto campo nelle questioni inglesi più importanti del crinale di fine

6 D. GAURIER, *Histoire du Droit International de l'Antiquité à la création de l'ONU*, Presses Universitaires de Rennes, 2014, pp. 156-57. Cfr. A. NUSSBAUM, *A Concise History of the Law of the Nations*, New York, MacMillan, 1954.

7 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, op. cit., pp. 123-127.

8 C. GALLI, *Alberico Gentili e Thomas Hobbes. Crisi dell’umanesimo e piena modernità*, in «Filosofia Politica», XXI, 2, 2007, pp. 226-227.

9 A. WIJFFELS, *Assolutismo politico e diritto di resistenza: la disputatio gentiliana «De vi civium in Regem semper iniusta»*, in *Alberico Gentili, L’uso della forza nel diritto internazionale*. Atti del convegno undicesima giornata gentiliana, San Ginesio 17-18 settembre 2004, Milano, Giuffrè, 2006, p. 438.

¹⁰ Ibidem.

secolo e poi sotto la nuova casa regnante degli Stuart. Al *De iure* ed al *De legationibus* – le sue due opere più note - si era affiancata infatti una vastissima produzione letteraria che si concentrava sostanzialmente su ogni aspetto, su ogni discussione interna alla società inglese del periodo che va dal 1580 al 1608, anno della morte di Alberico. Panizza ritiene che come effetto delle contingenze politiche, religiose, sociali, che avevano caratterizzato fortemente l'epoca in cui Alberico era vissuto, e cui aveva tentato di dare risposta nei suoi scritti, accadesse quasi inevitabilmente che:

“una volta svanita l'ultima eco delle aspre controversie che lo avevano coinvolto in vita, Gentili doveva essere ricordato per lo più come autore del *De Jure Belli* e in questa veste annoverato semplicemente nella schiera dei predecessori del grande Grozio, assunto come padre indiscusso del diritto internazionale moderno”¹¹.

In effetti, un segno tangibile della diretta influenza dell'opera di Alberico Gentili come giurista, ed in maniera specifica, della sua influenza su una sia pur embrionale concezione del diritto internazionale e sul più consolidato diritto di guerra, era stata riscontrabile soltanto nella stessa Inghilterra. A questo proposito, Diego Panizza ha riscontrato come l'influenza del *De iure* stesso, negli anni immediatamente seguenti alla sua pubblicazione, fosse rimasta limitata al mondo culturale inglese¹². Il primo elogio significativo ad Alberico Gentili nel mondo culturale inglese era comparso già nel 1588, nelle pagine della *Sphaera Civitatis* di John Case, il più influente esponente dell'aristotelismo nella cultura inglese. Ma Case aveva rivolto il proprio elogio ad Alberico riferendosi al suo trattato sull'ambasciatore, lodando calorosamente il *De legationibus* e raccomandandolo a tutti coloro i quali volessero avere una conoscenza approfondita delle arti della diplomazia e della politica¹³. Una chiara influenza del capolavoro gentiliano sul diritto di guerra era rintracciabile nell'apprezzamento ed adesione alle posizioni di Alberico così come formulati da parte del giurista Matthew Sutcliffe¹⁴. Questi, nel trattato *The right practice, proceedings, and lawes of Armes*¹⁵,

11 D. PANIZZA, *La fortuna di Alberico Gentili*, op.cit., p. 267.

12 ID., *Alberico Gentili giurista ideologo*, op. cit., pp. 125, n53.

¹³ J. CASE, *Sphaera civitatis, authore magistro Iohanne Caso oxoniensi*, Oxoniae, excudebat Iosefus Barnesius, 1588, p. 621: “Sed de illa praeclare et docte Albericus Gentilis, civiliae scientiae doctor scripsit, ad quem, lectorem studiosum (qui plure de legationibus scire desiderat) referendum puto: solum hoc loco argumenta quibus probatur esse utilis et necessaria peregrinatio cudere et recensere oportet, nec non eiusdem leges praescribere ac demonstrare”.

14 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, op. cit., pp. 125, n53.

15 M. SUTCLIFFE, *The practice, proceedings, and lawes of Armes described out of the doings and most*

edito nel 1593, sceglieva di intitolare significativamente il primo capitolo *What causes makes warres just or unjust, and what are the effectes of lawfull warres*, ed al suo interno, argomentava sulle cause di legittimità del ricorso alle armi in maniera aderente alle teorie gentiliane sulla liceità della guerra espresse nelle tre *commentationes*¹⁶ preparatorie al *De iure*¹⁷. Il capitolo I del Sutcliffe, presenta inoltre delle analogie particolarmente forti con il XIV capitolo del *De iure*, intitolato *Della difesa utile*¹⁸. I due testi presentano una prima rilevante corrispondenza nello sguardo rivolto alla storia, letta in chiave machiavelliana: Sutcliffe condivide e riporta fedelmente nelle sue pagine l'elogio di Alberico Gentili espresso in favore di Lorenzo de' Medici, il quale aveva avuto il merito indiscusso di riuscire a scongiurare l'avvento dell'egemonia di uno degli Stati italiani o di un principe straniero nella penisola attraverso il sistema dell'equilibrio di potenza:

<p>“[...] quel sapientissimo grande fautore e padre della pace che fu Lorenzo de' Medici. Perché vi fosse la pace bisognava che la potenza dei principi italiani fosse mantenuta in equilibrio di pari peso, ed in effetti la pace durò finché lui fu invita a custodire tale equilibrio e cessò alla sua morte, quando con lui venne meno quel bilanciamento”</p> <p><i>Il diritto di guerra</i>, lib. I, cap. XIV, p. 94:</p>	<p>“The Princes and States of Italy of long time have had a secret league amongst them to moderate the excessive power of the king of Spaine in that country if at any time he should go about to encroche upon any one of them. Herein constited the speciall commendation of the great wisdom of Laurence Medici the elder, that during his time, he kept all the states of Italy, as it were in equal balance, not suffering any to passe their ancient limits”.</p> <p>M. SUTCLIFFE, <i>The practice, proceedings, and lawes of Armes</i>, p.8.</p>
---	---

valiant and expert Captains, and confirmed both by ancien, and moderne examples, and praecedents, imprinted at London by the Deputies of Christopher Barker, 1593.

¹⁶ *De iure belli Commentationes tres*, Londini, apud Iohannem Wolfium, expensis I. C. M., 1589.

¹⁷ Cfr. D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, op. cit., p. 125. Si veda anche R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli*, in A. ARIENZO, A. PETRINA, *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England*, Ashgate, London, 2012, pp. 91-108.

¹⁸ *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XIV, pp. 88-96.

Gentili e Sutcliffe recepiscono e traslano questo principio dinamico di equilibrio di potenza relativo alla penisola italiana nella politica europea del loro tempo, rispondendo ai timori diffusi per l'aggressiva politica di conquista tenuta dalla Spagna degli Asburgo. Su questo presupposto, inoltre, Sutcliffe espone una posizione assolutamente identica a quella del Gentili al riguardo della situazione politica internazionale del suo tempo: il giurista inglese fa infatti proprie le tesi di Gentili circa l'urgenza di appellarsi ai principi europei in favore di un'azione politica e militare congiunta, indirizzata a sventare i piani per il dominio su tutta l'Europa della Spagna della Controriforma e l'imposizione coatta del cattolicesimo nelle nazioni del continente. Su questo argomento la vicinanza dei due testi, e dunque gli echi delle posizioni gentiliane in Sutcliffe, si fanno ancora più intensi, infatti se il Gentili scrive che:

“Se qualcuno non sa degli Spagnoli, ascolti da Paolo Giovio come anche la loro indole sia sfrenata e avida di comandare. Una volta insinuatisi, tendono sempre a raggiungere in tutti i modi il massimo potere. Bisogna perciò opporre loro resistenza, perché è bene far sì che nessuno diventi troppo potente, piuttosto che cercare un rimedio contro chi poi lo sia diventato. [...] Se nessuno sarà in grado di opporsi alla Spagna, l'Europa cadrà inevitabilmente. [...] Non bisogna mai consentire che un principato cresca fino al punto che non sia più possibile metterlo in discussione, neppure in caso di manifesta ingiustizia”¹⁹

Il testo del Sutcliffe richiama in maniera fedele al Gentili:

“As every nation is neere to those that are subdued, so will the fire once enflamed embrace it and so passe over the rest [...] time it is therefore for Christian Princes to awake, and just cause they have to withstand the encrochments of the king of Spaine, that under pretence of the Romish religion enimabeth upon al his neighbours, unlesse they will be swallowed up in the unsatiable gulfe of the ambitious tyrannie of the Spanish nation”²⁰.

Il principio ispiratore che pervade i due testi è dunque del tutto simile: quello della chiamata all'azione dei principi contro la Spagna e la sua politica espansionistica, quasi compenetrata, nel testo gentiliano, ad una sorta di carattere nazionale del modo d'esercitare il potere. Questa forma “spagnola” di esercizio del potere sovrano veniva infatti proiettata secondo Gentili, nell'ambito della politica internazionale, in una mera politica di potenza. Se spostiamo però il raffronto del testo sopra riportato del Sutcliffe con il capitolo IX del libro I del *De iure*, notiamo che la posizione di Alberico Gentili era stata ancora una volta recepita dal Sutcliffe nella propria interezza. Gentili, nelle

19 *Il diritto di guerra* lib. I, cap. XIV, pp. 93-94.

20 M. SUTCLIFFE, *The practice, proceedings, and lawes of Armes*, p.8.

pagine del *De iure* aveva infatti ripercorso rapidamente la genesi politica delle conquiste spagnole, imputandole sempre ad una sfrenata libido dominandi impunemente celata sotto la necessità di difendere la fede cattolica:

“Il re Ferdinando, che ha fama di cattolico, mascherò quasi tutte le sue cupidigie sotto l'onesto velame della religione, come nota il Guicciardini. L'imperatore Carlo, nipote di Ferdinando, non adombrò di altro colore le sue brame di regnare, come scrive Giovo”²¹.

La difesa della religione incarnava dunque nel pensiero di Alberico Gentili uno degli argomenti più strumentalmente piegati a fini politici – celebre la definizione gentiliana di *velamentum* sotto il quale ammantare le proprie sfrenate brame di dominio - da parte dei sovrani spagnoli, ed è uno degli elementi che nel Sutcliffe fa risuonare con maggiore forza la recezione del pensiero gentiliane. Le influenze del *De iure* non si limitano a diffondersi soltanto nella definizione di una comune posizione politica, ma si spingono anche in direzione della condivisione dell'interpretazione storica dell'azione politica – ed ideologica – della monarchia spagnola. Emerge in tal modo una concezione della politica come del tutto indipendente dalla teologia e dalla religione: infatti, la Spagna, per quanto nemico irriducibile, è concepita come una nazione rivale ed ostile, ma mai come una forza dell'Anticristo contro cui impugnare le armi per motivi religiosi. Sutcliffe si sta così posizionando su un fronte ben diverso, ad esempio, da quello dei coevi Gifford e Morel, i quali ritenevano la Spagna di Filippo II una diretta incarnazione del male e si appellavano ad Elisabetta I affinché si mettesse alla testa di un fronte protestante che abbattesse il papato e le ambizioni spagnole²². Sutcliffe lascia in tal modo trasparire di aver recepito il principio cardinale della lezione gentiliana, l'avvio di un processo di autonomizzazione della sfera d'esercizio della sovranità statale rispetto alle influenze della teologia. La vicinanza tra il Sutcliffe ed il Gentili non si esaurisce

21 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. IX, p. 58.

22 J. MOREL, *De ecclesia ab Antichristo per eius excidium liberanda, eaque ex Dei promissis beatissime reparanda tractatus: cui addita est ad calcem verissima certissimaque ratio conciliandi dissidii de Coena Domini*, Londini, Eliot's Court Press, Impensis Georg. Bishop, 1589, così si rivolge alla regina Elisabetta nell'epistola dedicatoria a lei indirizzata: “Quod esti Majestati tuae multum videri debet superest insuper alter hostis, summum Pappae firmamentum sed iam a doinum quassatum et ad suam ruinam impulsum de quo magnificam tibi parat ultionem, cujus rationem libellus iste explicat, qua ei arma e manibus cadere necesse sit: ut pro affectata, sperataque Europae Monarchia, ad tuas eum adigas pacis conditiones”. ; G. GIFFORD, *Sermons upon the Whole Book of the Reuelation*, London, printed by Richard Field and Felix Kingston 1599, Epistola dedicatoria: “The King of Spaine, who hath giuen his power to the beast, sent his force Anno 88, for to invade her land, and to throw down her excellent Highnesse, from that sacred authoritie and power in which almighty God hath placed her, and miraculously protected her, fighting from heauen against her enemies, euen to the wonderment of the whole world[.]looke how long that great fierie dragon, Sathan, that prince of darkness doth burne in hatred against God and his truth, so long Antichrist and his adherents moved by his instigation, will be restles s in seeking the subversion of our religion, Queene, and countrie”.

nelle affinità delle posizioni dottrinali, e nelle loro implicazioni politiche, in difesa dai tentativi spagnoli di egemonizzare l'intera Europa sotto il velo della religione cattolica. Non va trascurato il fatto che il *The practice* venisse dedicato all'Essex, anzi, Alexandra Gajda ha recentemente messo in luce come il volume di Sutcliffe fosse stato probabilmente commissionato dallo stesso Essex²³ – testimoniando un milieu culturale e una rete relazionale contigui se non probabilmente condivisi con Gentili. Inoltre la forza d'impatto del *De iure* in Sutcliffe è ulteriormente amplificata dai riferimenti alle stesse fonti di autorità. Sutcliffe infatti attinge ampiamente alla filosofia del mondo classico romano: ed in particolare, da Alberico Gentili recupera i riferimenti a Tacito, Cicerone, Livio²⁴. Questo elemento, rispetto alle tradizionali argomentazioni in merito al diritto di guerra della cultura politica inglese, al tempo prevalentemente basati sull'autorità delle Scritture, è una cartina di tornasole importante per rilevare quanto fosse stata profonda l'influenza del pensiero e della metodologia di lavoro di Gentili su Matthew Sutcliffe²⁵. Sulla stessa linea interpretativa si pone Rosanna Camerlingo, sostenendo che quello del Sutcliffe costituisse una recezione del Gentili affatto isolata nel panorama culturale inglese. Sulla base della percezione della necessità di contrastare efficacemente l'aggressiva politica egemonica spagnola e dell'altrettanto stringente, e conseguente, necessità di proteggere l'Inghilterra dai tentativi di invasione ispanici, Camerlingo ritiene che il numero dei lavori influenzati dal capolavoro gentiliano fosse in realtà piuttosto consistente²⁶. E in effetti ancora più pervasiva doveva essere l'influenza del Gentili su un altro giurista inglese coevo quale William Fulbecke. Nelle pagine dell'A

²³ A. GAJDA, *The Earl of Essex and Late Elizabethan Political Culture*, Oxford University Press, 2012, pp. 75-76: "Essex appear to have commissioned *The practice, proceedings, and lawes of Armes* (1593) a work dedicated to him on the necessity of military reform by Matthew Sutcliffe, a Cambridge civil-lawyer and anti-Puritan theologian".

²⁴ R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England. Literary and Political Influences from the Reformation to the Restoration*, edited by A. ARIENZO and A. PETRINA, Farnham, Ashgate, 2012, p. 96: "Sutcliffe's *auctoritates* are not the Scripture but Tacitus, Cicero, Livy: the same political and moral thinker of ancient Rome summoned up by Gentili".

²⁵ Sono numerosi infatti gli exempla ed i riferimenti del Sutcliffe alle fonti d'autorità del mondo della classicità romana già a partire dell'epistola dedicatoria al conte di Essex. Nel primo capitolo Sutcliffe fa frequenti riferimenti a Livio e, in particolare per quanto concerne l'assonanza con le tesi gentiliane, a Cicerone: "Cicero in his bookes de rep. alloweth those warres to be lawfull that are made aut pro fide, aut pro salute that is, eyther for our own defence, or for defence of our friendes, whome wee are bound by promise to helpe". Cfr. M. SUTCLIFFE, *The practice, proceedings, and lawes of Armes*, Cap. I. p.6. Sull'influenza di Cicerone e del cosmopolitismo classico tipico del neo-stoicismo nel pensiero di Alberico Gentili e nel *De iure*, è imprescindibile fare riferimento al lavoro di L. SCUCCIMARRA, *Societas hominum. Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti*, in *Ius gentium, ius communicationis, ius belli*, op. cit., pp. 29-49.

²⁶ R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War*, p. 96. "Gentili's treatise, whose first version was published in 1588-89, inspired a large number of English works on war in 1590s, all centered on the necessity of rejecting Spain's attempts to invade England".

*Direction or Preparative to the Study of the Lawe*²⁷, pubblicato nel 1600 a Londra, Fulbecke si profonde infatti ad un elogio vibrante dell'esule italiano, esaltandone le qualità di giurista erudito, sino ad attribuirgli il merito di avere rivitalizzato il diritto civile, definito dal Fulbecke, nel periodo precedente all'avvento dell'opera di Gentili come un "corpo morto"²⁸. Il giurista inglese esalta l'accuratezza della profonda analisi filosofica gentiliana che, unita alla profonda conoscenza del diritto, culmina nella sincera ammirazione per Gentili, definito un "great state-men":

"Alberico Gentilis by his great industrie hath quickned the dead body of the Civil Law written by the auncient Civilians, and hath in his learned labours expressed the iudgement of a great state-man: the soundnesse of a deepe Phylosopher, and the skill of a cunning Civilian: learning in him hath shewed all her force, and he is therefore admirable because he is absolute"²⁹.

È importante sottolineare come l'elogio del Fulbecke per Gentili, basato sull'apporto del giurista italiano al diritto civile, costituisca un giudizio tutt'altro che pacifico nell'Inghilterra di inizio Seicento, basti rammentare rapidamente la violenza delle controversie in cui lo stesso Gentili era stato coinvolto, sia riguardo alla sua stessa nomina a professore ad Oxford, sia in seguito, e per lunghi anni, per quanto riguarda le sue diatribe con la fazione puritana dell'accademia oxoniense. Ma oltre al pubblico e rilevante apprezzamento formulato nell'*A Direction*, Fulbecke doveva riprendere le posizioni gentiliane del *De iure* in maniera fedele nelle pagine del volume *Pandectes of the Law of the Nations*³⁰ - sia pure senza citare esplicitamente Alberico. Il settimo capitolo, *Of the Law and Justice of Armes*³¹ recepisce in pieno l'impianto dottrinale di Gentili sul diritto di guerra, riportando le idee gentiliane quasi alla lettera. Esempio a questo proposito è il raffronto parallelo della definizione di guerra data da Fulbecke sulla scorta di quella del Gentili:

27 W. FULBECKE, *A Direction or Preparative to the Study of the Lawe*, Thomas Wight, London, 1600.

28 Cfr. R. H. HELMHOLZ, *Alberico Gentili e il Rinascimento. La formazione giuridica in Inghilterra*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552-Londra 1608): Atti dei convegni nel quarto centenario della morte. San Ginesio, 11-12-13 settembre 2008. Oxford e Londra, 5-6 giugno 2008, Napoli, 'L'Orientale', 6 novembre 2007*. Giuffrè, Milano, 2010, pp. 316-317: "Un collega, il civilista inglese William Fulbecke (m.1603) scrisse di Gentili: "con il suo grande lavoro ha ridato vita al corpo morto del Diritto Civile scritto dagli antichi civilisti". È un elogio sensazionale - secondo Fulbecke, Gentili ha riportato in vita quello che prima di lui era morto, lo studio del diritto romano."

29 W. FULBECKE, *A Direction or Preparative to the Study of the Lawe*, p. 26.

30 W. FULBECKE, *Pandectes of the Law of the Nations*, imprinted by Adam Islip for Thomas Wight, London, 1602.

31 *Ibidem*, p. 33.

“Warre is a just contention of men armed for a public cause”³²

“La guerra è la giusta contesa delle pubbliche armi”³³.

La riutilizzazione da parte di Fulbecke dei termini “giusta contesa” ed “armi pubbliche” tradotti letteralmente, è un fatto chiaramente esemplificativo di come le basi dottrinali dell’intero discorso gentiliano sulla guerra – atto di sovranità riservato allo Stato moderno, solo detentore legittimo dello *ius ad bellum* – siano state assimilate e fatte proprie dal giurista inglese. William Fulbecke si spinge ancora oltre nella recezione letterale del capolavoro gentiliano:

“And it must be a publike contention, because warre is not the quarreling fight and enmitie of private men: for warre is therefore called *Duellum*, because it is the contention of two equal persons”³⁴.

L’influenza esercitata dal *De iure belli* sul Fulbecke emerge qui in tutta la sua rilevanza a riguardo di uno dei principi cardinali del pensiero gentiliano: l’eguaglianza giuridica tra i contendenti pubblici e l’esclusione di qualsiasi legittimità ad impugnare le armi da parte di soggetti privati. Fulbecke in questo passaggio ha recepito il principio cardine della politica internazionale gentiliana: ha posto infatti gli Stati su un eguale piano giuridico e morale, seguendo in scia Alberico Gentili sulla strada del depotenziamento del grado di ostilità tra ‘*iusti hostes*’ in guerra. Il principio politico dell’eguaglianza giuridica tra gli Stati in campo internazionale ed il rifiuto della guerra di religione e di sterminio – così come teorizzate da Alberico Gentili - stavano iniziando a lasciare, dunque, i primi sedimenti rilevanti nella cultura giuridica e politica inglese. Il brano, così come ampi altri stralci del VII capitolo del *Pandectes*, qui riporta fedelmente quanto scritto da Gentili nel II capitolo del I libro del *De iure*, ma la ripresa del capolavoro gentiliano è fedele e continuativa al punto da far ritenere a Panizza che Fulbecke abbia assunto in un qualche modo la funzione di “volgarizzatore”³⁵ dell’opera

32 Ibidem.

33 *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. I, p. 16.

34 W. FULBECKE, *Pandectes of the Law of the Nations*, op. cit., p. 34. Cfr. con *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. I, p. 16: “Occorre inoltre che la contesa sia pubblica. Infatti la guerra non è una rissa, una battaglia o un’inimicizia tra privati; e le armi devono essere pubbliche da entrambe le parti”.

35 D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 125. Nello stesso volume, Panizza mette in luce come le teorie sulla magia e stregoneria di Alberico Gentili, improntate ad un “indirizzo più rigoroso contro la

di Alberico Gentili nell'Inghilterra del Seicento. Ma anche in Bacon, nelle pagine del *De augmentis scientiarum*³⁶, compariva un riferimento, sia pure indiretto ad Alberico Gentili. Bacon infatti attingeva a quanto scritto da Gentili nel *De legationibus* a proposito dei *Discorsi* machiavelliani, in cui l'esempio storico funge da base per l'azione politica, per esprimere un apprezzamento nei confronti della metodologia del Segretario fiorentino³⁷. La recezione dei lavori di Alberico Gentili – nell'Inghilterra coeva – ebbe una probabile eco non solamente tra i giuristi civilisti, ma anche nel pensiero di William Shakespeare. L'opera shakespeariana che lascia trasparire una conoscenza, o comunque un'affinità, con le dottrine di Alberico Gentili è il già citato in precedenza *Henry V*, che, messo in scena per la prima volta nel 1599, rifletteva delle posizioni del tutto compatibili con gli assunti gentiliani espressi nel *De iure belli* pubblicato l'anno precedente, nonché con le tre *commentationes* preparatorie del 1589. Secondo la ricostruzione di Camerlingo esiste un'assonanza di fondo tra Gentili e Shakespeare che si può evidenziare su più livelli e su più assunti di base della dottrina del giurista italiano. Tra il giurista ed il drammaturgo un elemento d'immediata vicinanza e di estrema rilevanza pratica e politica si può ravvisare nella preoccupazione proiettata verso la concreta contingenza storica: infatti, Shakespeare allude nel prologo del V atto dell'opera ad un parallelismo tra l' Enrico V vincitore ad Azincourt e l'Essex di ritorno dalla spedizione per soffocare la ribellione in Irlanda³⁸. Se effettivamente, negli ultimi anni del XVI secolo in Inghilterra era impossibile intraprendere un qualsiasi discorso sulla guerra senza riferirsi in qualche modo all'Essex – figura dominante del circuito di corte politico e culturale –, dall'associazione fatta da Shakespeare tra il

stregoneria” - così come esposte nel commentario *Alberici Gentilis ad tit. C. de maleficis et math. et ceter. similibus commentarius item argumenti eiusdem commentatio ad lib. III. C. de professorib. et medic.*, excudebat Iosephus Barnesius, Oxonii, 1593 – siano riprese “fedelmente” da Fulbecke nel suo *A parallele or Conference of the Civil, the Canon Law and the Common Law of this Realme of England*, at London, printed by Thomas Wight, 1601, pp. 93-100. Cfr. D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p.87, n.61.

³⁶ F. BACON, *De augmentis scientiarum*, lib.VII, cap. II in *The works of Francis Bacon*, collected by J. SPEDDING, E.L. ELLIS, D.D. HEATH, London, 1870, vol.I, p.729: “Est itaque quod gratias agamus Macciavello et hujusmodi scriptoribus, qui aperte et indissimulanter proferunt quid homines facere soleant, non quid debeant”.

³⁷ Cfr. N. ORSINI, *Bacone e Machiavelli*, Genova, E. degli Orfini, 1936, pp. 41-43.

³⁸ W. SHAKESPEARE, *Henry V*, prologo, atto V, vv.29-34: “As, by a lower but loving likelihood / Were now the general of our gracious empress / As in good time he may, from Ireland coming / Bringing rebellion broached on his sword / How many would the peaceful city quit / To welcom him!”. Tuttavia A. GAJDA, in *The Earl of Essex and Late Elizabethan Political Culture*, p. 204, mette in evidenza come il parallelismo proposto da Shakespeare non fosse privo di una certa ambiguità: infatti nei versi successivi compare una similitudine tra l'Essex ed il Cesare vittorioso sui Galli che apriva la strada alla Guerra civile: “The return of ‘conquering Caesar’ from Gaul, of course, initiated the chapter of civil war that heralded the end of the Republic, while the regal comparison of Essex with Henry V was hardly more comfortable. Popular acclamation, as Bacon had sternly warned, was the province of the monarch, not the subject”.

sovrano e l'Essex emerge come l'interesse del drammaturgo fosse proiettato in realtà sulla concreta emergenza coeva della guerra contro la Spagna cattolica piuttosto che verso una guerra conclusasi secoli addietro:

“The association of Essex with Henry suggests that it was contemporary war with Spain that Shakespeare was thinking of when he was writing in 1599”³⁹.

Ma dai versi dell'*Henry V* emerge anche una certa vicinanza teorica tra Gentili e Shakespeare, che trovava le sue radici nell'emancipazione delle leggi di guerra da quelle divine esattamente speculari a quella proposta da Alberico nel corso della sua opera: “Here theatre and war come together”⁴⁰ scrive Rosanna Camerlingo, intendendo qui una fusione del condiviso principio di emancipazione progressiva dei criteri di legittimazione dell'ordine politico e sociale dalla teologia, processo che nella lettura shakespeariana affonda le sue radici anche nella già menzionata controversia sul teatro che aveva coinvolto Gentili e Rainolds. Shakespeare mostra una concezione formale della guerra analoga a quella del Gentili: è il sovrano, in nome dell'onore violato⁴¹, ad intraprendere un conflitto armato legittimo, in nome non solo della difesa dell'onore del sovrano pubblicamente dileggiato, ma anche per rivendicare i propri diritti al trono di Francia tramite il ricorso della forza con le armi pubbliche in uno scontro formalmente ordinato⁴². Il sovrano non può appellarsi a nessuna norma divina o a un'autorità

³⁹ R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War*, p. 101.

⁴⁰ Ibidem, p. 100.

⁴¹ L'offesa portata al sovrano inglese compare nell'atto I, scena II dell'*Henry V*, vv. 233-310. In particolare, si veda la risposta del sovrano che, offeso per aver ricevuto come risposta alle proprie rivendicazioni sul trono di Francia la consegna beffarda di cinque palle da tennis da parte del Delfino, vv. 261-266: “When we have match'd our rackets to this balls/We will, in France, by God's grace, play a set/ Shall strike his father crown into the hazard./ Tell him he hath made a match with such a wrangler/ That all courts of France will be disturb'd/ With chases”. Si veda R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War*, p. 101: “It is not only a legal question, but also a question of honour [...] The nation whose honour is offended must strike back. The injury, of course, must not be private, but public, and must be directed from one king to another. The offended king must defend the honour of the nation because his passivity would provoke further offences and harmful political consequences”. Per il parallelismo con Gentili, si veda *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XVIII, p. 120: “Una delle cause di utilità per muovere guerra è il diritto di vendicare un'offesa ricevuta. È utile perché chi non vendica un'offesa ne attira su di sé un'altra [...]. È la natura stessa che ci trasmette l'istinto dell'autotutela e, con esso, anche il diritto di vendicarci delle offese”. Gentili, nello stesso capitolo definisce “inumano” colui il quale “trascura la propria reputazione” Cfr. ibidem, p. 122.

⁴² P. PUGLIATTI, *Shakespeare and the Just War Tradition*, Farnham, Ashgate, 2010, p. 122, precisa che in Shakespeare, tuttavia, la guerra giusta da ambedue gli schieramenti, purché di rango statale, così come messa in forma da Gentili, non costituisce un principio sempre valido: “Summing up in very general terms, what we find are wars which are presented as just on one side (wars against rebels, wars of defence, wars waged to redress a wrong or to recover one's possession); and we also find wars which are presented as unjust on both sides (essentially, if not exclusively, wars of succession as well as the Trojan war).”.

superiore a quella regia per legittimare la propria decisione di prendere le armi contro la Francia: la questione dirimente – oltre alla decisione politica di cui il solo sovrano è responsabile davanti a Dio – diventa quella della correttezza formale e procedurale della presa delle armi, ovvero nella legittimità della rivendicazione dei propri diritti sul trono francese⁴³. Ogni intervento divino a favore di Enrico è infatti negato a più riprese, fino a mostrare come nel segreto della propria coscienza, il sovrano fosse perfettamente a conoscenza che non vi fosse stata alcuna presa di posizione divina nella battaglia⁴⁴. La guerra appare così come un atto puramente formale ed umano, svincolato dalla teologia e da qualsiasi rapporto con Dio: l'identificazione degli stessi soldati con il sovrano è esemplificativa di questa autonomia politica: essi sanno che la guerra non ha alcuna legittimazione da parte di Dio, ma che questa risiede solamente in una decisione di carattere eminentemente politico:

“Henry's arms is [...] smart and sceptical enough to be perfectly aware, as Williams and Bates make clear, that the war on France is the King's war, not theirs, that they cannot trust the King's conscience. They know, in short, that the war in which they are going to risk their lives has a human, not a divine legitimacy”⁴⁵.

La stessa inattesa vittoria di Enrico in battaglia, nell'opera shakespeariana si prospetta in maniera significativa come un'occasione per riaffermare l'autonomia degli esiti delle azioni umane, ed in particolare dell'azione politica, dal volere divino:

“Nevertheless [...] the unexpected victory at Agincourt will undoubtedly prove that God has no jurisdiction over political relations among men”⁴⁶.

L'assonanza tra Shakespeare e Gentili emerge dunque con forza in un deciso rifiuto di concedere ogni possibile dimensione pubblica alla religione ed al suo rapporto con la coscienza dei singoli. L'eco della polemica contro il partito puritano che tentava di imporre una maggiore presa teologica sulla società e sulla politica inglese non cessa mai

⁴³ W. SHAKESPEARE, *Henry V*, atto I, scena II, vv.96-97: “May i with right and conscience make this claim?”. È la domanda posta dal sovrano all'arcivescovo di Canterbury per ottenere la conferma della fondatezza delle proprie rivendicazioni, in modo da poter intraprendere un conflitto legittimo dal punto di vista giuridico.

⁴⁴ L'appello che il re rivolge ai soldati prima della battaglia è significativamente rivolto alla difesa dell'onore della nazione piuttosto che all'esecuzione di un comandamento divino, cfr. *Henry V*, IV, III, vv. 79-133.

⁴⁵ R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War*, p. 106.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 104.

di essere un elemento di fondo: per Gentili e Shakespeare la religione, i peccati, la coscienza del singolo riguardano soltanto la sfera religiosa, dunque, il rapporto privato dell'uomo con Dio: in questo modo la separazione tra la religione e la politica è praticamente sottesa all'impianto di pensiero shakespeariano⁴⁷. La stessa responsabilità in guerra, dunque, per il re come per i soldati è del tutto individuale all'interno di un atto pubblico di tipo politico quale la guerra.⁴⁸ Ma dall'analisi di Camerlingo emerge un sostrato dottrinale e concettuale che lascia trasparire rapporto intellettuale ancora più profondo tra queste opere, configurandosi sostanzialmente come una vera e propria triangolazione tra Machiavelli, Gentili e Shakespeare. Questa prospettiva poggia le proprie basi in una concreta problematica coeva, e non in una speculazione astratta: la recezione del Machiavelli nella rappresentazione shakespeariana arriva infatti attraverso il tramite del principio gentiliano di elevazione sul piano morale dell'utile allo stesso livello dell'onesto, così come traslato poi dal giurista sanginesino all'interno dello *ius gentium*⁴⁹. Ed inoltre, secondo la ricostruzione di Camerlingo, sarebbe proprio l'interpretazione repubblicana del Machiavelli dei *Discorsi*, così come strutturata nel pensiero di Alberico Gentili, a dare a Shakespeare la possibilità di definire una sorta di versione inglese della figura del principe così come incarnata nello stesso Enrico V⁵⁰. Non solo, la convergenza tra i tre autori si può individuare anche ad un altro livello, in una comune, sottesa concezione della religione come elemento di coesione imprescindibile per il legame del corpo sociale e politico, oltre che per il fine pragmatico di giustificare il vincolo d'obbedienza politica⁵¹. La religione infatti, in Shakespeare si pone al di sopra della stessa legge come fattore di coesione: essa ha la forza per rivolgersi direttamente alle viscere dei sudditi ed è in grado di unirli in un

⁴⁷ R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War*, p. 103. L'assonanza delle posizioni di Gentili e Shakespeare qui si accosta ad una nuova forma di triangolazione intellettuale. Queste tesi di autonomizzazione della politica dalla religione e di senso interiore e privato della fede sono molto simili a quelle di Richard Hooker, autore del *Of the Laws of Ecclesiastical Polity*, in cui veniva affermata l'irrelevanza pubblica e politica della coscienza dei singoli. Cfr. R. HOOKER, *Of the Laws of Ecclesiastical Polity*, general editor W. SPEED HILL, *Medieval & Renaissance texts and studies*, Binghamton, New York, 1993. Sul punto cfr. anche D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 81, n.51: "Singolari analogie sono rilevabili tra le impostazioni del Gentili e quelle di Richard Hooker [...] Il punto di maggiore affinità consisteva nella maggiore importanza che entrambi gli autori, impegnati a contrastare l'assunto puritano che la legge divina fosse autorità esclusiva in tutti gli affari umani, assegnavano alla ragione e alla legge umana nella fondazione dell'ordine politico".

⁴⁸ R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War*, p. 103.

⁴⁹ Ibidem, p. 100: "Gentili, Panizza notes, was moving Machiavelli's political science into the *ius gentium*. In Chapters 14 and 15 of Book I, devoted to the cause of the just war, *utilitas* and *honestas* converge, raising *utilitas*, as Rainolds well perceived, to *honestas*".

⁵⁰ Ibidem: "Gentili's interpretation of Machiavelli gave Shakespeare the opportunity to forge the English version of the portrait of the Italian Prince".

⁵¹ R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War*, p. 103.

medesimo sentire. In questo passaggio, il principio della liceità del ricorso al *mendacium officiosum*, più volte chiaramente indicato da Alberico Gentili come un principio inderogabile per l'esercizio pieno della sovranità da parte del principe, viene fatto proprio, nella sostanza, da Shakespeare. Infatti, secondo Camerlingo, non è altro che *mendacium officiosum* quello cui ricorre Enrico V nell'imminenza della battaglia, appellandosi a nobiltà, coraggio e fratellanza del suo esercito – e dunque della sua nazione in armi - per dare sollievo a quella che ha compreso essere la “malattia” dei suoi: il timore della morte in battaglia⁵². L'eco del Gentili – che aveva mutuato a sua volta dal Machiavelli dei *Discorsi* l'idea della religione come legame civile – è qui particolarmente evidente: l'unico legame in grado di assicurare i soldati, di elevarli in un certo senso sullo stesso rango del sovrano, ed al tempo stesso di garantire l'obbedienza politica è la sola religione⁵³. Questa, intesa come legame civile, assieme alla forza dell'idea della difesa dell'onore della nazione dall'offesa proveniente dal Delfino, travalica al tempo stesso il puro e semplice scopo della legittimazione del legame d'obbedienza politica, unificando gli uomini dell'esercito di Enrico in una unità nuova e superiore⁵⁴. È attraverso l'eco della lezione del Machiavelli, così come riadattata dal Gentili, che la risposta al dilemma sulla nazionalità inglese, il “What ish my nation?”⁵⁵ può finalmente iniziare ad essere elaborata e ad avere una prima risposta.

⁵² Ibidem, p. 104.

⁵³ Ibidem, p. 105. Cfr. N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, lib. I, cap. XII, scrive a proposito di Numa Pompilio: “[...] trovando uno popolo ferocissimo, e volendolo ridurre alle obbedienze civili con le arti della pace, si volse alla religione, come cosa al tutto necessaria a volere mantenere una civiltà”; *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XV, p. 105: “I popoli si sentono vicini più per l'unità della religione che per la comunanza delle leggi umane o per la firma di un trattato. [...] nella religione comune (la cosa più potente di tutte) imploriamo i visceri stessi degli uomini”.

⁵⁴ Ibidem: “The transcendental principle around which the *sanctum* of the English communion inflames his subject's *viscera* is honour”.

⁵⁵ W. SHAKESPEARE, *Henry V*, atto III, scena II, v. 110.

Alberico Gentili nella polemica della Rivoluzione inglese. Il pamphlet Englands Monarch.

Dalla morte di Alberico Gentili in avanti, i riferimenti al suo pensiero e alle sue opere conobbero un rapido e progressivo diradarsi nella patria d'elezione inglese, fino a cessare praticamente del tutto. Un riferimento esplicito ad Alberico Gentili nella seconda metà XVII secolo inglese era giunto dall'ateneo di Oxford, in cui l'esule italiano aveva insegnato e speso buona parte della sua vita. Anthony Wood, nel 1674, nelle *Historiae et Antiquitates Universitatis Oxoniensis* aveva infatti ricordato con un caloroso elogio l'opera e la figura di Alberico Gentili, presentandolo come un vanto per l'accademia oxoniense⁵⁶. Il silenzio era stato però ancora più forte nella prima metà del XVII secolo, negli anni immediatamente successivi alla sua morte, quando solamente un'ulteriore lavoro costituì eccezione e giunse a lacerare un oblio complessivo del mondo culturale e politico inglese sul pensiero di Alberico Gentili. Si tratta di un pamphlet anonimo, dal titolo abbreviato in *Englands monarch*⁵⁷, che venne alla luce presso lo stampatore Thomas Paine a Londra nel 1644 - nel pieno dunque della guerra civile inglese che opponeva le forze parlamentariste a quelle di Carlo I Stuart. Il breve scritto anonimo costituisce una delle numerosissime stampe di propaganda politica del tempo ed è inquadrabile nell'ambito della polemica parlamentarista rivolta contro le pretese assolutistiche di Carlo I. Il pamphlet costituisce però un unicum nel suo genere per il suo contenuto e per il bersaglio individuato dall'anonimo polemist: Alberico Gentili e la sua disputatio *De potestate regis absoluta* - la prima delle tre che

⁵⁶ A. WOOD, *Historiae et Antiquitates Universitatis Oxoniensis*, Oxford, 1674, vol. II, p. 40 : "Libros haud paucos conscripsit, quibus eruditionis egregiae laudem reportavit, quapropter mihi frustra esset eundem depraedicare; de quo tamen addam, Religioni reformatae addictissimum fuisse, et Academiae Oxoniensis, maxime autem Facultatis suae, clarissimum hornamentum "

⁵⁷ *Englands monarch or a conviction and refutation by the Common law, of those false Principles and insinuating flatteries of Albericus, delivered by way of Disputation, and after published, and dedicated to our dread Sovereigne King James, in which he laboureth to prove by the Civil Law, our Prince to be an absolute Monarch; and to have a free and Arbitrary power over the lives and Estates of his people. Together with a generall confutation (and that grounded upon certaine Principles taken by some of their owne profession) of all absolute Monarchy.* London, printed by Thomas Paine, Anno Dom. 1644.

compongono le *Regales disputationes tres*. Il lavoro gentiliano viene additato dall'anonimo come uno degli elementi ideologici portanti - in virtù della dottrina del principe *legibus solutus* e della *lex regia* - dello schieramento realista. Si tratta dell'unico riferimento, ad oggi a noi noto, nell'Inghilterra della prima metà del XVII secolo – e per di più in chiave polemica – alle teorie espresse dal giurista di San Ginesio. La scelta dell'anonimo di rivolgersi, nel pieno della guerra civile inglese, contro le *Regales disputationes* genera una certa dose di stupore: è infatti opportuno sottolineare che le *Regales*, come segnalato da Panizza, dopo la morte di Gentili erano cadute nel “più completo silenzio politico e letterario”⁵⁸. Tale completo silenzio era calato sull'opera di Gentili nonostante che le tesi da lui espresse a favore dell'assolutismo regio fossero particolarmente vicine a quelle - che avevano avuto un notevole impatto sul dibattito interno inglese – formulate da John Cowell, professore regio di diritto civile nell'ateneo di Cambridge, il quale nel 1607 aveva sistematizzato nel suo *The Intruder* – lavoro condannato dal Parlamento e pubblicamente distrutto dal boia con il consenso dello stesso Giacomo I - una terminologia politica coerente con lo sviluppo di un rigido sistema assolutistico⁵⁹. Secondo Panizza le *Regales disputationes* erano presto state avvolte dall'oblio per una serie di ragioni di tipo strutturale e contingente: in primo luogo, Gentili aveva continuato a costituire nel corso degli anni una figura atipica nel mondo inglese, integrata sì ma limitatamente ad una sorta di microcosmo accademico, peraltro abbandonato nel 1605 per dedicarsi alla professione di avvocato della monarchia spagnola presso l'High court of Admiralty⁶⁰. Inoltre, le caratteristiche del pensiero gentiliano e la metodologia adottata da Alberico, basate su un'enfasi particolarmente accentuata posta sul diritto romano, mal si adattavano alle dinamiche che pervadevano il mondo politico e giuridico inglese della prima età Stuart. Infatti, non era stato il diritto civile, stanti gli spazi estremamente limitati che vennero concessi agli stessi civilisti in Inghilterra, quanto la common law ad assumere quel ruolo di criterio di legittimazione ed ordinatore dell'intera struttura politica inglese⁶¹. E se la base portante del tentativo gentiliano era di “includere il dibattito politico teorico

⁵⁸ D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, p. 166.

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰ G. H. J. VANDERMOLEN, *Alberico Gentili and the development of international law: his life and works*, Amsterdam: H.J. Paris, 1937, pp. 57-58, mette giustamente in risalto come fosse eclatante la decisione della cattolica e controriformista monarchia degli Asburgo di Spagna di affidarsi ad un giurista protestante: “It is very remarkable, that a Protestant jurisconsult was chosen for this office”.

⁶¹ D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo*, pp. 165-167.

in una (rinnovata) dottrina del diritto della tradizione romanistica”⁶², appare chiaro come questo fosse destinato a fallire in partenza ed a venire inevitabilmente messo in disparte nel dibattito dottrinale e politico del tempo: nel corso dei conflitti costituzionali e delle Rivoluzioni che scossero l’Inghilterra “le corti di *common law* furono poste come corti supreme al di sopra di tutte le altre. Il *common law* stesso divenne il diritto costituzionale dell’Inghilterra”⁶³. Alain Wijffels fa notare che lo stesso formato adottato dalle *Regales* rivelasse un obiettivo politico ben preciso: far breccia presso quegli esponenti di spicco dell’aristocrazia di corte che avrebbero potuto influenzare una politica favorevole allo sviluppo della formazione in senso civilista di una generazione di giuristi in grado di servire l’apparato del nascente Stato⁶⁴. Sotto la monarchia Tudor infatti l’amministrazione della giustizia era stata riformata in senso romanistico, attraverso “la creazione di una serie di nuove corti, che dovevano essere, da una parte, più efficienti nel venire incontro ai nuovi problemi politici ed economici, [...], e dall’altra più rispondenti alla volontà regia rispetto alle tradizionali corti di *common law*”⁶⁵. La scelta di confutare la disputatio *De potestate regis absoluta*, secondo il contributo di Andrew Sharp, si presenta dunque come un anacronismo: al momento della pubblicazione, nel 1644, infatti, il conflitto tra il diritto civile e la *common law*, presentato con enfasi dall’anonimo pamphlettista come una drammatica urgenza, non aveva praticamente più alcun rilievo giuridico e politico in seguito alla costituzionalizzazione del *common law* e della chiusura avvenuta nel 1641 delle corti di *civil law* in Inghilterra⁶⁶. Appare dunque interessante notare come un anonimo pamphlettista decidesse, nel corso di un conflitto civile, di rivolgere i propri strali contro

⁶² A. WIJFFELS, *Assolutismo politico e diritto di resistenza*, p. 437.

⁶³ H. J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, vol. II, *L’impatto delle Riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, traduzione ed ediz. italiana a cura di D. QUAGLIONI, Bologna, il Mulino, 2003, p.377.

⁶⁴ A. WIJFFELS, *Le disputazioni di Alberico Gentili sul Diritto Pubblico*, in *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*. Atti del convegno dodicesima giornata gentiliana, San Ginesio, 22-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008, p. 252. Questo fatto sembra provare l’accettazione sostanziale delle tesi politiche di Bodin all’interno del dibattito inglese: cfr. A. WIJFFELS, *Alberico Gentili e i fondamenti storico-concettuali del diritto comune europeo*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli*, Atti del convegno ottava giornata gentiliana, San Ginesio, Macerata, 27-29 novembre 1998, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 173-205, in particolare pp. 196 e ss. Sull’influenza delle teorie bodiniane al tempo della Rivoluzione inglese si veda G. BURGEES, *Bodin in the English Revolution*, in *The Reception of Bodin*, edited by H. A. LLOYD, Leiden-Boston, Brill, 2012, pp. 387-407.

⁶⁵ H. J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, vol. II, *L’impatto delle Riforme protestanti*, op. cit., p. 385.

⁶⁶ A. SHARP, *La oscura resurrezione di Alberico Gentili come realista nel 1644*, in *Alberico Gentili: l’ordine internazionale in un mondo a più civiltà*. Atti del convegno decima giornata gentiliana, San Ginesio 20-21 settembre 2002, Milano, Giuffrè, 2004, p. 331: “La battaglia dei “common lawyers” contro i civilisti era finita. Le poche corti che avevano fatto uso di elementi di diritto civile erano state abolite tre anni prima con il consenso del re”. Sull’argomento si veda anche B. LEVACK, *The civil lawyers in England 1603-1641. A political study*, Oxford, Clarendon Press, 1973.

un'opera ed un autore che avevano, con ogni evidenza, perduto la propria forza attrattiva. Allo stesso modo però proprio la perdita - da parte delle *Regales disputationes* - di questa capacità di attrarre l'attenzione del dibattito e della polemica politica, fece in modo che lo stesso *Englands Monarch* restasse poco più che un esercizio di stile, non ricevendo alcuna risposta né riportando in auge la figura di Alberico Gentili o la sua opera, veementemente attaccata nel pamphlet. Inoltre, la stessa drammatica urgenza percepita da Gentili - che pervadeva l'intero corpus delle *Regales Disputationes* - riguardava la definizione di un nuovo centro di potere sovrano che fosse in grado di racchiudere e contenere in un'unica entità l'intera definizione ed esercizio della sovranità⁶⁷. Si trattava di una preoccupazione che era perfettamente aderente alla situazione politica del tempo, in quanto il conflitto civile tra Re e Parlamento rifletteva la dinamica divergente tra una concentrazione del potere o un assetto costituzionale in cui lo stesso potere sovrano venisse in qualche modo condiviso da più organismi istituzionali, ma contrariamente all'impianto metodologico gentiliano questo processo traumatico di ridefinizione si muoveva interamente nell'ambito della common⁶⁸. Inoltre, un elemento sostanziale, che dovette contribuire in maniera decisiva al completo silenzio che fece seguito alla pubblicazione dell'*Englands Monarch* è riscontrabile, sempre secondo Sharp, nella pochezza relativa ai contenuti ed alle argomentazioni addotte dall'anonimo scrittore nel pamphlet:

“Ciò che l'autore dice è per lo più un luogo comune ed è espresso in un linguaggio da luogo comune: appelli agli ideali di una monarchia limitata uscivano come un'alluvione dalle tipografie”⁶⁹.

L'anonimo pamphlettista dimostra una sensibilità politica piuttosto limitata: ben più aderente alla realtà di una guerra civile ormai in fase avanzata sarebbe stato infatti rivolgere l'attenzione - ed una eventuale confutazione - alla terza disputatio gentiliana, la *De vi civium in Regem semper iniusta*, in cui Gentili affronta - negando risolutamente ogni sua legittimità - il tema del diritto di resistenza armata al sovrano. Il pamphlettista avrebbe potuto attaccare la posizione del Gentili, secondo il quale un governo tirannico

⁶⁷ A. WIJFFELS, *Assolutismo politico e diritto di resistenza*, p.450: “Nel modello gentiliano di sovranità non c'era spazio per nessuna istituzione eforica. Regalità e sovranità erano fuse in tutt'uno, a spese di ogni altra legittimità nell'organizzazione politica”.

⁶⁸ A. SHARP, *La oscura resurrezione di Alberico Gentili*, p.331.

⁶⁹ *Ibidem*, p.330.

era comunque da ritenersi sempre preferibile all'anarchia ed alla sedizione⁷⁰, tuttavia l'autore scelse, per motivi che non ci sono chiari, di ignorare la disputatio gentiliana sullo *ius resistendi*⁷¹. Ed il silenzio complessivo nel dibattito inglese sulla *De vi civium in Regem semper iniusta*, appare ancora più paradossale se si considera che nello stesso anno in cui vennero alla luce le *Regales disputationes* l'Inghilterra venne scossa dall'eclatante Complotto delle Polveri. Nonostante una simile drammatica tensione, il volume gentiliano non acquisì alcun peso nel mondo culturale e politico⁷². A spiegare le ragioni di un tale mancato interesse verso il lavoro gentiliano, secondo Wijffels, intervenne in primo luogo l'approccio di tipo teoretico mantenuto dal Gentili che danneggiò la stessa portata e fortuna dell'opera⁷³. Nelle pagine del suo contributo su assolutismo politico e diritto di resistenza, Wijffels mette in rilievo come Gentili abbia commesso tre evidenti errori di valutazione che pregiudicarono la fortuna delle *Regales disputationes*, egli infatti:

“non solo ignorò la tradizione dei sostenitori del Parlamento, ma sottovalutò anche la lotta in corso per il controllo sulla Chiesa, e minimizzò le potenzialità del *common law* nel contenere l'efficacia del potere reale. Queste insufficienze diminuirono fortemente la validità della disputazione di Gentili in Inghilterra negli anni che seguirono”⁷⁴.

Queste «insufficienze» andavano inoltre a coniugarsi con una delle ambivalenze di fondo dell'intero pensiero gentiliano. Per quanto Alberico Gentili si fosse fatto alfiere di una relativa autonomizzazione della politica e del diritto dalla teologia e dalla religione, il peso riservato nel pensiero di Alberico al volere divino restava determinante, soprattutto nel suo controverso rapporto con il potere sovrano: nella costruzione delle *Regales disputationes* il volere di Dio restava, in ultima analisi, l'unica fonte possibile di “autorità inattaccabile”⁷⁵.

Passando ad analizzare direttamente il testo *dell'Englands Monarch*, notiamo che

⁷⁰ *Regales disputationes*, p. 103: “Atque ne tyrannici quidem regni probatum perturbatio, quum ex perturbatione ista peius sit multitudini, quam ex regimine tyranni”.

⁷¹ *Ibidem*, pp. 335-336. Una ragione ulteriore di una simile scelta potrebbe risiedere anche nella scelta di Alberico Gentili di riferirsi nella disputatio *De vi civium in Regem semper iniusta* ai soli principi sovrani, ossia a coloro i quali non condividessero l'esercizio della sovranità con altri organi istituzionali.

⁷² Sulla Congiura delle polveri si faccia riferimento ai contributi di ed a A. HAYNES, *The Gunpowder Ploth, Faith and Rebellion*, Hayes & Sutton, 1994.

⁷³ A. WIJFFELS, *Assolutismo politico e diritto di resistenza*, p. 455.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Ibidem*.

l'anonimo pamphlettista, già dalla sintetica introduzione al lettore, opera una scelta stilistica netta, utilizzando nei confronti di Gentili un tono sprezzante, limitandosi ad identificarlo solo come “Albericus [...] the great propugnator of our King to be an absolute Monarch”⁷⁶, omettendone il cognome, e, ancor più sprezzantemente, mostra in maniera ostentata di ignorare il suo prestigioso ruolo di professore regio ad Oxford, così come la sua patria di provenienza:

“The Authors name is *Albericus*, what Country man i know not, but his name as also his principles seeme to speake him a stranger by birth and a Civilian by his profession”⁷⁷

Se da un punto di vista dell'efficacia, nell'ottica di una sorta di character assassination, questo può essere ritenuto un espediente retorico funzionale, da un altro punto di vista la scelta denota una certa rozzezza intellettuale, venata di xenofobia, nel misconoscere la figura di un professore regio, tra i più importanti esponenti del mondo accademico e giuridico inglese di soli pochi anni prima. La stessa struttura argomentativa del pamphlet è ispirata a un criterio piuttosto schematico e rozzo, essendo impostata su una pedante confutazione punto per punto degli argomenti portati da Gentili a sostegno della teoria del potere assoluto del principe, seguendo l'ordine in cui questi vengono argomentati nella disputatio *De potestate regis absoluta*. Il pamphlet segue un leitmotiv stanco e ripetitivo: la dottrina del potere assoluto del sovrano così come prospettata da Alberico Gentili secondo l'anonimo pamphlettista non fa altro che aprire le porte ad una tirannia – fondata sul diritto civile, interpretato in violenta opposizione alla common law- veicolata da quelli che vengono definiti cortigiani parassiti e adulatori clericali⁷⁸. La dottrina di Alberico Gentili sul potere assoluto del re, non limitato dalle leggi e che non ha alcun giudice in terra è descritta dall'anonimo come “absolutely destructive to that freedom wee were borne under”⁷⁹ e vista come qualcosa di completamente antitetico alla tradizione di governo inglese, basata su quella common law che l'autore definisce “a Law of our owne”⁸⁰, la cui difesa è necessaria e doverosa nei confronti dell'attacco ad essa portato dai realisti attraverso l'arma del diritto civile. La concezione

⁷⁶ *To the Reader*, in *Englands Monarch*, infra.

⁷⁷ *Englands monarch*, p. 1.

⁷⁸ Ibidem: “*That which please the Prince (saith he) hath the force of a Law. I this is that which your Prelatical flatterers & Parasiticall Courtiers perswade his Majesty; and this peece of poyson they have suckt out of such unworthy underminers of their own Liberty, as my author is*”.

⁷⁹ Ibidem, p.2.

⁸⁰ Ibidem, p.2.

del principe *legibus solutus* viene respinta dall'anonimo sulla base della contrarietà di questi assunti alla common law ed alle tradizionali libertà inglesi, come annuncia lo stesso pamphlettista: "I will refute him by our Law, and not by rayling, though he deserves no better"⁸¹. L'anonimo si appella alla tradizione per rafforzare la propria tesi, invocandone a sostegno i due più noti testi di diritto inglese - Bracton e Fleta - e ribadendo attraverso tali fonti di autorità che nell'assetto istituzionale consuetudinario inglese il sovrano è posto in una posizione subordinata rispetto al Parlamento ed alla stessa common law⁸². Viene allo stesso modo bollata come infondata la pretesa di affermare la piena disponibilità del sovrano sui beni dei propri sudditi: questa, semmai, spetta al solo Parlamento, chiamato a decidere dei casi di straordinaria necessità in cui il bene pubblico prevale sugli interessi dei singoli:

"I do not denie, but the Common wealth hath an interest paramount the property of every private man; but this is not left to the sole disposition of our Prince, but the Parliament, who may dispose of the general interest, for the good of the Common wealth, and in such case we our selves are the free dispensers of our owne; for tis not more their power: then our owne consents that binds us"⁸³.

Il tentativo teorico sotteso all'intero pamphlet è dunque quello di stabilire un'analogia tra i civilisti ed i realisti, ed al tempo stesso tra la *lex regia* ed i realisti⁸⁴. Questo tentativo, tuttavia, è ritenuto privo di alcun solido fondamento da Andrew Sharp nelle pagine del suo contributo sulla "oscura resurrezione" gentiliana: nel 1644 la questione centrale non riguardava più la difesa del common law - l'autore tralascia inoltre l'esposizione dei motivi per i quali il Parlamento sarebbe il custode del common law ed invece Carlo I il suo nemico - quanto piuttosto la definizione di una nuova forma e definizione di sovranità⁸⁵. Il pamphlettista ritiene che lo stesso principio del potere assoluto del sovrano sia un'aberrazione, per di più contraria alle libertà e distruttiva

⁸¹ Ibidem, p.3.

⁸² Ibidem: "For hee is under the Law and so saies *Bracton* and *Fleta*, two of our ancientest Law Bookes in severall places commonly knowne: so i neede not to cite them".

⁸³ Ibidem, p. 4.

⁸⁴ Ibidem, p. 5: "I stand amazed at thy brasen confidence *Albericus*, that durst affirme our King to be an absolute monarch, and canst prove no better, then by the daubing principles of the Civil Law: what else is this but to argue a case against the Common Law, upon the nations and grounds of the Civil; which were an absurdity next to madnesse".

⁸⁵ A. SHARP, *La oscura resurrezione di Alberico Gentili*, p.345.

della coesione del Regno⁸⁶. L'idea di una monarchia in cui il sovrano sia *legibus solutus* viene spesso assimilata a qualcosa di folle e completamente insensata, addirittura, per creare la misura del distacco della teoria gentiliana dalla realtà, la dottrina del potere assoluto del monarca viene paragonata all'*Utopia* di Thomas More⁸⁷. Ma la colpa della circolazione di simili idee non viene mai direttamente imputata al sovrano: Giacomo I nella breve prefazione viene definito "our good King James"⁸⁸ e le colpe vengono fatte ricadere sui consiglieri e i cortigiani che predicano – come Gentili – la dottrina della monarchia assoluta. Di essi soli è dunque la responsabilità della circolazione di dottrine venefiche che minacciano la libertà inglese e che hanno attecchito a corte. La responsabilità dei lunghi periodi senza che il Parlamento venisse convocato, ed in ultima istanza, della guerra civile stessa ricadono dunque secondo l'anonimo sui teorici dell'assolutismo regio:

"But here we may see that the same Doctrine is preached to our King at this day: that was to his predecessor: what else meant the long discontinuance of Parliaments, the onely assurance we have of the continuance of our Lawes and Liberties? I and what meanes the taking up of Armes too against them?"⁸⁹

La pervasività e la ripetitività degli argomenti addotti e di queste accuse è tale che viene ribadita significativamente con forza ed enfasi nella stessa conclusione del pamphlet:

"the long continuance of the Monarchicall government (which indeede is the most absolute of all others, if it do not excede the sweet mixture of legall moderation) the corruption of Princes, and the fawning principles of Court Parasites; there are they which by degrees have insinuated these absurd and false positions, and adulterated the original constitution of so pure and happie a Dominion"⁹⁰

Un ulteriore argomento cui viene riservato dall'anonimo pamphlettista un veemente attacco è la concezione gentiliana della duplice *potestas* - l'una *ordinaria*, l'altra

⁸⁶ *Englands Monarch*, p. 5: "And the first is *Of the absolute power of the King*. And this is the taske that I have at this time imposed upon my selfe, to debate and refute the absurditie of this principle; being a Tenet utterly repugnant and absolutely destructive to the Lawes of *England*, and the Liberties of the Subject".

⁸⁷ *Englands Monarch*, p. 6: "I thinke that absolute Monarchy is much like Sir *Tho. More Eutopia*, no where to be found".

⁸⁸ *To the Reader*, infra.

⁸⁹ *Englands Monarch*, p. 2.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 14.

*extraordinaria*⁹¹ - racchiusa nelle mani del sovrano. L'anonimo infatti interpreta la posizione di Gentili come una sorta di via libera all'esercizio sfrenato del potere, ritenendo che il professore regio non stesse facendo altro che aprire le porte alla tirannia attraverso il tanto vituperato machiavellismo:

"But this saying of *Albericus* favours more of *Machivilians Politiques*, then of just and legal government and so I will passe it"⁹².

Ancora una volta tornava, in maniera ciclica, l'accusa di machiavellismo rivolta ad Alberico Gentili – accusa che qui appare piuttosto come uno stanco topos fuori tempo massimo, giungendo dopo la conclusione dell' «Italianate moment»⁹³ - recuperando in un certo senso i toni della polemica puritana che contro il giurista italiano avevano usato il termine in senso fortemente spregiativo. Ma ad essere rivelatrice di una conoscenza non particolarmente profonda del pensiero politico classico – così come del Machiavelli – è un'altra accusa, rivolta con tono beffardo, ad Alberico Gentili dal pamphlettista. Questi infatti, ironizza in merito al distinguo tra *lex necessitatis* e *lex honestatis*, rifiutando la possibilità che l'utile sia chiamato a prevalere su ciò che è onesto, ritiene che sarebbe incomprensibile sostenere che un principe si trovi al di sopra della legge e che al tempo stesso egli sia vincolato dalle leggi dell'honestas ad osservare e rispettare le leggi stesse⁹⁴.

L'obbligo di attenersi alla legge e di non poter derogare ad essa viene infatti riaffermato ancora una volta dall'anonimo, che sostiene non si possa avere altra forma di governo se non la tirannia qualora il monarca fosse *legibus solutus* e dunque autorizzato a derogare dalla necessità alle stesse leggi di Dio⁹⁵. L'analisi del pamphlet ci restituisce dunque una

⁹¹ *Regales disputationes tres*, p. 25: "At nos respondemus, negando illa negationem, quod haec potestas, qua commodius regi populus possit, non sit illa, qua nos dicimus. Est et ordinaria, et etiam illa extraordinaria. Et sic diximus duplicem hanc potestatem in principe. Regitur scilicet populus in extraordinariam commodius. [...] Haec potestas illa est extraordinaria, qua populus ille, cervicis durissime et naturae inquietissimae nunc regitur pacatius quam unquam potuerit antea".

⁹² *Englands monarch*, p.10.

⁹³ M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England*, p. 197.

⁹⁴ *Englands Monarch*, p. 10: "What pure contradictions are these, first that Princes have Supreme and absolute power to do what they list, and yet that they ought to do nothing, but what is just and right. That they are above the Law, and yet by the law of honesty they are bound to observe and keepe it. I thinke it is almost impossible to reconcile these differences, or to make *Albericus* agree with himself".

⁹⁵ *Englands monarch*, pp.10-11: "For my part, I shall not sticke to defend that Princes by the law of necessity, are bound to submit to the Law, as well as their people; For I am sure that the divine precept doth as stronly oblige the greatest Monarch, as the meeaneest begger; and that requires that justice be done to all men, and that every man (which exempts not Princes) should doe that, which hee commands other to doe. Now it is but

serie di argomentazioni piuttosto elementari e non particolarmente significative sul piano teorico. E tuttavia un'analisi del testo stesso del pamphlet si è rivelata particolarmente utile per almeno due ragioni: in primis, per notare come le argomentazioni strumentali nei confronti di Gentili restino venate da un pregiudizio anti-italiano anche alla metà del XVII secolo. Le accuse di machiavellismo e la negazione di cognome, patria e ruolo accademico nel pamphlet sembrano indicare una persistenza, sia pure meno marcata, del pregiudizio contro gli italiani tipico di alcuni strati della società elisabettiana. Ed ancora, l'incrocio tra *l'Englands Monarch* e la *disputatio gentiliana* ci permette di ricostruire un tassello della *damnatio memoriae* gentiliana, relativa ad una delle sue opere più tarde. Il silenzio che calò sul corpus gentiliano, nonostante alcune delle sue tematiche conservassero una forza importante rispetto a determinati eventi – quale ad esempio il già menzionato Gunpowder Plot – si disvela qui anche sotto la forma di quelle che Wijffels ha definito «insufficienze» di approccio e di valutazione della contingenza politica. Gentili ed il critico, anonimo pamphlettista, si trovarono infine accomunati, temporaneamente, da un destino di dimenticanza. Se infatti l'oblio era destinato a inghiottire il pensiero di Alberico Gentili, altrettanto si può dire per il suo critico postumo, la cui confutazione nei confronti del professore regio appare effettivamente - come correttamente rilevato da Sharp - l'opera di un uomo probabilmente dotato di una limitata sensibilità politica e giuridica, il quale si rivelò inadatto a resuscitare, sia pure in chiave denigratoria o polemica, la figura e l'opera di Alberico Gentili nell'Inghilterra della Rivoluzione.

confortant to the role of justice and good government, that Princes should be necessitated to observe the Law as well as their people; for if the King shall have power to make his will his law, what justice or settled government can be expected”.

Tra Europa ed Italia. Sopravvivenza e fortuna di Alberico Gentili nella cultura europea.

Nel corso del XVII secolo il profilo di Alberico Gentili che resta predominante nella cultura britannica, sia pure all'interno di un quadro in cui l'attenzione verso l'opera del sanginesino va affievolendosi progressivamente, è quello del giurista civilista e del suo pensiero in merito al diritto di guerra. All'interno del panorama intellettuale inglese rimase invece, in maniera piuttosto singolare, sostanzialmente ignorata l'importanza del Gentili in quanto interprete in chiave repubblicana del Machiavelli.

Per definire meglio se in età moderna sussista una fortuna del Gentili come precursore dell'interpretazione repubblicana del Segretario fiorentino, dobbiamo prendere in analisi un peculiare percorso culturale che seguì la fortuna di Alberico al di fuori dei confini inglesi, rifacendoci a quella triangolazione culturale tra Italia, Inghilterra e Germania nella fortuna gentiliana, così come evidenziata nel primo capitolo di questo lavoro. In Germania i toni che assunse la recezione dell'opera di Gentili ebbero delle caratteristiche differenti rispetto al paradigma inglese, concentrato per intero sull'aspetto prettamente giuridico del Gentili. In primo luogo, un elemento d'importanza centrale è costituito dalla molteplicità di rapporti che lega Alberico Gentili alla Germania. Se Italia ed Inghilterra erano la patria natale e quella adottiva, rispettivamente, di Alberico, la Germania, in virtù di una serie di connessioni policentriche, costituiva una sorta di sponda naturale per i suoi lavori. Alberico nel 1580, durante la sua fuga dalla penisola vi si era fermato prima di raggiungere Londra, soprattutto, Scipione Gentili era rimasto in terra tedesca a proseguire gli studi, come allievo di Donello, giungendo alla cattedra di *Istituzioni* ad Altdorf nel 1590⁹⁶e proseguendo poi la pubblicazione delle opere di Alberico dopo la morte di questi. Lo stesso Alberico, durante la missione diplomatica del 1586 al seguito del Pallavicino,

⁹⁶ Cfr. A. DE BENEDICTIS, *Gentili, Scipione* in *Dizionario Biografico degli italiani*, disponibile online all'url [http://www.treccani.it/enciclopedia/scipione-gentili_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/scipione-gentili_(Dizionario-Biografico)/)

aveva dato alle stampe due opere a Wittenberg, presso Hans Krafft, il *De diversis temporum appellationibus*⁹⁷ ed il *De nascenti tempore*⁹⁸. Inoltre non va dimenticato come la Germania fosse stata terreno delle incursioni commerciali di John Wolfe, coadiuvato da Giacomo Castelvetro: dagli studi di MacLean emerge chiaramente come alcuni volumi gentiliani fossero presenti nei cataloghi dei libri comparsi alla fiera di Francoforte⁹⁹. Alan Wijffels ha messo in luce, nelle pagine del suo recente lavoro *Alberico Gentili and the Hanse*¹⁰⁰, come in realtà il *De iure belli* avesse avuto una prima ricezione pratica già nelle rivendicazioni dell'Hansa, ancora impegnata ad inizio XVII secolo nell'annosa contesa con i merchant adventurers inglesi. Infatti, l'autore del memorandum anseatico del 1603 – pubblicato per rendere pubbliche le rivendicazioni anseatiche nei confronti dell'aggressiva politica mercantile adottata dagli inglesi - citava nel testo per ben ventidue volte il *De iure belli*¹⁰¹. Questo, come evidenzia Wijffels, è rilevante perché dimostra non solo che l'autore ne possedeva una copia – le citazioni sono relative all'intera opera e indicate accuratamente con l'indicazione di libro e capitolo - ma anche perché la decisione di argomentare secondo il capolavoro gentiliano testimoniava una scelta metodologica: ossia utilizzare un testo che fosse al tempo stesso recente ma d'impianto teorico e dottrinale assai più innovativo dei tradizionali testi legali¹⁰². La scelta degli anseatici è sotto certi punti di vista ancor più controcorrente: infatti nel *De iure belli* gli unici due riferimenti espliciti fatti da Gentili nei confronti dell'Hansa non sono favorevoli agli interessi che l'estensore del memorandum intendeva tutelare, in quanto il professore regio si schierava apertamente a difesa degli interessi inglesi, impegnando così l'autore anseatico ad una “more

⁹⁷ *De diversis temporum appellationibus liber*, Witebergae, ex officina Cratoniana, 1586.

⁹⁸ *De nascenti tempore disputatio*, Witebergae, ex officina Cratoniana, 1586.

⁹⁹ I. MACLEAN, *Alberico Gentili, his publishers, and the vagaries of the book trade between England and Germany, 1580-1614*, in *Learning and the Market Place. Essays in the History of the Early Modern Book*, edited by I. MACLEAN, Brill, Leiden-Boston, 2009, pp. 298-300. I volume contemplati nei cataloghi della fiera di Francoforte sono il *De iuris interpretibus* e le *Lectioinum et Epistolarum quae ad ius civile pertinent*, cfr. *ibidem*.

¹⁰⁰ A. WIJFFELS, *Alberico Gentili and the Hanse: the early reception of De iure belli (1598)*, in *The Roots of International Law / Les Fondements du droit international. Liber amicorum Peter Haggemacher*, edited by / Édité par P. M. DUPUY and V. CHETAİL, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, pp. 181-209.

¹⁰¹ Le citazioni dal *De iure* contenute nel memorandum anseatico sono elencate in A. WIJFFELS, *Alberico Gentili and the Hanse*, pp. 197-207.

¹⁰² *Ibidem*, pp. 196-197: “The references to Gentili stand out because [...] *De iure belli* was at the time not only a recent work but also (due to its argumentative register and its methods) a much more modern legal work than most of the other works of legal doctrine [...]”.

elaborate refutation”¹⁰³. Si tratta di elementi che ci segnalano come l’eco gentiliana del capolavoro sul diritto di guerra era stata immediata e di assoluto rilievo anche al di fuori dei confini inglesi¹⁰⁴. Non si trattò di un riferimento isolato proveniente dalle terre tedesche ad Alberico Gentili, infatti, se ne susseguirono numerosi già nel corso dei primi anni del XVII secolo, ad iniziare da quello di Eberhard von Weyhe, amico personale del sanginesino e professore di diritto a Wittenberg ed Altdorf, prima di ricoprire gli incarichi di cancelliere e funzionario¹⁰⁵. Weyhe, tenace critico di Bodin, aveva avuto una posizione peculiare nella polemica su machiavellismo ed antimachiavellismo: infatti aveva citato Machiavelli a sostegno nelle sue argomentazioni contro il papato, utilizzando poi invece Gentillet come fonte d’argomentazione più generale¹⁰⁶. Nella *Verisimilia theologica, iuridica ac politica* Weyhe evidenziava il proprio legame con Alberico Gentili chiamandolo “amicus noster”¹⁰⁷. Ma i richiami di Weyhe a Gentili non si esaurivano in un’attestazione pubblica d’amicizia: nello stesso *Verisimilia theologica* compaiono vari riferimenti alle *Regales disputationes*, sia in relazione al dibattito sullo *ius regni*¹⁰⁸ - dove il rimando a Gentili ed alla prima disputatio delle *Regales* si accompagna a quello a Bodin e ad Althusius – sia riguardo alla definizione ed alla controversia di inizio XVII secolo sul

¹⁰³ A. WIJFFELS, *Alberico Gentili and the Hanse*, p. 207. I riferimenti ai rapporti tra anseatici ed inglesi sono in *Il diritto di guerra*, op. cit., lib. II, cap. XXII, pp.398-399: “Le città anseatiche avevano un patto con l’Inghilterra, che garantiva loro di poter essere amiche anche dei nemici degli Inglesi e di intrattenere con loro sicuri rapporti commerciali. Tuttavia, quando ebbero a dolersi del fatto che le loro navi erano state attaccate e depredate dalla flotta inglese, la regina Elisabetta rispose che quel patto consentiva loro di coltivare l’amicizia sia con l’Inghilterra che con i suoi nemici, ma non certo di aiutare una parte a danno dell’altra, ed esse, dando aiuto ai suoi nemici, si erano rese nemiche dell’Inghilterra.”; ed in lib. III, cap. XVI, p. 552: “Per questo ritengo che non sia stata fatta offesa alle città anseatiche, se i privilegi che un tempo erano stati loro concessi dal re d’Inghilterra sono stati ora un po’ridimensionati. Questi privilegi che gli Anseatici non possono dimostrare di aver ricevuto a titolo oneroso, avevano finito per creare una situazione pregiudizievole per gli stessi mercanti inglese, dal momento che ponevano gli stranieri in una condizione più favorevole di quella dei sudditi. [...] Grande, in questo caso, mi sembra l’equità degli Inglese, i quali, mentre altri stranieri si comportano iniquamente, non vogliono altro che un pari diritto tra loro e gli Anseatici”.

¹⁰⁴ A. WIJFFELS, *Alberico Gentili and the Hanse*, passim.

¹⁰⁵ M. STOLLIES, *Storia del diritto pubblico in Germania. Volume I – Pubblicistica dell’Impero e scienza di polizia 1600-1800*. Traduzione di C. RICCA, Milano, Giuffrè, 2008, p. 219.

¹⁰⁶ S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century. Studies in Enthusiasm, Hostility and Irrlevance*, Oxford University Press, 2005, pp. 658-659.

¹⁰⁷ E. von WEYHE, *Verisimilia theologica, iuridica ac politica: de regni subsidiis ac oneribus subditorum. Libro I Samuelis cap. VIII traditis*, Francofurti, ex officina typographica Ioannis Saurii, sumptibus Petri Kopsii, 1606, p. 50.

¹⁰⁸ E. von WEYHE, *Verisimilia theologica, iuridica ac politica*, pp. 25-26: “Quae iura Maiestatis alibi explicabimus: interim Lectorem ad Amplissimum et doctissimum Iureconsul. Althusium in *Politic.cap.7.pag.66. & 8.pag.76*. Bodinium, P. Gregorium, et alios tum nupere editum tractatum *De Potestate Regis Absoluta*, Gentilis nostri remittens”.

potere assoluto del monarca¹⁰⁹. Alberico Gentili era anche entrato nel mirino della polemica di Althusius – assieme al quale era stato citato da Weyhe, in una sorta di contrapposizione a Bodin - che, come evidenziato nel lavoro di Angela De Benedictis¹¹⁰, nella terza edizione della *Politica methodice digesta* aveva confutato con vigore le posizioni assolutiste espresse nelle *Regales disputationes*. Althusius, all'interno della *Politica* sosteneva che il principe non potesse essere in alcun modo considerato *legibus solutus*, ma che anzi, egli fosse un membro tra gli altri della comunità politica intera, legittimando in tal modo il diritto di resistenza armata al sovrano. Il rinvio polemico all'opera del Gentili civilista, annoverato tra le schiere dei teorici dell'assolutismo in compagnia di Bodin e Barclay, costituisce un elemento ricorrente nella *Politica* di Althusius. Il giurista tedesco, che nel corso della *Politica* prende in analisi sia il *De iure belli* che le *Regales disputationes*, giunge a sostenere che le due opere del sanginesino fossero vittime di una sorta di antinomia concettuale insanabile tra loro. Più specificamente, il capitolo XIX della *Politica*, intitolato *De regni, sive universalis imperii, commissione*¹¹¹, è strutturato

“[...] come una riposta alle *Regales disputationes* di Gentili, che il giurista tedesco confuta a volte appoggiandosi, paradossalmente, al *De iure belli* del medesimo Gentili, quasi a sottolineare come le prime siano inficiate da un'insanabile contraddizione con l'opera principale – e il pensiero reale – dello stesso autore”¹¹².

Althusius dunque, polemizzando col Gentili, ne rigettava in pieno le teorie a favore del principe *legibus solutus* detentore di un potere dall'estensione assoluta sul proprio Stato, sostenendo al contrario una serie di condizioni e limiti che vincolassero fermamente il

¹⁰⁹ Ibidem, pp. 182-183: “hoc non ascribit sed asserit Augustum Legum necessitate Senatam liberasse: ac absolutam potestatem absoluto Regi competere multis probat in contrarium adductis refutatis Gentilis libro de absolut. Reg. potestat. ”

¹¹⁰ A. DE BENEDICTIS, “Contrarium ergo assero”. *Althusius vs. Gentili nella “Politica methodice digesta”*, in *Gli inizi del diritto pubblico. Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e Modernità. III colloquio italo-tedesco sugli inizi del diritto pubblico, Trento, 15-19 settembre 2009*, a cura di G. von DICHLER, D. QUAGLIONI, Bologna, il Mulino, 2011, pp.379-395.

¹¹¹ J. ALTHUSIUS, *Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata; cui in fine adjuncta est oratio panegyrica De necessitate, utilitate et antiquitate scholarum*. Herbornae Nassoviorum, Ex officina Christophori Corvini, 1614, pp. 323-380. Althusius nel corso del XIX capitolo preannuncia che il capitolo XXXVIII del volume è dedicato alla confutazione delle posizioni assolutiste di Gentili: cfr. ibidem, p. 342: “Late dissenti Albericus Gentili sine ratione in tract. de absoluta reg. potestate, ad cujus argumenta respondi c.38”.

¹¹² L.BIANCHIN, *Aspetti della “fortuna” di Alberico Gentili nella Germania del secolo XVII*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552-Londra 1608): Atti dei convegni nel quarto centenario della morte*. op. cit., p 421. La contraddizione sollevata da Althusius riguarda il lib. I, cap. XXIII del *De iure*, in cui Gentili afferma che il sovrano che privi il proprio popolo della protezione da una minaccia giustifichi i sudditi a cercare la protezione di un altro principe. Si veda *Il diritto di guerra*, lib. I, cap. XXIII, pp. 164-165.

sovrano nell'esercizio della sovranità¹¹³. Allo stesso modo, Althusius non accoglieva e criticava anche la tesi dell'impossibilità per i sudditi di resistere con la forza al sovrano in caso di violazione del patto con cui essi avevano ceduto la sovranità in cambio della propria protezione. Ma al di là di queste menzioni e critiche di cui fu oggetto Alberico Gentili, non va dimenticato un fatto essenziale per comprendere le circostanze che resero possibile una sua più vivida e sfaccettata persistenza nel mondo erudito ed intellettuale tedesco nel corso del XVII e del XVIII secolo. Dal 1594 fino al 1614 le opere di Alberico vennero infatti pubblicate per la prima volta sempre in Germania, ad Hanau presso i Wechel o a Francoforte presso Wilhelm Anton¹¹⁴. Né, come ha analizzato MacLean, possono essere trascurati, al di là dei legami familiari che rendevano la Germania una sponda naturale per i lavori di Alberico, i rapporti di amicizia che erano intercorsi tra Philip Sidney – antico patrono dei due fratelli Gentili, con cui i rapporti erano rimasti sempre molto saldi, dei quali resta una testimonianza esemplare il poemetto composto da Scipione Gentili in occasione della nascita del figlio del nobile inglese¹¹⁵ – ed André Wechel¹¹⁶ (di religione calvinista e costretto a lasciare dopo la notte di San Bartolomeo la Francia per trovare rifugio a Francoforte) ben prima della rottura dei rapporti editoriali di Alberico e degli esuli italiani a Londra con John Wolfe. Nel 1590 l'edizione curata da Castelvetro dei *Varia opuscula medica* di Erasto era stata pubblicata presso Johann Wechel¹¹⁷, e, come suggerisce la ricostruzione di MacLean, la figura del Wechel costituisce un possibile – ancorché solo ipotetico – tramite di rapporti con Alberico Gentili, legato da una solida amicizia con Castelvetro (si rammenti nuovamente che nel 1589 a spese del Castelvetro vengono pubblicate le tre *commentationes gentiliane* sul diritto di guerra), Philip Sidney e Wilhelm Anton, che aveva lavorato presso la stamperia del Wechel stesso¹¹⁸. Anche Scipione, dopo la morte

¹¹³ L. BIANCHIN, *Aspetti della "fortuna" di Alberico Gentili*, pp. 419-420.

¹¹⁴ I. MACLEAN, *Alberico Gentili, his publishers*, pp. 307 e ss.

¹¹⁵ S. GENTILI, *Nereus sive de Natali Elizabethae illustriss. Philippi Sydnaei filiae*, London, apud Iohannem Wolfium, 1585.

¹¹⁶ I. MACLEAN, *Alberico Gentili, his publishers*, p. 309: "André was [...] forced to flee to Frankfurt after the St. Bartholomew's day massacre of August 1572 [...] He was well-connected throughout Europe and even had contacts with England. In 1573, Philip Sidney stayed with him, and he and his heirs were to publish works by a number of English scholars. The Wechel enterprise was one of the most prestigious and wealthy in Frankfurt; it later moved to Hanau where it set up its presses in 1596 after the decision of the Frankfurt Town Fathers to close down the Calvinist Church in the city".

¹¹⁷ *Varia opuscula medica Th. Erasti D. Medici Celeberrimi*, Francofurdi ad Moenum, apud Iohannem Wechelum, sumptibus Iacobi Castelvitrei senioribus, 1590.

¹¹⁸ I. MACLEAN, *Alberico Gentili, his publishers*, p. 310: "Whether Alberico was still at time in contact with Castelvetro [...] is not known, but he constitutes, with Sidney, a possible path to Johann's employee Wilhelm

di Alberico, contravvenendo al lascito testamentario del fratello che avrebbe desiderato che tutte le proprie opere incompiute non venissero pubblicate bensì distrutte, avrebbe successivamente curato e dato alle stampe nel 1614 presso i Wechel il commentario postumo *In titulum digestorum de verborum significatione commentarius*¹¹⁹, la cui dedicatoria, composta da Matteo Gentili – figlio di Alberico – era indirizzata al principe di Galles. Ma quello che qui preme sottolineare è come, dalla ristampa del *De legationibus* del 1607 presso la stamperia di Wilhelm Anton ad Hanau¹²⁰, il nome di Alberico Gentili si leghi al tema della recezione tedesca del Machiavelli ed alla interpretazione in chiave repubblicana della lezione del Segretario fiorentino. Lucia Bianchin ha messo in evidenza come sino agli inizi del XVII secolo il pensiero di Machiavelli circolasse ampiamente in Germania, ma fosse conosciuto “soprattutto per frasi celebri”¹²¹. Due autori tedeschi, nella prima metà del secolo XVII, attraverso il *De legationibus* dovevano recepire l’interpretazione repubblicana del Machiavelli, citando ed elogiando Gentili per questa sua lezione: Zieritz e Conring. Nella dedicatoria alla *Dissertatio de conversionibus et eversionibus rerumpublicarum* del 1609 Zieritz citava Alberico Gentili tra gli autori che avevano contribuito a gettare una luce di verità sui reali intenti del Machiavelli, volti a svelare gli arcana imperii e ad educare i popoli alla difesa della propria libertà¹²². Conring, nella sua traduzione in latino del *Principe*, pubblicata nel 1661¹²³, si dilungava nell’epistola dedicatoria a citare per esteso il passo tratto dal libro III cap. IX del *De legationibus*, cui successivamente si richiamava per altre tre volte. Gentili viene citato da Conring per ribattere ancora una volta alle

Antonius, and a confirmation of commercial links between the London trade and printers in Frankfurt”.

¹¹⁹ A. GENTILI, *In titulum digestorum de verborum significatione commentarius, cum indice rerum et verborum*. Hanoviae, Typis Wecheliani, apud haeredes Iohannis Aubrii, 1614. Scipione aveva precedentemente curato e dato alle stampe anche un’altra opera di Alberico, relativa al periodo in cui aveva difeso gli interessi della monarchia spagnola presso l’Admiral Court di Londra, le *Hispanicae Advocationis libri duo*, Hanoviae, apud haeredes Guilielmi Antonii, 1613, opera dedicata da Scipione a Baltazar de Zuniga.

¹²⁰ *De legationibus libri tres omnibus omnium ordinum studiosis praecipue vero Iuris civilis lectu utiles, ac maxime necessarii*, Hanoviae, Guilelmum Antonium, 1607.

¹²¹ L. BIANCHIN, *Aspetti della “fortuna” di Alberico Gentili*, p. 434.

¹²² B. ZIERITZ, *Dissertatio de conversionibus et eversionibus rerumpublicarum*, Lipsiae, sumptibus Henningi Grosii junioris, Michael Lantzenberg excudebat, 1609, Dedicatoria, infra: “Quibus limatum Alberici Gentili iudicium *De legationibus*, lib. 3, cap. 9, addi potest. Nec vero (inquit) in isto negotio seu Philosophiae parte, quae de civitate tractat [...]”.

¹²³ H. CONRING, *Hermannus Conringius benevolo lectori*, in *Animadversiones politicae in Nicolai Machiavelli librum de Principe*, Helmestadii, Typis et impensis Henningi Mulleri, Academiae Juliae Typogr., 1661: “Non adferam nunc denuo, quae ex Alberico Gentili et nescio quae Pepli scriptore, jam tum alibi adduximus, de arcano consilio Machiavelli, circa libelli illius commentationem observato. Fuisse autem Machiavello animo a dominatu alieno et popularis status potius studioso, possit apparere vel ex ijs, quae Iovius narrat; quod nimirum bis fuerit actus reus conspirationis adversus Mediceos Florentiae Principes, quamvis ab illis affectus non uno beneficio”.

dottrine del Gentillet, soprattutto, il giurista tedesco recepisce in pieno l'interpretazione gentiliana del Machiavelli e la stima per l'enorme conoscenza di storia e politica che il Segretario fiorentino aveva concentrato in sé e nei suoi scritti, conseguendo un acutissima capacità di giudizio politico¹²⁴. Un altro importante riflesso del pensiero gentiliano sul Machiavelli era presente nel lavoro di Johann Friedrich Christ, che nel *De Nicolao Machiavello* annoverava Gentili tra le fila dei difensori del Machiavelli, citando Lipsio, Schopp, lo stesso Conring, tutti, nella lettura del Christ, appartenenti ai popoli liberi¹²⁵. Nell'appendice dell'opera l'influenza dell'interpretazione gentiliana emergeva ancora con forza e con una duplice forma: una esplicita, con la citazione del celebre brano tratto dal *De legationibus*¹²⁶, ed un'altra indiretta, in quanto Christ riportava per intero l'introduzione ai *Discorsi* di Machiavelli¹²⁷ – scritta con ogni probabilità da Castelvetro e su cui aleggia il ruolo ispiratore avuto da Alberico Gentili, identificato da più studiosi nella figura dell' "uomo molto savio et negli affari politici molto profondo"¹²⁸ - pubblicati a Londra nel 1584 da John Wolfe. Ed ancora, in Germania, nel 1742, in una breve prolusione accademica anche Conrad Friedrich Feuerlein aveva lasciato riecheggiare chiaramente il passaggio gentiliano circa il repubblicanesimo del Machiavelli¹²⁹. In questo senso, la recezione del pensiero di Alberico Gentili alla metà del XVII secolo, aveva preso ad assumere le forme di un profilo che si discosta da

¹²⁴ H. CONRING, *Prolegomena in Animadversiones politicae in Nicolai Machiavelli librum de Principe*, op. cit., pp. 3-4: "Ut neutiquam audiendum sit illud, quod in praefatione AntiMachiavelli legitur: *Machiavellum historiarum nullam vel perexiguam notitiam habuisse*. Imo vero lectam ab illo historiam, non ad voluptatem, aut in usum grammaticum, ceu plerumque solet, sed cum civilis prudentiae fructu, atque adeo lectam iudicio quodam politico adhibito, abunde cum alia ejus scripta tum hoc de Principe demonstrant. Quod observans Albericus Gentilis recte dixit lib. 3 de legationibus cap. 9. *Machiavellum hoc habere, quod in lectione historiarum non grammatizet, sed philosophetur*".

¹²⁵ J.F. CHRIST, *De Nicolao Machiavello libri tres: in quibus de vita et scriptis item de secta eius viri atque in universum de politica nostrorum post instauratas litteras temporum ex instituto disseritur historiaeque civilis et rei letterariae passim ratio habetur*, prostant Lipsiae et Halae Magdeb., apud Iohannem Christophorum Krebsium, 1731, pp.32-32: "Contra, facile deprehendes, e Germanis, Anglis, Batavis, ubi falsa respublica, sat acres viros defensores ortos: Albericum Gentilem, non litterarum magis, quam libertatis amore, quo solo incitante in Angliam translatus est, celebrem".

¹²⁶ *Ibidem*, p. 123. Tra le altri fonti dei difensori del Machiavelli, Christ cita Gentili accanto ad un altro celebre italiano: Traiano Boccalini, cfr. *ibidem*, pp. 124-127.

¹²⁷ *Ibidem*, pp. 117-120.

¹²⁸ *Lo stampatore al benigno lettore, in I Discorsi di Nicolò Machiavelli, sopra la prima deca di Tito Livio, Novellamente emmendati & con somma cura ristampati*, in Palermo, Appresso gli Heredi di Antoniello degli Antonielli, a xxvij di gennaio, 1584 infra.

¹²⁹ C.F.FEUERLEIN, *Missus thesius Machiavellisticarum de ipso Nicolao Machiavello eiusque scriptis et censuris, Quem in ordine disputantium circulari sub praesidio Io. Davidis Koeleri exhibet Conradus Fridericus Fevlerlinus*, Suobaci, sumptibus Ioannis Iacobi Enderes, Bibliopolae, 1742, p. 16, th.IV : "Discursus in Livium spirant notitias satis accuratam Reipublicae Romanae, ostenduntque loculenter Historiae non grammaticarum sed vere politicum".

quello puro del giurista, focalizzandosi in maniera peculiare sulla reinterpretazione gentiliana della lezione machiavelliana e sulla sua apologia del Machiavelli stesso, presentandosi dunque come una tipologia di recezione al tutto peculiare, contraddistinta anch'essa da differenti letture ed interpretazioni. Se infatti prendiamo in analisi le tracce gentiliane presenti nel panorama intellettuale francese riscontriamo una situazione ancora una volta differente. Nel suo dizionario – che contiene al suo interno tre voci dedicate a Matteo, Alberico e Scipione Gentili¹³⁰ - Louis Moreri sorvolava sull'interpretazione del Machiavelli in Alberico Gentili, mettendo in evidenza piuttosto il suo ruolo di professore regio, citandone rapidamente alcune opere¹³¹. Jean-Pierre Nicéron dedicava ad Alberico Gentili – come anche a Scipione – alcune pagine delle sue *Mémoires pour servir a la histoire des hommes*¹³², elogiandone l'erudizione ed elencandone le opere principali, ma omettendo - nelle righe dedicate al *De legationibus* - qualsiasi riferimento all'interpretazione obliqua del Machiavelli. A questo punto è necessario volgere uno sguardo all'altro pilastro della triangolazione culturale della fortuna gentiliana, la patria natale del Gentili. In Italia la morsa inquisitoriale aveva conferito un carattere di semi clandestinità ad un autore quale il giurista sanginesino, la cui opera era stata condannata e messa all'Indice per intero già dal 1603¹³³, dove sarebbe rimasta sostanzialmente sino all'alba del XX secolo. Più mite era stata invece la condanna inquisitoriale abbattutasi sull'opera di Scipione Gentili, del quale venne

¹³⁰ L. MORERI, *Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacre et profane*, Commencé en 1674 par M.re Louis Moreri, Prêtre, Docteur en Théol., tome IV, a Basle, chez Jean Brandmuller, 1732, pp. 260-261.

¹³¹ Ibidem, p. 260: “Il a laissé plusieurs écrits, dans lesquels il ne s'attache pas toujours aux sentiments recus chez les Protestants. Ses principaux ouvrages sont trois livres *de jure belli*; trois *de legationibus*; d'autres *de juru interpretibus*; *de advocacione Hispanica*, qu'il composa parce qu'il avoit ete etabli l'Avocat perpetuel de toutes les causes que es sujets du Roi d'Espgne avroient en Angleterre”.

¹³² J. P. NICERON, *Mémoires pour servir a la histoire des hommes illustres dans la République des lettres avec un catalogue raisonné de leurs Ouvrages*, tome XV, a Paris, chez Briasson, Librairie, rue st.Jacques à la Science, 1731, p. 26: “Sa science étoit d'une grande étendue et il mettoit tout à profit pour l'augmenter; les conversation qu'il avoit avec les moindres personnes lui étoient meme utiles por celà, et il nous apprend lui-meme que ses recueils étoient remplis de mille choses qu'il avoit entendues en causant familièrement avec des personnes, qui ne croyent pas que ce qu'ils disoient du tetre ainsi honoré”.

¹³³ R. M. BORRACCINI, *Libri e censura. L'applicazione dell'Indice clementino nelle biblioteche del TOR della Marca Anconitana (dal cod. Vat. lat. 11729)*, in Alberico Gentili (San Ginesio 1552 – Londra 1608). *Atti dei convegni nel quarto centenario della morte, vol.III. Inaugurazione del Centenario Gentiliano, San Ginesio, 13-14 gennaio 2008. Le Marche al tempo di Alberico Gentili: religione, politica, cultura, San Ginesio, 13-14 giugno 2009*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 191: “La proibizione colpiva nello specifico tre opere, *De iure belli libri tres* (1598), *De armis Romanis libri duo* (1599), *Disputationum de nuptiis libri septem* (1601) – tutte in prima edizione per i tipi di Wilhelm Antonius -, ma in realtà, come precisato in chiusura, si estendeva alla produzione completa del ginesino, e l'ambiguità si è perpetrata fino all'*Index* di Benedetto XIV del 1758 che espunse le prime due lasciando però intatto il divieto dell'*opera omnia*. La proibizione del *De nuptiis* restò in vigore fino all'*Index* del 1900 emesso da Leone XIII”.

messa al bando solamente il *De jurisdictione*¹³⁴, con la formula del *donec corrigantur*¹³⁵. A riprova di una certa prudenza nel trattare dei lavori di Alberico Gentili e di una sostanziale innocuità dell'utilizzo, invece, del nome di Scipione, possiamo prendere come paradigma la ristampa del 1737 del *De armis romanis*, all'interno del *Thesauri antiquitatum*¹³⁶ pubblicato a cura di Giovan Battista Poleni a Venezia presso la tipografia di Giovanni Pasquali, nelle cui pagine vennero ripubblicate due opere dei fratelli Gentili. Il primo volume del *Thesauri antiquitatum* si chiudeva infatti con la ristampa del lavoro di Scipione *Disputationum illustrium, sive de Jure Publico Populi Romani liber* seguito dal *De armis* di Alberico¹³⁷. L'opera di Alberico Gentili compariva però senza il nome dell'autore, ma citandone solamente le iniziali A. G.¹³⁸, presumibilmente per non attirare troppo l'attenzione di qualche zelante controllore ed incappare nelle maglie della censura. Tuttavia, nel circuito intellettuale era ben chiaro chi fosse l'autore dell'opera celato sotto le due iniziali – per di più collocato in maniera ben più che allusiva a seguire il *Disputationum illustrium* del fratello - tanto che Scipione Maffei nelle *Osservazioni letterarie*¹³⁹ pubblicate nel 1738, citò esplicitamente Alberico Gentili come autore del *De armis Romanis* nella sua recensione del volume curato dal Poleni, lasciando sottintendere, se non d'aver letto in precedenza l'opera, certamente di avere una conoscenza non superficiale del lavoro di Alberico Gentili. A confortare tale ipotesi di può allegare una ulteriore menzione del Gentili, che compare

¹³⁴ S. GENTILI, *De Jurisdictione libri III. Ad Sereniss. Principem Fridericum IV Electorem*, Francofurti, Typis Wecheliani, apud Claudium Marnum et heredes Ioan. Aubrii, 1601.

¹³⁵ *Index librorum prohibitorum: 1600-1966*, in *Index des livres interdits*, par J. M. DE BUJANDA ; avec l'assistance de M. RICHTER, Sherbrooke Université, Centre d'études de la Renaissance , Montréal, Médiaspaul ; Genève : Librairie Droz, 2002, vol. XI, p. 377. Cfr. anche R. M. BORRACCINI, *Libri e censura*, pp. 192-193. Anche il *De Jurisdictione* sarebbe rimasto proibito sino all'edizione dell'Indice leonino del 1900.

¹³⁶ G. POLENI, *Utriusque thesauri antiquitatum romanarum graecorumque nova supplementa congesta ab Joanne Poleno*, Venetiis: Typis Jo. Baptistae Pasquali, Superiorem permissu. vol. I, 1737.

¹³⁷ *De armis Romanis*, in *Utriusque thesauri antiquitatum romanarum graecorumque nova supplementa congesta ab Joanne Poleno*, Venetiis: Typis Jo. Baptistae Pasquali, Superiorem permissu, vol. I, 1737, pp. 1205-1332.

¹³⁸ Si tenga presente che nel volume, subito dopo l'indice dell'opera, compare l'imprimatur inquisitoriale, che recita letteralmente: "Havendo veduto per la fede di Revisione, et Approbatione del P. F. Tommaso Maria Gennari Inquisitore nel libro intitolato *Utriusque Thesauri Antiquitatum Romanarum Graecarumque nova supplementa Tom. I* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica; et parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, et Buoni Costumi, concedemo Licenza a Gio. Battista Pasquali Stampatore, che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, et presentando le solite copie alle Pubbliche Librarie di Venetia, et di Padoa".

¹³⁹ S. MAFFEI, *Osservazioni letterarie che possono servir di continuazione al Giornale de'letterati d'Italia. Sotto la protezione dell'Augustiss. Imperadore Carlo VI*, tomo secondo, in Verona, nella stamperia del seminario per Jacopo Vallarsi con licenza de'Superiori, 1738, p. 78: "*Alberici Gentilis de Armis Romanis, sive de iniustitia bellica Romanorum*".

nuovamente nelle pagine del *De' teatri antichi e moderni*. Nelle pagine del trattato, infatti, Maffei cita Alberico Gentili a proposito della recitazione femminile sui palcoscenici riecheggiando in qualche modo la controversia sul teatro nella quale era stato impegnato il professore regio ad Oxford contro il partito puritano. È dunque plausibile ritenere che Scipione Maffei abbia avuto un contatto ben più che superficiale con le opinioni sul teatro – e sulle sue funzioni pedagogiche – espresse da Alberico Gentili. Dal *De' Teatri* infatti emerge una notazione di rammarico misto a stupore da parte del Maffei per la mancata ricerca da parte di Alberico Gentili sul tema del ruolo femminile nella messa in scena delle tragedie greche e nelle commedie¹⁴⁰. Andando a ritroso nel tempo, già nel 1730 il nome del giurista sanginesino aveva fatto una fugace apparizione nella *Nuova disamina della storia delle Pandette pisane*, di Guido Grandi e Anton Francesco Marmi¹⁴¹. Nella polemica disamina indirizzata al Tanucci, infatti, al X capitolo, a sostegno della confutazione imbastita dai due autori veniva citato il *De iuris interpretibus* di Alberico Gentili¹⁴². Due elementi sono senza dubbio meritevoli di annotazione: in primo luogo, il Grandi da abate camaldolese, cita senza alcuna remora per due volte l'opera di Gentili, richiamando inoltre ad essa in una veste decisamente inusuale, indicandola come frutto del lavoro di un assertore della autonomia reciproca tra canonisti e civilisti¹⁴³. Ma per analizzare il profilo machiavelliano della fortuna di Alberico Gentili in Italia, dobbiamo preliminarmente tornare a volgere lo sguardo all'estero. Infatti l'analisi della menzione gentiliana che compare nel *Dictionnaire historique* di Pierre Bayle ci offre una descrizione del profilo di Alberico Gentili che

¹⁴⁰ S. MAFFEI, *De' teatri antichi e moderni. Trattato in cui diversi punti morali appartenenti a teatro si mettono del tutto in chiaro*, in Verona, presso Agostino Carattoni con licenza de' Superiori, 1754, capo VI, p. 105: “Tempo ben è finalmente, che prendiamo per mano quella ricerca [...] facendo con sicurezza conoscere, come agli antichi tempi nelle recite de' Drami donne non intervenivano, le parti femminili essendo per uomini sostenute. Il che se ci avverrà di far palese, si renderà tanto più evidente, come quando i Santi Padri contro le impudiche oscenità de' Teatri, e contra l'operare in essi delle meretrici declamavano, né delle Tragedie, né delle Comedie, poteano certamente intendere. È mirabile come al Giraldo, a Giulio Cesare Scaligero, al Bulengero, ad Alberico Gentili, al Ferrari, al Calliachi, e a più altri, che tante particolarità del Teatro eruditamente investigarono, non venisse in animo di far questa ricerca”.

¹⁴¹ G. GRANDI, A. F. MARMI, *Nuova disamina della Storia delle Pandette pisane e di chi prima le rammentasse: come ancora d'altre incidenti questioni. Collo scioglimento delle difficoltà opposte all'Epistola de Pandectis, ed alle Vindicie del rmo p. abate Grandi da Bernardo Tanucci dottore da Stia. Opera di Bartolo Luccaberti divisa in parti 4*, in Faenza: nella Stampa dell'Archi impress. Cam. e del S. Uf., 1730.

¹⁴² *Nuova disamina della Storia delle Pandette pisane*, parte II, cap. X, p. 196: “Quindi ben disse (*de Juris interpetib. dial. I.*) Alberico Gentile, non essere buono argomento questo, che alcuni fanno: *alienae facultatis quaedam ex ipsa facultate nostri habent, ergo facultatem illam noscunt*: dandone la ragione, perché, come subito soggiunge: *possunt namque unum, aut alterum cognovisse; et id non est artem cognoscere*”.

¹⁴³ *Ibidem*, pp. 196-197: “[...] Alberico avverte nel luogo citato, che i puri Leggisti si facevano scrupolo d'entrare a discorrere di Canonisti, ed essendo consultati sopra tali materie, rimandavano i clienti a' Decretisti, per non porre la falce nell'altrui messe; e similmente i Canonisti, essendo proposto loro qualche caso, che richiedesse la cognizione delle Leggi Cesaree, mandavano a' Leggisti per la risposta”.

rientra a pieno titolo nel filone del paradigma repubblicano d'ispirazione machiavelliana¹⁴⁴. Qui infatti Gentili non è presentato solamente alla voce *Alberic Gentilis*¹⁴⁵ a lui dedicata, ma viene anche utilizzato come un riferimento importante alla voce Machiavelli. Bayle, infatti, pur avanzando dei dubbi sulla correttezza del giudizio sul Machiavelli come istruttore dei popoli alla difesa della repubblica e della libertà così come formulato da Alberico Gentili, riporta in nota il celebre brano apologetico del Segretario fiorentino tratto dal *De legationibus*¹⁴⁶. Tuttavia, il contributo di Bayle riveste un'importanza centrale perché, pur manifestando delle riserve sostanziali circa l'interpretazione gentiliana in chiave repubblicana del Machiavelli, lasciava in realtà poi trapelare la possibilità dell'inizio di un processo storico di revisione e rilettura scevra da condizionamenti ideologici della figura di Machiavelli scrivendo che “on doit pour le moins reconnoître qu'il se montra par sa conduite bien animé de l'Esprit Républicain”¹⁴⁷. Questo, secondo la ricostruzione storica di Procacci, costituiva un momento decisivo nella stessa recezione del Machiavelli, perché mostra come fosse giunto a compimento un processo di mutamento culturale ed intellettuale favorevole ad “un ripensamento complessivo della figura e dell'opera di Machiavelli”¹⁴⁸. Ed è in questo filone di rinnovamento dell'interpretazione machiavelliana che possiamo riscontrare una sorta di filo conduttore gentiliano, specie per quanto riguarda il mondo intellettuale d'Italia settecentesco. Se infatti in Italia la persistenza di Alberico Gentili all'interno del panorama intellettuale trova un suo elemento capace di tenerne in vita la memoria è proprio in relazione all'interpretazione del Machiavelli datane dal giurista di San Ginesio. Il crinale che conduce al XVIII secolo è infatti un'epoca di complessiva riscoperta e rivalutazione di Niccolò Machiavelli nella penisola italiana, entro la quale,

¹⁴⁴ P. BAYLE, *Dictionnaire historique et critique, par Mr. Pierre Bayle, cinquieme edition, revue, corrigee at augmentee. Avec la vie de l'auteur, par Mr. Des Maizeaux*, tome second, a Basle, Jean Louis Brandmuller, 1738, p. 545. Alla voce seguente, a p. 546 del tomo, Bayle propone la voce dedicata a Scipione Gentili.

¹⁴⁵ Ibidem, p. 545: “Professeur en Droit à Oxford, étoit fils de Matthieu Gentilis Médecin Italien [...] Il composa plusieurs Ouvrages qui lui aquirent beaucoup de réputation. Il y en a quelques-uns où il ne donne pas tout-à-fait dans les Hypoteses des Protestants; car peu s'en faute que sa dispute touchant le premier Livre des Maccabées ne soit une Apologie indirecte de ceux qui le tiennent pour Canonique.”

¹⁴⁶ P. BAYLE, *Dictionnaire historique et critique, par Mr. Pierre Bayle, cinquieme edition, revue, corrigee at augmentee. Avec la vie de l'auteur, par Mr. Des Maizeaux*, tome troisieme, a Basle, Jean Louis Brandmuller, 1738, p. 248: “Il y a deux choses à considérer dans cette dernier partie du Passage d'Alberic Gentilis. Il veut I, que Machiavel ait pris cette route d'instruire les peuples afin que les Princes souffrissent son Livre, ce qu'ils n'avoient pas fait s'ils l'eussent considéré non pas comme leur pédagogue, mais comme celui des amateurs de la Liberté populaire: II, Que l'on doit excuser dans Machiavel ce que l'on excuse dans Platon et dans Aristote. Notez que Leonclavius étoit bien éloigné de ce sentiments d'Alberic Gentilis.”

¹⁴⁷ Ibidem, p. 248.

¹⁴⁸ G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, p. 281.

come vedremo, la figura di Gentili gioca un ruolo non trascurabile, sia pure nella sua identificazione come primo apologeta del Segretario fiorentino. Se dunque certamente, una *damnatio memoriae* colpì la figura di Alberico Gentili, questa non fu totalizzante, ma riguardò prevalentemente, salvo eccezioni, il suo ruolo di giurista internazionalista e civilista, lasciando in risalto un profilo più aderente allo spirito dei tempi, che guardavano al Machiavelli come ad un possibile modello di ristrutturazione politica ed istituzionale. Ed i due casi che rivestono un rilievo maggiore per quanto concerne la fortuna gentiliana legata all'interpretazione repubblicana del Machiavelli nella Penisola italiana durante il Settecento giunsero dalla Toscana e da Napoli. La reinterpretazione machiavelliana in Toscana nel XVIII secolo si lega, come messo in luce da Mario Rosa nel suo *Dispotismo e libertà nel Settecento*¹⁴⁹, attraverso la mediazione dei circoli massonici e della cultura illuministica. Ma la direttrice portante dell'interpretazione obliqua del Machiavelli doveva attingere a piene mani dalla cultura tedesca, ed in particolare alla summenzionata opera del Christ, in cui l'eco gentiliana si risentiva in maniera particolarmente influente¹⁵⁰. Nel Granducato, il recupero del Machiavelli repubblicano si legò al clima favorevole creato dalle numerose voci che richiedevano una tutela di quelle libertà locali non comprese del tutto dal passato regime mediceo, trovando un supporto nella recezione dell'*Esprit des lois* del Montesquieu, il cui antidispotismo si coniugava alle attese ed alle aspirazioni di rinnovamento politico¹⁵¹. Era dunque un clima effervescente a livello intellettuale quello nel quale, nel corso del 1760, Giovanni Maria Lampredi – la cui vivacità intellettuale lo condusse a dare vita ad un importante circolo culturale presso la casa dell'Antinori, allora consigliere alla Reggenza¹⁵² - diede alle stampe una raccolta di inediti del Machiavelli¹⁵³, ristampate poi, ed arricchite ulteriormente, in una nuova edizione nel 1763¹⁵⁴. Nelle prefazioni alle

¹⁴⁹ M. ROSA, *Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni 'repubblicane' di Machiavelli*, Pisa, Edizioni della Normale, ed. riveduta e corretta, 2005

¹⁵⁰ *Ibidem*, pp. 4-5.

¹⁵¹ *Ibidem*, pp. 4-9.

¹⁵² *Ibidem*, p. 21. Sul Lampredi e sulla sua lettura repubblicana del Machiavelli alcuni utili spunti sono anche in P. COMANDUCCI, *Settecento conservatore: Lampredi e il diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1981.

¹⁵³ *Opere inedite di Niccolò Machiavelli*, Londra, 1760. F. VANNINI, alla voce *Lampredi, Giovanni Maria*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, disponibile online all'url [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-maria-lampredi_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-maria-lampredi_(Dizionario-Biografico)/), mette in evidenza come il luogo di stampa fosse fittizio, venendo l'opera in realtà stampata in Lucca presso Iacopo Giusti.

¹⁵⁴ *Opere inedite in prosa e in verso di Niccolò Machiavelli cittadino e segretario fiorentino ricavate da' codici a penna delle biblioteche Laurenziana, Magliabechiana, Stroziana, ed altre celebri di Firenze coll'aggiunta di alcune edite rarissime, divise in due parti*, Amsterdam, 1763. Anche in questo caso il luogo di stampa è fittizio, venendo l'opera stampata in Firenze.

ristampe machiavelliane, composte ambedue dal Lampredi stesso, compariva una traduzione letterale del giudizio di Machiavelli dato da Alberico Gentili nel celebre passo del *De legationibus*. L'importanza che qui assume la citazione dal Gentili è costituita non soltanto dall'evidente influenza gentiliana nell'accoglimento dell'interpretazione obliqua del Machiavelli, ma soprattutto dal fatto che la citazione del Lampredi fosse caratterizzata da una sorta di *donec corrigantur* laico e tutto politico operato nei confronti del passaggio gentiliano. Infatti il Lampredi, nelle pagine della prefazione alle ristampe machiavelliane del 1760, riporta - traducendolo in italiano - il brano del *De legationibus* contenente l'elogio del Machiavelli repubblicano, apportandogli però "alcune singolari correzioni"¹⁵⁵ che diedero vita a questa traduzione:

"Niccolò Machiavelli, nato, educato, ed onorato nello stato libero della sua Repubblica, caduto in somma povertà ed in estremo abbandono per opera dei Medici e del loro partito [...]"¹⁵⁶

Spariva in questo modo dalla traduzione del Lampredi l'elogio vibrante del Gentili al Machiavelli espresso nel "democratiae laudator et assertor acerrimus [...] tyrannidis summe inimicus"¹⁵⁷. Lampredi ha qui ritenuto talmente pervasivo e ricco di conseguenze ideologiche e politiche l'elogio del Segretario fiorentino composto da Alberico Gentili nelle pagine del *De legationibus* al punto da sentire il bisogno di operarvi una modifica arbitraria. Lampredi presenta ai propri lettori una versione ritoccata artificialmente dell'interpretazione gentiliana di Machiavelli, con l'obiettivo di mitigarne alcune possibili implicazioni ideologiche e politiche, tale forma di censura lamprediana, come illustrato da Rosa, trovava una sua logica nel quadro più generale di un sostanziale rigetto da parte del Lampredi di ogni forma di democratismo rousseauiano, così come lascia intendere anche la polemica mossa contro alcuni aspetti del diritto naturale¹⁵⁸.

Ma l'influenza del repubblicanesimo, così come riformulato attraverso la rilettura del Machiavelli, tipica del panorama intellettuale toscano della seconda metà del Settecento, doveva estendersi anche al Napoletano: qui infatti dall'*Elogio Storico di Niccolò*

¹⁵⁵ M. ROSA, *Dispotismo e libertà nel Settecento*, p. 38.

¹⁵⁶ *L'editore a chi legge*, in *Opere inedite di Niccolò Machiavelli*, Londra [Lucca], 1760, p. vii.

¹⁵⁷ *De legationibus libri tres*, op. cit., lib. III, cap. IX, p. 101.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

Machiavelli composto da Giuseppe Maria Galanti¹⁵⁹ giungeva, secondo la definizione di Procacci, “il punto più alto della riflessione settecentesca sul Machiavelli”¹⁶⁰. Se infatti inizialmente Galanti aderiva al paradigma dell’interpretazione repubblicana «classica» del Machiavelli, in seguito giungeva a definirne una lettura innovativa, tutta proiettata in chiave antifeudale¹⁶¹. Galanti – che conosceva la riedizione compiuta dal Lampredi del 1760¹⁶² - proponeva infatti una sintesi del pensiero machiavelliano che oltrepassava la tradizionale interpretazione repubblicana del Segretario fiorentino: nell’*Elogio* il contrasto tra *Principe* e *Discorsi* veniva superato interpretando il primo come un’opera interamente calata e causata dalla contingenza storica:

“A’ tempi di Machiavelli la politica si occupava unicamente nella conservazione del Principe, che non poteva procurarsi senza diffidenza e despotismo, essendo la perfidia e la licenza lo spirito generale del tempo. La buona politica, che consiste in ordinare al bene comune tutte le parti dello Stato, non era componibile coll’aristocrazia feudale”¹⁶³.

Era dunque centrale il tema - percepito come una vera e propria urgenza - del rafforzamento del potere centrale dello Stato, in grado di spazzare via le forme di particolarismo feudale e nobiliare, collocato da Galanti all’ interno di una scelta monarchica, fermamente antirepubblicana e ostile ai dispotismi¹⁶⁴. Galanti, sulla scorta dei numerosi precedenti, citava il celebre brano tratto dal *De legationibus*¹⁶⁵ - interponendolo tra le citazioni analoghe in difesa del Segretario fiorentino tratte da Traiano Boccalini e Schopp. Galanti citava estesamente Alberico Gentili a sostegno della propria preferenza per i *Discorsi* - e l’influenza gentiliana si percepiva anche

¹⁵⁹ G. M. GALANTI, *Elogio Storico di Niccolò Machiavelli e Discorso Preliminare sulla Costituzione della Società e sul Governo Politico, scritti da Giuseppemaria Galanti di S. Croce di Morcone*, Napoli, 1779.

¹⁶⁰ G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna*, p. 340. Sui rapporti di Galanti con la cultura coeva toscana, si veda M. ROSA, *Dispotismo e libertà nel Settecento*, p. 52.

¹⁶¹ G. M. GALANTI, *Elogio Storico*, pp. 69-70.

¹⁶² Ibidem, p. 4: “Un Inglese, ritornando da’ suoi viaggi, fece imprimere a Londra nel 1760 alcuni Manoscritti di Machiavelli che aveva a Firenze acquistati”.

¹⁶³ Ibidem, p. 75.

¹⁶⁴ Ibidem, pp. 44-45: “La tirannia di un piccolo numero è stata propria delle oligarchie: i disordini ed i tumulti della moltitudine sono stati sempre delle democrazie. Le Repubbliche greche, che avevano questi due fondamenti di governo, furono il giuoco de’ tiranni ed il teatro delle rivoluzioni. Egli sembrerebbe, a dirittamente giudicare, che di tutt’ i governi l’aristocrazia sia il più duro. E ben si può dire altresì della Monarchia essere la più felice amministrazione sotto un Principe savio e virtuoso, e la peggiore di tutte sotto un Principe debole e cattivo”.

¹⁶⁵ Ibidem, pp. 20-22: “Alberico Gentile con maggior avvedimento e leggiadria così di Machiavelli scrisse: *Nec vero in negotio isto verebor omnium praesentissimum dicere, et ad imitandum proponere Machiavellum [...]*”.

nell'elogio convinto del metodo machiavelliano, così come formulato dal Galanti, attraverso il recupero del *De augmentis* di Bacon¹⁶⁶. Nel testo del *Discorso Preliminare* Galanti presenta però anche un'altra analogia di carattere storico con gli scritti di Alberico Gentili. Nelle prime pagine di questo scritto compare infatti un'interessante analogia di giudizio sui regnanti spagnoli, da Ferdinando il Cattolico a Carlo V, con quanto scritto da Gentili nel *De iure belli* circa la volontà spagnola di stabilire un'egemonia sull'intera Europa e sull'utilizzo della religione come pretesto per rafforzare ed estendere il proprio potere¹⁶⁷.

Se dunque l'eco gentiliana risuona anche in una reinterpretazione innovativa ed alta del Machiavelli, non possiamo non tenere in considerazione il fatto che la stessa Napoli era stata teatro negli anni precedenti alla pubblicazione dell'*Elogio* di una complessiva, e meritevole di più ampie ricerche, opera di rivitalizzazione dell'opera di Alberico e Scipione Gentili. Per iniziativa di Giovanni Gravier, editore francese stabilito a Napoli in giovane età, tra il 1763 ed il 1776 (anno della scomparsa di Gravier) aveva preso il via un ampio progetto editoriale, nel quale le ristampe delle opere dei fratelli Gentili erano parte integrante. Nel 1763 venne infatti pubblicato il primo tomo delle opere di Scipione Gentili¹⁶⁸, seguito da altri sette volumi, editi da Giovanni Gravier con regolarità sino all'anno 1769. Ma se la ristampa di Scipione in Italia non costituiva certamente un novità, stanti le edizioni dei suoi lavori sul Tasso¹⁶⁹ che dalla ristampa pubblicata a Venezia già nel 1585 in avanti si erano susseguite, mai prima dell'iniziativa

¹⁶⁶ Ibidem, p. 26: "Quanti libri inutili non si sono scritti intorno a ciò che gli uomini dovrebbero fare! e a Machiavelli è piaciuto descrivere quello che realmente essi fanno [...] il famoso Cancellier d'Inghilterra Francesco Bacone, ebbe ragione di dire *Est quod gratias agamus Machiavello, et huiusmodi scriptoribus, qui aperte et indissimulanter proferunt quid homines facere soleant, non quid debeant*". Cfr. sul punto il contributo di L. ADDANTE, *Realismo politico e questione feudale: il Machiavelli di Giuseppe Galanti*, in *Natura e società. Studi in memoria di Augusto Placanica*, a cura di P. BEVILACQUA, P. TINO, Roma, Meridiana libri - Donzelli Editore, 2005, pp. 175-189.

¹⁶⁷ G. M. GALANTI, *Elogio Storico di Niccolò Machiavelli*, p. 26: "Carlo V minacciava di opprimere tutta l'Europa [...]"; Ibidem, pp. 54-57: "Luigi XI di Francia e Fernando il Cattolico facevano consistere la loro gloria in rigirare gli uomini. [...] I gran talenti di Carlo V nell'arte del governo; talenti che hanno meritata l'approvazione de' suoi contemporanei e della posterità, erano di un ambizioso abile. [...] Io potrei ancora dire di questo Imperatore, che sotto pretesto di voler estirpare la Religione protestante, dava opera di rovesciare la Costituzione del Corpo Germanico". Diversamente da Gentili, Galanti giudica assai negativamente la figura di Elisabetta I, cfr. ibidem, p. 55-56.

¹⁶⁸ *Scipionis Gentilis jurisconsulti et antecessor noricis Opera Omnia in plures tomos distribuita*, Neapoli, sumptibus Joannis Gravier, et nepotis, 1763-1769.

¹⁶⁹ *Solymeidos libri duo priores de Torquati Tassi italicis expressi*, Venetiis: apud Altobellum Salicatum ad Fortitudinis insigne, 1585. Questa edizione contiene una breve prefazione di Aldo Manuzio che elogia il lavoro di Scipione. Le *Annotationi* di Scipione vennero successivamente incluse nelle ristampe della *Gerusalemme Liberata* edita a Genova nel 1590 presso Girolamo Bartoli, ancora a Genova nel 1617 presso Bernardo Castello; a Venezia nel 1624 presso Nicolò Messerini; a Padova nel 1628 presso Pier Paolo Tozzi.

di Gravier, era stato ristampato in Italia in maniera sistematica l'opus di Alberico Gentili¹⁷⁰. Sfortunatamente, Giuseppe Galanti non indica, nella nota in margine all'*Elogio Storico di Niccolò Machiavelli*, quale edizione del *De legationibus* egli abbia avuto modo di consultare¹⁷¹. Il trattato sull'ambasciatore non era comunque stato ristampato nei due tomi di opere di Alberico Gentili edite a Napoli da Gravier nel 1770¹⁷², nell'ambito del progetto di ristampa dell'opera omnia dell'autore, che incontrò una brusca interruzione per la sopravvenuta morte prematura del Gravier, occorsa nel 1776 a Grottaminarda¹⁷³; dunque Galanti ha tratto la propria estesa citazione da un'altra edizione del *De legationibus* che, ad oggi, non siamo in grado di indicare con precisione. Se il tema dell'interpretazione repubblicana e del ruolo del Gentili come precursore indiscusso di tale teoria, costituisce dunque con chiarezza uno dei fili conduttori attraverso il quale il nome e l'opera di Alberico persistono e si diffondono nel mondo intellettuale italiano del Settecento. È meritevole di una maggiore attenzione e di più ampi studi però una peculiare recezione del *De iure belli*, avvenuta nel corso della Guerra di successione austriaca, che può illustrare in maniera ancor più incisiva quanto persistenti fossero la presenza e soprattutto l'obliquità del pensiero stesso di Gentili nella cultura italiana del XVIII secolo. A citare infatti come una delle principali fonti d'autorità Alberico Gentili – ed ogni volta con estrema precisione, indicando libro e capitolo del *De iure belli*, sia pure anche in questo caso, purtroppo, senza l'indicazione dell'edizione - è il futuro cardinale Nicola Maria Antonelli, che nel IX e X volume delle *Ragioni della Sede Apostolica sopra il Ducato di Parma e Piacenza*¹⁷⁴ utilizza il XXII e XXIII capitolo del I libro del capolavoro gentiliano sul diritto di guerra per motivare le

¹⁷⁰ In contatto con il Gravier era anche Telesforo Benigni, primo biografo di Alberico Gentili, che avrebbe dovuto occuparsi di una prefazione ad uno dei tomi successivi della ristampa gentiliana. Dei contatti tra i due ci dà notizia lo stesso Benigni in *Antichità Picene dell'abate Patrizio Colucci patrizio camerinese, tomo VII*, Fermo, Dai Torchi dell'Autore, 1786, p. I: "In penitenza io vi mando l'Elogio, che doveva stamparsi in Napoli da Gio. Gravier nella Raccolta di tutte le Opere Gentiliane, ch'Egli aveva intrapreso, e che fu interrotta per la improvvisa di lui morte accaduta in Calabria [...] Piacciavi di inserirlo nel Tomo VI, ed aspettate a suo tempo anche l'altro di Scipione".

¹⁷¹ Cfr. G. M. GALANTI, *Elogio Storico di Niccolò Machiavelli*, p. 20, n. 27.

¹⁷² *Alberici Gentilis jurisconsulti et professoris regii Opera Omnia in plures tomos distribuita*, Neapoli, Ex Typographia Joannis Gravier, Superiorem facultate, 1770. Il primo volume, dedicato a Giovan Domenico Maria Berio, primo Marchese di Salza, conteneva *De iure belli* ed il *de armis Romanis*; il secondo tomo è composto dalla ristampa del commentario *Alberici Gentili jurisconsulti Ad titulum D. de Verborum significatione commentarius*.

¹⁷³ P. PIRONTI, *Bulifon, Raillard, Gravier. Editori francesi a Napoli, in appendice D. A. Parrino*, Napoli, L. Pironti editore, 1982, p. 47.

¹⁷⁴ N. M. ANTONELLI, *Ragioni della Sede Apostolica sopra il Ducato di Parma, e Piacenza, esposte a Sovrani e Principi Cattolici d'Europa. Confutazione delle ragioni dell'Imperio*, Roma, nella stamperia del Collegio di Propaganda Fide, vol. IX-X, 1742.

rivendicazioni pontificie sul ducato di Parma, conteso con l'Impero¹⁷⁵. Il fatto è particolarmente significativo se si considera che Gentili è un autore la cui opera omnia è messa all'Indice dalla Chiesa cattolica – Antonelli¹⁷⁶, conterraneo del Gentili, è perfettamente conscio dell'eterodossia del Gentili e nel corso dell'opera tenta di attribuire, se non le ragioni, almeno la genesi dell'abbandono della religione cattolica da parte di Alberico alla cattiva influenza del padre Matteo¹⁷⁷ – ed è meritevole di menzione anche il fatto che l'opera di Antonelli sia pubblicata dalla stamperia della Congregazione di Propaganda Fide. Sembra una sorta di nemesi, se riconsideriamo il fatto che Gentili in vita era stato un ostinato e tenace nemico del papato, da lui assimilato all'Anticristo nelle pagine del *De papatu* e poi ancora nell'epistola apologetica edita in calce al *De nuptiis*; ma in realtà Antonelli adduce le motivazioni del Gentili come fonte d'autorità proprio in virtù dell'opposizione feroce di questi alla Chiesa cattolica, fattore che nell'argomentazione antonelliana legittimava al di là della partigianeria le rivendicazioni della Sede Apostolica. Antonelli, da studioso di diritto civile, mostra di conoscere con grande precisione il *De iure*, e cita una prima volta Gentili a sostegno delle argomentazioni pontificie per rigettare la liceità del ricorso alla guerra per far valer antichi titoli su un principato:

“Per la qual cosa su tal fondamento, proposta la questione se per giusto motivo di muover guerra possano porsi in campo gli antichi titoli, Alberico Gentile risponde di no, e a lungo lo dimostra con esempi, e con ragioni, mentre com'egli dice: *Alioqui quid vetat, quo minus causa sit sempre aliqua, si persequi, et producere antiqua, et antiquitata possimus [...]* Questi, ed altri molti esempi si rapportano da Alberico Gentili, dal Grozio, e dal Pufendorf, e da altri maestri del jus pubblico per dimostrare la forza della prescrizione, in cancellare, ed abolire, quelle anticate ragioni, che da alcuni giureconsulti, o Uomini eruditi, rivolgendo le carte vecchie vengono dall'oblivione dell'antichità alla memoria degli uomini richiamate, cercando il loro ingiusto guadagno a spese, e danno, degli antichi innocenti possessori, con spese e danno della pubblica quiete, e pace, con detrimento della gloria de' Principi”¹⁷⁸.

Il ricorso al *De iure* per avvalorare e rafforzare le rivendicazioni presso le cancellerie

¹⁷⁵ *Il diritto di guerra*, op. cit., lib. I, cap. XXII, pp.150-159 *Del non risuscitare le antiche cause*; lib. I, cap. XXIII, pp. 160-171 *Dei sovvertimenti dei regni*.

¹⁷⁶ Per cenni biografici su Nicola Maria Antonelli si faccia riferimento a *Biblioteca Picena, o sia Notizie storiche delle opere e degli scrittori piceni, tomo primo, Lett. A.* a cura di F. VECCHIETTI, T. MORO, Osimo, presso -Domenicantonio Quercetti, 1790, pp.175-177; E. GENCARELLI, *Antonelli, Nicola Maria*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, disponibile online all'url [http://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-maria-antonelli_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-maria-antonelli_(Dizionario-Biografico)/)

¹⁷⁷ N. M. ANTONELLI, *Ragioni della Sede Apostolica*, parte nona, p. 29: “E Alberico Gentili d'origine suddito del Romano Pontefice; ma poi per le cattive persuasioni del Padre; ribelle dalla Cattolica Religione, e però non sospetto di grazia, e favore in verso della Sede Apostolica”.

¹⁷⁸ *Ibidem*, pp. 8-9.

europee il possesso pontificio del Ducato di Parma doveva tornare ciclicamente nel lavoro di Antonelli, che annovera più volte il nome di Gentili tra i giureconsulti orientati a ritenere che anche per l'Impero non vi fosse alcuna eccezione di carattere giuridico circa la prescrizione¹⁷⁹. La prescrizione degli antichi diritti, come sostenuta da Gentili, veniva dunque richiamata da Antonelli a sostegno della Sede apostolica, sostenendo che per l'Impero questa avesse messo in essere i propri effetti giuridici e facesse ritenere dunque come desuete, e decadute, le pretese asburgiche sul parmense¹⁸⁰. Nell'affermare l'estinzione della potestà imperiale sul Ducato di Parma, Antonelli sostiene anche – sempre citando il *De iure belli* come fonte d'autorità – che non sia neppure necessario il requisito della buona fede perché si verifichino gli effetti della prescrizione¹⁸¹. I termini perché la prescrizione avesse effetto nei confronti dell'Impero, secondo Antonelli, erano esattamente quelli fissati da Gentili in un periodo di cento anni:

“Onde cento anni, asserì secondo la più comune opinione Alberico Gentili essere bastanti a prescrivere il Sovrano Dominio: *contra Principem item valere praescriptionem centum annorum magis etiam communis opinio est*. E poco dopo: *De tempore sic mihi videtur, ut quae contra res favorabilissimas valet, et centum annorum sive temporis, cujus non sit memoria contraria, ea et hic valeat semper*: e rettamente egli osserva lo spazio centenario contenere l'immemoriale non essendo facile rinvenire chi abbia veduto, o abbia inteso da altri, che attestar possano aver da più vecchi udito, essersi praticato altrimenti da quello”¹⁸².

¹⁷⁹ Ibidem, pp. 14-15: “Poiché queste, e simili eccezioni hanno luogo nella prescrizione, o usucapione ordinaria indotta dal gius civile, come di già ho detto, al contrario del nostro caso risponde rettamente Alberico Gentili: *Absurdum esse, ut net post saecula desit armorum, et controversiarum bellicarum praetextus justus: e poco dopo: abhorre certe a sensu naturali sit usucapio, nec unquam additum a condita legali doctrina, ut usucapio moveatur Saeculorum...quid ni praejudicatur Successoribus Principibus a Praecessoribus, si Successores sic volunt, aequumque putant nomine, autoritate, commodo a Praecessoribus frui*. Né tampoco può la prescrizione derivata dal diritto delle genti essere impedita in produrre il suo effetto sopra i dominj, che furono, o si pretendono essere stati dell'Imperio, dalle capitolazioni, che dagl'Imperadori secondo il costume da qualche tempo introdotto prima della loro coronazione si giurano, nelle quali si contiene l'obbligo, e la promessa di non alienare le cose dell'Imperio, e le già alienate ricuperare [...]”.

¹⁸⁰ Ibidem, pp. 16-17: “Sicché con molta ragione da più sensati scrittori, e da'periti del jus pubblico fu affermato, e sostenuto, che la Prescrizione procedesse ancora contro l'Imperio; di questo sentimento furono Suarez, il Solorzano, Alberico Gentili, il Grozio, il Puffendorf, Leibnizio [...]”. In nota Antonelli cita con precisione il riferimento a *De iure belli*, lib. I, cap. XXII, nel quale Gentili polemizza a proposito della prescrizione dei diritti con Alciato, il quale sosteneva che questa non occorresse mai nel caso dell'Impero.

¹⁸¹ Ibidem, p. 36: “Quindi è, che da celebri Dottori del pubblico diritto concordemente si afferma, nella prescrizione di tempo immemoriale non esser necessaria la buona fede, ma attendersi solamente il lasso del tempo; e benché il tempo non possa attribuire il dominio, ciò non importa, poiché il dominio si dà dal diritto, che vuole entro un tale spazio di tempo essere a noi il dominio acquistato”. Gentili viene citato nella nota a: cfr., ibidem: “Alberic. Gentil. lib. I. de jur. bel.. cap. 22. in fine”

¹⁸² Ibidem, pp. 19-20. La stessa citazione dal Gentili compariva in un documento ecclesiastico analogo di pochi anni prima, le *Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie colla corte di Torino, tomo secondo: Ragioni sopra i feudi ecclesiastici nel Piemonte, prodotte in due tavole cronologiche in risposta alle due rimostranze dell'Avvocato Generale del Re di Sardegna al Senato in Torino sedente, seguite dagli Arresti da questi pubblicati nel mese di marzo del 1731. Parte prima, Sopra i Feudi Ecclesiastici dell'Asteggiana, 1732, p. cxijj.*

Un ulteriore elemento concorre a determinare il rilievo dell'opera di Antonelli nella ricostruzione della fortuna di Alberico Gentili in Italia durante il XVIII secolo. Il futuro cardinale, infatti, riconosce esplicitamente ad Alberico Gentili un ruolo di predecessore del Grozio nel campo della costruzione dell'impianto del diritto internazionale:

“Poiché la nobile controversia da me proposta nel Tribunale delle Genti appartiene alla Giurisprudenza civile, e al gius pubblico [...] Allegherò adunque in questo luogo l'autorità solamente di alcuni Giureconsulti, il cui testimonio non può o per favore verso la Sede Apostolica, o per odio contro dell'Imperio, o per imperizio, ed ignoranza essere in dubbio rivocato. [...] Nominerò in secondo luogo Alberico Gentili celebre Maestro del Gius pubblico, il quale aprì la strada all'Illustre Ugon Grozio a trattare il diritto di guerra, e di pace: nacque, è vero, questi Suddito della Chiesa, ma fu di animo, e di sentimenti da quella avverso, avendo seguito a persuasione del Padre i falsi dogmi de' Novatori”¹⁸³.

Il riconoscimento del ruolo di precursore nel campo del diritto internazionale è certamente un'affermazione non usuale a quel tempo. Il ruolo di Gentili era infatti stato, come visto, compreso nell'erudizione italiana al ruolo del primo apologeta del Machiavelli: per trovare un altro giudizio che correlasse Gentili a Grozio dobbiamo infatti risalire alla Germania del XVII secolo, dove, come mostrato in maniera efficace da Lucia Bianchin, Johann Heinrich Boeckler aveva commentato Grozio “in un confronto diretto con Gentili, dando prova di conoscere bene anche altre opere gentiliane, come il *De Armis Romanis* e le *Hispanicae Advocationes*, oltre naturalmente alle *Regales Disputationes*”¹⁸⁴. Quello che è importante rimarcare ancora una volta, è che l'utilizzo del *De iure* come fonte d'autorità da parte di un alto esponente delle gerarchie cattoliche è certamente significativo. Non solo come testimonianza di una persistenza e circolazione dell'opera del Gentili civilista ed internazionalista, ma anche perché esprime, al di là della scelta strumentale e strategica di citare un autore acerrimo nemico dello Stato pontificio per avvalorare le ragioni di quest'ultimo, ma anche perché la scelta di Antonelli ci mostra come il futuro cardinale avesse una piena consapevolezza della portata storica e politica del *De iure belli*. Infatti Antonelli, con il suo originale interpretare Gentili ed allegarlo tra le fonti d'autorità da cui trarre la legittimità delle rivendicazioni pontificie non fa che confermare in maniera l'ampiezza e

¹⁸³ Ibidem, *Autorità de' Giureconsulti*, parte decima, pp. 89-90.

¹⁸⁴ L. BIANCHIN, *Aspetti della "fortuna" di Alberico Gentili*, p. 429. Boeckler si era concentrato in particolare sulla differente definizione di guerra da data da Gentili e Grozio, sottolineando come in quest'ultimo venisse a mancare del tutto l'elemento della giustizia nel definire la guerra: “*Justitiam* in definizione non includi a se *Grotius* ait: quod fecerat *Albericus Gentilis* (De I. B. lib. I. c.2), et ubertim explicaverat”, in J. H. BOECKLER, *In Hugonis Grotii jus belli et pacis. Ad illustrissimum Baronem Boineburgium commentatio*, Argentorati, ex officina Dulsscekeriana, 1704, vol. I, lib. I, cap. I, p. 79.

la profondità del pensiero gentiliano, la molteplicità di quell'arcipelago costituito dalla sua riflessione e dai suoi scritti, che si propongono costantemente come un modello di riferimento non già per risposte alle problematiche del diritto, della politica, della società, ma piuttosto come un'inesauribile paradigma di approcci, domande, analisi sulla complessità della vita delle società politiche, delle istituzioni e delle loro molteplici relazioni reticolari sul piano internazionale – tra eguali – e sul piano interno con le articolazioni della società, che conservano al giorno d'oggi un valido e stimolante paradigma per pensare le sfide della contemporaneità.

BIBLIOGRAFIA

Alberico Gentili, opere e traduzioni.

Alberici Gentilis ad tit. C. de maleficis et math. et ceter. similibus commentarius item argumenti eiusdem commentatio ad lib. III. C. de professorib. et medic., excudebat Iosephus Barnesius, Oxonii, 1593.

Alberici Gentilis jurisconsulti et professoris regii Opera Omnia in plures tomos distribuita, Neapoli, Ex Typographia Joannis Gravier, Superiorem facultate, 1770.

de Armis Romanis Libri duo, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1599.

de Armis Romanis Libri duo, in *Utriusque thesaurus antiquitatum romanarum graecorumque nova supplementa congesta ab Joanne Poleno*, Venetiis: Typis Jo. Baptistae Pasquali, Superiorem permissu, vol. I, 1737.

De diversis temporum appellationibus liber, Witebergae, ex officina Cratoniana, 1586.

De iure belli commentationes tres, tres, Londini, apud Iohannem Wolfium, expensis I.C.M., 1589.

De iure belli libri tres, Hanoviae, excudebat Guilielmus Antonius, 1598.

De iuris interpretibus dialogi sex, Londinii, apud Iohannem Wolfium, 1582.

De legationibus libri tres, Londinii, excudebat Thomas Vautrollerium, 1585.

De legationibus libri tres omnibus omnium ordinum studiosis praecipue vero Iuris civilis lectu utiles, ac maxime necessarii, Hanoviae, Guilelmum Antonium, 1607.

De legationibus libri tres by Alberico Gentili, translated by G. J. LAING, The Classics of International Law, New York, 1924.

De nascenti tempore disputatio, Witebergae, ex officina Cratoniana, 1586.

Disputationes duae; I. De actoribus at spectatoribus fabularum non notandis; II. De abusu mendacii, Hanoviae, apud G. Antonium, 1599.

Disputationum decas primas, Londini, excudebat Johannes Wolfius, 1587.

Disputationum de nuptiis libri VII, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1601.

Hispanicae Advocationis libri duo, Hanoviae, apud haeredes Guilielmi Antonii, 1613.

Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598), Introduzione di D. QUAGLIONI, traduzione di P. NENCINI, apparato critico a cura di G. MARCHETTO e C. ZENDRI, Milano, Giuffrè, 2008.

In titulum digestorum de verborum significatione commentarius, cum indice rerum et verborum. Hanoviae, Typis Wechelianis, apud haeredes Iohannis Aubrii, 1614.

Laudes academiae Perusinae et Oxoniensis, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1605.

Lectionum et epistolarum quae ad ius civile pertinent libri IV, Londini, excudebat Ioannes

Wolfius, 1583.

Legalium comitiorum Oxoniensium actio, Francisco Bevanno doctorae dignitatem suscipiente, Londini, excudebat Iohannes Wolfius, 1585.

Les trois livres sur le droit de la guerre, A. GENTILI ; traduction, introduction et notes de Dominique GAURIER, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2012.

Regales Disputationes libri tres: I de potestate Regis absoluta; II de unione Regnorum Britanniae; III De vi civium in Regem semper iniusta, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1605.

The Wars of the Romans. A Critical Edition and Translation of De Armis Romanis, Alberico GENTILI; Edited by Benedict KINGSBURY, Benjamin STRAUMANN, Translated by David LUPHER, Oxford University Press, 2011.

Fonti.

G. ACONCIO, *Una Essortatione al Timor di Dio con alcune rime Italiane nuovamente messe in luce*, in Londra appresso Giovanni Wolfio, servitore de l'illustrissimo Signor Filippo Sidnei, 1579.

Diplomacy and Early Modern Culture, edited by R. ADAMS, R. COX, Basingstoke, Palgrave-McMillan, 2011.

L. ADDANTE, *Realismo politico e questione feudale: il Machiavelli di Giuseppe Galanti*, in *Natura e società. Studi in memoria di Augusto Placanica*, a cura di P. BEVILACQUA, P. TINO, Roma, Meridiana libri - Donzelli Editore, 2005.

Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, Raccolte, annotate ed edite da E. ALBIERI a spese della sua società, Firenze, Tipografia e calcografia all' insegna di Glio, 1840.

J. ALTHUSIUS, *Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata; cui in fine adjuncta est oratio panegyrica De necessitate, utilitate et antiquitate scholarum*. Herbormae Nassoviorum, Ex officina Christophori Corvini, 1614.

M. ANDERSON, *Rhetoric and reality: Peter Martyr and the English Reformation*, in «The Sixteenth Century Journal», 19, III, 1988.

S. ANGLO, *Machiavelli – The First Century. Studies in Enthusiasm, Hostility, and Irrelevance*, Oxford, 2005.

N. M. ANTONELLI, *Ragioni della Sede Apostolica sopra il Ducato di Parma, e Piacenza, esposte a Sovrani e Prencipi Cattolici d'Europa. Confutazione delle ragioni dell'Imperio*, Roma, Congr. de Propag. Fide, vol. IX-X, 1742.

J. R. ARMOGATHE, *L'anticristo nell'età moderna, esegesi e politica*, Le Monnier, Firenze, 2004.

M. ASCHERI, *Lo Statuto del Comune di San Ginesio: il libro della città*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552 – Londa 1608). Atti dei convegni nel quarto centenario della morte, vol.III.*

Inaugurazione del Centenario Gentiliano, San Ginesio, 13-14 gennaio 2008. Le Marche al tempo di Alberico Gentili: religione, politica, cultura, San Ginesio, 13-14 giugno 2009, Milano, Giuffrè, 2012.

G. ASTUTI, *La Advocatio Hispanica di Alberico Gentili*, in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, II, Napoli, Esi, 1988.

A. AUBERT, *L'Europa degli Imperi e degli Stati: monarchie universali, equilibrio di potenza e pacifismi dal XV al XVII secolo*, Bari, Cacucci, 2008.

F. BACON, *De augmentis scientiarum*, lib.VII, cap. II in *The works of Francis Bacon*, collected by J. SPEDDING, E.L. ELLIS, D.D. HEATH, London, 1870.

T. W. BALCH, *Albericus Gentilis*, in «The American journal of international law», 5, III, 1911.

G. M. BARBUTO, *Il principe e l'Anticristo: gesuiti e ideologie politiche*, Napoli, Guida, 1994.

M. BARDUCCI, *Order, Conflict and Liberty: Machiavellianism in English Political Thought, 1649-1660*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England. Literary and Political Influences from the Reformation to the Restoration*, edited by A. ARIENZO and A. PETRINA, Ashgate, Farnham, 2012.

Le relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo decimosettimo, Edite, raccolte ed annotate da N. BAROZZI, G. BERCHET, Venezia, dalla Prem.Tip.di Pietro Naratovich editore, 1863.

C. BATHURST JUDGE, *Elizabethan Book-Pirates (Harvard Studies in English)*, Cambridge: Harvard University Press, 1934.

P. BAYLE, *Dictionnaire historique et critique, par Mr. Pierre Bayle, cinquieme edition, revue, corrigee at augmentee. Avec la vie de l'auteur, par Mr. Des Maizeaux*, tome second, a Basle, Jean Louis Brandmuller, 1738.

L'equilibrio di potenza nell'età moderna: dal Cinquecento al Congresso di Vienna, a cura di M. BAZZOLI, Milano, Unicopli, 1988.

A. BEESLEY, *An Unpublished source of the Book of Common Prayer: Peter Martyr Vermigli's Adhortatio ad Coenam Domini Mysticam*, in «Journal of Ecclesical History», 19, 1968

T. BENIGNI, *Memorie d'uomini illustri del Piceno. Alberigo Gentili da SanGinesio*, in *Antichità picene dell'abate Giuseppe Colucci patrizio camerinese*, Fermo, 1786

A. BERGVALL, *Reason in Luther, Calvin and Sidney*, in «Renaissance Quarterly», 23, I, 1992.

H. J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, vol. II, *L'impatto delle Riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, traduzione ed ediz. italiana a cura di D. QUAGLIONI, Bologna, il Mulino, 2003

L.BIANCHIN, *Aspetti della "fortuna" di Alberico Gentili nella Germania del secolo XVII*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552-Londra 1608): Atti dei convegni nel quarto centenario della morte*, Volume II, Milano, Giuffrè, 2010.

J. W. BINNS, *Alberico Gentili in defense of poetry and acting*, in *Studies in the Renaissance*, XIX, 1972

J. W. BINNS, *Women or Transvestites on the Elizabethan Stage? An Oxford Controversy*, in *The Sixteenth Century Journal*, V, 2, 1974

I. BIROCCHI, *Il De iure belli e "l'invenzione" del diritto internazionale in Ius gentium*, *Ius*

communicationis, Ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità, Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Macerata, 6-7 dicembre 2007, a cura di L. LACCHÈ, Giuffrè, Milano, 2009.

P. BIZZARRI, *Historia della guerra d'Ungheria dall'invictissimo Imperatore de Christiani contra quello de Turchi con la narratione di tutte quelle cose che sono avvenute in Europa dall'anno 1564 insino all'anno 1568*, in Lione, appresso Gugliel. Rovillio, 1568.

J. BODIN, *Les six livres de la Republique*, a Paris, chez Jacques du Puys, Libraire Iurè à la Samaritaine, 1577.

J. H. BOECKLER, *In Hugonis Grotii jus belli et pacis. Ad illustrissimum Baronem Boineburgium commentatio*, Argentorati, ex officina Dulsseckeriana, 1704.

C. BOLLAND, *Alla prudentissima et Virtuosissima Reina Elisabetta: An Englishman's Italian Dedication to the Queen*, in P.I. KAUFMAN, *Leadership and Elizabethan Culture*, Palgrave-McMillan, 2013.

R. M. BORRACCINI, *Libri e censura. L'applicazione dell'Indice clementino nelle biblioteche del TOR della Marca Anconitana (dal cod. Vat. lat. 11729)*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552 – Londra 1608). Atti dei convegni nel quarto centenario della morte, vol.III. Inaugurazione del Centenario Gentiliano, San Ginesio, 13-14 gennaio 2008. Le Marche al tempo di Alberico Gentili: religione, politica, cultura, San Ginesio, 13-14 giugno 2009*, Milano, Giuffrè, 2012.

G. BORRELLI, *Tecniche di simulazione e conservazione politica in Gerolamo Cardano e Alberico Gentili/ Täuschungstechniken und politische Erhaltung in Gerolamo Cardano und Alberico Gentili in Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento*, il Mulino, XII, 1986.

A. BRETT, *Liberty and Absolutism: the Roman heritage and the International order in Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Guerra, Giustizia, Impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana, San Ginesio 24-25 settembre 2010*, Milano, Giuffrè, 2014.

G. BUCHANAN, *De iure regni apud Scotos dialogus. Auctore Georgio Buchanano Scoto*. London: M.D.LXXXj. [Printed by T. Dawson for E. Aggas] Ad exemplar Ioannis Rossei. Edinburgi, cum priuilegio Scotorum Regis, 1581.ca

F. BUGLIANI, *Petruccio Ubaldini's Accounts of England*, in «Renaissance Studies», 8, n. 2, 1994.

Index librorum prohibitorum: 1600-1966, in *Index des livres interdits*, par J. M. DE BUJANDA; avec l'assistance de M. RICHTER, Sherbrooke Université, Centre d'études de la Renaissance, Montréal, Médiaspaul; Genève: Librairie Droz, 2002, vol. XI.

G. BURGEES, *Bodin in the English Revolution*, in *The Reception of Bodin*, edited by H. A. LLOYD, Leiden-Boston, Brill, 2012.

J. BUXTON, *Sir Philip Sidney and the English Renaissance*, London, 1955.

R. CAMERLINGO, *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli*, in A. ARIENZO, A. PETRINA, *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England*, Ashgate, London, 2012.

D. CANTIMORI, *Eretici italiani del Cinquecento: ricerche storiche*, Firenze, Sansoni, 1973.

C. CANTU', *Gli eretici d'Italia. Discorsi storici*. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1866.

P. CARTA, *Alberico Gentili*, in *Enciclopedia Machiavelliana*, Roma, Treccani, 2014.

- J. CASE, *Sphaera civitatis, authore magistro Iohanne Caso oxoniensi*, Oxoniae, excudebat Iosefus Barnesius, 1588.
- F. CHABOD, *L'idea di Europa e politica di equilibrio*. A cura di L. AZZOLINI, Bologna, il Mulino, 1995
- A. CLARK, *Registers of the University of Oxford*, 5 vols., Oxford, 1885-1889, II, 1, 1887.
- P. COLLINSON, *From Cranmer to Sancroft*, Bloomsbury Academic, 2006.
- P. COLLINSON, *The Elizabethan Puritan Movement*, London, 1967
- P. COLLINSON, *The monarchical republic of Queen Elizabeth I*, in J. GUY, *The Tudor Monarchy*, New York, 1997.
- P. COMANDUCCI, *Settecento conservatore: Lampredi e il diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1981.
- H. CONRING, *Hermannus Conringius benevolo lectori*, in *Animadversiones politicae in Nicolai Machiavelli librum de Principe*, Helmestadii, Typis et impensis Henningi Mulleri, Academiae Juliae Typogr., 1661.
- H. DAVIES, *Worship and Theology in England from Cranmer to Hooker, 1534-1603*, Princeton, 1970
- A. DE BENEDICTIS, *Gentili, Alberico* in *Dizionario biografico degli italiani*, ([http://www.treccani.it/enciclopedia/alberico-gentili_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/alberico-gentili_(Dizionario-Biografico)/))
- A. DE BENEDICTIS, *Gentili, Scipione* in *Dizionario Biografico degli italiani*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/scipione-gentili_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/scipione-gentili_(Dizionario-Biografico)/)
- A. DE BENEDICTIS, “*Contrarium ergo assero*”. *Althusius vs. Gentili nella “Politica methodice digesta”*, in *Gli inizi del diritto pubblico. Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e Modernità. III colloquio italo-tedesco sugli inizi del diritto pubblico, Trento, 15-19 settembre 2009*, a cura di G. von DICHLER, D. QUAGLIONI, Bologna, il Mulino, 2011.
- H.G. DICK, *A renaissance expatriate: Giacomo Castelvetro the Elder*, in «*Italian Quarterly*», VII, 1963.
- M. DI GANGI, *Peter Martyr Vermigli, 1499–1562: Renaissance Man, Reformation Master*. Lanham: University Press of America, 1993.
- E. DI RIENZO, *Il diritto delle armi*, Milano, Franco Angeli, 2005
- M. R. DI SIMONE, *Alberico Gentili e la controversia sul teatro nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552-Londra 1608): atti dei convegni nel quarto centenario della morte*. Volume II, Milano, Giuffrè, 2010.
- P. DONALDSON, *Machiavelli and Mystery of State*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
- J. DONNE, *Ignatius his Conclave*, in *Complete poetry and selected prose*, ed. J. HAYWARD, London, 1929.
- L. EINSTEIN, *The Italian Renaissance in England*, New York, The Columbia University Press, MacMillan Company agents, 1902.
- L. FIRPO, *Castelvetro, Giacomo* in *Dizionario biografico degli italiani*, disponibile online all'url [http://www.treccani.it/enciclopedia/Giacomo-Castelvetro_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/Giacomo-Castelvetro_(Dizionario-Biografico)/))

- L. FIRPO, *Filosofia italiana e Controriforma*, in «Rivista di filosofia», Torino, XLI, 1950.
- L. FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, a cura di D. QUAGLIONI, Roma, Salerno Editrice, 1993.
- L. FIRPO, *La chiesa italiana di Londra nel Cinquecento ed i suoi rapporti con Ginevra*, in ID., *Scritti sulla Riforma in Italia*, a cura di L. Firpo, Prismi, Napoli 1996.
- M. FIRPO, *Castiglione, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, disponibile online all'indirizzo: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-castiglione_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-castiglione_(Dizionario-Biografico)/)
- A. FLETCHER, D. MACCULLOCH, *Tudor Rebellions, Fifth Edition Revisited*, Pearson Longman, 2008.
- C. FRANCESCHINI, *Nostalgie di un esule. Note su Giacomo Castelvetro (1546-1616)*, Cromohs, 8 (2003):1-13, disponibile online all'url http://www.cromohs.unifi.it/8_2003/franceschini.html
- F. FROST ABBOTT, *Alberico Gentili and his Advocatio Hispanica*, in «The American Journal of International Law», 10, IV, 1916.
- W. FULBECKE, *A Direction or Preparative to the Study of the Lawe*, Thomas Wight, London, 1600.
- W. FULBECKE, *A parallele or Conference of the Civil, the Canon Law and the Common Law of this Realme of England*, at London, printed by Thomas Wight, 1601
- W. FULBECKE, *Pandectes of the Law of the Nations*, imprinted by Adam Islip for Thomas Wight, London, 1602.
- G. M. GALANTI, *Elogio Storico di Niccolò Machiavelli e Discorso Preliminare sulla Costituzione della Società e sul Governo Politico, scritti da Giuseppemaria Galanti di S. Croce di Morcone*, Napoli, 1779.
- C. GALLI, *Alberico Gentili e Thomas Hobbes. Crisi dell'umanesimo e piena modernità*, in «Filosofia Politica», XXI, 2, 2007.
- D. GAURIER, *Histoire du Droit International de l'Antiquité à la création de l'ONU*, Presses Universitaires de Rennes, 2014.
- A. GAJDA, *The Earl of Essex and Late Elizabethan Political Culture*, Oxford University Press, 2012.
- D. S. GEHRING, *Anglo-Germans Relations and the Protestant Cause: Elizabethan Foreign Policy and Pan-Protestantism*, London, Pickering and Chatto Publishers, 2013.
- S. GENTILI, *Annotationi di Scipio Gentili sopra la Gierusalemme liberata di Torquato Tasso*, in Leida (London, John Wolfe), 1586.
- S. GENTILI, *De Jurisdictione libri III. Ad Sereniss. Principem Fridericum IV Electorem*, Francofurti, Typis Wecheliani, apud Claudium Marnum et heredes Ioan. Aubrii, 1601.
- La Gerusalemme Liberata. Figurata da Bernardo Castello. Con le Annotazioni di Scipion Gentili, e di Giulio Gustavini, et li argomenti di Oratio Ariosti*. Genova, Giuseppe Pavoni ad istanza di Bernardo Castello, 1617.
- S. GENTILI, *Nereus sive de Natali Elizabethae illustriss. Philippi Sydnaei filiae*, London, apud Iohannem Wolfium, 1585.

- S. GENTILI, *Paraphrasis aliquot Psalmorum Davidis, carmine heroico*, Scipio Gentili italo auctore, London, excudebat Thomas Vautrollerius typographus, 1581.
- S. GENTILI, *Platonis concilium ex initio quarti libri Solymeidos*, Londini, apud Iohannem Wolfium, 1584.
- Scipionis Gentilis jurisconsulti et antecessor noricis Opera Omnia in plures tomos distribuita*, Neapoli, sumtibus Joannis Gravier, et nepotis, 1763-1769.
- S. GENTILI, *Solymeidos libri duo priores de Torquati Tassi italicis expressi*, Londini, apud Iohannem Wolfium, 1584
- S. GENTILI, *Torquati Tassi Solymeidos Liber primus latinis numeris expressus a Scipio Gentili*, Londini, excudebat Iohannes Wolfium, 1584.
- I. GENTILLET, *Discours Contre Nicolas Machiavel Florentin*, Geneva, 1576.
- A. GERBER, *All of the Five Fictitious Italian Editions of Writings of Machiavelli and Three of those of Pietro Aretino Printed by John Wolfe of London (1584-1588)* in «Modern Language Notes», 22, V, 1907.
- G. GIFFORD, *Sermons upon the Whole Book of the Reuelation*, London, printed by Richard Field and Felix Kingston, 1599.
- A. GRAFTON, *What was History? The Art of History in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, 2007.
- G. GRANDI, A. F. MARMI, *Nuova disamina della Storia delle Pandette pisane e di chi prima le rammentasse: come ancora d'altre incidenti questioni. Collo scioglimento delle difficoltà opposte all'Epistola de Pandectis, ed alle Vindicie del rmo p. abate Grandi da Bernardo Tanucci dottore da Stia. Opera di Bartolo Luccaberti divisa in parti 4*, in Faenza: nella Stampa dell'Archi impress. Cam. e del S. Uf., 1730.
- H. GROTIJ, *Prolegomena 38, De Iure belli ac pacis libri tres*, apud Guilielmum Blaeuw, Amsterdami, 1633.
- J.GUY, *Introduction: The 1590s: The second reign of Elizabeth I?* in *The reign of Elizabeth I. Court and culture in the last decade*, ed. by ID., Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- J. GUY, *The Elizabethan establishment and the ecclesiastical polity*, in *The reign of Elizabeth I. Court and culture in the last decade*, ed. by ID., Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- A. HAYNES, *The Gunpowder Ploth, Faith and Rebellion*, Hayes & Sutton, 1994.
- J.HALE, *England and the Italian Renaissance, the Growth of Interest in its History and Art*, London, Faber&Faber, 1954.
- C. HALLOWELL GARRETT, *The Marian Exiles, A Study in the Origins of Elizabethan Puritanism*, Cambridge University Press, 1938.
- P. E. J. HAMMER, *Elizabeth's wars: war, government and society in Tudor England, 1544-1604*, Basingstoke, 2003.
- T. HAMPTON, *Fictions of Embassy. Literature and Diplomacy in Early Modern Europe*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2009.
- T. HARRIS, *Rebellion: Britain's First Stuart Kings, 1567-1642*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

- T. E. HARTLEY, *Elizabeth's Parliaments. Queen, Lords and Commons, 1559- 1601*, Manchester University Press, Manchester, 1992.
- R. H. HELMHOLZ, *Alberico Gentili e il Rinascimento. La formazione giuridica in Inghilterra, in Alberico Gentili (San Ginesio 1552-Londra 1608): Atti dei convegni nel quarto centenario della morte. San Ginesio, 11-12-13 settembre 2008. Oxford e Londra, 5-6 giugno 2008, Napoli, 'L'Orientale', 6 novembre 2007*. Giuffrè, Milano, 2010.
- C. HILL, *Antichrist in Seventeenth Century England*, Oxford, 1971
- C. HILL, *Il mondo alla rovescia: idee e movimenti rivoluzionari nell'Inghilterra del Seicento*, Torino, Einaudi, 1981.
- R. HILLYER, *Sir Philip Sidney, Cultural Icon*, Basingstoke, Palgrave-McMillan, 2010.
- Renaissance Go-betweens: Cultural Exchange in Early Modern Europe*, edited by A. HOFELE, W. von KOPPENFELS, Berlin; Walter de Gruyter, 2005.
- T. E. HOLLAND, *An Inaugural Lecture on Albericus Gentilis*, in ID. *Studies in International Law*, Oxford, 1898.
- R. HOOKER, *Of the Laws of Ecclesiastical Polity*, general editor W. SPEED HILL, Medieval & Renaissance texts and studies, Binghamton, New York, 1993.
- G. IAMARTINO, *Under Italian Eyes: Petruccio Ubaldini and Verbal Portraits of Queen Elizabeth I*, in *Representations of Elizabeth I in Early Modern Culture*, ed. By A. PETRINA and L.TOSI, Palgrave-McMillan, London, 2011.
- J. I. ISRAEL, *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477–1806*. Oxford History of Early Modern Europe. 1995.
- Peter Martyr Vermigli and the European Reformations: Semper Reformanda*, edited by F. A. JAMES, Brill, Leiden, 2004
- B. KINGSBURY, *Globalizzazione, sovranità e diseguaglianza, in Alberico Gentili nel quarto centenario del De jure belli. Atti del convegno, Ottava giornata gentiliana, San Ginesio, Macerata, 26-27-28 novembre 1998*, Milano, Giuffrè, 2000.
- The Roman Foundations of the Law of Nations, Alberico Gentili and the Justice of Empire*; Edited by Benedict KINGSBURY and Benjamin STRAUMANN, Oxford University Press, 2010.
- A Companion to Peter Martyr Vermigli*, edited by T. KIRBY, E. CAMPI, F. A. JAMES, Brill, Leiden 2009.
- M. A. KISHLANSKY, *L'età degli Stuart: l'Inghilterra dal 1603 al 1714*. Bologna, Il Mulino, 1999
- H. KOHN, *The genesis and character of English nationalism*, in *Journal of the History of Ideas*, 1, 1, 1940
- V. LAVENIA, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra in Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità, Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Macerata, 6-7 dicembre 2007*, a cura di L. LACCHÈ, Giuffrè, Milano, 2009.
- J. LAWRENCE, *'Who the Devil Taught Tee so Much Italian?' Italian language learning and literary imitation in early modern England*. Manchester, Manchester University Press, 2005.

B. LEVACK, *The civil lawyers in England 1603-1641. A political study*, Oxford, Clarendon Press, 1973.

I Discorsi di Nicolò Machiauelli Fiorentino: Sopra la prima Deca di Tito Livio. Nuovamente corretti & con somma cura ristampati [Venezia: eredi di Aldo Manuzio] 1546.

Discorsi di Nicolo Machiauelli fiorentino, sopra la prima deca di Tito Liurio, In Vinegia: appresso Gabriel Giolito de Ferrari, e fratelli, 1550.

I Discorsi di Nicolò Machiavelli, sopra la prima deca di Tito Livio. Novellamente emmendati & con somma cura ristampati, in Palermo, Appresso gli Heredi di Antoniello degli Antonielli, a xxviii di gennaio, 1584.

N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, in *Tutte le opere*, a cura di M. MARTELLI, Sansoni, Firenze, 1971.

Opere inedite in prosa e in verso di Niccolò Machiavelli cittadino e segretario fiorentino ricavate da' codici a penna delle biblioteche Laurenziana, Magliabechiana, Stroziana, ed altre celebri di Firenze coll'aggiunta di alcune edite rarissime, divise in due parti, Amsterdam, 1763.

I. MACLEAN, *Alberico Gentili, his publishers, and the vagaries of the book trade between England and Germany, 1580-1614*, in *Learning and the Market Place. Essays in the History of the Early Modern Book*, edited by I. MACLEAN, Brill, Leiden-Boston, 2009.

S. MAFFEI, *De' teatri antichi e moderni. Trattato in cui diversi punti morali appartenenti a teatro si mettono del tutto in chiaro*, in Verona, presso Agostino Carattoni con licenza de' Superiori, 1754.

S. MAFFEI, *Osservazioni letterarie che possono servir di continuazione al Giornale de' letterati d'Italia. Sotto la protezione dell'Augustiss. Imperadore Carlo VI*, tomo secondo, in Verona, nella stamperia del seminario per Jacopo Vallarsi con licenza de' Superiori, 1738.

G. MAFFUCCI, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus: l'inedito commentario ad legem juliam de adulteriis*, Bologna, Monduzzi, 2002.

N.MALCOLM, *Alberico Gentili and the Ottomans*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. KINGSBURY and B. STRAUMANN, Oxford University Press, 2010.

L. MARKOWICZ, *Latin correspondance by Alberico Gentili and John Rainolds on Academic drama*, Salzburg, Institut for English Sprache und Literature, 1977.

The Conversion of Sir Tobie Matthew to the Holy Catholic faith; with the antecedents and consequences thereof, edited and now published for the first time, with a preface, by his kinsman, A. H. MATHEW, London, Burns and Oates, Limited. New York, Cincinnati, Chicago, Benziger Bros, 1904.

G. MATTINGLY, *Renaissance Diplomacy*, Baltimore Maryland, Penguin Books, 1955.

T. MAYER, *Reginald Pole, Prince and Prophet*. Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

J. G. de MENDOZA, *L'Historia del gran regno della China*. In Vinegia [i.e. London. Per Andrea Muschio [i.e. J. Wolfe.], 1587.

F. MIGNINI, *Temi teologico-politici nell'incontro tra Gentili e Bruno* in *La mente di Giordano Bruno*, a cura di F. MEROI, Olschki, Firenze, 2004

G. MINNUCCI, *Alberico Gentili, iuris interpres nella prima età moderna*, Noceto, Monduzzi, 2011.

G. MINNUCCI, *Per una rilettura del metodo gentiliano*, in *Alberico Gentili la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale. Atti dell'Incontro di studio* (Perugia 10 ottobre 2008), a cura di F. TREGGIARI, Perugia 2010.

G. MINNUCCI, D. QUAGLIONI, *Il De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili (1580/1585-1591): primi appunti per l'edizione critica*, in «Il pensiero politico», 47, II, 2014.

J. MOREL, *De ecclesia ab Antichristo per eius excidium liberanda, eaque ex Dei promissis beatissime reparanda tractatus: cui addita est ad calcem verissima certissimaque ratio conciliandi dissidii de Coena Domini*, Londini, Eliot's Court Press, Impensis Georg. Bishop, 1589.

L. MORERI, *Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacre et profane*, Commencé en 1674 par M.re Louis Moreri, Prêtre, Docteur en Théol., tome IV, a Basle, chez Jean Brandmuller, 1732

C. MORRIS *Machiavelli's reputation in Tudor England* in «Il pensiero politico», II, 1969.

J. MUELLER, *Katherine Parr and Her Circle*, in *The Oxford Handbook of Tudor Literature, 1485-1603*, edited by M.PINCOMBE, G.SHRANK, Oxford University Press, 2009.

J. P. NICERON, *Mémoires pour servir a la histoire des hommes illustres dans la République des lettres avec un catalogue raisonné de leurs Ouvrages*, tome XV, a Paris, chez Briasson, Librairie, rue st.Jacques à la Science, 1731.

A. NUSSBAUM, *A Concise History of the Law of the Nations*, New York, MacMillan, 1954.

N. ORSINI, *Bacone e Machiavelli*, Genova, E. degli Orfini, 1936.

P. OTTOLENGHI, *Giacopo Castelvetro esule modenese nell'Inghilterra di Shakespeare: spiritualità riformata e orientamenti di cultura nella sua opera*, Pisa, ETS, 1982.

M. A. OVERELL, *Italian Reform and English Reformations, c.1535-c.1585*, Ashgate, Aldershot, 2008.

D. PANIZZA, *Alberico Gentili giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981

D. PANIZZA, *La fortuna di Alberico Gentili: immagini e interpretazioni*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De jure belli. Atti del convegno, Ottava giornata gentiliana, San Ginesio, Macerata, 26-27-28 novembre 1998*, Milano, Giuffrè, 2000.

D. PANIZZA, *Machiavelli e Alberico Gentili*, in *Machiavellismo e antimachiavellici nel Cinquecento, atti del convegno di Perugia, 30 settembre-1 ottobre 1969*, Olschki, Firenze, 1970.

G. PELLEGRINI, *Un fiorentino alla corte d'Inghilterra nel Cinquecento: Petruccio Ubaldini*. Torino, Bottega d'Erasmus, 1967.

M. PELTONEN, *Classical Humanism and Republicanism in English Political Thought, 1570-1640*, Cambridge University Press, 1995.

A. PETRINA, *A Florentine Prince in Queen Elizabeth's Court*, in *The First Translations of Machiavelli's Prince. From the Sixteenth to the first half of the Nineteenth Century*, edited by R. DE POL, Rodopi, New York-Amsterdam, 2010.

A. PETRINA, *Reginald Pole and the Reception of the Prince in Henrician England*, in ID., A. ARIENZO, *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England*, Ashgate, Farnham, 2012.

M. PFISTER, *Performing National Identity. Anglo-Italian Cultural Transactions*. Edited by ID.

and R. HERTEL, Amsterdam- New York, Rodopi, 2008.

M. PICCART, *Laudatio funebris Scipionis Gentilis*, e typographeo Magdalena Vidua Georgi Leopoldii Fuhrmanni et heredum eius, Norimbergae, 1617.

P. PIIRIMÄE, *Alberico Gentili's Doctrine of Defensive War and its Impact on Seventeenth-Century Normative Views*, in *The Roman Foundation of the Law of Nations, Alberico Gentili and the Justice of Empire*; Edited by Benedict KINGSBURY and Benjamin STRAUMANN, Oxford University Press, 2010.

P. A. PILLITU, *Metodo scientifico e libertà di religione in Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Politica e Religione nell'età delle guerre di religione. Seconda giornata gentiliana 1987*, Milano, Giuffrè, 2002

D. PIRILLO, *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani*. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010

D. PIRILLO, *Repubblicanesimo e Tirannicidio*, in *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale Atti del convegno dodicesima giornata gentiliana*, San Ginesio 22-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008.

D. PIRILLO, *Republicanism and Religious Dissent: Machiavelli and the Italian Protestant Reformers*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England. Literary and Political Influences from the Reformation to the Restoration*, edited by A. ARIENZO and A. PETRINA, Farnham, Ashgate, 2012.

D. PIRILLO, *Tasso at the French Embassy: Epic, Diplomacy, and the Law of Nations*, in *Authority and Diplomacy from Dante to Shakespeare*, ed. by J. POWELL and W. T. ROSSITER, Farnham, Ashgate, 2013.

D. PIRILLO, *Tra obbedienza e resistenza: Alberico Gentili e George Buchanan*, in *Ius gentium ius communicationis ius belli. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Macerata, 6-7 dicembre 2007*, a cura di L. LACCHÈ, Giuffrè, Milano, 2009.

P. PIRONTI, *Bulifon, Raillard, Gravier. Editori francesi a Napoli, in appendice D. A. Parrino*, Napoli, L. Pironti editore, 1982.

G. POLENI, *Utriusque thesauri antiquitatum romanarum graecorumque nova supplementa congesta ab Joanne Poleno, Venetiis: Typis Jo. Baptistae Pasquali, Superiorem permissu. vol. I., 1737.*

M. PRAZ, *Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi*, Sansoni, Firenze, 1962.

G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

P. PRODI, *Diplomazia del Cinquecento. Istituzioni e prassi*, Bologna, 1963.

P. PUGLIATTI, *Shakespeare and the Just War Tradition*, Farnham, Ashgate, 2010.

D. QUAGLIONI, *Il «De papatu romano Antichristo» del Gentili in Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità, Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Macerata, 6-7 dicembre 2007*, a cura di L. LACCHÈ, Giuffrè, Milano, 2009.

D. QUAGLIONI, *La disciplina delle armi tra teologia e diritto. I trattatisti dello ius militare in Militari e società civile nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII)*, a cura di C. DONATI, B. R. KROENER, Bologna, Il Mulino, 2007.

- D. QUAGLIONI, *The Italian "Readers" out of Italy: Alberico Gentili*, in *The reception of Bodin*, edited by H. A. LLOYD, Leiden-Boston, Brill, 2013.
- P. RAGONI, *Alberico Gentili, vita e opere*, a cura di Id., San Ginesio, Centro Internazionale di Studi Gentiliani, 2000.
- J. RAINOLDS, *Th'overthrow of stage-plays by the way of controversy betwixt D. Gager and D. Rainoldes wherein all the reasons that can be made for them are notably refuted; th'objections answered, and the case so cleared and resolved, as that the iudgement of any man, that is not forward and perverse, may easelie be satisfied. Wherein is manifestly proved, that it is not onely unlawfull to bee an actor; but a beholder of those vanities. Whereunto are added also and annexed in th'end certeine latine letters betwixt the sayed Maister Rainoldes, and D. Gentiles, reader of the civil law in Oxford, concerning the same matter*; Middelburg: Printed by Richard Schilders, 1599.
- F. RAIMONDI, *Machiavelli in Arcadia*, in *Anglo-american faces of Machiavelli. Machiavelli e machiavellismi nella cultura anglo-americana (secoli XVI-XX)*, a cura di A. ARIENZO, G. BORRELLI, Monza, Polimetrica, 2009.
- M. ROSA, *Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni 'repubblicane' di Machiavelli*, Pisa, Edizioni della Normale, ed. riveduta e corretta, 2005.
- E. ROSENBERG, *Giacopo Castelvetro: Italian Publisher in Elizabethan London and His Patrons*, «Huntington Library Quarterly», Vol. 6, No. 2 (Feb., 1943).
- Storia e figure dell'Apocalisse tra '500 e '600, atti del IV Congresso internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore 14-17 settembre 1994*, a cura di R. RUSCONI, Viella, Roma, 1996.
- C. RUSSELL, *Alle origini dell'Inghilterra moderna. La crisi dei Parlamenti 1509-1660*. Bologna, Il Mulino, 1995
- R. SAVELLI, *In tema di storia della cultura giuridica moderna. "Strade maestre" e "sentieri dimenticati"*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista moderno*, a cura di L. GAROFALO, Napoli, Jovene, 2007.
- W. SHAKESPEARE, *Henry V*, 1599.
- C. SCHMITT, *Il nomos della terra: nel diritto internazionale dello ius publicum europaeum*, Adelphi, Milano, 1991
- P. SCHRÖDER, *Vitoria, Gentili, Bodin: Sovereignty and the Law of Nations*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations, Alberico Gentili and the Justice of Empire*; Edited by Benedict KINGSBURY and Benjamin STRAUMANN, Oxford University Press, 2010.
- L. SCUCCIMARRA, *Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti*, in *Ius gentium ius communicationis ius belli*, Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Macerata, 6-7 dicembre 2007, a cura di L. LACCHÈ, Giuffrè, Milano, 2009.
- L. SCUCCIMARRA, *I confini del mondo. Storia del Cosmopolitismo dall'Antichità al Settecento*, Bologna, il Mulino, 2006.
- A. SHARP, *La oscura resurrezione di Alberico Gentili come realista nel 1644*, in *Alberico Gentili: l'ordine internazionale in un mondo a più civiltà*. Atti del convegno decima giornata gentiliana, San Ginesio 20-21 settembre 2002, Milano, Giuffrè, 2004.
- P. SIDNEY, *The Countess of Pembroke's Arcadia*, London, George Routledge and sons, 1907.

- P. SIMONCELLI, *Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche del Cinquecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1977.
- Q. SKINNER, *Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
- A. SOLERTI, *Vita di Torquato Tasso*, Torino, 1895, vol. II.
- G. SPERANZA, *Alberico Gentili. Studi dell'avvocato Giuseppe Speranza*. Roma, Tipografia Fratelli Pallotta, 1876.
- M. SUTCLIFFE, *The practice, proceedings, and lawes of Armes described out of the doings and most valiant and expert Captains, and confirmed both by ancien, and moderne examples, and praecedents, imprinted at London by the Deputies of Christopher Barker*, 1593.
- G. C. STELLA, *Iulii Caesaris Stellae nob.Rom. Columbeidos Libri Priores Duo*, Londini, apud Iohannem Wolfium, 1585.
- A. STEWART, *Philip Sidney – A Double Life*, London, 2000.
- M. STOLLIES, *Storia del diritto pubblico in Germania. Volume I – Pubblicistica dell'Impero e scienza di polizia 1600-1800*. Traduzione di C. RICCA, Milano, Giuffrè, 2008.
- L. STONE, *An Elizabethan: Horatio Pallavicino*, Oxford, 1956.
- J. TEDESCHI, *Italian Reformers and the Diffusion of Renaissance Culture* in «The Sixteenth Century Journal», vol.5, no. 2, 1974
- J. TEDESCHI, G. BIONDI, *I contributi culturali dei riformatori protestanti italiani nel tardo Rinascimento*, «Italice», vol. 64, n.1, 1987.
- R. TUCK, *The Rights of War and Peace, Political Thought and the International Order from Grotius to Kant*, Oxford, 1999.
- M. TUDEAU-CLAYTON, *What is my Nation? Language, Verse and Politics in Tudor Translations of Virgil's Aeneid*, in *The Oxford Handbook of Tudor Literature, 1485-1603*, edited by M.PINCOMBE, G.SHRANK, Oxford University Press, 2009.
- P. UBALDINI, *Le vite delle donne illustri del regno d'Inghilterra e del regno di Scotia et di quelle, che d' altri paesi nei due detti Regni sono stato maritate*, Londra, appresso Giovanni Volfio, 1591.
- P. UBALDINI, *Militia del granduca di Thoscana*, London, R. Field, 1597.
- P. UBALDINI, *Vita di Carlo Magno imperadore, scritta in lingua italiana da Petruccio Ubaldino cittadin fiorentino*, Londra: Appresso Giovanni Wolfio Inghilese, 1581.
- M. VALENTE, *Giacomo Aconcio*, in *Fratelli d'Italia. Riformatori italiani nel Cinquecento*. A cura di M. BIAGIONI, M. DUNI, L. FELICI, Claudiana, Torino, 2011.
- M. VALENTE, *Italia the Dreamland of the English fancy, scambi culturali anglo-italiani all'epoca dei Tudor*, in corso di pubblicazione.
- G. H. J. VANDERMOLEN, *Alberico Gentili and the development of international law: his life and works*, Amsterdam: H.J. Paris, 1937.
- F. VANNINI, alla voce *Lampredi, Giovanni Maria*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, disponibile online all'url [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-maria-lampredi_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-maria-lampredi_(Dizionario-Biografico)/)

- J. VON ELBE, *The Evolution of the Concept of the Just war*, in *The American Journal of International Law*, vol. 33, n. 4, 1939
- M. WALZER, *La rivoluzione dei santi: il puritanesimo alle origini del radicalismo politico*, Torino, Claudiana, 1996.
- S. WARNEKE, *Images of the Educational Traveller in Early Modern England*, Brill, Leiden, 1995.
- E. von WEYHE, *Verisimilia theologica, iuridica as politica: de regni subsidiis ac oneribus subditorum. Libro I Samuelis cap. VIII traditis*, Francofurti, ex officina typographica Ioannis Saurii, sumptibus Petri Kopsii, 1606.
- A. WIJFFELS, *Alberico Gentili and the Hanse: the early reception of De iure belli (1598)*, in *The Roots of International Law / Les Fondements du droit international. Liber amicorum Peter Haggemacher*, edited by / Edité par P. M. DUPUY and V. CHETAIL, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2014.
- A. WIJFFELS, *Assolutismo politico e diritto di resistenza: la disputatio gentiliana «De vi civium in Regem semper iniusta»*, in *Alberico Gentili, L'uso della forza nel diritto internazionale. Atti del convegno undicesima giornata gentiliana*, San Ginesio 17-18 settembre 2004.
- A. WIJFFELS, *Le disputazioni di Alberico Gentili sul Diritto Pubblico*, in *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del convegno dodicesima giornata gentiliana*, San Ginesio, 22-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008.
- A. WOOD, *Historiae et Antiquitates Universitatis Oxoniensis*, vol.II, Oxford, 1674,
- D. B. WOODFIELD, *Surreptitious Printing in England, 1550-1640*, New York, Bibliographical Society of America, 1973.
- J. WOOLFSON, *Introduction in Reassessing Tudor Humanism*, edited by ID., Basingstoke, Palgrave-McMillan, 2002.
- J. WOOLFSON, *Thomas Hoby, William Thomas, and Mid-Tudor Travel to Italy*, in *The Oxford Handbook of Tudor Literature, 1485-1603*, edited by M.PINCOMBE, G. SHRANK, Oxford University Press, 2009.
- B. WORDEN, *The Sound of Virtue. Philip Sidney's Arcadia and Elizabethan Politics*, New Haven and London, Yale University Press, 1996.
- M. WYATT, *The Italian Encounter with Tudor England. A Cultural Politics of Translation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
- B. ZIERITZ, *Dissertatio de conversionibus et eversionibus rerumpublicarum*, Lipsiae, sumptibus Henningi Grosii junioris, Michael Lantzenberg excudebat, 1609.
- A Discovery of the Great Subtiltie and Wonderful Wisedome of the Italians, whereby they beare sway over the most part of Christendom, and cunninglie behave themselves to fetch the Quintessence out of the people purses: Discoursing at large the means, howe they prosecute and continue the same: and last of all, convenient remedies to prevent all their pollicis herein*, London, printed by John Wolfe, 1591.
- Englands monarch or a conviction and refutation by the Common law, of those false Principles and insinuating flatteries of Albericus, delivered by way of Disputation, and after published, and dedicated to our dread Sovereigne King James, in which he laboureth to prove by the Civil Law, our Prince to be an absolute Monarch; and to have a free and Arbitrary power over the lives and Estates of his people. Together with a generall confutation (and that grounded upon*

certaine Principles taken by some of their owne profession) of all absolute Monarchy. London, printed by Thomas Paine, Anno Dom. 1644.

Vindiciae contra tyrannos, sive de principis in populum, populi que in principe, legitima potestate, Stephano Iunio Bruto Celta auctore, Edimburgi, 1579.